



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali.**

Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella seduta dell'8 febbraio 2024:

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTA** la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", e, in particolare, l'articolo 2, che dispone, per il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, l'affidamento familiare o, ove non sia possibile, l'inserimento in una comunità di tipo familiare;

**VISTO** l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sancito da questa Conferenza, sul documento recante Linee di indirizzo per l'affidamento familiare (Rep. atti n. 123/CU del 25 ottobre 2012);

**VISTO** l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sancito da questa Conferenza, sul documento recante Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni (Rep. atti n. 172/CU del 14 dicembre 2017);

**VISTA** la nota prot. n. 11026 del 9 novembre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 25216, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali, aggiornate alla luce delle recenti normative intervenute nelle materie di riferimento;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 25522 del 14 novembre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato i due documenti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 20 novembre 2023;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 25873 del 17 novembre 2023, con la quale il suddetto incontro tecnico è stato sconvocato, come richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 25968 del 20 novembre 2023, con la quale l'incontro tecnico è stato convocato per il 28 novembre 2023;

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 28 novembre 2023, nel corso della quale sono state esaminate alcune richieste delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché dell'ANCI, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad approfondire con il Ministero della giustizia;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nota prot. n. 51486 del 4 dicembre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 26976, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere e le raccomandazioni espresse dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulle Linee di indirizzo in esame;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 26991 del 4 dicembre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la documentazione pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTA** la nota prot. n. 569 del 22 gennaio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1082, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso i nuovi testi delle Linee di indirizzo, i quali, allegati al presente atto (Allegato 1 e Allegato 2), di cui costituiscono parte integrante, tengono conto di quanto emerso nell'incontro tecnico del 28 novembre 2023 e recepiscono i contributi pervenuti dal Ministero della giustizia, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché dall'ANCI;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 1158 del 23 gennaio 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato i nuovi testi, con la contestuale convocazione di un'ulteriore riunione tecnica per il giorno 1° febbraio 2024;

**CONSIDERATI** gli esiti della citata riunione tecnica, nel corso della quale il Ministero della giustizia, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché l'ANCI hanno espresso avviso favorevole sui nuovi testi di entrambe le Linee di indirizzo e il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato le raccomandazioni espresse con nota del 4 dicembre 2023;

**VISTA** la nota prot. n. 6072 del 7 febbraio 2024, acquisita al prot. DAR n. 2192 dell'8 febbraio 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato le raccomandazioni sulle Linee di indirizzo in oggetto già espresse con nota del 4 dicembre 2023 e nel corso della riunione tecnica del 1° febbraio 2024;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 2196 dell'8 febbraio 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la nota del Ministero dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATO** che nel corso della seduta dell'8 febbraio 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'accordo;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'accordo;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

## SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da  
D'AVENA PAOLA  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da  
CALDEROLI ROBERTO  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

## **LINEE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE**

### **PREMESSA**

#### **000 INTRODUZIONE**


- 010 OGGETTO E SIGNIFICATO
- 020 IDEE DI RIFERIMENTO
- 030 METODOLOGIA E PERCORSO

#### **100 DEFINIZIONE, SOGGETTI E CONTESTO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE**

- 110 L’AFFIDAMENTO FAMILIARE
- 111 SOGGETTI
- 112 Bambino
- 113 Famiglia del bambino
- 114 Famiglia affidataria
- 115 Formazioni sociali e cittadini
- 116 Associazioni e Reti di famiglie affidatarie
- 120 ATTORI ISTITUZIONALI
- 121 Regioni e Province autonome
- 122 Comune
- 122.a Competenza territoriale
- 122.b Sostegno economico ed interventi di supporto
- 122.c Formazione operatori
- 122.d Centro per l’affidamento familiare
- 122.e Monitoraggio e valutazione
- 123 Provincia, città metropolitana e coordinamento zonale
- 124 Azienda Sanitaria Locale
- 125 Magistratura minorile e tutelare
- 126 Tutore
- 127 Curatore speciale del Minorenne
- 128 Scuola (Educazione)
- 129 Figure di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza

#### **200 CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE**

- 210 CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE
- 211 CONDIZIONI PER IL BUON ESITO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE
- 220 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
- 221 Affidamento Familiare Consensuale/Giudiziale
- 222 Affidamento Intrafamiliare/Eterofamiliare
- 223 Affidamento Familiare Diurno, a Tempo Parziale, Residenziale
- 224 Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari
- 224.a Affidamento familiare di bambini piccoli (0-36 mesi)
- 224.b Affidamento familiare in situazioni di emergenza
- 224.c Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni



- 224.d Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità
- 224.e Affidamento familiare di minorenni stranieri non accompagnati
- 224. f. Affidamenti che si concludono con il rientro in famiglia e/o che tengono conto della prospettiva della riunificazione familiare
- 225 Altre forme di accoglienza familiare
- 225.a Accoglienza genitore-bambino
- 225.b Affidamento a famiglia affidataria appartenenti ad una rete di famiglie
- 225.c Affidamento professionale
- 225.d Accoglienza straordinaria

### **300 PERCORSO**

#### **310 AZIONI DI CONTESTO**

311 Promozione

312 Informazione

313 Formazione degli affidatari

#### **320 DISPONIBILITÀ ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE**

321 Percorso di conoscenza degli affidatari

#### **330 PROGETTO QUADRO E PROGETTO DI AFFIDAMENTO**

331 Progetto Quadro

332 La costituzione dell’équipe sul caso

333 Il Progetto di Affidamento

334 Abbinamento

335 L’accoglienza del bambino

336 L’accompagnamento, il sostegno e la verifica dell’affidamento familiare

337 La conclusione del progetto di affidamento familiare

338 Il progetto di affidamento familiare nel caso degli orfani vittime di crimini domestici



## PREMESSA

Le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" rappresentano la sintesi di un lavoro pluriennale avviato con il progetto nazionale "Un percorso nell'affido". Il progetto, attivato nel 2008 dall'allora Ministero della solidarietà sociale, ha visto il coinvolgimento dei molti attori protagonisti dell'affido: i responsabili delle politiche ai diversi livelli di governo, gli operatori dei servizi, il privato sociale. Si è trattato di un percorso articolato e complesso partito dai territori, che ha permesso la realizzazione di una mappatura nazionale delle realtà operanti nell'affidamento, in sé di continua implementazione, e di eventi di formazione e di scambi di esperienza che hanno registrato un'ampia partecipazione di operatori dei servizi e associazioni, finalizzate a favorire la conoscenza e la costruzione di reti di comunicazione e collaborazione stabili e durature.

Questo prezioso strumento mette a sistema il ricco bagaglio di esperienze, riflessioni, strumenti acquisiti durante i seminari realizzati nell'ambito del suddetto progetto, unitamente alle competenze messe in campo da tutti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, assumendo una caratterizzazione forte e strutturata grazie ai contenuti espressi, alla legittimazione e all'ampio riconoscimento interistituzionale.

Al di là della valenza specifica per una pratica dei servizi così delicata quale quella dell'affido, le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" concretizzano un accordo di portata storica per il nostro sistema dei servizi sociali.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione e con la competenza esclusiva delle Regioni sulla materia, il sistema è infatti rimasto orfano di strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale.

Peraltro, lo strumento immaginato dal legislatore costituzionale per garantire uniformità di trattamento sul territorio è stata la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da parte dello Stato, processo che con questa versione aggiornata del documento, si intende sostenere.

Le linee di indirizzo rappresentano un rilevante strumento di orientamento nazionale delle pratiche dei territori, cui non solo gli amministratori possono far riferimento, ma anche i cittadini e forniscono ai soggetti interessati indicazioni sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

L'esperienza che abbiamo fatto con questo documento di indirizzo costituisce un importante precedente, che potrà essere sperimentato anche in altri settori, nel percorso orientato a trovare strumenti di orientamento nazionale, condivisi ovviamente con le amministrazioni decentrate, a cui si possa fare riferimento anche per mettere a frutto buone pratiche.

L'attuazione delle presenti Linee d'indirizzo è sostenuta anche dal Sussidiario per l'affidamento familiare del 2012, un documento rivolto agli operatori del pubblico e del privato sociale e alle reti/associazioni di famiglie affidatarie oltre a tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di affidamento familiare, che estende, amplia e sostiene i concetti e gli orientamenti espressi nelle Linee di indirizzo.

In conseguenza del processo di aggiornamento delle linee d'indirizzo, anche lo strumento operativo del Sussidiario per l'affidamento familiare vedrà l'avvio di un percorso di integrazione.

Adesso, affinché continuino a svolgere adeguatamente la funzione assegnata, le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare sono state rilette per adeguarle essenzialmente a novità normative rilevanti in materia. Le Linee d'indirizzo rappresentano ancora oggi lo strumento più adatto per superare la persistente scarsa omogeneità a livello nazionale nell'offerta del servizio affido, quale mezzo nazionale condiviso di protezione e intervento per i bambini. È stato necessario, tra le altre, tenere conto delle novità introdotte dalla legge n. 173/2015 sul diritto a mantenere la continuità affettiva creatasi fra il bambino e il genitore affidatario anche dopo la fine del periodo di affidamento. Non si può poi dimenticare che anche a livello internazionale erano stati adottati alcuni atti in un momento successivo



all'approvazione delle Linee d'indirizzo per l'affido che rendevano necessarie delle correzioni/implementazioni alle stesse. In particolare facciamo riferimento a due documenti, dell'ONU e dell'Unione Europea<sup>1</sup> che chiariscono, rispettivamente, cosa si debba intendere per *best interest* dei bambini e degli adolescenti riguardo all'essere affidati ad altre famiglie; e come bisogna "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (come indicato nella fondamentale Raccomandazione della Commissione europea "Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage" del 20 febbraio 2013). Quest'ultima, in particolare ha ribadito - e rafforzato allo stesso tempo – il concetto che per avere dei servizi di assistenza alle famiglie e una buona qualità dei servizi di cura alternativa occorre rafforzare i servizi sociali<sup>2</sup> e i servizi di protezione destinati ai minorenni, in particolare in materia di prevenzione<sup>3</sup>; aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare affinché i minorenni allontanati dalla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze e contando su un assunto ormai non più contestabile affinché la povertà non sia mai la sola ragione per allontanare un minorenne dalla sua famiglia<sup>4</sup>. Per quanto possibile, infatti, si deve permettere ai minorenni di restare o ritornare nella loro famiglia, ad esempio rimediando alle carenze materiali della famiglia stessa; operando un controllo adeguato per evitare l'accoglienza dei minorenni in istituzioni e, quando ciò avviene, prevedere riesami della situazione a scadenze regolari; limitando l'espansione delle istituzioni di accoglienza per i minorenni a vantaggio di altre soluzioni di presa a carico di qualità in famiglie di accoglienza, prendendo nella giusta considerazione il parere dei minorenni e tenendo presente che un passaggio fondamentale è quello ancora poco disciplinato in questi anni dell'importanza di un "accompagnamento" all'età adulta oltre i diciotto anni<sup>5</sup>.


<sup>1</sup> *Committee on the Rights of the Child, General Comment, 29 May 2013, n. 14, The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* e del Parlamento europeo, Risoluzione 28 aprile 2016, P8\_TA (2016)0142, *sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minorenne in tutta l'UE*.

<sup>2</sup> Sui servizi sociali si veda anche la raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: *Parliamentary Assembly, Recommendation 22 April 2015, n. 2068, Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States*.

<sup>3</sup> Sulla crucialità di prevenire gli allontanamenti dalle famiglie di origine è rilevante a livello nazionale anche l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto direttoriale 24 ottobre 2016, n. 277, *Linee Guida per la presentazione delle proposte di adesione al modello di intervento P.I.P.P.I.*, finalizzato alla prevenzione dell'istituzionalizzazione dei bambini e la Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 21 dicembre 2017, n. 178/CU, Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "*Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*".

<sup>4</sup> La povertà è in molte occasioni la causa scatenante di disagi a catena per cui non si può non portare l'attenzione dei documenti dell'Unione europea che insistono su questo aspetto come il Paragrafo 2.1 Commissione, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 marzo 2021, COM/2021/142 final, *Strategia dell'UE sui diritti dei minorenni*.

<sup>5</sup> Si vedano i seguenti documenti del Consiglio d'Europa: *Committee of Ministers, Recommendation 24 April 2019, CM/Rec (2019)4, on supporting young refugees in transition to adulthood*; *Parliamentary Assembly, Recommendation 4 December 2020, n. 2190, Effective guardianship for unaccompanied and separated migrant children*. Relativamente a questo tema si vedano anche i seguenti documenti dell'Unione europea: Raccomandazione del Consiglio UE, Raccomandazione 14 giugno 2021, n. 2021/1004, che istituisce l'*European Child Guarantee* la quale sottolinea l'importanza di fornire sostegno ai minorenni che terminano un percorso di assistenza istituzionale o di affidamento familiare, indispensabile per aiutarli a vivere in modo indipendente e a integrarsi da un punto di vista sociale e la Strategia del Consiglio d'Europa: *Committee of Ministers, 23 February 2022, CM(2021)168-final, Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2022-2027): "Children's Rights in Action: from continuous implementation to joint innovation"* e infine la *risoluzione Parliamentary Assembly, Resolution 22 June 2022, n. 2449, Protection and alternative care for unaccompanied and separated migrant and refugee children*.



Infine si segnalano le novità introdotte dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)<sup>6</sup>, in vigore dal 30 giugno 2022, che ha operato una radicale riforma del rito previsto dal codice per minorenni e famiglie, (co. 27 art.1 legge 206) intervenendo su norme di utilizzo frequente per gli operatori e i professionisti che lavorano in ambito minorile. In particolare il legislatore ha ritoccato il primo comma dell'art. 403 del codice civile che regola e permette l'allontanamento del minorenne dalla famiglia e vi ha poi aggiunto ben sette commi di cui sei dedicati agli aspetti procedurali che rappresentavano le criticità della disciplina originaria<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. a livello europeo su questo tema la Risoluzione del Parlamento UE 5 aprile 2022, P9 TA (2022)0104, sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia.

<sup>7</sup> Cfr. il decreto legislativo attuativo della legge 206: decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.



## 000 INTRODUZIONE

Nell'ambito degli atti vincolanti e a quasi 40 anni dall'approvazione della L. 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia", così come novellata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, nonché dalla rilevante legge del 19 ottobre 2015, n. 173 e dal decreto legislativo 149 del 2022, è utile approvare un documento che, raccogliendo i saperi e le esperienze dei territori, dia indicazioni unitarie che permettano di qualificare l'importante istituto dell'affidamento familiare su tutto il territorio nazionale.

### **010 Oggetto e significato**

Le "Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare" hanno per oggetto l'istituto dell'affidamento familiare, così come individuato dalla novellata L. 184/83, che si è variamente sviluppato e articolato nel territorio nazionale. Le Linee di indirizzo non si sostituiscono alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione dell'affidamento familiare sui territori, ma offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, contenuti e metodologie di attuazione organizzato nella forma delle "raccomandazioni". Le raccomandazioni raccolte in questo documento non hanno una forza misurata su base empirica, ma rappresentano in ogni modo un punto di incontro tra esperienze e letteratura che può costituire un riferimento unitario per gli amministratori regionali e locali, per gli operatori e per i cittadini interessati a migliorare e qualificare l'affidamento familiare. Le Linee di indirizzo sono state validate nei contenuti e nella metodologia attraverso un confronto con i territori, con l'obiettivo di migliorarle attraverso un percorso di monitoraggio sull'applicazione e di confronto sugli esiti predisposto congiuntamente dalla Conferenza Unificata, istituita dal D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ed infine approvate con l'Accordo in Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome, 25 ottobre 2012, n. 123/CU, Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare".

### **020 Idee di riferimento**

I contenuti e la struttura delle "Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare" si basano su alcuni assunti fondamentali:

- l'affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i bambini possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;
- la rilettura del principio del "migliore interesse del bambino" alla luce dell'importanza dei legami e delle relazioni e nella continuità degli affetti;
- il diritto all'ascolto dei soggetti minorenni in tutte le fasi dell'affidamento familiare<sup>8</sup>;

<sup>8</sup> A livello internazionale, l'ascolto del minorenne è previsto dall'art. 12, Convenzione di New York del 1989 e dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo. Si veda a livello europeo anche il Regolamento 2019/1111 relativo alla competenza, al



- la cura del presidio dei tempi attraverso l'individuazione di dispositivi specifici che aiutino a rispettare la durata limitata e breve dell'accoglienza;
- il fine ultimo dell'affidamento familiare è riunificare ed emancipare le famiglie, non quello di separare e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti e per favorire processi di riunificazione familiare<sup>9</sup>;
- l'affidamento familiare si configura come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità;
- il bambino, i suoi genitori - nella loro qualità di soggetti dell'intervento, portatori di risorse, piuttosto che oggetti di diagnosi e cura;
- gli affidatari, gli operatori dei diversi servizi implicati costituiscono il quadro unitario dei decisori e dei partner dell'intervento;
- l'affidamento familiare implica una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale<sup>10</sup> e le espressioni formali e informali della società civile si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze;
- l'appropriatezza permea la definizione e l'implementazione del progetto di affidamento rispetto ai risultati dell'analisi, identificazione e la valutazione dei bisogni del bambino e della sua famiglia<sup>11</sup>.

### **030 Metodologia e percorso**

Le "Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare" nascono all'interno del progetto nazionale "Un percorso nell'affido", dal confronto in un gruppo di lavoro nazionale composto da operatori ed esperti dei diversi livelli istituzionali<sup>12</sup>. La metodologia utilizzata è caratterizzata da un collegamento

riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori nell'enunciazione del diritto del minore di esprimere la propria opinione in modo effettivo e concreto.


Nell'ordinamento civile italiano l'ascolto dei minorenni nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano è oggi regolato dagli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla legge 10/12/2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e dal Decreto Legislativo 28/12/2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Cfr anche il D.lgs. 149 del 2022. Gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. disciplinano l'istituto dell'ascolto del minore facendo emergere il diritto ad opera della giurisprudenza, ribadendo e migliorando le regole giuridiche sull'ascolto. Si veda anche il Commento generale del Comitato Onu del 2013 n. 14 "Committee on the Rights of the Child, General Comment, 29 May 2013, No. 14, The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration"

<sup>9</sup> Nel Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 si rimarca il concetto della temporaneità dell'istituto "Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio.

<sup>10</sup> A tale proposito si veda il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 di riforma del terzo settore riguardo al coinvolgimento del privato sociale nella programmazione e nella progettazione degli interventi.

<sup>11</sup> I criteri di appropriatezza e garanzia del migliore interesse si applicano ai progetti di allontanamento sia rispetto alle famiglie affidatarie sia rispetto alle famiglie definite "collocatarie".

<sup>12</sup> La cabina di regia era composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Coordinamento Nazionale Servizi



ai saperi e alle pratiche che si sono sviluppate in questi anni nell'ambito dell'affidamento familiare con riferimento alla letteratura, alle esperienze, alle normative regionali e ai contenuti dei seminari nazionali di formazione e degli scambi di esperienze regionali e inter-regionali realizzati nell'ambito del progetto "Un percorso nell'affido"<sup>13</sup>.

L'articolazione del documento rispecchia i punti di riferimento metodologici e culturali di seguito sintetizzati:

- la definizione di affidamento familiare e l'individuazione dei soggetti e degli attori dell'affidamento familiare in apertura di documento esprime la volontà di porre prioritaria attenzione ai legami e alle relazioni;
- la successiva sintesi delle condizioni che possono determinare il buon esito dell'affidamento familiare e la presentazione dell'articolato sistema di interventi in cui oggi si esprime l'affidamento familiare rappresenta e valorizza l'importante patrimonio di esperienze sviluppato nei diversi ambiti territoriali del Paese.
- l'ampio spazio dedicato ai processi del percorso dell'affidamento familiare sottolinea l'indispensabile attenzione a tutti i passaggi che lo costituiscono, offrendo una visione complessiva e puntuale di come, in concreto, possa essere progettato, costruito, realizzato e concluso l'affidamento familiare.

In ciascun capitolo l'organizzazione dei contributi segue uno schema generale che prevede, per ogni "argomento": una breve introduzione esplicativa; "Raccomandazioni", formulate in forma propositiva, generalmente precedute da una "Motivazione" e declinate in una o più "Azioni/Indicazioni operative", che concretizzano le raccomandazioni in attività possibili e auspicabili ed indicano strumenti operativi utilizzabili.

## **100 DEFINIZIONE, SOGGETTI E CONTESTO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

### ***110 L'affidamento familiare***

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile e/o una situazione di particolare avversità, prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alle famiglie.

L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse

---

Affido, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Nel 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto ad un aggiornamento ricostituendo un tavolo congiunto di confronto sulle linee di indirizzo nazionali sull'affidamento familiare e sulle linee di indirizzo sull'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni (decreto direttoriale 5/11/2021).

<sup>13</sup> Nel corso dell'anno 2009 sono stati realizzati quattro seminari nazionali di formazione:

- Affidamento...affidamenti (Roma, 17 aprile 2009)
- I centri e i servizi per l'affido familiare (Potenza, 9-10 giugno 2009)
- Linee guida e prassi per l'affidamento familiare (Catania, 24-25 settembre 2009)
- Servizi, affido e autorità giudiziaria (Genova, 29-30 ottobre 2009)



tipologie di affidamento familiare si pongono in un continuum e fanno comunque riferimento alla programmazione della finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia.

**Raccomandazione 110.1** *Considerare l'affidamento familiare, nelle sue diverse forme, uno strumento privilegiato per prevenire l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si promuovono e sostengono forme di affidamento che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia: dalle varie forme di solidarietà interfamiliare e/o vicinanza solidale all'affidamento familiare diurno o residenziale part-time.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Negli eventi di informazione e sensibilizzazione sull'affidamento familiare si valorizzano e propongono forme di affidamento familiare diurno o a tempo parziale come percorso di avvicinamento all'affidamento familiare residenziale per le famiglie disponibili.

**Raccomandazione 110.2** *Assumere come politiche prioritarie per gli interventi di accoglienza quelle della promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare. Per la fascia di età 0-5<sup>14</sup> anni gli interventi di affidamento familiare rappresenteranno progressivamente la risposta elettiva alla necessità di allontanamento. La finalità è, quindi, diminuire gradualmente e, ove possibile, far scomparire gli inserimenti in struttura di bambini di tale fascia di età.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le Amministrazioni, anche attraverso collaborazioni tramite intese e convenzioni, promuovono progetti mirati di affidamento familiare temporaneo, anche in situazioni di emergenza, di bambini nella fascia di età 0-5.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Amministrazioni, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, privilegiano la proposta alle Autorità Giudiziarie Minorili dell'affidamento familiare per i bambini nella fascia di età 0-5 anni.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Le Amministrazioni, attraverso il monitoraggio delle situazioni di bambini ospiti in strutture residenziali, attivano, ove possibile e opportuno, dimissioni degli stessi, anche tramite l'accoglienza in affidamento familiare, con priorità per la fascia di età 0-5 anni.


La legge assegna la titolarità dell'affidamento familiare al Servizio Sociale pubblico, che nel suo operato è supportato dalle competenze professionali degli operatori dei Servizi e da un sempre maggior esercizio della responsabilità sociale esercitato da associazioni, realtà del terzo settore, famiglie affidatarie e reti di famiglie, capaci di dare valore alle relazioni umane e alla persona, portatrice non solo di problemi, ma anche di risorse e capacità.

Contenuto centrale di ogni progetto di affidamento familiare è la relazione che unisce il bambino e la sua famiglia ed il legame con il territorio nel quale la famiglia vive; rapporti che possono essere coltivati, sostenuti, sviluppati grazie ad un'altra famiglia, capace di accogliere il bambino e di rispettarne la storia, favorendo il rapporto con la sua famiglia e costituendo un'occasione importante per il suo futuro.

**Motivazione** - L'affidamento familiare è un sistema d'interventi ad elevata complessità relazionale e gestionale, che necessita di modelli organizzativi e operativi congruenti e rigorosi, compiti e funzioni ben definiti, da svolgersi con il massimo di professionalità e competenza in cui ogni attore è tenuto ad operare in modo integrato, riconoscendo l'altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto.

---

<sup>14</sup> Le fasce di età indicate si intendono ad estremo superiore escluso: 0-5 anni vuol dire fino al compimento del sesto anno escluso.



**Raccomandazione 110.3** *Garantire, considerata la complessità dell'affidamento familiare, integrazione e collaborazione tra Servizi e figure professionali diverse e tra Servizi Pubblici, Privato sociale e Volontariato, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 184/1983.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si costruiscono, attraverso un lavoro collegiale dei diversi soggetti interessati, accordi di programma o protocolli che garantiscono tenuta e continuità di modalità e percorsi operativi, verso obiettivi comuni.

**Motivazione:** L'affidamento familiare affonda le sue radici nella comunità locale, che è co-responsabile, insieme al sistema dei servizi sociali territoriali, della cura del bambino e della sua famiglia.

Azione/indicazione operativa 2 Strutturare forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del terzo settore e altre realtà territoriali competenti per una gestione condivisa dell'intervento dell'affidamento familiare.

### **111 Soggetti**

Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del progetto di affidamento: il bambino e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

### **112 Bambino<sup>15</sup>**

Il bambino in affidamento familiare:

- ha da 0 a 17 anni (ma il progetto di affidamento familiare può accompagnare il ragazzo anche fino a 21 anni)<sup>16</sup>;
- ha la necessità che sia prestata una specifica attenzione ai bisogni peculiari delle differenti fasce di età in cui si viene allontanati dalla propria famiglia, a cui devono corrispondere obiettivi e azioni coerenti con le corrispondenti dell'età evolutiva nella definizione del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento, anche in relazione alla durata presumibile dell'allontanamento;
- si trova in differenti condizioni psicofisiche, è di nazionalità italiana o straniera, può avere differenti culture e praticare diverse religioni;
- ha genitori in difficoltà nel rispondere ai suoi bisogni, a volte avendone consapevolezza e, in altri casi, negando di avere bisogno di aiuto;
- ha vissuto delle gravi problematiche nella propria famiglia: negligenza, rifiuto, maltrattamento fisico e/o psicologico, isolamento relazionale, separazioni di varia natura, difficoltà di carattere socio-economico, ecc...

<sup>15</sup> Nel testo, convenzionalmente, si usa il termine "bambino", comprendendo tutti i minorenni, da 0 a 17 anni, sia di genere maschile che femminile

<sup>16</sup> Il rientro nella famiglia può non essere possibile/opportuno neppure quando il minorenne diventa maggiorenne: in questi casi, pertanto, è necessario che gli enti locali assumano deliberazioni per proseguire l'affidamento fino al ventunesimo anno di età sulla base di un progetto specifico (vedi anche il prosieguo amministrativo) e consentire l'autonomo inserimento sociale degli affidati al fine di creare le condizioni per il raggiungimento di una sufficiente autonomia.



- ha il diritto di essere ascoltato e il diritto alla conclusione dell'affidamento alla continuità affettiva e delle relazioni con le persone che si sono prese cura di lui, se questo risponde al suo migliore interesse, così come stabilito dalla legge 173/2015.

### **113 Famiglia del bambino<sup>17</sup>**

Alla famiglia del bambino, nella sua qualità di soggetto dell'intervento, è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei servizi un'attenzione professionale ed una sensibilità particolari verso questi genitori, che possono recuperare le proprie competenze educative.

L'affidamento familiare, centrato sulle relazioni e caratterizzato dalla temporaneità dell'intervento, privilegia il lavoro con la famiglia, perché questa possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendone il rientro.

**Motivazione** - Aiutare la famiglia del bambino a vivere il progetto di affidamento familiare come un'opportunità permette alla famiglia stessa di affrontare i problemi e migliorare le proprie capacità di accudimento e educative, in maniera da consentire il rientro in famiglia, dando priorità al sostegno piuttosto che al controllo.

**Raccomandazione 113.1** *Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare del bambino in affidamento familiare per la separazione dal proprio figlio e per aver dovuto rivolgersi ed appoggiarsi a terzi (volontariamente o giudizialmente).*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si garantiscono ai genitori e ai familiari del bambino in affidamento:

- l'informazione sulle finalità dell'affidamento in generale e per lo specifico progetto;
- il coinvolgimento in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Sono previste forme e modalità specifiche di relazione (in particolare visite e incontri) e comunicazione con i genitori del bambino per prepararli all'allontanamento temporaneo dei figli ed accompagnarli durante l'esperienza di affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Sono definiti ed utilizzati strumenti dedicati al superamento dei problemi che hanno portato all'allontanamento del bambino/ragazzo dal proprio nucleo familiare.

**Raccomandazione 113.2:** Promuovere e implementare la prospettiva della riunificazione familiare.

**Motivazione:** La riunificazione familiare è un processo di lavoro programmato che prevede diversi livelli di relazione tra il bambino e la sua famiglia, al fine di assicurare al bambino la migliore stabilità e il senso di appartenenza alla sua storia familiare. Il rientro in famiglia è invece un evento puntuale che ha luogo in un certo giorno della vita del bambino. L'obiettivo dell'intervento di affido è quello di favorire una gradualità dei diversi livelli di riunificazione familiare, sulla base del migliore interesse e dei bisogni del bambino, il cui raggiungimento richiede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti e la strutturazione del progetto in fasi.

---

<sup>17</sup> I termini genitori e famiglia sono usati in senso generale per indicare i genitori o le persone che si prendono cura dei bambini e che sono per loro figure significative, con le quali, cioè, il bambino abbia costruito un attaccamento particolare (ad esempio nonni, zii, fratelli o sorelle maggiorenni, persone che si sono assunte le responsabilità principali per la cura del bambino, ecc.). Non sempre infatti i soggetti che esercitano la tutela legale corrispondono a chi rappresenta per il bambino "la sua famiglia di origine".



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Introdurre nel Progetto quadro un obiettivo specifico relativo alla riunificazione familiare che venga assunto e declinato nel progetto di affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Introdurre specifiche sessioni formative sul tema nel percorso di formazione e accompagnamento con le famiglie affidatarie e con le famiglie di origine.

### **114 Famiglia affidataria**

La famiglia affidataria è una risorsa costitutivamente prioritaria in ogni progetto di affido. Per diventare affidatari non esistono vincoli a priori, né è necessario possedere specifici requisiti oggettivi (età, istruzione, reddito). Possono diventarlo famiglie, preferibilmente con figli minorenni, ed anche persone singole, valutate dai Servizi in grado di svolgere un progetto di affidamento o di affiancamento solidale concordato con i Servizi stessi e che scelgano di accogliere un bambino o eventualmente dei fratelli.

**Motivazione** - La famiglia affidataria è una "famiglia in più", non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia dei bambini accolti ed è chiamata a:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive del bambino in affidamento familiare, provvedendo, in accordo con la sua famiglia e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità ed urgenza, informandone il servizio sociale;
- saper rispettare ed accettare la famiglia del bambino mantenendo positivi rapporti con essa, secondo le indicazioni degli operatori e le eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

**Raccomandazione 114.1** *Assicurare alla famiglia affidataria, "partner" del sistema dei servizi:*

- la partecipazione attiva alla definizione e alla costruzione del progetto di affidamento;
- la preventiva informazione delle condizioni dell'affidamento familiare che si propone loro, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, affinché possa valutare se dare o meno la propria disponibilità;
- il mantenimento, quando non vi sia controindicazione, dei rapporti con il bambino anche al termine dell'affidamento, secondo modalità congrue per entrambi.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si prevedono:

- occasioni formalizzate di ascolto e comunicazione tra la famiglia affidataria, le équipe multidisciplinari e la magistratura minorile e, se presente, il tutore e il curatore speciale;
- modalità stabili e coerenti di partecipazione della famiglia affidataria alla definizione, all'attivazione e al monitoraggio del progetto di affidamento.

**Raccomandazione 114.2** *Riconoscere il valore sociale, civile e politico dell'impegno di solidarietà delle famiglie affidatarie e le specifiche competenze educativo/relazionali, migliorabili, ma non surrogabili professionalmente, da sostenere e valorizzare.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli affidatari:

- ricevono contributi economici svincolati dal reddito e beneficiano, per i bambini accolti, di facilitazioni per la fruizione di servizi sociali, sanitari, educativi;
- partecipano alle attività di formazione e sostegno (gruppi, colloqui, ecc.) predisposte dai servizi e dalle reti di famiglie affidatarie;



- dispongono, se necessario, di un sostegno specialistico professionale, individuale e collettivo, per la gestione delle dinamiche relazionali dell'affidamento familiare;
- possono fare domanda per ricevere l'assegno unico universale<sup>18</sup>.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I figli delle coppie affidatarie, che hanno un ruolo importante nell'affidamento familiare, ricevono una preparazione adeguata e un ascolto specifico e, eventualmente, un supporto particolare secondo l'età.

### **115 Formazioni sociali e cittadini**

Per far crescere e sviluppare l'affidamento familiare è fondamentale che tutta la comunità riconosca l'educazione ed il pieno sviluppo dei bambini come un interesse, una responsabilità ed una competenza della collettività. La Repubblica, nelle sue articolazioni, ha la responsabilità istituzionale della tutela dei bambini in difficoltà e ha il dovere di garantire il migliore coordinamento dell'integrazione tra i servizi, gli enti e le formazioni sociali.

**Motivazione** - Le politiche di sviluppo e sostegno dell'affidamento familiare richiedono che l'ambito territoriale di riferimento sia sufficientemente ampio per poter impegnare con continuità risorse organizzative dedicate e adeguate, ma non troppo ampio per evitare di perdere il rapporto con i diversi soggetti del territorio.

**Raccomandazione 115.1** *L'Ente Locale è protagonista e direttamente responsabile dell'affidamento familiare anche quando coinvolge altri soggetti pubblici e le formazioni sociali del territorio. L'Ente Locale resta soggetto attivo nella costruzione di percorsi di avviamento e coordinamento delle risorse presenti, pur in presenza di forme di delega o di gestione associata.*


AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 In ogni ambito territoriale si concordano e formalizzano (attraverso la forma del protocollo d'intesa e/o della convenzione) percorsi di collaborazione tra servizi - sociali, sanitari, educativi - le formazioni sociali, le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale, per costruire, secondo il modello della partnership, percorsi di collaborazione ed interazione nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarietà, integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze, nel rispetto delle diverse responsabilità dell'istituzione pubblica e del privato sociale.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Entrano a far parte del "sistema integrato dei servizi" di supporto all'affidamento familiare i soggetti del privato sociale con la disponibilità ad accettare le logiche di un processo di costruzione partecipata, di mediazione e di coordinamento pubblico.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Le azioni di diffusione e formazione per l'affidamento familiare messe in atto dal privato sociale rientrano all'interno di una programmazione condivisa, con il coinvolgimento degli operatori pubblici dell'affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 In una prospettiva ampia di supporto all'affidamento familiare l'Ente pubblico promuove forme di coordinamento e di integrazione con tutti quei soggetti collettivi che nel territorio operano in ambiti "contigui" al sostegno dei bambini accolti in famiglia: la cultura, lo sport, il tempo libero, il volontariato, gli enti religiosi, l'economia sociale.

<sup>18</sup> Si deve ricordare il sostegno assicurato dal Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 individua all'art. 6 comma 4 che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affidamento familiare.



## **116 Associazioni e Reti di famiglie affidatarie**

La legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'Ente Pubblico, prevede un preciso spazio di collaborazione tra questo, le reti e le associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all'accoglienza di bambino in difficoltà e al sostegno della famiglia che possono essere strutturate in varie forme<sup>19</sup>.

**Motivazione** - Il Servizio pubblico può esercitare appieno le responsabilità collegate all'affidamento familiare attraverso una collaborazione attiva, intenzionale, continua e programmata con le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale presenti nel territorio; anch'essi chiamati a svolgere una funzione pubblica. L'appartenenza delle famiglie affidatarie a queste realtà va promossa, riconosciuta e valorizzata.

**Raccomandazione 116.1** *Chiamare le associazioni e le reti di famiglie affidatarie a partecipare, in integrazione con le istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini.*

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** La collaborazione tra i servizi pubblici e le associazioni e le reti familiari è formalizzata - ad esempio attraverso protocolli di intesa o forme di convenzione - per le attività di:

- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento familiare nelle famiglie;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare.

## **120 Attori istituzionali**


Lo sviluppo dello strumento dell'affidamento familiare necessita di alcune condizioni, che si determinano con l'apporto di diversi attori istituzionali: un'adeguata programmazione legata alla protezione, cura e tutela dei bambini, la presenza di operatori che possano dedicarsi con continuità alla promozione dell'affidamento familiare, alla formazione ed al sostegno dei bambini e delle famiglie, in un quadro più ampio di sviluppo delle risorse accoglienti.

**Motivazione** - L'interazione tra i diversi soggetti istituzionali è complessa ed articolata; tuttavia l'assetto di governo del sistema dei servizi è ispirato da alcuni orientamenti fondamentali che afferiscono:

- alla centralità del bambino, soggetti titolari di diritti;
- alla valorizzazione della famiglia quale risorsa indispensabile per progettare e realizzare le risposte ai bisogni dei singoli componenti;

---

<sup>19</sup> D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. L'entrata in vigore (1° luglio 2023) della disciplina di cui al DLgs n. 36/2023 – nuovo codice dei contratti – ha modificato le modalità attraverso le quali vengono siglate le convenzioni e i protocolli tra enti pubblico e enti del terzo settore (vedi nuovo articolo 6). Vedi anche il Codice del Terzo Settore, così come aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 e dal D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2023, n. 95.



- alla valorizzazione della famiglia affidataria quale partner insostituibile;
- alla centralità degli Enti locali e delle Amministrazioni regionali e delle province autonome nella programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- all'individuazione di ambiti territoriali ottimali per l'esercizio dei servizi sociali;
- all'implementazione di sistemi di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione delle politiche e delle azioni specifiche.

## **121 Regioni e Province autonome**

Ancorché in diverse realtà e nel corso degli anni l'esperienza dei servizi e delle risorse del territorio (associazioni, reti di famiglie, etc.) si sia sviluppata precorrendo o in qualche misura anticipando la regolamentazione organica della materia da parte delle Amministrazioni regionali, un quadro di riferimento unitario risulta fondamentale per assicurare condizioni necessarie e chiare, dal punto di vista delle responsabilità, dell'organizzazione e delle risorse, per un omogeneo operato dei servizi sul territorio, per facilitare il dialogo tra servizi e tra istituzioni e per sostenere la rete. I contenuti degli indirizzi regionali dovranno essere l'esito di percorsi condivisi e concertati, con l'individuazione di linguaggi e procedure comuni.

**Motivazione** - Il livello istituzionale e territoriale adeguato per individuare alcune indicazioni di massima sulle forme di sostegno è quello regionale, laddove per alcune misure si può rinviare ad una disciplina di maggiore dettaglio da definirsi successivamente nei singoli regolamenti locali.

**Raccomandazione 121.1** *Costruire e realizzare un sistema regionale di interventi e risposte ai bisogni dei bambini a rischio ed in situazione di pregiudizio, che renda possibile l'attivazione di adeguati progetti di cura e protezione.*

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** Le Regioni adottano atti di programmazione nel settore sociale e socio-sanitario sia con l'individuazione degli obiettivi di benessere dei bambini e degli interventi di prevenzione dell'allontanamento sia con la definizione dei livelli territoriali ottimali per la gestione dei servizi e nello specifico per i servizi per l'affidamento familiare.


**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2** Le linee di indirizzo regionali in tema di accoglienza dei bambini devono prevedere orientamenti specifici su:

- flussi adeguati di finanziamento, da assegnare attraverso criteri basati sull'implementazione di livelli comuni e uniformemente diffusi di intervento e sul raggiungimento di obiettivi condivisi;
- appropriata dotazione organica dei servizi, che favorisca la presenza di personale sanitario, sociale ed educativo, con formazione specifica e multidisciplinare<sup>20</sup>.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3** Il confronto ed il raccordo tra tutti i livelli istituzionali e di governo del territorio sono sostenuti attraverso la creazione di tavoli di lavoro, incontri di approfondimento e la revisione periodica di atti ed indirizzi, con l'apporto di tutte le istituzioni e servizi interessati e delle associazioni, reti e realtà del privato sociale impegnate nel settore.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4** Le Regioni adottano strumenti di rilevazione dei dati, in autonomia e ad integrazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale, tenendo conto dell'esigenza di rilevare i dati in possesso di diversi attori coinvolti nei progetti di sostegno, onde

<sup>20</sup> Nella *Raccomandazione del Consiglio d'Europa Parliamentary Assembly, Recommendation 22 April 2015, n. 2068, Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States* sono individuati, e dettagliatamente definiti, anche gli elementi generali dei servizi sociali a misura di bambino, i servizi sociali specializzati, quelli ad alta intensità sociale, le strategie nell'erogazione dei servizi sociali, l'accessibilità dei servizi, la disponibilità, l'adeguatezza, le competenze professionali multidisciplinari e le questioni ad esse collegate come la formazione e le responsabilità.



considerare la situazione complessiva dei bambini del proprio territorio, con particolare attenzione alla migrazione dei minorenni fra diversi ambiti territoriali della regione e in/da regioni diverse.

**Raccomandazione 121.2** *Adottare una regolamentazione regionale rispetto all'affidamento familiare, nell'ambito della programmazione complessiva degli interventi a favore dei bambini e delle famiglie.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le Linee guida regionali contengono indicazioni rispetto all'integrazione sociosanitaria dei servizi collegati all'affidamento familiare e alla dimensione territoriale ed organizzativa ottimale per l'erogazione del servizio, anche favorendo sinergie e accordi tra più ambiti territoriali (figure professionali richieste, tipologie di affidamento familiare, forme di sostegno alle famiglie affidatarie...), definendo il termine (e le modalità di verifica dell'effettivo adempimento) entro il quale gli enti del territorio devono adeguare la propria regolamentazione a tali linee guida.

**Raccomandazione 121.3** *Sperimentazione di nuove tipologie*

La continua evoluzione delle esigenze e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede che anche il sistema dei servizi possa attivare e sperimentare forme di affidamento innovative, nell'ambito di regole chiare e garanzie per i minorenni.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 - Le amministrazioni regionali programmano e sperimentano, e regolamentano propriamente, esperienze innovative di affidamento familiare per i bambini tenendo conto delle prospettive e delle esperienze di tutti gli attori partecipanti al sistema della protezione e tutela dei minorenni.

**Raccomandazione 121.4** *Nella regolamentazione regionale in materia di affidamento familiare prevedere adeguate forme di sostegno diretto ed indiretto alle famiglie affidatarie, disciplinate ai diversi livelli istituzionali.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono definite a livello regionale e nel rispetto della normativa e degli accordi vigenti in materia<sup>21</sup>:

- le regole per l'attribuzione della titolarità della spesa in capo ai servizi sociali territoriali e per la definizione dell'eventuale compartecipazione dei servizi sanitari;
- la quota "base" di riferimento per il contributo spese mensile da corrispondere alle famiglie affidatarie, individuandone il valore parametrato ad un riferimento univoco (ad esempio la cd. Pensione minima INPS);
- le principali fattispecie rispetto alle quali si prevede la possibilità di un incremento del contributo spese mensile (disabilità, affidamento familiare di adolescenti o di neonati...);
- interventi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari, nel caso di:
  - spese per alimenti particolari;
  - spese mediche straordinarie ed ausili tecnici che esulano dalle prestazioni del S.S.N. quali, ad esempio, spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera.

---

<sup>21</sup> L'erogazione di livelli ulteriori di assistenza sanitaria, rispetto a quelli definiti uniformemente sul territorio nazionale, può essere consentita alle regioni in equilibrio economico - finanziario; questa facoltà è esplicitamente esclusa per le Regioni che hanno sottoscritto un Piano di rientro del disavanzo strutturale.



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Regioni definiscono le regole in base alle quali si individua la titolarità della presa in carico sanitaria, con particolare attenzione ai casi di inserimento del bambino in una famiglia residente in una ASL diversa da quella del minorenne.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Viene adottata, a livello regionale, un'adeguata regolamentazione di ulteriori sostegni per gli affidamenti familiari, quali:

- esenzione dal ticket sanitario per i bambini in affidamento familiare, laddove ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa (art.8, comma 16, della legge n.537, del 1993)<sup>22</sup>;
- priorità di accesso ai servizi pubblici ai quali si accede di norma tramite graduatoria (servizi socioeducativi e scuole dell'infanzia);
- esenzione o applicazione delle tariffe minime per la fruizione dei servizi a domanda individuale;
- agevolazioni per cure ortodontiche e protesi dentali. In nessun caso il costo dei materiali protesici può gravare sul Servizio Sanitario Nazionale;
- indicazioni per la compartecipazione alla spesa nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio.

**Raccomandazione 121.5** *Accompagnare l'implementazione della regolamentazione regionale con adeguate iniziative di informazione/formazione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono organizzati incontri seminariali a livello regionale, rivolti ai diversi attori coinvolti nell'affidamento familiare, per la condivisione e l'approfondimento dei contenuti delle linee guida.

**Raccomandazione 121.6** *Con le linee guida regionali individuare modalità periodiche di lettura delle ricadute della disciplina adottata, di monitoraggio dell'appropriatezza, della coerenza e dell'effettiva applicazione delle indicazioni sull'affidamento familiare, adottando gli eventuali provvedimenti per la ridefinizione della cornice a suo tempo individuata.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nel percorso di verifica periodica, sono coinvolti i diversi soggetti istituzionali (compresi i referenti individuati dai servizi territoriali) competenti sull'affidamento familiare e le risorse che accompagnano il percorso dell'affidamento familiare.


AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Monitoraggio e verifica sono supportati da adeguati flussi informativi regionali, definiti ed aggiornati anche in raccordo con il livello nazionale.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 L'adozione delle linee guida può essere accompagnata da specifici protocolli d'intesa aspetti particolari, quali l'inserimento scolastico dei bambini in affidamento familiare, la segnalazione e l'invio delle relazioni al Tribunale per i Minorenni<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 334) la modifica dell'art. 8, comma 16 della legge 537/1993 stabilendo che al 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

<sup>23</sup> Per quanto riguarda la stesura delle relazioni: se è vero che l'operatore, nell'illustrare la situazione, sia tenuto a descrivere anche aspetti di natura relazionale, è necessario che ogni considerazione sia ancorata a fattori oggettivi e adeguatamente valutabili dal giudice; la relazione, infatti, non deve essere meramente valutativa. Inoltre la relazione non deve mai essere concepita come documento confidenziale tra servizi sociali e autorità giudiziaria, dovendo sempre essere messa a disposizione delle parti per la regolare instaurazione del contraddittorio su tutti gli atti del procedimento. Ovviamente la secretazione deve sempre riguardare quei dati la cui conoscenza potrebbe costituire grave pregiudizio, come il luogo in cui è in protezione il minorenne, ma i motivi che hanno portato all'allontanamento devono necessariamente essere letti dalle parti.



## 122 Comune

L'organizzazione dei servizi sociali per la protezione e cura dei cittadini di minore età è uno dei compiti fondamentali del Comune<sup>24</sup>.

Il Comune pianifica l'organizzazione del servizio sociale rispetto alle esigenze del territorio, secondo le modalità individuate dalla normativa regionale, che può prevedere differenti forme di gestione associata per ambiti sovracomunali o di gestione delegata.

In ogni caso, il servizio sociale locale è responsabile del progetto quadro sui bambini e sulle famiglie in difficoltà in base a quanto disposto dalla legislazione vigente<sup>25</sup>, nel cui ambito rientra, in quanto azione di tutela, l'affidamento familiare.

La legge 184/83 affida specifiche funzioni al servizio sociale locale, che dopo averne valutato l'opportunità, dispone l'affidamento familiare e ne garantisce la regia<sup>26</sup>.

**Motivazione** - Le competenze assegnate al servizio sociale rispetto all'affidamento familiare sottendono la necessità che l'Ente Locale organizzi un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'Istituto dell'Affidamento Familiare.

---

<sup>24</sup> Il Comune resta il protagonista principale quale ente di prossimità (vedi art. 79 bis della legge 184/1983), introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, dove si dispone tra l'altro che "il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia". In questo senso, dunque, il recupero della famiglia di origine rappresenta il mezzo da preferire sempre per garantire la crescita equilibrata del minore e l'obiettivo prioritario dei servizi sociali.

<sup>25</sup> D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione); L. 21 ottobre 1978, n. 641 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali";

D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

L. 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali";

L. 15 marzo 2017, n. 33, Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, collegata alla legge di bilancio 2016;

D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Capo IV sul rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e nel 2018 il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà seguito dal secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023) il 28 luglio 2021 approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nell'ambito del nuovo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 30 dicembre 2021, Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023;

Legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) che ha inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali.

<sup>26</sup> Infatti la legge 184 del 1983, art. 2 comma 3-bis stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.



All'interno di questo sistema integrato il Comune promuove la costituzione del Centro per l'affidamento familiare.

**Raccomandazione 122.1** Riconoscere il ruolo centrale dell'Ambito Territoriale Sociale (ex l. 328/2000), aggregazione intercomunale che rappresenta la sede principale della programmazione locale, della progettazione, concertazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.

**Azione/Indicazione operativa 1** L'ATS stabilisce la titolarità dei Comuni nella pianificazione dei servizi sociali e nel dare risposte adeguate ed efficaci ai bisogni dei cittadini, mettendo in sinergia le risorse esistenti ed integrando i servizi evitando sovrapposizioni di competenze.

**Raccomandazione 122.2** *Adottare un atto deliberativo, a livello dell'ambito territoriale individuato per la gestione dei servizi sociali, che definisca le modalità tecniche ed operative in materia di affidamento familiare, recependo le indicazioni regionali, da declinare con maggiore dettaglio anche operativo, garantendo risorse professionali ed economiche dedicate e per la programmazione, l'organizzazione e la gestione di servizi ed interventi diretti e indiretti per la tutela dei bambini.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I singoli comuni, oppure l'ente competente nel caso di gestione associata dei servizi sociali o di delega, adottano un provvedimento deliberativo con il quale, in coerenza con il livello amministrativo sovraordinato, si individuano le figure professionali che devono operare presso il servizio/l'équipe per l'affidamento familiare - con il relativo monte ore mensile minimo dedicato - e si regolamentano le procedure dell'affidamento familiare, con indicazioni organizzative.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a:

- garantire il rispetto dei diritti dei bambini, delle loro famiglie e delle famiglie affidatarie anche con la formalizzazione dell'affidamento sia consensuale che giudiziale;
- prevedere per le famiglie affidatarie un adeguato supporto professionale e di tipo economico durante il periodo dell'affidamento;
- approvare ogni tipo di agevolazione e di facilitazione all'accesso ai servizi comunali per sostenere i bambini in affidamento familiare e le famiglie affidatarie;
- rilasciare agli affidatari un'attestazione dell'affidamento del bambino.

## 122.a Competenza territoriale

**Motivazione** - L'Ente Locale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune.

**Raccomandazione 122.a.1** *Informare, nel caso di residenza degli affidatari in altro Comune, il Servizio Sociale di zona e il competente Centro per l'affidamento.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il servizio sociale del comune che ha titolarità sull'affidamento familiare informa il servizio sociale del comune in cui risiede la famiglia affidataria e il competente Centro per l'affidamento per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e l'eventuale vigilanza sull'affidamento stesso.

**Raccomandazione 122.a.2** *Nel caso si renda necessario il trasferimento di affidamenti familiari in corso ad altro Servizio o operatore, prestare la massima attenzione al momento del passaggio, durante il quale occorre garantire continuità nella presa in carico del bambino e nel sostegno agli affidatari.*



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il trasferimento di residenza del bambino presso gli affidatari non comporta il trasferimento del caso al Servizio di zona.

**Raccomandazione 122.a.3** *Avviare e mantenere, da parte degli operatori che hanno in carico il bambino, i rapporti con le strutture scolastiche, ricreative, sanitarie, lavorative, ecc. dove l'affidato è inserito.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli operatori si aggiornano e confrontano puntualmente con gli affidatari sull'andamento di tali inserimenti.

### **122.b Sostegno economico ed interventi di supporto**

**Motivazione** - Riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento familiare.

**Raccomandazione 122.b.1:** *Sostenere l'affidamento familiare attivando specifici interventi, anche economici.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'Ente Locale sostiene le spese relative agli affidamenti familiari avviati, assicurando la copertura assicurativa per gli affidatari ed i bambini in affidamento familiare (in particolare rispetto a responsabilità civile e infortuni) e corrispondendo agli affidatari il contributo spese mensile, anche in considerazione a bisogni speciali afferenti all'area socio-sanitaria o sanitaria, secondo la normativa nazionale e le disposizioni regionali.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 All'avvio dell'affidamento familiare si attivano le necessarie procedure amministrative per l'erogazione del contributo economico e per l'attivazione degli altri benefici previsti.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Gli Enti Locali e i Servizi Sanitari supportano gli affidatari anche tramite facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali ed esenzioni dal pagamento delle relative spese secondo le disposizioni vigenti.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Gli Enti Locali e/o i Centri per l'affidamento familiare predispongono specifici strumenti informativi e informano in modo chiaro gli affidatari sulle agevolazioni, contributi e provvidenze di cui hanno diritto.

### **122.c Formazione operatori**

**Motivazione** - Sostenere la qualità e l'efficacia dell'affidamento familiare attraverso la formazione, l'aggiornamento e il confronto professionale, il monitoraggio degli interventi, lo studio e la riflessione professionale.

**Raccomandazione 122.c.1** *Assicurare l'aggiornamento e la supervisione degli operatori e curare la stesura e stipulazione di protocolli operativi.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli Enti favoriscono la partecipazione degli operatori pubblici e privati impegnati nell'affidamento familiare a occasioni di formazione, d'incontro e di crescita professionale ove poter confrontare e condividere riflessioni ed esperienze.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli Enti individuano indicatori di qualità degli interventi e di strumenti omogenei di monitoraggio dell'esperienza e di valutazione del servizio reso.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Garantire un nucleo minimo di base di contenuti interdisciplinari sulle Linee di indirizzo da introdurre nei corsi di studio universitari triennali e magistrali.



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Gli interventi di affidamento richiedono un'azione sistematica di formazione continua, già definita nel progetto quadro fin dalla fase di stesura, della famiglia affidataria e della famiglia di origine, anche tramite regolari percorsi di supervisione la cui responsabilità va affidata a un'équipe di lavoro multidisciplinare stabile.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 5 Gli interventi di affidamento richiedono un'azione sistematica di formazione continua e un regolare percorso di supervisione dei diversi operatori.

## **122.d Centro per l'affidamento familiare**

Per assicurare all'affidamento familiare il necessario livello qualitativo ed organizzativo è funzionale l'attivazione di Centri per l'affidamento familiare, comunque denominati, che abbiano un congruo numero di operatori e di ore lavoro specificamente dedicate, anche in rapporto alla popolazione e all'utenza.

**Motivazione** - I Centri per l'affidamento familiare si configurano come strutturazione organizzativa cui è affidata la competenza di realizzare gli interventi per l'affidamento familiare, dove meglio (più efficacemente, più efficientemente e più economicamente) si possono realizzare tutte le funzioni di sostegno, raccordo, coordinamento e monitoraggio relative all'affidamento familiare.

**Raccomandazione 122.d.1** *Costituire, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), servizi dedicati all'affidamento familiare, con individuazione chiara e precisa dell'ente cui spetta la funzione di "regia" dei diversi attori, in un'ottica di condivisione degli obiettivi e di verifica dei risultati, in coerenza con l'assetto del sistema dei servizi socio-sanitari definito a livello regionale.*

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** I Comuni e le Aziende sanitarie, al fine di lavorare con una progettualità comune per la promozione, la gestione e il sostegno dell'affidamento familiare, stipulano appositi protocolli operativi individuano le figure professionali sociali e sanitarie messe a disposizione, il relativo monte ore, rispetto alle diverse attività e definiscono procedure, modalità di raccordo e trasmissione delle informazioni anche al fine di costituire équipe di lavoro stabili.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2** Il Comune e l'ASL contribuiscono con risorse professionali e finanziarie all'organizzazione e al mantenimento di una o più équipe multidisciplinari, che seguono ogni bambino in affidamento familiare. Esse sono composte da operatori di servizi sociali e socio-sanitari e possono avvalersi delle competenze professionali delle altre strutture pubbliche del territorio e delle collaborazioni delle associazioni familiari, comprese quelle eventualmente indicate dagli affidatari.

**Raccomandazione 122.d.2** *Assegnare al Centro per l'affidamento familiare le seguenti funzioni:*

- sensibilizzazione all'affidamento familiare attraverso campagne permanenti;
- informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare;
- consulenza e supporto nei confronti degli operatori sociosanitari territoriali per la costruzione e gestione del progetto di affidamento familiare;
- abbinamento risorsa-bambino (in collaborazione con gli operatori che si occupano della protezione e cura);
- predisposizione e aggiornamento di Banche Dati dei bambini in affidamento familiare, delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;



- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;
- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari;
- cura dei rapporti con altri Servizi, Associazioni e reti familiari.

## **122.e Monitoraggio e valutazione**

**Motivazione** - La "tracciabilità" dell'affidamento familiare è un'esigenza che si riferisce al rispetto dei diritti del bambino e alla trasparenza dell'operato dei servizi prima ancora che ad aspetti organizzativi o statistici.

**Raccomandazione 122.e.1** *Curare la raccolta dati relativa alle candidature all'affidamento familiare, ai relativi percorsi di valutazione, alle richieste di affidamento familiare pervenute, agli affidamenti familiari avviati e a quelli conclusi.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I Centri per l'affidamento familiare predispongono specifiche schede per la presentazione delle richieste di affidamento familiare e per la raccolta dati sugli affidatari e i rispettivi percorsi di valutazione, curando la conseguente rilevazione e lettura statistica.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli Enti Locali e/o i Centri per l'affidamento familiare, per seguire adeguatamente ed efficientemente gli affidamenti familiari, utilizzano strumenti specifici quali schede, banche dati, relazioni, colloqui, interventi economici e supporti professionali.

**Raccomandazione 122.e.2** *Collaborare, per quanto di competenza, all'implementazione, gestione e aggiornamento dei flussi informativi regionali e nazionali sull'affidamento familiare.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I servizi territoriali incaricati dalle normative regionali partecipano all'aggiornamento periodico della documentazione cartacea ed informatica relativa agli affidamenti familiari per rispondere ai debiti informativi regionali e nazionali.

## **123 Provincia, città metropolitana e coordinamento sovrazonale**

Le Province, le città metropolitane, i coordinamenti sovrazonali possono concorrere alla realizzazione di azioni di promozione, raccordo, programmazione e monitoraggio, con modalità che variano sulla base del ruolo loro attribuito dagli atti normativi e programmatori vigenti.

**Raccomandazione 123.1** *Coinvolgere le Province le città metropolitane, i coordinamenti sovrazonali nei percorsi che riguardano l'affidamento familiare in coerenza con le scelte e le disposizioni regionali in materia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le forme strutturate di coordinamento a livello sovrazonale hanno lo scopo di:

- promuovere e sostenere il coordinamento formativo dei Centri per l'affidamento;
- individuare e diffondere possibili modelli operativi e buone prassi di riferimento;
- realizzare attività formative per gli operatori in raccordo con gli altri soggetti territoriali;
- organizzare iniziative di promozione della cultura dell'accoglienza, con particolare riguardo all'affidamento familiare in raccordo con i centri per l'affidamento familiare e le associazioni e reti presenti nel territorio.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Province, le città metropolitane, i coordinamenti sovrazonali, di concerto con i servizi competenti, possono promuovere lo scambio informativo e/o apposite



banche dati delle famiglie già selezionate e formate per l'affidamento familiare, allo scopo di favorire, da parte dei servizi territoriali, l'individuazione delle risorse più adeguate<sup>27</sup>.

### **124 Azienda Sanitaria Locale**

In ogni ambito territoriale, al di là delle forme di organizzazione definite in sede di programmazione regionale e locale, deve essere garantita la piena integrazione ed efficacia degli interventi sociali e sanitari<sup>28</sup>.

**Motivazione** - Nell'affidamento familiare la presa in carico tecnica è affidata ad équipe multiprofessionali di natura integrata sociale-sanitaria. Nello specifico, secondo la normativa vigente<sup>29</sup>, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minorenni ed adolescenti.

**Raccomandazione 124.1** *Appositi protocolli operativi, che derivano dagli atti regionali di definizione delle competenze sanitarie e socio assistenziali, sostengono i percorsi di presa in carico dei bambini e dei loro nuclei in situazione di rischio o di pregiudizio.*

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** Gli operatori delle strutture sanitarie specialistiche, in stretta integrazione con i servizi sociali, oltre che per le funzioni svolte dall'équipe multidisciplinare del Centro per l'affidamento familiare, intervengono nella fase promozionale e di sensibilizzazione alle tematiche dell'affidamento familiare, nella cooperazione con le risorse del privato sociale presenti sul territorio e in tutti i percorsi di cura e protezione che richiedano:

- una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l'intervento psicoterapeutico;
- una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell'adulto genitore, una valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali, un conseguente trattamento psicoterapeutico.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2** Sono definiti, con atti specifici, i diversi livelli e le relative modalità di collaborazione per la protezione e cura dei bambini:


- tra servizi sociali e servizi socio-sanitari o sanitari per bambini;
- tra servizi per i bambini e servizi per adulti (in particolare dipartimento salute mentale, servizi per le tossicodipendenze);
- tra servizi di territori diversi, nel caso di inserimento del bambino presso una famiglia affidataria residente in un territorio diverso da quello di residenza del minorenne.

**Raccomandazione 124.2** *I Servizi sanitari e socio-sanitari curano, in accordo e integrazione con i Servizi Sociali, la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dell'adulto genitore e il sostegno e l'assistenza psicologica al bambino, alla sua famiglia e agli affidatari.*

<sup>27</sup> Cfr. Presidente della Repubblica, decreto 25 gennaio 2022, *Approvazione del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023, a norma dell'articolo 1, comma 5, del DPR n. 103 del 2007. (azione 30 - Sviluppare e integrare sistemi informativi sull'infanzia e l'adolescenza).*

<sup>28</sup> Si veda art. 21 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

<sup>29</sup> DPCM 12 gennaio 2017, con riferimento in particolare agli artt 24 e 25. Inoltre la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021) finalizza, dal 2022, l'importo annuo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, all'aggiornamento dei LEA.



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nel provvedimento di affidamento si indica a quale servizio sanitario afferisce la presa in carico del bambino affidato, fermo restando che le strutture sanitarie e socio sanitarie dell'ASL di residenza della famiglia del bambino hanno la responsabilità del monitoraggio e del sostegno a tale nucleo in previsione del futuro rientro.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I competenti servizi sanitari specialistici (Neuropsichiatria infantile, Servizi per le Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale...) collaborano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino in affidamento familiare e/o della sua famiglia.

**Raccomandazione 124.3** *Facilitare l'accesso e l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al bambino in affidamento familiare, con particolare riguardo a quelli con disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono individuati percorsi prioritari per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura del bambino in affidamento familiare (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi e ausili, ecc.).

### **125 Magistratura minorile e tutelare**

Il ruolo della Magistratura è essenziale nella definizione dei percorsi di affidamento familiare<sup>30</sup>:

- il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio Sociale con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e vigila sugli affidamenti consensuali per la durata dei due anni previsti dalla legge;
- il Tribunale per i Minorenni emette il provvedimento di affidamento familiare nei casi in cui manchi l'assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
- il Tribunale per i Minorenni dispone la prosecuzione, oltre i 2 anni, degli affidamenti consensuali qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore d'età<sup>31</sup>;
- lo stesso Tribunale dichiara l'adottabilità del bambino di cui sia accertata la situazione di abbandono;

<sup>30</sup> In questa sede la legge 206/2021 è intervenuta sull'art. 403 modificando il primo comma e aggiungendone altri 7 al fine di superare la mancanza di passaggi procedurali ben scanditi dalla legge con il risultato che, oggi, la disciplina offre maggiori garanzie procedurali alle parti e termini procedimentali certi. In particolare la previsione dell'art. 403 c.c. sugli interventi della pubblica autorità in caso di abbandono morale o materiale del minore prima della riforma non sottoponeva ad alcun controllo giurisdizionale gli atti relativi, mentre ora viene novellata, modificandone i presupposti e prevedendo un articolato iter di verifica e controllo in sede giurisdizionale. La legge prevede l'immediato avviso orale del provvedimento al PM presso il tribunale per i minorenni, con trasmissione entro le 24 ore delle misure adottate, corredate di documentazione utile e di una sintetica relazione. Il PM entro le 72 ore successive, se non revoca i provvedimenti, ne chiede la convalida al tribunale per i minorenni, potendo assumere sommarie informazioni e compiere accertamenti, richiedendo se del caso, misure decadenziali o limitative della responsabilità genitoriale. Nelle 48 ore successive il tribunale, con decreto, provvede sulla convalida nominando il curatore speciale del minore, il giudice relatore, fissando l'udienza innanzi al collegio. Il decreto viene comunicato al PM e notificato ai titolari della responsabilità genitoriale e al curatore speciale.

<sup>31</sup> Cfr. il D.lgs 149 del 2022 dove specifica che sebbene tale periodo non possa superare la durata di ventiquattro mesi, è prorogabile, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore.



- il Tribunale per i minorenni è competente per l'adozione di tutti i provvedimenti che riguardano i minorenni stranieri non accompagnati<sup>32</sup>.

**Motivazione** - Il raccordo tra le Autorità Giudiziarie ed il sistema integrato dei servizi appare di fondamentale importanza per implementare i canali di comunicazione, favorire l'instaurarsi di prassi fattive di informazione reciproca, attraverso l'esplicitazione delle rispettive esigenze e l'individuazione di soluzioni sempre più favorevoli ad un operato corretto ed efficace, nel superiore interesse dei bambini, tenendo conto della possibilità di conciliare i tempi delle procedure con i tempi e le esigenze di sviluppo del bambino.

**Raccomandazione 125.1** *Promuovere il raccordo con le Autorità giudiziarie minorili a diversi livelli, a partire da quella "macro" regionale, fino ad arrivare a quello dell'interazione concreta con i servizi territoriali.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le Autorità Giudiziarie sono coinvolte nel percorso di predisposizione delle linee guida regionali in materia di segnalazione, cura e protezione e affidamento familiare, nonché di tutte le modalità volte ad agevolare le comunicazioni tra Autorità Giudiziarie Minorili e servizi territoriali.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Sono definite, a livello regionale, modalità e contenuti fondamentali delle comunicazioni inerenti "ogni evento di particolare rilevanza", che riguardi il bambino o la sua famiglia o gli affidatari, nonché delle relazioni semestrali che i servizi sono tenuti ad inviare al Tribunale per i Minorenni.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Sono individuate, a livello regionale forme di integrazione tra i flussi informativi inerenti i bambini allontanati dalla famiglia trasmessi dai servizi sociali all'Amministrazione Regionale e le informazioni da inoltrare al Tribunale per i Minorenni, evitando per quanto possibile la duplicazione degli adempimenti a carico dei servizi.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Specifiche progettualità sono ratificate, a livello territoriale, da protocolli a carattere decentrato, tra Amministrazioni Locali ed Autorità Giudiziarie Minorili, con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni.


## **126 Tutore**

Quando i genitori non sono nella condizione - per diverse ragioni di esercitare le responsabilità genitoriali (decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale, incapacità per minore età o interdizione, lontananza), il bambino deve essere legalmente rappresentato da un tutore, nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni, secondo i casi). I tutori volontari esercitano la rappresentanza legale del minorenne straniero arrivato in Italia senza punti di riferimento.

**Motivazione** - Il tutore ha la cura del bambino e lo rappresenta. Il suo principale riferimento è il servizio titolare del caso, con il quale stabilisce fin da subito un rapporto di collaborazione, al fine di coordinare e condividere modalità ed interventi.

---

<sup>32</sup> Per i minorenni non accompagnati il D.lgs 220/2017 ha spostato la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni, concentrando così tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative ai minorenni stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice. Infatti dispone che: "il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato."



**Raccomandazione 126.1** *Garantire i contatti e la collaborazione attiva, soprattutto nei momenti salienti del progetto di affidamento familiare, tra il tutore ed il servizio titolare del progetto, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il tutore, appena assunta la tutela, contatta l'operatore responsabile del caso, richiedendo un incontro per una reciproca conoscenza personale e una presentazione della situazione, prevedendo inoltre periodici aggiornamenti sul caso.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'operatore responsabile del caso tiene aggiornato il tutore sull'andamento del progetto, raccogliendo e valutando sue eventuali proposte di modifica dello stesso e di ulteriori interventi.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 I tutori sono adeguatamente formati, attraverso iniziative specifiche e coordinate a livello regionale, che prevedano una forte integrazione con i servizi sociali e sanitari dedicati all'affidamento.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Il tutore collabora fattivamente con la famiglia affidataria, stabilendo con essa contatti periodici e di comunicazione reciproca.

### **127 Curatore speciale del Minorenne**

Per garantire la salvaguardia degli interessi del minore d'età che sia parte di un procedimento civile, in tutti i casi in cui manchi la presenza della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza del minorenne, o in tutte le ipotesi di conflitto di interesse tra il minorenne stesso e i suoi genitori ovvero il suo rappresentante, è prevista la nomina di un curatore speciale<sup>33</sup>. Il suo compito si esaurisce quando vengono meno le esigenze che ne hanno determinato la nomina anche se talvolta può avere compiti di esecuzione del provvedimento.

L'obbligatorietà della nomina del rappresentante speciale del minorenne è prevista anche in questi casi<sup>34</sup>:

- al procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale promosso dal Pubblico ministero contro entrambi i genitori o da uno dei genitori verso l'altro;
- al procedimento di affidamento ai sensi della legge 184/1983;
- ai provvedimenti di cui all'art. 403 c.c.;
- nei casi in cui si ritenga inadeguata la rappresentanza processuale operata dai genitori nell'interesse di figli o nei casi in cui il minorenne ne faccia richiesta avendo compiuto i 14 anni.

<sup>33</sup> Cfr. D.lgs. 149 del 2022 art. 473 bis 8 (Curatore speciale del minore)

La Riforma Cartabia ha modificato gli artt. 78 e 80 c.p.c., che disciplinano le ipotesi e la modalità di nomina di tale figura prevedendo che il giudice debba provvedere in via obbligatoria alla nomina del curatore speciale del minorenne, a pena di nullità degli atti del procedimento e anche d'ufficio. La nomina del curatore è, invece, facoltativa quando il giudice valuti che i genitori siano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minorenne; in questo caso, la nomina sarà fatta con provvedimento succintamente motivato.

La riforma ne ha precisato il procedimento, aggiungendo all'art. 80 c.p.c. due ulteriori commi che specificano le persone legittimate a richiedere la nomina di tale figura: oltre ovviamente al giudice, al pubblico ministero e ai genitori, oggi è previsto che chiunque ne abbia interesse può farlo, anche il minorenne che abbia compiuto quattordici anni.

Al curatore speciale il decreto legislativo ha riconosciuto sia il potere di rappresentanza processuale del minore, che quello di rappresentanza sostanziale.

<sup>34</sup> Vedi la legge di riforma 206/2021 Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, nella parte che riguarda le norme relative al curatore speciale del minorenne.



**Motivazione** - Il difensore/curatore speciale del bambino intrattiene con tutti gli altri soggetti che seguono il bambino stesso rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

**Raccomandazione 127.1** *Promuovere il raccordo dell'attività del curatore speciale con quella degli altri soggetti coinvolti, anche con riferimento alla definizione e conoscenza del progetto di sostegno e assistenza definito dai servizi sociali e sanitari e alla relazione tra questi e le Autorità Giudiziarie minorili.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il curatore valuta insieme ai servizi le modalità più opportune per rapportarsi con il bambino, per incontrarlo e, in questo caso, fornisce al minorenne spiegazioni comprensibili sul proprio ruolo e sulla procedura che lo riguarda, e si rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull'esito della procedura.

### **128 Scuola (Educazione)**

È fondamentale, pur nell'ambito della autonomia scolastica, una proficua interazione tra gli operatori dell'affidamento familiare, gli insegnanti, le famiglie, le associazioni e le reti di famiglie, i tutori, che preveda l'identificazione di un referente per gli alunni che son fuori dalla famiglia di origine, a partire dai nidi e dai servizi 0-3; un' adeguata formazione dei docenti, sempre più spesso chiamati a comporre, all'interno della propria classe, un articolato quadro di complessità, relazioni, storie e percorsi differenti e l'applicazione delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e delle alunne fuori dalla famiglia di origine<sup>35</sup>.

**Motivazione** - La scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei bambini, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione, la rielaborazione delle proprie esperienze, tenuto conto del fondamentale diritto di ogni bambino, ancorché allontanato dalla famiglia, alla continuità della propria storia. La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione delle famiglie sui diritti dei bambini e sulla cultura dell'accoglienza familiare. La scuola, i servizi, le associazioni e le reti familiari possono attivare adeguati percorsi di prevenzione e reti di solidarietà informale tra le famiglie.


**Raccomandazione 128.1** *Individuare a livello regionale, di concerto tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale e in collaborazione con i servizi e le associazioni, percorsi condivisi sul tema dell'inserimento scolastico dei bambini che vivono percorsi di protezione e tutela, con particolare attenzione ai bambini in affidamento familiare, in comunità e in adozione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si definiscono percorsi e procedure per le forme di collaborazione fra il sistema scolastico e quello dei servizi nell'ambito della protezione e cura dei bambini e per la segnalazione delle situazioni a rischio di allontanamento (responsabilità della scuola, forme di accesso ed eventualmente di consulenza presso il sistema dei servizi).

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli Istituti scolastici, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, organizzano seminari di formazione congiunta scuola/servizi sociali e sanitari sul tema della protezione e tutela dei bambini in affidamento familiare e in comunità di accoglienza residenziale oltre che di conoscenza e di applicazione delle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine.

---

<sup>35</sup> Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, 11 dicembre 2017, Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine.



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Nell'ottica della personalizzazione dei percorsi scolastici ai bisogni dei bambini allontanati dalla famiglia, si prevede la possibilità di modifiche o integrazioni alle attività programmate, tenendo conto anche della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nei percorsi scolastici precedenti l'affidamento familiare o l'accoglienza in comunità.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Le istituzioni competenti predispongono materiali didattici specifici sul tema dell'affidamento da diffondere e mettere a disposizione delle scuole.

**Raccomandazione 128.2** *Valorizzare il ruolo e l'apporto della scuola per favorire l'inclusione sociale del bambino che vive l'esperienza dell'affidamento familiare.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il coinvolgimento dell'istituto scolastico frequentato dal bambino in affidamento familiare va previsto già nella costruzione del progetto di affidamento familiare, e comunque, nella sua applicazione.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'insegnante referente di classe del bambino in affidamento familiare è al corrente della situazione complessiva e partecipa come membro attivo all'équipe sul caso, apportando le sue conoscenze e le sue osservazioni sul comportamento, sulla crescita, sugli apprendimenti, sui rapporti sociali nel contesto scolastico, contribuendo così sia alla formulazione del progetto sia alla sua ridefinizione in itinere.

**Raccomandazione 128.3** *Attivare e mantenere contatti e collaborazioni fra l'équipe territoriale sociale e le competenti strutture scolastiche e favorire il rapporto tra queste e gli affidatari.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'affidatario in relazione ai rapporti con la scuola esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale e partecipa all'elezione degli organi collegiali.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'affidatario segue le indicazioni dell'autorità affidante e tiene conto di quelle del tutore o dei genitori rispetto a scelte discrezionali e di rilievo per il futuro dell'affidato (scelta del percorso scolastico, ...).

## **129 Figure di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza**

Le figure di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza sono presenti ai vari livelli: nazionale e regionale soprattutto, ma anche provinciale e comunale. La loro istituzione è un passo importante nel riconoscimento dei diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione internazionale del 1989.

**Motivazioni** - Ai Garanti sono affidati diversi compiti, tra cui: promuovere e rafforzare l'esigibilità dei diritti stabiliti dalla Convenzione del 1989; verificare l'attuazione di tali diritti sul territorio di competenza, segnalando le violazioni e contribuendo a rimuoverne le cause; collaborare tra loro e promuovere sinergie tra tutte le istituzioni preposte alla tutela dei diritti e degli interessi dei bambini in modo continuativo e permanente; favorire l'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale e nazionale.

**Raccomandazione 129.1** - Riconoscere e valorizzare il ruolo e i compiti dei Garanti per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

**Azione/Indicazione operativa 1.** Istituire in ogni Regione la figura del Garante regionale riconoscendone l'autonomia, l'indipendenza e l'unicità, anche rispetto ad altre figure di garanzia con cui si possono presentare evidenti conflitti d'interesse.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Promuovere la collaborazione tra i Garanti, a livello locale e nazionale, e tra questi e le istituzioni/enti deputati alla tutela e alla promozione dei diritti



dell'infanzia e dell'adolescenza, per garantire maggiore efficacia delle azioni e uguaglianza delle opportunità offerte sul territorio nazionale.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Diffondere prassi o protocolli di intesa tra i diversi attori istituzionali che abbiano per oggetto la promozione o la difesa dei diritti dei bambini<sup>36</sup>.

**Raccomandazione 129.2** - *È necessario che i Garanti vigilino sul rispetto delle condizioni di vita dei bambini, in particolare quelli più vulnerabili e a rischio di emarginazione socio-culturale, di abbandono, di abuso e quelli in accoglienza.*

## 200 CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

### **210 Caratteristiche dell'affidamento familiare**

Per il bambino è fondamentale il bisogno di appartenere a una famiglia che sia in grado di prendersi cura di lui in maniera positiva, cioè di accompagnarne lo sviluppo per garantirne il fondamentale benessere inteso quale situazione generale di soddisfazione dei bisogni materiali, fisici, affettivo-emozionali, sociali e psicologici. Il benessere è il risultato di molteplici interazioni fra le relazioni genitoriali, familiari e sociali. Il soggetto principale del progetto di intervento, pertanto, è l'insieme di queste relazioni, piuttosto che il singolo bambino.

**Motivazione** - Non vi è una condizione intrinseca al bambino che sia di per sé garanzia di “affidabilità”, ossia di successo nell'intervento dell'affidamento familiare: la combinazione “gravi problemi buoni esiti” è sempre possibile, come del resto quella “leggeri problemi cattivi esiti”.

**Raccomandazione 210.1** *Nel determinare la pertinenza dell'accoglienza di ogni bambino in affidamento familiare vanno sempre contestualmente valutate le condizioni che rendono possibile il buon esito della scelta, che sono per lo più riferite al processo di intervento e quindi garantite dal Progetto di Affidamento, cioè dall'insieme delle risorse messe a disposizione nel contesto di vita del bambino, e quindi dalla appropriatezza degli interventi. È stato dimostrato che una molteplicità di collocamenti esterni alla famiglia ha un impatto negativo sullo sviluppo del bambino, in maniera tanto più forte quanto più sono piccoli.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Al fine di garantire soddisfazione ai fondamentali bisogni del bambino, si opera sin dall'inizio una valutazione globale e approfondita (assessment) della sua situazione, della sua famiglia, del suo ambiente sociale e delle relazioni fra questi mondi, in termini sia di criticità cui far fronte sia di risorse da attivare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 La valutazione sulla condizione del bambino e della sua famiglia viene realizzata dagli operatori dei servizi utilizzando gli strumenti professionali specifici, in una logica multidisciplinare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Dalla valutazione prende corpo il progetto di intervento, costituito da un insieme di azioni appropriate, coerenti alla valutazione, rispettose dei tempi di vita del bambino, che perseguono obiettivi realistici e valutabili in termini di esito.

<sup>36</sup> Vedi Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Protocollo 31 maggio 2022, n. 676/2022, Protocollo di intesa tra AGIA, Ministero dell'interno e Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali



## **211 Condizioni per il buon esito dell'affidamento familiare**

**Motivazione** - Il significato di "buon esito" di un intervento di affidamento familiare si rileva quando, alla conclusione dell'esperienza, il bambino viva in un ambiente relazionale più capace del precedente di rispondere ai suoi bisogni di sviluppo, in una situazione di maggiore sicurezza e ben essere complessivo e in un contesto più stabile.

**Raccomandazione 211.1** *Garantire al bambino le condizioni per il suo pieno sviluppo e una crescita equilibrata.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'insieme degli attori coinvolti nel progetto vigila sul fatto che il bambino riesca a costruire una relazione significativa, in cui costruire fiducia e sicurezza affettiva, con almeno un adulto di riferimento, possibilmente all'interno della famiglia affidataria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'insieme degli attori coinvolti crea le opportune occasioni per il bambino di crescere dentro una ricca rete di relazioni sociali fra pari e con altri adulti che garantisca la soddisfazione del bisogno di vivere le esperienze affettive, sociali, culturali, educative e ricreative adeguate all'età.

**Raccomandazione 211.2** *Garantire al bambino un progetto appropriato rispetto ai bisogni reali suoi e della sua famiglia*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 È assicurata una prospettiva unitaria e professionale di gestione complessiva del progetto che richiede che non vi siano tanti progetti quanti sono gli attori che entrano in gioco e di saper lavorare superando i confini delle diverse professionalità e dei diversi servizi coinvolti.

**Raccomandazione 211.3** *Garantire al bambino e alla sua famiglia la possibilità di essere parte attiva in tutte le fasi del progetto.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il bambino è costantemente informato, ascoltato, coinvolto nelle decisioni e discussioni che riguardano la sua vita e quella della sua famiglia.


AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli operatori informano e ascoltano la famiglia per capire come il bambino e i genitori vedono i loro problemi e la loro vita, costruendo un partenariato attivo con entrambi.

**Motivazione** - Nel corso dell'affidamento familiare, a seconda delle situazioni, dei contesti, delle fasi del progetto di affidamento, si possono avere livelli diversi di riunificazione familiare e di senso di appartenenza. In ogni caso, occorre assicurare al bambino la possibilità di avere accesso al racconto sulla propria storia, sul senso e le ragioni del proprio vivere in un'altra famiglia, che lo aiuti a costruirsi una rappresentazione positiva basata su una trama di senso fra i differenti eventi e soggetti che hanno preso parte alla sua storia passata.

**Raccomandazione 211.4** *Garantire al bambino il mantenimento dei legami con la propria famiglia e del sentimento della piena appartenenza ad essa soprattutto durante il periodo in cui è allontanato.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli adulti di riferimento del bambino costruiscono con lui, poco a poco, una narrazione veritiera e sensata, alla portata dell'età e delle possibilità di comprensione del bambino, rispetto alla sua famiglia e alle difficoltà vissute dai genitori che hanno dato origine alla separazione e al conseguente affidamento familiare.

**Motivazione** - L'allontanamento e l'affidamento familiare nell'età della preadolescenza e dell'adolescenza deve rispondere a bisogni specifici in cui il disagio e la fatica di vivere si esprimono in un continuum tra comportamenti oppositivi e trasgressivi da una parte e manifestazioni sintomatiche di chiusura, depressione, sofferenze che usano il corpo dall'altra. Queste età pongono



particolari problemi, che hanno bisogno di risposte adeguate e personalizzate, ai servizi sociali e sanitari, alla scuola, alla magistratura, alla famiglia affidataria e alla società tutta.

**Raccomandazione 211.5** Garantire al preadolescente e all'adolescente l'opportunità di vivere l'affidamento familiare in un contesto sociale di ascolto rispettoso e positivo e di risposte coerenti e propositive finalizzate a riconoscere le potenzialità di ognuno.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** Costruire una rete integrata di interventi in grado di offrire un ascolto autentico, profondamente identificato sia con le potenzialità e le risorse di ogni ragazzo e ragazza in affidamento che con le personali difficoltà evolutive di.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2** Accompagnare l'adolescente in affidamento familiare nella crescita della consapevolezza e dello sviluppo delle competenze di ruolo a partire dalle proprie attitudini e dai propri desideri.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3** Cogliere e valorizzare le risorse affettive e relazionali, oltre i luoghi comuni sugli adolescenti, offrendo concrete opportunità, all'interno della famiglia affidataria e nel complessivo contesto sociale, per realizzazione di sé vivendo il presente e costruendo il proprio futuro anche a partire dall'esperienza di affidamento familiare.

## **220 Tipologie di affidamento familiare**

Nel corso degli anni, l'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme anche in base all'intensità del bisogno e dei "tempi" di accoglienza per poter rispondere in modo differenziato, flessibile e modulare alle esigenze diverse e in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.

Contemporaneamente, tali modalità differenziate di accoglienza permettono di valorizzare le diverse disponibilità, motivazioni e risorse delle persone che intendono dedicare tempo e capacità personale ad un'azione che è anche espressione di solidarietà sociale.

È necessario che la scelta del tipo di affidamento e la definizione del conseguente progetto di affido che ne delinea obiettivi, strumenti di implementazione, tempi e ruoli siano basati sul criterio di appropriatezza, cioè della congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni del bambino e della sua famiglia con la progettazione e la conseguente implementazione.


**Motivazione** - L'articolazione e complessità delle condizioni e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie in situazioni di difficoltà di varia natura e intensità comporta la necessità di considerare l'affidamento familiare e le sue potenzialità secondo una pluralità di forme.

**Raccomandazione 220.1** *Concepire l'affidamento familiare come una vasta piattaforma suscettibile di sostenere interventi differenti secondo la natura dei bisogni del bambino, della sua famiglia e delle risorse che i servizi e la comunità locale sono in grado di mettere a disposizione.*

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** Gli atti amministrativi che, ai diversi livelli istituzionali, regolano l'affidamento prevedono forme diverse di affidamento familiare con indicazioni operative specifiche.

**Raccomandazione 220.2** *Nelle iniziative di sensibilizzazione presentare tutte le possibili forme di affidamento familiare al fine di permettere alle persone di individuare le modalità di accoglienza che, in quel momento, ritengono essere adeguate alle loro disponibilità, motivazioni, situazioni.*

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** Nelle fasi di sensibilizzazione e di conoscenza vengono presentate tutte le possibilità e tipologie di accoglienza, illustrando anche i percorsi modulari e interattivi tra le stesse.



## 221 Affidamento Familiare Consensuale/Giudiziale

Ai sensi della L. 184/83 l'affidamento intra ed eterofamiliare può essere consensuale o giudiziale. L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino. L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.<sup>37</sup>

La decisione sull'affidamento deve attenersi alla regola generale del diritto all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento<sup>38</sup>.

**Motivazione** - La disponibilità della famiglia del bambino ad essere aiutata facilita il buon esito dell'esperienza.

**Raccomandazione 221.1** Favorire il più possibile, da parte delle Amministrazioni competenti, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, l'affidamento familiare consensuale.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** Nei rapporti con la famiglia del bambino gli operatori cercano prioritariamente la via consensuale e si rivolgono all'autorità giudiziaria minorile solo quando la famiglia non accorda il proprio consenso qualora si riscontri la presenza di una situazione pregiudizievole per il bambino.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2** Le amministrazioni non vincolano l'attivazione di un progetto di Affidamento familiare alla presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

---

<sup>37</sup> Il D.lgs 149 del 2022 all'art. 28 modifica la legge 184, prevedendo che nel provvedimento di cui al comma 3, deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.

Alla necessità di mantenere un monitoraggio delle finalità del collocamento e di evitare lunghe istituzionalizzazioni senza obiettivi da raggiungere è funzionale la norma che dispone che «decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento».


Secondo il D.lgs 149 del 2022 nelle procedure ex artt. 330, 333 del codice civile vengono ridefinite le funzioni dei giudici (togati e onorari) prevedendo che possono essere delegati ai giudici onorari solo specifici adempimenti (ascolto dei servizi, sostegno alla famiglia, attività di conciliazione) mentre è sottolineata l'impossibilità di delegare ai giudici onorari la trattazione della prima udienza, dell'ultima udienza prima della chiusura della procedura e di tutte le udienze intermedie prodromiche all'adozione di provvedimenti urgenti.

Il D.lgs modifica la disciplina per contrastare una pratica diffusa in alcuni tribunali per i minorenni che, in assenza di un divieto specifico, era praticato.

Nei procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, la riforma Cartabia attraverso il D.lgs 149 del 2022 prevede l'obbligo di ascolto diretto del minore, ossia non sarà più possibile delegare tale compito ai giudici onorari, che potranno al più assumere il ruolo di ausiliari (articolo 473-bis.1, secondo comma, c.p.c.): tale previsione mira a garantire le garanzie di giusto processo e alta specializzazione del giudice in una delle fasi più delicate dei procedimenti minorili quale l'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano.

Vedi inoltre in generale l'art. 33 che inserisce nel cpc l'art. 473-bis.4 (Ascolto del minore).

<sup>38</sup> D.lgs 154/2013, all'articolo 315 bis.



## **222 Affidamento Intrafamiliare/Eterofamiliare**

### **Motivazione -**

L'affidamento intrafamiliare, presso parenti fino al quarto grado<sup>39</sup>, è un dispositivo complesso, espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della L. 184/83 che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia, valutando adeguatamente sia le opportunità insite in questa tipologia di affido, che le problematicità e i rischi eventualmente connessi alla conflittualità tra famiglie.

Nel contesto degli affidi intrafamiliari, una particolare attenzione va rivolta ai bambini e ragazzi orfani per crimini domestici<sup>40</sup>.

**Raccomandazione 222.1** *Prima di procedere ad un affidamento eterofamiliare verificare la presenza di parenti entro il quarto grado disponibili, idonei e con un significativo e positivo rapporto con il bambino.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'indagine psicosociale sulla condizione di bisogno del bambino che può evidenziare la necessità di attivare un affidamento familiare contiene anche la ricognizione di eventuali parenti potenzialmente disponibili e adeguati per un affidamento intrafamiliare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I parenti disponibili ad un affidamento intrafamiliare e valutati idonei dai Servizi sociali e sanitari, sono coinvolti in percorsi di accompagnamento e formazione che possono essere gli stessi di quelli predisposti per gli affidamenti eterofamiliari.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Ai parenti che si rendono disponibili per l'affidamento familiare intrafamiliare possono essere erogati i sostegni economici e gli interventi di supporto previsti dalle specifiche disposizioni regionali e territoriali.

**Motivazione -** L'Affidamento eterofamiliare consiste nell'accogliere nella propria casa da parte di una famiglia affidataria, uno o due minorenni, fatta salva la presenza di fratelli.

**Raccomandazione 222.2** *Attivare l'affidamento eterofamiliare quando non ci sono le condizioni per la permanenza del bambino nella propria famiglia o presso parenti, con l'attenzione a prevedere rientri o incontri periodici con la propria famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'esigenza di allontanamento temporaneo del bambino è motivata e descritta nella progettualità generale dei servizi territoriali con riferimento agli interventi di osservazione, sostegno e valutazione delle competenze genitoriali effettuati.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'abbinamento tra bambino e famiglia affidataria tiene conto anche dell'opportunità di maggiore o minore vicinanza/distanza alla famiglia del minorenne allontanato.

## **223 Affidamento Familiare Diurno, a Tempo Parziale, Residenziale**

Secondo i bisogni dei bambini, le caratteristiche e vulnerabilità che caratterizzano la sua famiglia, il tipo e l'intensità dei problemi familiari e sociali all'origine dell'intervento, l'affidamento familiare

<sup>39</sup> Il D.lgs 149 del 2022 all'art. 28 ha apportato la seguente modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento".

<sup>40</sup> Si veda l'art. 5-quinquies aggiunto dalla legge sugli orfani di crimini domestici legge n. 4 del 2018.



assume forme diverse. Tali interventi si collocano in un continuum che va dai più "leggeri", che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia e che anzi sono finalizzate a prevenirla, ai più "strutturati", interventi che implicano la separazione temporanea e il collocamento/accolgenza del bambino in una famiglia affidataria.

In queste differenti situazioni il ruolo e i compiti della famiglia affidataria, come gli obiettivi, le strategie e le azioni del Progetto di Affidamento, assumono diverse fisionomie.

**Motivazione** - L'affidamento familiare diurno o semiresidenziale, quando il bambino trascorre solo parte della giornata con gli affidatari, è uno strumento che evita l'allontanamento e risponde prevalentemente ad un'esigenza di sostegno educativo, socializzante e facilitante rispetto alla gestione di alcuni aspetti del quotidiano, orientato all'accompagnamento nel contesto territoriale, all'inclusione e all'integrazione nel contesto di vita e allo sviluppo di abilità sociali e relazionali del bambino e dei suoi genitori.

**Raccomandazione 223.1** *Promuovere gli affidamenti familiari semiresidenziali o diurni come forma di sostegno alle famiglie di carattere preventivo, da attivare a sostegno della temporanea difficoltà della famiglia a far fronte alle esigenze dei figli*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nell'ambito dei momenti formativi rivolti alle famiglie affidatarie si dedica specifica attenzione a far conoscere le caratteristiche dell'affidamento familiare diurno e a promuovere una cultura dell'accoglienza.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Poiché l'affidamento familiare diurno implica frequenti contatti e rapporti tra famiglia affidataria e famiglia del bambino, i servizi sono impegnati nel governare con particolare attenzione il rispetto di tempi e orari definiti nel progetto di affidamento familiare e nel sostenere la compresenza delle due famiglie in modo sostenibile per entrambe. Il progetto di affidamento familiare individualizzato non necessita del visto di esecutività del giudice tutelare.

**Raccomandazione 223.2** *Attivare sperimentazioni di "vicinato solidale" alle famiglie in difficoltà con bambini.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono individuati nuclei familiari che abitano nelle vicinanze della famiglia in difficoltà e sono coinvolti dai servizi territoriali in un percorso di accompagnamento e aiuto condiviso dalla stessa famiglia.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Il "vicinato solidale" è formalizzato individuando, per quanto possibile, le modalità di aiuto quotidiano per l'organizzazione e la gestione della vita familiare, sostegno in momenti specifici. Inoltre, è sostenuto anche attraverso forme assicurative.

**Motivazione** - L'affidamento familiare a tempo parziale, quando il bambino trascorre solo un periodo definito con gli affidatari (qualche giorno la settimana, un breve periodo nell'anno), si connota come sostegno volto ad evitare, per quanto possibile, l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia; può essere diurno o residenziale.

**Raccomandazione 223.3** *Proporre l'affidamento familiare a tempo parziale quando le capacità genitoriali della famiglia del bambino consentono di essere adeguatamente supportate da un affiancamento da parte dell'equipe responsabile del progetto e dalla famiglia affidataria in un periodo definito e ben delimitato.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'indagine psicosociale sulla condizione di bisogno del bambino e della sua famiglia, nella proposta dell'affidamento familiare a tempo parziale, rileva una sufficiente competenza relazionale da sostenere e valorizzare nei rapporti con la famiglia affidataria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'affidamento familiare a tempo parziale viene scelto in via prioritaria quando le problematiche della famiglia sono legate a gravi difficoltà nella gestione



organizzativa dei bambini (per problemi di lavoro, in famiglie monogenitoriali, etc.).  
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 La famiglia affidataria è adeguatamente supportata dai servizi territoriali a gestire positivamente la compresenza delle due famiglie, che è particolarmente consistente nell'affidamento familiare a tempo parziale.

**Motivazione** - L'affidamento familiare residenziale, quando il minore vive stabilmente con gli affidatari, risponde prevalentemente ad un bisogno di tipo affettivo-relazionale per far sperimentare al bambino esperienze che favoriscono l'individualizzazione, la consapevolezza di sé e anche l'appartenenza alla propria famiglia, per quanto in difficoltà, in vista della riunificazione.

**Raccomandazione 223.4** *Proporre l'affidamento familiare residenziale quando la permanenza nella propria famiglia o presso parenti è pregiudizievole per il bambino e la accoglienza presso un'altra famiglia assicura un ambiente idoneo alla sua educazione e pieno sviluppo.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I servizi supportano la famiglia affidataria ed il bambino accolto nella gestione della piena condivisione dei tempi e dei ritmi di vita che comporta l'affidamento familiare residenziale.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I servizi supportano la famiglia affidataria ed il bambino accolto ad accettare la reciprocità della loro relazione.

## **224 Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari**

### **224.a Affidamento familiare di bambini piccoli (0-36 mesi)**

**Motivazione** - L'affidamento familiare si rivolge anche a bambini molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione complessiva del mondo del bambino, che riguarda i suoi bisogni di sviluppo, le risposte delle figure genitoriali a tali bisogni, le risorse e gli ostacoli presenti nel loro contesto sociale che sostengono o meno tale processo di risposta, all'Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).

**Raccomandazione 224.a.1** *Predisporre specifici "Progetti neonati", stante la delicatezza di tali affidamenti e la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile (6 mesi massimo) a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di definizione del progetto individuale.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nell'ambito dei Servizi per l'affidamento familiare organizzati dalle Amministrazioni competenti, vi sono operatori che si dedicano al "progetto neonati".

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Tramite protocolli di intesa si definiscono procedure e determinano compiti e interazioni in capo ai diversi ruoli professionali, ed in particolare con l'Autorità Giudiziaria e i servizi sanitari.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Promuovere il lavoro di rete con il sistema dei servizi socio-sanitari coinvolti per un'azione sinergica ed efficace che eviti frammentazione, sovrapposizioni e contrapposizioni e favorisca, di contro, una progettazione unitaria che metta il bambino al centro.

**Raccomandazione 224.a.2** *Preferibilmente affidare l'accoglienza di un neonato ad una coppia con esperienza di affidamento familiare, preparandola comunque ad affrontare una situazione coinvolgente e delicata e ad acquisire competenze nell'osservazione e nella documentazione (anche*



perché il periodo di accoglienza è, in genere, “preparatorio e istruttorio” alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria).

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si attivano specifici momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione sull’affido neonati, anche continua, attraverso gruppi di sostegno e di auto-mutuo aiuto, nonché supervisione individuale ove richiesta e necessaria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Si riconoscono per questa tipologia di affidamento familiare, dato l’impegno necessario, sostegni specifici da parte di personale socio-educativo e sanitario ed anche un rimborso spese maggiorato rispetto a quello base previsto per gli affidamenti residenziali a terzi.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Curare il presidio dei tempi, elemento particolarmente rilevante in questa tipologia di affido, attraverso l’individuazione di dispositivi specifici che aiutino a rispettare la durata limitata e breve dell’accoglienza.

## **224.b Affidamento familiare in situazioni di emergenza**

**Motivazione** - L’affidamento familiare in situazioni di emergenza nasce dall’esigenza di offrire in ogni modo un’accoglienza in famiglia a tutti quei bambini, in particolare di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni che sono improvvise e gravi, tali da richiedere un “pronto intervento” immediato. Questo intervento deve essere effettuato dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile o opportuna l’accoglienza presso parenti disponibili ed idonei.

**Raccomandazione 224.b.1** *Le Amministrazioni competenti, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, con la collaborazione delle associazioni e delle reti familiari, realizzano attività specifiche per promuovere, formare e sostenere un gruppo di persone disponibili ad interventi di accoglienza temporanea (non più di tre mesi) ed immediata.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Dato l’impegno che comporta questo tipo di affidamento familiare:

- si prevedono momenti specifici di formazione e accompagnamento privilegiando l’abbinamento con famiglie preparate ad accogliere “emergenze”, grazie anche a precedenti esperienze di affidamento familiare e a peculiari capacità e disponibilità;
- si presta particolare attenzione ai figli della famiglia affidataria, sia per valutarne la compatibilità con l’affido di emergenza sia per prepararli e sostenerli;
- si riconoscono per lo stesso sia specifici sostegni (es. forme di reperibilità di personale professionale) che una quota di rimborso spese maggiorata.

## **224.c Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni<sup>41</sup>**

**Motivazione** - L’affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente complesso. Questa fase evolutiva si caratterizza per la tensione all’emancipazione e differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione di una nuova identità che trae i suoi riferimenti principalmente dal gruppo dei pari o da altre figure al di fuori della famiglia; nel frattempo le figure genitoriali continuano a costituire i fondamentali riferimenti di appartenenza.

<sup>41</sup> Vedi il Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali “Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023”, nel quale, fra le priorità, viene indicato il sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine.



**Raccomandazione 224.c.1** *Sostenere le particolari situazioni che si possono determinare nell'affidamento familiare di preadolescenti e soprattutto adolescenti con specifica attenzione ad un ascolto disponibile, ad una adeguata conoscenza psico-evolutiva, ad una puntuale individuazione di eventuali problematiche psicopatologiche, finalizzate alla costruzione condivisa di risposte adeguate e personalizzate ai bisogni psicologici, pedagogici, sociali, evolutivi di ognuno.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I Servizi sociali e sanitari individuano singoli o coppie disponibili all'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti, prevedendo percorsi gradualmente di "avvicinamento" e specifici sostegni sia al ragazzo sia all'affidatario.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Amministrazioni promuovono forme di affidamento familiare diversificate attraverso l'attivazione di famiglie allargate, reti di famiglie, persone singole. Ciò permette accoglienze in affidamento familiare non identificabili tout-court con una coppia genitoriale ma più vicine a modelli di relazioni "aperte e orizzontali" (vari fratelli nel caso di reti di famiglie o famiglie allargate), o verticali-adulte non genitoriali (zii, fratelli maggiori nel caso di single o conviventi senza un rapporto di coppia).

**Raccomandazione 224.c.2** *Garantire la possibilità di prosecuzione dell'affidamento familiare al compimento del 18esimo anno e comunque non oltre i 21 anni. Al termine del progetto il ragazzo può: permanere nella famiglia (con i sostegni previsti se disabile) oppure rientrare a casa o, ancora, avviare un percorso di vita autonoma<sup>42</sup>.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 In caso di affidamento familiare di adolescenti, i servizi sociali, insieme con la famiglia affidataria e con il coinvolgimento attivo del ragazzo in affido, prevedono già nel Progetto Quadro e nel Progetto di Affidamento e si attivano fin dall'inizio dell'accoglienza per implementare un percorso di accompagnamento all'autonomia, con interventi di formazione (professionale e universitaria), di inserimento lavorativo (tirocinii, stage, ecc.), di ricerca dell'alloggio, di sostegno alla crescita delle capacità e delle competenze, ecc... Si suggerisce di attivare il prosieguo amministrativo fino a 21 anni (e se necessario fino a 25) per consentire il completamento dell'istruzione scolastica, universitaria o professionale, per un migliore e più efficace percorso verso l'autonomia, individuando i contributi e le opportunità di sostegno al reddito di cui i minorenni in uscita dai percorsi di tutela possono beneficiare. Questi interventi dovranno essere inclusi nel progetto di affido.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Amministrazioni, attraverso i Servizi sociali e sanitari, provvedono, ove ritenuto necessario e in base alla disponibilità della famiglia affidataria, prima della maggiore età, in caso di prosecuzione dell'affidamento familiare, all'eventuale inoltro al Tribunale per i Minorenni dell'istanza di tutela/curatela o amministrazione di sostegno in capo agli affidatari.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Le Amministrazioni sostengono, nelle varie forme previste, le famiglie affidatarie che continuano ad accogliere l'adolescente divenuto maggiorenne, riconoscendo, nel caso in cui il progetto sia finalizzato all'autonomia, un contributo per le spese connesse al progetto stesso (per esempio cauzione per alloggio e spese affitto per alcuni mesi, etc.).

---

<sup>42</sup> L'affidamento dura per il periodo nel quale resta la causa di impedimento (L. n. 184/1983 e ss. mm. L. n. 194/2001). Un'eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i minorenni se la sospensione può derivare un pregiudizio per il bambino. Il nostro ordinamento con l'adozione dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017 ha previsto per la prima volta la figura del care leaver.



## 224.d Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità

**Motivazione** - Quando un bambino presenta bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari) la sua accoglienza richiede una particolare attenzione fin dalla promozione sul territorio e interventi di supporto, oltre a una particolare disponibilità da parte di famiglie affidatarie e interventi di supporto particolarmente intensi e strutturati a cura dei servizi sociali e sanitari, anche in collaborazione con l'associazionismo.

Questa tipologia di affido, per essere realizzata nel rispetto dei bisogni del bambino e della sostenibilità della famiglia affidataria, richiede, sin dalla fase di avvio, la collaborazione sinergica al percorso di affido di tutti i soggetti che hanno un ruolo nel rispondere ai bisogni specifici del bambino, in particolare servizi sociali, sanitari e scuola. È opportuno che Regioni, enti locali e servizi sociali promuovano l'affidamento familiare di bambini con disabilità o patologie sanitarie attraverso iniziative ad hoc, formazione specifica per le famiglie affidatarie, il coinvolgimento e la formazione di caregivers extrafamiliari non professionali e l'attivazione di famiglie solidali.

**Raccomandazione 224.d.1** *Alle famiglie affidatarie e ai bambini e ragazzi con disabilità accolti garantire i previsti interventi di sostegno sociali, educativi, riabilitativi, di assistenza domiciliare fin dall'inizio dell'affido*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sulla base di un progetto di affido condiviso, si attuano interventi di sostegno educativo, riabilitativo e di assistenza domiciliare professionali, continuativi a favore sia del bambino sia della famiglia affidataria, attraverso un coinvolgimento degli attori del territorio, delle strutture socio-sanitarie e riabilitative, dell'associazionismo. Altri possibili interventi di supporto: rimborso spese maggiorato, accesso agevolato alle prestazioni sanitarie e riabilitative (ricoveri ospedalieri, assistenza domiciliare, fisioterapia/logopedia, ecc.), formazione continua, partecipazione a gruppi di mutuo aiuto; interventi di caregivers extrafamiliari non professionali o di affidi diurni, ecc. I servizi sociali accompagnano e sostengono la famiglia affidataria nelle pratiche per l'accesso ai benefici della Legge 104/1992; all'iscrizione a scuola, ecc.


AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 È facilitato l'accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, con particolare riferimento a quelle psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative, individuando percorsi agevolati per l'accesso alle stesse. Per bambini disabili gravi in ospedale è utile la predisposizione di un progetto di dimissioni ad hoc del bambino verso la famiglia affidataria, che sia condiviso e che preveda l'iscrizione al pediatra, l'attivazione della neuropsichiatria infantile (o degli altri specialisti a seconda dei casi), la fornitura degli ausili necessari, la formazione tecnica delle famiglie affidatarie per poter fornire il sostegno necessario, la presa in carico da parte degli attori del territorio.

## 224.e Affidamento familiare di minorenni stranieri non accompagnati

L'affidamento familiare rappresenta un intervento utile anche per i minorenni stranieri non accompagnati, purché attivato con una progettualità specifica che tenga ben presente il contesto, gli attori e il progetto migratorio del ragazzo<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> L'articolo 19 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 al comma 7-quater fissa il seguente principio: "Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minorenne straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità".

La legge 47/2017 all'art. 7 stabilisce che le forme più adatte di accoglienza dei minorenni migranti sono il collocamento presso familiari adulti o in famiglie affidatarie (articolo 7).



I minorenni stranieri non accompagnati sono ragazzi, nella maggior parte dei casi tra i 14 e i 17 anni, che arrivano in Italia da soli, seguendo le rotte utilizzate dall'immigrazione clandestina con lo scopo, il più delle volte, di lavorare per aiutare la famiglia rimasta in patria e ripagare il debito contratto per organizzare il viaggio. Sono in stretto e costante contatto con i familiari e chiedono di essere messi presto in condizione di raggiungere l'autonomia, visto l'approssimarsi della maggiore età.

**Motivazione** - L'affidamento di un minorenni straniero non accompagnato è complesso in quanto si tratta di adolescenti che si trovano in un Paese straniero, sconosciuto, senza adulti di riferimento. Si tratta di minorenni che possono aver subito traumi e violenze nel paese di origine; che hanno vissuto il senso di abbandono, la fuga, il disagio e le violenze legati al viaggio che li ha portati in Italia con un progetto migratorio non sempre chiaro e definito, che vivono spaesamento e incertezza sul futuro.

La famiglia affidataria, oltre a garantire un ambiente idoneo al suo sviluppo, è chiamata a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l'integrazione sul territorio.

**Raccomandazione 224.e.1** *Le Amministrazioni, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, promuovono l'affidamento, sia full time sia part time, di minorenni stranieri non accompagnati, presso famiglie e persone singole italiane o di origine straniera, attivando tutte le azioni necessarie a garantire il miglior abbinamento possibile e un'accoglienza familiare appropriata, valutazione delle competenze e accompagnamento.*

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** Per l'accoglienza familiare deve essere definito un progetto che veda il pieno coinvolgimento del minorenni migrante non accompagnato, della famiglia affidataria e del tutore volontario, da parte del servizio sociale/servizio affidi. Questo progetto di affido deve essere appropriato rispetto ai bisogni, alle capacità e ai desideri del minorenni e indicare gli interventi e le risorse necessarie.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2** Per l'affidamento per i minorenni stranieri il Centro per l'affidamento familiare coinvolge i mediatori culturali che hanno il compito, tra gli altri, di facilitare la reciproca conoscenza e favorire i contatti e il coinvolgimento della famiglia di origine.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3** Nel caso in cui sia prossimo il compimento della maggiore età, i servizi sociali predispongono una valutazione particolarmente celere e accurata della condizione del ragazzo a cui sarà proposto l'affidamento familiare, con un suo adeguato coinvolgimento nella predisposizione del progetto di affidamento, per garantirne la piena condivisione.

**Raccomandazione 224.e.2** *Le Amministrazioni attivano azioni di sensibilizzazione e formazione per raccogliere le disponibilità delle famiglie e persone singole e prepararle all'incontro con il minorenni straniero, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità o delle famiglie straniere presenti sul territorio.*

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** Per le famiglie o le persone singole, italiane o straniere, che si propongono come affidatari per i minorenni stranieri non accompagnati, sono organizzati percorsi specifici di sensibilizzazione e di formazione che riguardano, oltre al vissuto dei singoli minorenni: le usanze, le abitudini, la religione, la storia dei paesi di origine, etc.

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2** I servizi sociali assicurano il necessario affiancamento agli affidatari e al minorenni straniero non accompagnato durante l'intero periodo di affidamento,

---

"Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minorenni stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza."

La procedura di affidamento familiare del MSNA, ai sensi della legge n.184/1983 da parte dei servizi sociali, può essere avviata con il consenso del soggetto legalmente responsabile riconosciuto o nominato dal Tribunale per i minorenni



con una cura particolare al raccordo con le altre istituzioni in relazione, finalizzato al buon esito del progetto migratorio del ragazzo.

**Raccomandazione 224.e.3** *Prevedere per gli affidamenti dei minorenni stranieri non accompagnati gli stessi contributi economici e la stessa copertura assicurativa prevista per gli affidamenti degli adolescenti.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nell'ambito degli atti formali di sostegno all'affidamento familiare si prevedono contributi ed interventi per l'affidamento dei minorenni stranieri non accompagnati.

#### **224. f. Affidamenti che si concludono con il rientro in famiglia e/o che tengono conto della prospettiva della riunificazione familiare**

**Motivazione:** Il rientro in famiglia indica la data in cui il bambino/a, a conclusione del periodo di affido, torna a vivere con la famiglia di origine, concludendo a tutti gli effetti un arco temporale che inizia prima dell'effettivo rientro e prosegue fino a dopo la sua realizzazione. In questo periodo i diversi attori impegnati nel progetto del bambino si impegnano a costruire questa transizione nel rispetto dei legami nati e/o potenziati nel periodo di affido, quale il rapporto tra bambino e affidatari come quello tra bambino e famiglia di origine.

**Raccomandazione 224.f.1:** ogni progetto di affido dovrebbe concludersi per il raggiungimento di un certo livello, precedentemente programmato, di riunificazione familiare che solo in alcuni casi potrà coincidere con il rientro in famiglia.

#### **AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1**

Elaborare un modello di intervento orientato a sostenere e programmare il processo di riunificazione familiare, a partire dall'introduzione sia nel Progetto Quadro che nel progetto di affido obiettivi, risultati attesi e azioni ad esso finalizzati.

#### **AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2**

Investire nel percorso di accompagnamento personalizzato delle capacità genitoriali dei genitori di origine, attraverso un percorso di accompagnamento intensivo, per favorire lo sviluppo delle competenze necessarie a realizzare i diversi livelli di riunificazione familiare e alla eventuale riuscita del rientro in famiglia.

#### **AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3**

Attuare la prospettiva della piena partecipazione del bambino al suo progetto, tramite strumenti di ascolto e narrazione adattati all'età, al fine di preparare il bambino alla riunificazione familiare per sostenerlo in questa transizione.

#### **AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4**

Predisporre un repertorio ampio e integrato di interventi formativi e di sostegno di tipo sociale, educativo e psicologico per sostenere le famiglie di origine nelle diverse fasi del percorso di



riunificazione familiare e nell'eventuale rientro a casa, per costruirne fondamenta solide e concrete per la sua sostenibilità nel tempo.

#### AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 5

Accompagnare gli affidatari nel percorso di trasformazione del progetto, aiutandoli a ripensare la loro funzione da accudimento primario a accompagnamento e sostegno della famiglia di origine nel proprio percorso di riunificazione.

#### AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 6

Ripensare le modalità di intervento negli spazi/servizi per il diritto di visita, mettendo a disposizione tutto ciò che serve per assicurare le condizioni necessarie all'esercizio del diritto del bambino e dei genitori a mantenere e coltivare il legame genitori-figli.

#### AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 7

Utilizzare le attività per il diritto di visita allo scopo dell'accompagnamento alla genitorialità positiva e della riunificazione familiare per adottare gli accorgimenti utili allo scopo, ad esempio introdurre tempi di dialogo con bambini, famiglie di origine, famiglie affidatarie su quanto accade durante le visite per costruire obiettivi progressivi e adattati alle fasi del progetto.

#### AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 8

Includere nella preparazione e implementazione del processo di ricongiungimento familiare o del rientro in famiglia le modalità con le quali garantire, se rispondente al migliore interesse del bambino, la continuità affettiva e quindi le relazioni e i rapporti con la famiglia affidataria che si è presa cura di lui nel tempo, preparando a questo la famiglia e i parenti del bambino.

### **225 Altre forme di accoglienza familiare**

#### **225.a Accoglienza genitore-bambino**

**Motivazione** - L'affidamento familiare di sostegno, rivolto sia al genitore sia al bambino (o anche all'intero nucleo familiare) è motivato dalla necessità di favorire il più possibile l'unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

L'affido di genitore-bambino si fonda sulla fiducia, il dialogo, l'apertura, la condivisione tra famiglia affidataria e nucleo e sulla creazione di legami tra famiglie. Sulla base della volontà di cambiamento del genitore accolto, la famiglia affidataria accompagna il nucleo verso l'autonomia e il rafforzamento delle capacità genitoriali per garantire la crescita e il benessere del bambino.

**Raccomandazione 225.a.1** *Promuovere l'accoglienza di madri con figli presso l'abitazione di famiglie affidatarie, o appartamento autonomo in prossimità di questa.*

**AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1** I servizi sociali promuovono l'informazione e la formazione delle famiglie affidatarie sull'affido dei nuclei genitore bambino. I servizi sociali e sanitari utilizzano specifici strumenti di verifica delle capacità genitoriali che permettano di valutare sviluppi ed esiti favorevoli nel rapporto genitori/figli.



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I servizi sociali e sanitari supportano specificamente la mamma o il nucleo genitoriale nell'accoglienza mamma-bambino con interventi che favoriscono lo sviluppo delle capacità genitoriali, dell'autonomia e del rafforzarsi dell'autostima.

**Raccomandazione 225.a.2** *Supportare la famiglia affidataria disponibile all'accoglienza genitore-bambino negli interventi di sostegno alle competenze genitoriali nonché allo sviluppo delle abilità sociali per un percorso di autonomia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I servizi sociali e sanitari affiancano la famiglia affidataria attivando gli interventi per il recupero delle competenze genitoriali e la ricerca di adeguate soluzioni per l'autonomia abitativa e lavorativa del genitore o del nucleo genitoriale accolto.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2. È opportuno che la famiglia affidataria sia sostenuta da una rete di volontari e di famiglie solidali. Questa rete potrà essere promossa dall'associazionismo familiare, i servizi e altre realtà del territorio.

### **225.b Affidamento a famiglia affidataria appartenenti ad una rete di famiglie**

**Motivazione** - L'affidamento a famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie è un affidamento familiare a tutti gli effetti in quanto, nel provvedimento di affidamento, viene identificato il nucleo familiare affidatario (non la rete o l'associazione). La famiglia aderisce a un gruppo, a una rete di famiglie aggregate, organizzate in associazione, che si strutturano attraverso un'appartenenza che può favorire il reciproco sostegno ed aiuto sia relazionale sia materiale.

**Raccomandazione 225.b.1** *Promuovere l'affidamento a famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie sia in presenza di situazioni di accoglienza difficili, per le quali può essere necessario avere una rete di relazioni familiari di supporto sia in quei territori dove è opportuno esplicitare l'utilità della solidarietà tra famiglie.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 A ciascuna famiglia affidataria sono riconosciute le ordinarie provvidenze previste per gli affidamenti.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 All'organizzazione possono essere assegnati contributi o riconosciute le spese per le attività di coordinamento/sostegno agli affidatari, ai bambini e alle loro famiglie.

### **225.c Affidamento professionale**

**Motivazione** - Per affidamenti familiari particolarmente impegnativi, in cui l'intervento è molto complesso, sono state realizzate sperimentazioni di accoglienza familiare come quella degli affidamenti "professionali", non riconducibili direttamente all'affidamento familiare, ma che rappresentano il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente difficili.

L'affido professionale è una forma di accoglienza familiare che si caratterizza per la specifica struttura organizzativa, che rende possibile e sostenibile nel tempo l'accoglienza in famiglia di bambini e ragazzi con particolari situazioni di difficoltà, offrendo una possibilità in più a fianco dell'affido tradizionale e delle comunità.

L'impianto organizzativo prevede l'individuazione all'interno della famiglia del referente professionale, partner in tutte le fasi della gestione e monitoraggio dell'affido, il sostegno di un tutor con competenza pedagogica- che garantisce la reperibilità, e una breve durata dell'affido.



L'intero nucleo familiare -anche in questa forma di accoglienza familiare si fa risorsa di accoglienza per il minorenni, ma al referente professionale viene in particolare chiesto di seguire uno specifico percorso di formazione, di garantire un'adeguata disponibilità di tempo e di lavorare in rete con gli altri soggetti coinvolti.

Il tutor, operatore competente in materia di affidamento, è espresso dalle Cooperative sociali coinvolte e partner progettuali e affianca e supporta la famiglia affidataria, accompagnandola concretamente durante tutto il percorso: la sostiene nei passaggi cruciali, nelle problematiche quotidiane e nella gestione delle dinamiche relazionali, garantendo una reperibilità costante.

**Raccomandazione 225.c.1** *Verificare con attenzione l'opportunità di sperimentare forme di affidamento professionale all'interno di un impianto complessivo, regionale e territoriale, di regolazione delle diverse forme di risposta all'allontanamento di bambini dalla propria famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Possono essere adottati atti specifici che regolamentano l'affidamento professionale, evidenziando lo specifico impianto organizzativo e metodologico necessario a consentire l'accoglienza familiare anche per situazioni particolarmente complesse.

#### 225.d Accoglienza straordinaria

Motivazione: prevedere la possibilità di attivare interventi di accoglienza di natura straordinaria in circostanze eccezionali, quali quelle caratterizzate da minorenni stranieri in fuga da territori coinvolti in situazioni di conflitto, calamità naturali ed emergenze sanitarie, accompagnati da un genitore o da un adulto legalmente responsabile per lui o provenienti da strutture di accoglienza.<sup>44</sup>

**Raccomandazione 225.d.1** Verificare la possibilità di sperimentare e autorizzare temporaneamente forme di accoglienza temporanea a favore di piccoli gruppi di minorenni privi di famiglia di origine, o da questa temporaneamente allontanati, provenienti da "case famiglia" o istituti situati in territori di guerra calamità naturali ed emergenze sanitarie, e in fuga dagli stessi.

### 300 PERCORSO

#### 310 Azioni di contesto

Azioni di contesto, promozione e informazione sono tre passaggi interconnessi e legati a filo doppio nel percorso dell'affidamento familiare.

Dato il quadro normativo che delinea i principi di riferimento dell'affidamento familiare con la L. 184/83, fissato l'obiettivo della realizzazione del diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia, è possibile individuare quali fattori fondamentali la diffusione della solidarietà tra famiglie

<sup>44</sup> Cfr. Ministero dell'Interno. Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto. Capo Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione, ordinanza 13 aprile 2022, n. 876, Piano per i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

A sostegno del Piano si vedano:

- a livello europeo UE. Parlamento UE, Risoluzione 7 aprile 2022, P9 TA (2022)0120, sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina.

- a livello nazionale: la Legge 21 aprile 2023, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

- Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto 28 marzo 2022, Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso.



e dell'accoglienza in famiglia, i costi economici (anche parametrati al costo dell'accoglienza in servizi residenziali) e i costi non economici (tempo, fatica, costi psicologici, disagio), la distribuzione sul territorio di una rete di servizi capace di sostenere la domanda e i bisogni delle famiglie e delle reti di famiglie (il placement) ed, infine, la comunicazione ai destinatari per stimolare il comportamento desiderato (la promozione).

**Motivazione** - Promozione e informazione si pongono in rapporto di fine a mezzo: una buona informazione è necessaria per realizzare un'efficace promozione dell'affidamento familiare.

**Raccomandazione 310.1** *Prevedere e organizzare, a livello di ambito territoriale comunale, provinciale e regionale, occasioni e modalità di coordinamento e confronto tra tutti gli attori presenti sul territorio, pubblici e privati.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Un nucleo di coordinamento a livello comunale, provinciale e regionale viene attivato per favorire lo scambio di pratiche di eccellenza all'interno del territorio e per assicurare l'uniformità/omogeneità degli interventi pianificati e dei messaggi veicolati dalle campagne di sensibilizzazione e garantire la disponibilità sull'intero territorio di servizi specializzati idonei a fornire supporto alle famiglie.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le associazioni familiari e le reti di mutuo aiuto vengono coinvolte attivamente nel nucleo di coordinamento al fine di assicurare la migliore sinergia tra tutte le risorse presenti sul territorio.

**Raccomandazione 310.2** *Analizzare il contesto in cui l'intervento è destinato ad operare per ogni livello amministrativo territoriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si utilizzano strumenti condivisi e partecipati finalizzati:

- alla valutazione del bisogno e individuazione delle famiglie disponibili all'affidamento familiare, delle reti di mutuo-aiuto e di famiglie;
- alla mappatura dei centri o servizi specializzati per l'affidamento familiare, dei servizi sociali territoriali e delle altre istituzioni coinvolte;
- all'analisi della normativa regionale e comunale;
- all'analisi dell'impatto organizzativo/amministrativo dell'intervento e predisposizione delle modifiche organizzative necessarie per rendere efficace l'intervento.

**Raccomandazione 310.3** *Pianificare gli interventi di sensibilizzazione e promozione, a livello territoriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, curando in particolar modo il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati e stimolando la creazione di reti e di collaborazioni interistituzionali, in fase di pianificazione, di attuazione e di valutazione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si utilizzano strumenti condivisi e partecipati finalizzati:

- alla definizione del fabbisogno informativo-comunicativo sulla base dei risultati delle analisi di contesto;
- alla adozione di un Piano di interventi che abbia una valenza temporale almeno biennale e che contenga la chiara individuazione della quantità di risorse finanziarie da dedicare a ciascuna delle azioni;
- al monitoraggio e alla valutazione degli interventi realizzati.

### **311 Promozione**

La promozione dell'affidamento familiare ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei bambini a vivere in famiglia attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una



sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Conseguentemente stimola e fa maturare nuove risorse familiari disponibili a realizzare progetti di affidamento familiare.

**Motivazione** - Numerose esperienze segnalano come la migliore promozione dell'affidamento familiare sia la testimonianza da parte di famiglie affidatarie, soddisfatte dalla qualità dell'esperienza.

È importante che la promozione sia permanente e non episodica, attuata con modalità e strumenti diversificati, rivolta a target di popolazione differenziata, attenta alle "economie di scala" attraverso collaborazioni interistituzionali.

**Raccomandazione 311.1** *Le attività di promozione devono essere univoche e sistematiche, adottate in maniera coordinata da tutti i diversi soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, continue e non episodiche, attuate con modalità e strumenti diversi, utilizzando canali formali e informali di comunicazione e diversificando nel tempo le proposte di promozione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si organizzano sui territori gemellaggi e momenti di presentazione e scambi di esperienze per favorire il confronto tra gli operatori, con particolare attenzione allo studio dei fattori replicabili delle pratiche di eccellenza.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Si raccolgono e divulgano le testimonianze positive, in particolare delle famiglie affidatarie, e si diffonde materiale divulgativo realizzato con il contributo di pensieri e riflessioni di tutti i soggetti coinvolti.

### **312 Informazione**

L'informazione sull'affidamento familiare ha come obiettivi l'orientamento e l'ampliamento della consapevolezza e della conoscenza rispetto a cosa sia esattamente l'affidamento familiare, in cosa si distingue dall'adozione e su come funzioni, anche in relazione all'applicazione delle norme sulla continuità affettiva.

**Motivazione** - L'informazione è uno strumento fondamentale per assicurare la correttezza del messaggio rispetto: alla normativa di riferimento, ai tempi, alle modalità del progetto, al ruolo dei servizi, delle associazioni, delle reti familiari e dell'Autorità Giudiziaria.

**Raccomandazione 312.1** *L'attività di informazione e i suoi contenuti devono essere diversificati in relazione ai destinatari cui è rivolta (cittadinanza, operatori, famiglie affidatarie o famiglie del bambino in affidamento familiare) ed ai diversi "livelli" di approccio.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Concordare tra i diversi soggetti che operano nel settore le modalità e i contenuti della informazione, con particolare attenzione:

- all'utilizzo della rete territoriale dei servizi pubblici sociali e sanitari e dell'associazionismo per fornire l'informazione di base;
- alla istituzione di almeno un punto informativo in grado di fornire i diversi livelli di informazione sul territorio;
- alla diffusione sul territorio delle informazioni fornite attraverso diverse attività coordinate;
- ad assicurare che l'informazione presenti criteri di qualità.

### **313 Formazione degli affidatari**

**Raccomandazione 313.1** *Dare piena e costante attuazione all'indicazione di legge (art. 1, comma 3, L. 149/2001) per cui "spetta allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali promuovere incontri di*



*formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere minorenni in affidamento”.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono organizzati periodici e costanti percorsi e momenti formativi per gli affidatari, prima e durante l'affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli Enti Locali organizzano i percorsi formativi rivolti agli affidatari anche insieme a reti ed associazioni di famiglie affidatarie e ad organizzazioni del Terzo Settore.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Affrontare in tali percorsi di formazione anche il tema dell'affido a lungo termine per aiutare gli affidatari a gestire con consapevolezza l'evoluzione del progetto di affido.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Coinvolgere nelle attività di formazione, giovani che abbiano sperimentato la realtà dell'affidamento, al fine di condividere vissuti, criticità, e suggerimenti.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 5 Definire percorsi strutturati di informazione e sensibilizzazione, di formazione iniziale e formazione continua declinati a partire dalle fasi del percorso di affido, con focus sui bisogni del bambino, utilizzando un approccio alla formazione attivo, situato, riflessivo e partecipativo, in cui sia prevista, in sessioni dedicate, la presenza delle famiglie di origine e delle famiglie affidatarie, con sessioni di formazione condivisa tra operatori e famiglie, inclusi i bambini.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 6 Nei percorsi di formazione iniziale e di formazione continua dedicare momenti e strumenti specifici, attivi, per far acquisire consapevolezza e strumenti nell'approccio e nella gestione dell'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti.

### **320 Disponibilità all'affidamento familiare**

#### **321 Percorso di conoscenza degli affidatari**


Al termine della formazione e prima di cimentarsi direttamente con l'affidamento è necessario che gli operatori abbiano la possibilità di conoscere meglio e più direttamente la persona o la famiglia che si è resa disponibile attraverso alcune specifiche azioni. Si preferisce utilizzare il termine conoscenza a quello di valutazione, per differenziare nettamente quanto viene fatto con la famiglia affidataria da altre attività di carattere più prettamente valutativo/diagnostico.

**Motivazione** - Nel caso dell'affidamento familiare il processo di conoscenza non porta a dare una “patente” di idoneità alla persona o alla famiglia, ma ha soprattutto lo scopo di capire insieme quali siano le risorse del nucleo, i vincoli, le competenze e i saperi che può mettere in campo. Non esiste in astratto una buona famiglia affidataria, ma una famiglia che, caso per caso, con le sue particolari competenze, può essere adatta per un progetto di affidamento con un determinato bambino.

**Raccomandazione 321.1** *Prevedere una fase di “conoscenza” delle persone che si candidano all'affidamento familiare al fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del bambino e della sua famiglia, e a rilevare il vantaggio evolutivo del suo futuro ingresso nel nucleo affidatario.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Viene realizzato un percorso di conoscenza e un'indagine psicosociale sui candidati affidatari rispetto a diverse aree:

- le dinamiche familiari, i valori di riferimento, le esperienze pregresse, gli stili e le competenze educative, le motivazioni all'affidamento, la disponibilità al confronto e al mutuo aiuto, etc.



- gli elementi rilevanti della storia individuale e familiare, della storia dei figli nati fuori dal matrimonio, con specifica attenzione alla capacità di costruire legami e permettere le separazioni;
- le relazioni con l'esterno, il legame con il territorio e l'inserimento nelle reti di prossimità, l'estensione della rete familiare e amicale.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 La fase di conoscenza comprende alcuni incontri individuali (affidatari-operatori), almeno una visita domiciliare, e, in conclusione, una restituzione alla famiglia nella quale vengono condivisi i contenuti emersi e viene proposto un primo orientamento alla scelta.

### **330 Progetto Quadro e Progetto di affidamento**

Ogni affidamento familiare ha bisogno di un "Progetto Quadro", che definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e che è comprensivo del "Progetto di Affidamento" familiare, che descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare.

### **331 Progetto Quadro**

Il "Progetto Quadro" riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

**Motivazione** - Il Progetto Quadro crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare e realizzare un percorso individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo di sviluppo del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico. Tale Progetto comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità (chi fa cosa).

**Raccomandazione 331.1** *Accompagnare ogni forma di allontanamento di un bambino dalla propria famiglia, disposta ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83, da una specifica azione progettuale individualizzata definita "Progetto Quadro".*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il Progetto Quadro di norma precede e motiva l'allontanamento temporaneo del bambino dalla famiglia; in alcuni casi particolari (allontanamenti di urgenza), nei quali l'allontanamento può essere fatto in assenza di un progetto, il Progetto Quadro viene redatto successivamente, ma il più tempestivamente possibile.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Il Progetto Quadro, elaborato dall'équipe in forma condivisa, è redatto in forma scritta con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti i soggetti interessati, in primo luogo ai componenti della famiglia del bambino, quando l'età lo rende possibile, al bambino stesso. Il Progetto Quadro scaturisce da un confronto allargato e contiene obiettivi, azioni, tempi, impegni di ogni attore in campo. Il Progetto viene quindi costruito con una modalità condivisa, che sia espressione di un orientamento comune; viene messo per iscritto, affinché sia facilmente consultabile da tutti gli attori.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Gli obiettivi possono essere distinti fra generali e specifici; questi ultimi sono riportati in termini descrittivi, concreti e misurabili, rendono possibile una valutazione di esito e trovano concretizzazione in azioni chiare e fattibili.



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Obiettivi e azioni sono coerenti tra loro, con quanto riportato nella parte di valutazione o assessment della famiglia e sono accompagnati da una chiara definizione dei tempi di attuazione.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 5 Nelle situazioni in cui è prevista l'attivazione di un progetto specifico di affidamento familiare il Progetto Quadro contiene le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento; le due parti dell'unico progetto sono coerentemente connesse l'una con l'altra.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 6 Armonizzare i differenti strumenti di progettazione in uso nei diversi Centri per garantire un processo di analisi, progettazione e valutazione di qualità, trasparente, interdisciplinare e intersettoriale

**Raccomandazione 331.2** *Coinvolgere attivamente il bambino e la sua famiglia in ogni fase prevista dal Progetto Quadro.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Ogni valutazione, obiettivo e ogni azione sono il più possibile condivisi con la famiglia del bambino e con il bambino stesso. Durante gli incontri in cui gli operatori ascoltano il bambino e i suoi genitori, si registrano nel Progetto Quadro il punto di vista e le osservazioni del bambino e della sua famiglia; obiettivo degli operatori è di far sottoscrivere consapevolmente dal bambino e dalla sua famiglia il Progetto Quadro.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Sono previsti periodici momenti (almeno ogni sei mesi) di ascolto del bambino e della sua famiglia nei quali il Progetto Quadro viene presentato e verificato; tali momenti sono distinti dagli eventuali colloqui di sostegno o di cura.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Individuare condizioni organizzative, tecnico-culturali, linguaggi e strumenti che favoriscano la piena partecipazione delle famiglie d'origine e affidatarie e dei bambini (a prescindere dall'età) alla progettazione ed elaborazione del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento familiare. Alle famiglie va anche offerta la possibilità di invitare agli incontri di rete le persone significative del loro mondo relazionale.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 La definizione e la realizzazione del Progetto Quadro nel caso di deve prevedere l'ascolto attivo del destinatario, ancor più caso di preadolescenti e adolescenti, l'accompagnamento e l'aiuto nella individuazione dei propri bisogni, l'assunzione delle sue esigenze ed aspettative per renderlo effettivo protagonista del proprio presente e futuro.

**Motivazione** - La presenza di più figure professionali garantisce una visione multidimensionale e quindi una più efficace ed efficiente presa in carico, apre lo spazio al confronto fra più operatori e punti di vista che possono essere valutati, discussi e condivisi interdisciplinarmente in tutti i loro aspetti.

**Raccomandazione 331.3** *Garantire ai bambini, per i quali è stato attivato un processo di protezione e cura, la presa in carico da parte di un'équipe multidisciplinare, costituita possibilmente dalle figure dell'assistente sociale, dello psicologo e dell'educatore professionale, integrata con altre figure in base alle problematiche del bambino e del suo nucleo.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il Progetto Quadro, predisposto dall'équipe dedicata alla protezione e alla cura, non è la somma di singoli progetti o di visioni professionali diverse, ma la sintesi del lavoro di équipe e del confronto con gli altri soggetti coinvolti, compresi gli insegnanti e le figure non istituzionali, che sono state precedentemente ascoltate.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Per ogni Progetto Quadro è individuato un "responsabile del caso" che ha il compito di monitorare la realizzazione del Progetto stesso, verificare o sollecitare



l'attuazione degli impegni assunti, attivare momenti di verifica con i soggetti coinvolti, promuovere le sue eventuali revisioni e/o della parte specifica del progetto relativa all'affidamento familiare, garantire al bambino e alla sua famiglia gli adeguati spazi di ascolto.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Le Regioni e gli Enti Locali individuano le forme e i modi per rendere possibile, negli ambiti territoriali di competenza: l'effettiva costituzione dell'équipe dedicata alla protezione e alla cura; la condivisione delle valutazioni; il lavoro multidisciplinare e integrato fra tutti i servizi e i soggetti impegnati; l'approvazione del Progetto Quadro; la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Si impegnano altresì a garantire la disponibilità delle risorse che si valutano necessarie, in una logica progettuale di concertazione fra i diversi attori coinvolti.

### **332 La costituzione dell'équipe sul caso**

**Motivazione** - In molte realtà territoriali i servizi che si occupano di protezione e cura dei bambini e dei ragazzi sono distinti dai servizi che curano l'affidamento familiare (Centri per l'Affidamento). Questi ultimi si occupano, in termini specializzati e continuativi, non solo di promuovere, formare e valutare le famiglie affidatarie, ma anche di curare l'abbinamento e accompagnare le famiglie affidatarie fino alla chiusura del progetto. In questi casi, in cui operano contestualmente due gruppi di operatori sullo stesso "caso", è quindi opportuno che venga formata una unica équipe, flessibile, provvisoria e funzionale al Progetto Quadro, che segua il bambino fino alla chiusura dell'affidamento; in essa si condividono compiti e responsabilità di ciascuno e si superano le frammentazioni dovute alle appartenenze diversificate dei soggetti coinvolti nel Progetto Quadro.

**Raccomandazione 332.1** *Quando vi sono servizi specializzati nell'affidamento familiare, che hanno il compito di conoscere, valutare e sostenere la famiglia affidataria, distinti da quelli che si occupano della progettazione generale rispetto al bambino e alla sua famiglia, costituire, per ogni affidamento familiare, una équipe mista di operatori di entrambi i servizi.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'équipe "sul caso" è composta da operatori che sono titolari del Progetto Quadro e da operatori del Centro per l'affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'équipe "sul caso" è responsabile dell'abbinamento, dell'attuazione del progetto di affidamento familiare, delle decisioni relative alla chiusura del progetto e all'esito dello stesso.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 L'équipe "sul caso" si forma nel momento in cui gli operatori titolari del Progetto Quadro si rivolgono al Centro per l'affidamento familiare per valutare la possibilità di realizzare l'affidamento e si scioglie alla conclusione dell'affidamento familiare stesso.

### **333 Il Progetto di Affidamento**

Il "Progetto di Affidamento" familiare è parte integrante, ma distinta del Progetto Quadro. Nel Progetto di Affidamento vengono declinati gli obiettivi socioeducativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la sua famiglia e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la sua famiglia.

**Raccomandazione 333.1** *Accompagnare ogni accoglienza in famiglia affidataria con una specifica progettazione individualizzata, denominata "Progetto di Affidamento" familiare.*



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il Progetto di Affidamento è redatto nelle stesse forme, con lo stesso linguaggio e le medesime modalità di coinvolgimento del bambino e della sua famiglia, come anche della famiglia affidataria, del Progetto Quadro.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'affidamento familiare viene avviato dopo che la famiglia del bambino e gli affidatari hanno sottoscritto il Progetto di Affidamento presso il Servizio Sociale proponente.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Il Progetto di Affidamento contiene:

- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine, i soggetti coinvolti, le strategie educative, i compiti di ciascuno, i tempi e la durata dell'affidamento, le modalità di monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi, la periodicità delle verifiche con tutti i soggetti e i servizi coinvolti; la frequenza delle relazioni di verifica<sup>45</sup> che andranno inviate alle competenti autorità giudiziarie;
- il piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia; i modi e tempi del coinvolgimento della sua famiglia nell'intervento e le condizioni di rientro del bambino;
- i criteri per gestire le situazioni ordinarie e straordinarie della vita quotidiana;
- la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e famiglia del bambino con la scuola così come con gli altri ambiti di esperienza significativi di sviluppo del bambino (attività extra-scolastiche diverse);
- la gestione degli aspetti sanitari del bambino;
- il piano degli incontri tra famiglia affidataria e gli operatori che hanno la responsabilità del Progetto;
- l'ammontare del contributo economico per la famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del bambino;

**Raccomandazione 333.2** *Per ogni bambino in affidamento familiare e per la sua famiglia proporre una soluzione idonea e adeguata per superare le difficoltà personali sul piano affettivo, sociale, comportamentale e per recuperare gli eventuali ritardi nello sviluppo.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nel progetto di affidamento familiare si prevedono e garantiscono i necessari sostegni per i bambini in affidamento familiare anche attraverso idonee figure professionali e interventi di specialisti per eventuali problematiche specifiche e naturalmente anche collegate all'età.

### **334 Abbinamento**

Quando gli operatori titolari della funzione di protezione e cura del bambino valutano che sia opportuno avviare un progetto di affidamento familiare, è necessario individuare la famiglia potenzialmente più adatta fra quelle disponibili. Questa fase, che si conclude con l'incontro fra il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria, viene definita "abbinamento".

---

<sup>45</sup> Cfr. D.lgs 149 del 2022, art.473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori). La legge impone al giudice di conferire incarichi circostanziati, ossia di definire il perimetro dei compiti loro assegnati e contestualmente innova e precisa il contenuto delle relazioni predisposte dai servizi su incarico del giudice delegato. Si dispone infatti che le relazioni dei servizi debbano distinguere, descrivendoli puntualmente, da un lato i fatti accertati, dall'altro le dichiarazioni delle parti e infine le valutazioni degli operatori che, ove attengano a profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica da indicare espressamente in relazione.

Le relazioni devono essere rese pubbliche senza ritardo e leggibili dalle parti, salvo che sussistano ragioni di segretezza.



**Motivazione** - La riuscita del progetto di affidamento, i suoi esiti e la possibilità che si possa arrivare alla migliore riunificazione possibile è legata anche alla buona corrispondenza fra le caratteristiche e i bisogni del bambino e della sua famiglia e quelle della famiglia affidataria. Non si tratta di trovare la famiglia migliore, ma quella famiglia che risulta più adatta per quella specifica situazione, perché ha risorse, stili educativi e desideri conciliabili con i bisogni di quel bambino e della sua famiglia.

**Raccomandazione 334.1** *Fondare l'ipotesi di abbinamento su una approfondita conoscenza sia dell'aspirante famiglia affidataria che della famiglia del bambino, disponendo di più possibilità di scelta fra famiglie candidate all'accoglienza.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli operatori che procedono all'abbinamento conoscono approfonditamente la famiglia affidataria anche grazie all'indagine psicosociale svolta.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Nell'abbinamento con la famiglia affidataria si considerano i fattori che possono favorire la presenza di relazioni interpersonali numerose e significative e la presenza di stimoli allo sviluppo del bambino.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Le valutazioni che accompagnano l'abbinamento tengono conto della dimensione temporale, ossia della storia pregressa delle due famiglie, ma anche delle loro possibilità di evoluzione futura.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Nell'abbinamento si tiene conto: della religione e/o del gruppo etnico di appartenenza; dei problemi socio-sanitari e/o dall'eventuale esistenza di condizioni di disabilità; della posizione nella fratria; del rapporto con gli altri fratelli, con la famiglia allargata, con la rete sociale e con le altre agenzie educative, oltre che della voce della famiglia affidataria.

**Raccomandazione 334.2** *Mettere l'aspirante famiglia affidataria nelle condizioni di comprendere, con trasparenza, chiarezza e completezza di informazione, i motivi e gli obiettivi dell'affidamento familiare: l'impegno effettivamente richiesto; le condizioni personali e familiari che questo impegno comporterà nel futuro; i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da precisare in relazione allo specifico progetto; le forme e i modi del sostegno che i servizi metteranno in campo per facilitare la riunificazione del bambino con la sua famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le informazioni sul bambino e sulla sua famiglia che vengono fornite all'aspirante famiglia affidataria le permettono di comprendere con chiarezza e completezza il compito che si trova ad affrontare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Nel presentare all'aspirante famiglia affidataria l'ipotesi di abbinamento viene utilizzato un linguaggio comprensibile e alla sua portata.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Viene garantito alla famiglia affidataria un tempo sufficiente per poter decidere se impegnarsi o no nel progetto; il tempo deve essere congruo anche per permettere alla famiglia affidataria di confrontarsi, eventualmente, con l'associazione di cui fa parte.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Se la famiglia individuata per l'abbinamento fa parte di un'associazione di famiglie, indicata dalla stessa famiglia nella fase di conoscenza, viene coinvolto nella valutazione anche il referente dell'associazione.

### **335 L'accoglienza del bambino**

**Raccomandazione 335.1** *Realizzare prima dell'accoglienza un percorso di conoscenza reciproca e di graduale ambientamento tra famiglia affidataria e bambino, con le eventuali eccezioni dovute ai*



*collocamenti in situazione di emergenza, tenendo conto che il bambino sta vivendo gravi situazioni di disagio.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si predispongono modalità e tempi adeguati di accompagnamento del bambino nell'affidamento familiare, favorendo l'acquisizione di capacità di comprensione e consapevolezza di un'esperienza che deve essere il meno possibile lacerazione e piuttosto un'occasione alimentata da entrambe le famiglie, per il suo pieno sviluppo.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'ambientamento nella famiglia affidataria viene preparato attraverso uno o più visite e incontri fra il bambino, la famiglia affidataria e la sua famiglia, salvo diversa descrizione del Tribunale per i minorenni. Tali incontri sono finalizzati ad una reciproca conoscenza: viene garantito ai genitori lo spazio per descrivere il bambino, come è, come si comporta, quali sono le sue abitudini e i desideri. Le indicazioni della famiglia del bambino, per quanto congruo e possibile, vanno accolte e rispettate.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Viene garantito al bambino il diritto di esprimere tutte le domande che ritiene alla famiglia affidataria e agli operatori di riferimento circa il cambiamento di abitazione e di famiglia, di vedere la casa e di conoscere il più possibile la famiglia affidataria prima di essere da essa accolto.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Le indicazioni di cui sopra devono essere adottate anche con riferimento ai bambini provenienti da strutture residenziali.

### **336 L'accompagnamento, il sostegno e la verifica dell'affidamento familiare**

**Motivazione** - Nella fase centrale dell'affidamento familiare, il bambino è accolto presso la famiglia. Questo non è il punto di arrivo, ma una delle tappe di un percorso che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare. Sono previste forme di accompagnamento sia alla famiglia affidataria sia alla famiglia del bambino.

**Raccomandazione 336.1** *I servizi garantiscono al bambino, alla sua famiglia e alla famiglia affidataria punti di riferimento stabili e autorevoli. L'autorevolezza è data dal fatto di rappresentare l'équipe responsabile del Progetto Quadro e/o del Progetto di Affidamento e di essere messi in grado di attivare, nel caso, i dispositivi professionali che il sistema dei servizi territoriali può fornire.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le forme dell'accompagnamento sono diverse e comprendono colloqui individuali (con i singoli membri della famiglia o con il bambino), di coppia o di gruppo; attività realizzate in contesti esterni alla famiglia (sede dei servizi, dell'associazione, ambiti informali) o a domicilio, attività realizzate attraverso la relazione diretta e anche attraverso la mediazione di mezzi tecnologici (telefono, mail).

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I tempi dell'accompagnamento tengono conto dei tempi di vita delle famiglie e del bambino, evitando, ad esempio, di programmare incontri nei normali tempi di lavoro delle famiglie affidatarie o in numero eccessivo rispetto alla loro reale possibilità di accedervi.

**Raccomandazione 336.2** *Assicurare la disponibilità degli operatori che si occupano di affidamento familiare ad accogliere i punti di vista e le richieste di chiarimento o di sostegno della famiglia affidataria, con la quale vengono comunque effettuati incontri di verifica con cadenza regolare, normalmente mensile, comunque non in numero minore di sei all'anno e intensificati nella fase di avvio e conclusione del progetto.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Viene garantita alla famiglia affidataria la possibilità di incontrare regolarmente l'operatore responsabile del caso ed eventualmente lo specialista che segue il bambino.



AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Negli incontri di verifica la famiglia affidataria trova sostegno emotivo, psicologico ed educativo; è costantemente ascoltata e valorizzata, aiutata a mantenere l'attenzione e la direzione coerente agli obiettivi previsti nel Progetto di Affidamento, a gestire gli aspetti della quotidianità relativi alla presenza del bambino in famiglia e i momenti di difficoltà e accompagnata nelle relazioni con la famiglia del bambino<sup>46</sup>.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Negli incontri con la famiglia affidataria possono essere presenti, secondo le necessità e le opportunità, il bambino interessato, eventuali altri figli, familiari significativamente coinvolti in questa fase del progetto oltre che altre figure significative per il bambino (zii, insegnanti, amici, ecc.) e referenti dell'associazione, qualora indicata dalla famiglia affidataria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 In relazione a momenti particolarmente significativi dell'esperienza, come in certe fasi di transizione della vita del bambino (passaggi di scuola, eventi importanti, ecc.), l'équipe "sul caso" per quanto possibile organizza incontri congiunti tra la famiglia affidataria e la famiglia del bambino.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 5 Il servizio si pone in un'ottica proattiva, cercando di anticipare eventuali situazioni di rischio o, nei casi di maggiore criticità, attiva per tempo dei dispositivi di emergenza ai quali la famiglia affidataria possa eventualmente fare riferimento.

**Raccomandazione 336.3** *Garantire, nel periodo di affidamento familiare, un adeguato accompagnamento anche alla famiglia del bambino.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Viene attivata una serie di interventi clinici, educativi e assistenziali finalizzata ad aiutare la famiglia del bambino a rafforzare le competenze parentali e a risolvere i problemi che sono all'origine del progetto di affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Va prestata particolare attenzione al sostegno delle condizioni materiali della famiglia del bambino, quali quelle legate alla casa, al lavoro o alla situazione sanitaria e giuridica dei familiari.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Si favoriscono il ricongiungimento e la buona riuscita del progetto di affidamento familiare attraverso:

- la costante attenzione a non innescare meccanismi di espropriazione delle competenze alla famiglia del bambino da parte del servizio e della famiglia affidataria;
- la ricerca dell'adesione/del coinvolgimento delle famiglie nel progetto anche attraverso il mantenimento di spazi di autodeterminazione della famiglia del bambino;
- la ricerca condivisa delle strategie più opportune per l'educazione dei figli;
- il mantenimento dei contatti fra il bambino e la sua famiglia durante tutto il periodo dell'affidamento familiare;
- il programma dei contatti, attraverso telefonate, mail, visite, rientri e quanto altro viene modulato nel tempo ed è condizionato dal fatto che tali contatti non siano pregiudizievoli per lo sviluppo del bambino.

### **337 La conclusione del progetto di affidamento familiare**

L'affidamento familiare può cessare con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del bambino, quando le condizioni di rischio o di pregiudizio non sono più tali da determinare un allontanamento del bambino, o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (art. 5, L. n. 184/1983).

<sup>46</sup> La legge 173/2015 all'art. 2 introduce un'ipotesi di nullità, precedentemente non contemplata, nel caso in cui la famiglia affidataria o collocataria, non venga consultata, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità del minore affidato.



**Motivazione** - Durante l'affidamento familiare il bambino ha costruito legami affettivi con la famiglia affidataria, con la quale vi è stato un processo di reciproco adattamento. Per questo il rientro in famiglia non deve essere un processo traumatico di rottura dei legami e degli equilibri, ma una fase di transizione preparata per tempo, accompagnata da una intensificazione dei contatti e dei rientri e seguita da una attività di sostegno, sia della famiglia del bambino sia della famiglia affidataria, che durerà anche dopo il rientro definitivo del bambino. La continuità affettiva è un fatto di fondamentale importanza per una crescita serena delle bambine e dei bambini ed è quindi un aspetto che deve essere tenuto in grande considerazione per prendere una decisione che persegua il loro interesse.

**Raccomandazione 337.1** *I servizi che hanno la responsabilità del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento attuano un monitoraggio costante del progetto finalizzato a misurare i cambiamenti e a valutare le condizioni che possano permettere un riavvicinamento fra il bambino e la sua famiglia.*  
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Per valutare la possibilità del rientro, gli operatori effettuano più volte un assessment complessivo del bambino, della sua famiglia, del contesto sociale di riferimento e valutano i rischi connessi al prolungare l'allontanamento o al rientro a casa del bambino.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli operatori condividono con la famiglia affidataria e il bambino le scelte, i passaggi/segnali che indicano che la famiglia del bambino può riaccoglierlo e gli indicatori della volontà e della aumentata capacità di farsene nuovamente carico.

**Raccomandazione 337.2** *La chiusura dell'affidamento familiare è preceduta da una fase di preparazione con il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Prima del rientro del bambino nella propria famiglia si intensificano i contatti, gli incontri e i rientri nei fine settimana o in altri momenti, con la propria famiglia, utili a preparare tutti gli attori interessati e ad aiutare la sua famiglia a sostenere i nuovi compiti di cura attraverso la verifica del loro andamento con gli operatori.


AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 La famiglia del bambino ed il bambino stesso sono aiutati ad accogliere il cambiamento, ad affrontare sentimenti e dinamiche relazionali che la riunificazione porta con sé e a mettere in atto gli atteggiamenti positivi necessari per una buona riunificazione, avendo cura di aiutare il bambino a comprendere il percorso di allontanamento riunificazione.

**Raccomandazione 337.3** *Affinché la riunificazione familiare possa mantenersi nel tempo, la chiusura dell'affidamento familiare è seguita da una fase di affiancamento del bambino e della sua famiglia per un periodo di tempo sufficiente a superare la cosiddetta "luna di miele" successiva al rientro (almeno sei mesi), e da una attività di rielaborazione e sostegno della famiglia affidataria.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 La famiglia del bambino in affidamento familiare è aiutata a riconoscere e a valorizzare le competenze che possiede e i sostegni disponibili nella comunità e a gestire gli eventuali momenti di crisi dovuti alla riunificazione.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Il bambino è messo in condizione di vivere l'uscita dalla famiglia affidataria come una conquista, condivisa con tutti gli adulti di riferimento, in primis i genitori biologici e i genitori affidatari, attraverso la quale gli sarà consentito di mantenere, nelle forme opportune, i legami costruiti nel tempo dell'accoglienza.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Viene valutata la possibilità di affiancare alla famiglia del bambino ulteriori dispositivi di sostegno, quali, per esempio, l'educativa domiciliare, l'utilizzo di



centri di aggregazione, forme di vicinanza solidale o ulteriori dispositivi che prevedono eventualmente anche il contributo della stessa famiglia affidataria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 La famiglia affidataria viene aiutata a rielaborare i sentimenti di perdita legati all'uscita del bambino; gli eventuali figli vengono aiutati (e assicurati) a comprendere la separazione-riunione e a trovare le forme opportune attraverso cui il legame instauratosi tra bambino e famiglia affidataria possa evolvere e mantenersi nel tempo.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 5 La famiglia affidataria viene aiutata nella relazione con la famiglia del bambino, per chiarire quali potranno essere i rapporti dopo la riunificazione, prevedendo che la famiglia affidataria possa mantenere un ruolo di sostegno e sollievo, rendendosi disponibile per visite e contatti telefonici.

**Raccomandazione 337.4** *Al termine di un percorso di affido (o dell'inserimento in comunità) è importante che si concretizzi per il minore quanto previsto dalla legge 173/2015, ovvero un mantenimento delle relazioni con le persone che sono diventate affettivamente significative per lui. Le premesse perché sia possibile realizzare la continuità affettiva dipendono da come è stato impostato il rapporto con la famiglia d'origine in caso di affido o di accoglienza in comunità o da come si è condotto il percorso di selezione per famiglie affidatarie/adottive (per questo gli affidi di lunga durata vanno riconosciuti, pensati, progettati e accompagnati in quanto tali).*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I servizi sociali nel definire il progetto di affido - attraverso la partecipazione e l'ascolto della famiglia affidataria, della famiglia di origine e della persona minorenni - dovrà tenere conto delle caratteristiche della tipologia di affidamenti di lunga durata nella definizione degli obiettivi, delle modalità e degli interventi da realizzare, e del ruolo dei diversi soggetti coinvolti per il benessere della persona minorenni.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 - I servizi sociali, in collaborazione con l'Università e i centri di ricerca, gli enti e le associazioni senza fini di lucro, l'associazionismo, promuovono e realizzano una formazione specifica alle famiglie disponibili e ritenute idonee ad un affidamento di lunga durata, con un'attenzione specifica alla gestione dei rapporti con la famiglia di origine (genitori, fratelli e sorelle, parenti, nonni) e alla costruzione di un legame solido con il bambino/ragazzo in affidamento e al suo diritto alla continuità affettiva dopo la conclusione dell'affidamento.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 - Nel caso dell'affidamento di fratelli/sorelle occorre salvaguardare la continuità degli affetti e delle relazioni, tenendo conto anche dei bisogni e dell'interesse di ciascuno dei fratelli e delle sorelle. Quando nel progetto di affido i membri della fratria sono affidati a famiglie diverse i servizi sociali devono indicare la frequenza e la modalità degli incontri tra i fratelli.

**Raccomandazione 337.5** *Quando a seguito di un periodo di affidamento, il minore rientra nella famiglia di origine o viene affidato ad altra famiglia o adottato da altra famiglia, la legge tutela, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive che si sono costruite e consolidate durante l'affidamento.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 - Ogni volta che il minore si trova a dover ripartire da capo con un'altra "accoglienza", anche se poi questa si rivela la scelta migliore, si deve comunque fare di



tutto per accompagnarlo affettivamente in questo percorso in modo da minimizzare il cosiddetto effetto lutto che si ha ogni volta che viene sradicato dal contesto nel quale ha vissuto per un certo periodo di tempo.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 – Il Tribunale per i minorenni valuta la documentazione dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento.

**Raccomandazione 337.6** - Nel caso in cui il minore sia dichiarato adottabile e se sussistono i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 184, nel caso in cui la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, la legge stabilisce che, nel decidere sull'adozione, il Tribunale per i minorenni tenga conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

AZIONE /INDICAZIONE OPERATIVA 1 – Il servizio sociale deve preparare tutti i soggetti interessati (famiglia di origine, famiglia affidataria e naturalmente il minore) alla riconosciuta possibilità da parte della legge 173/2015 di trasformare l'affido in adozione quando - sussistendo i presupposti – il rapporto affettivo realizzato negli anni tra genitori affidatari e minorenni affidati sia ritenuto significativo, stabile e duraturo.

**Raccomandazione 338.** Il progetto di affidamento familiare nel caso degli orfani vittime di crimini domestici


La legge 4/2018 definisce, in primis, chi è orfano di crimine domestico rafforzando la tutela dei figli della vittima. L'affidamento dei minorenni orfani per crimini domestici è disciplinato all'art. 10 della legge 4/2018 la quale stabilisce che:

- nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il Tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il Tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.<sup>47</sup> (la legge 4/2018 aggiunge il comma 5-*quinqies* all'art. 4 della legge 184/1983);

- su segnalazione del Tribunale competente, i Servizi sociali assicurano ai minorenni vittime di crimini domestici un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa (art. 4 comma 5-*sexies* legge 184/1983)

---

<sup>47</sup> La possibilità di adozione del minore orfano di entrambi i genitori rientra fra le ipotesi previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184 che dopo le modifiche apportate dalla legge 173/2015 prevede che l'adozione possa avvenire sia da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da persone prive di parentela in virtù di un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.



**Motivazione** La complessità degli affidamenti di tali bambini – al dolore per la tragedia familiare si aggiungono altre difficoltà materiali, sociali e giudiziarie - richiede che in maniera tempestiva si attivino valutazione, progettazione, accompagnamento e i sostegni specifici.

**Raccomandazione 1** - Tale condizione rende necessaria un'attenzione da parte di tutti i soggetti chiamati ad operare a favore delle vittime che impone la messa in campo di strumenti adeguati e idonei a dare una risposta tempestiva.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 - Il Tribunale, insieme con i servizi sociali, deve valutare tempestivamente l'adeguatezza dell'affido intra-familiare al fine di garantire la continuità delle relazioni affettive con i parenti fino al terzo grado, individuando e analizzando le capacità genitoriali e le competenze educative ed emotive degli aspiranti affidatari (incluse quelle dell'ascolto e della gestione del dolore e del trauma del minore), i legami con il minore della famiglia affidataria e il contesto familiare (stato dei rapporti con la famiglia dell'omicida, gestione dei conflitti, gestione del dolore e dei sensi di colpa della famiglia della vittima).

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 - Secondo la legge 4/2018 i Servizi sociali in particolare devono:

- predisporre in forma partecipata e tempestiva il progetto d'affido della famiglia affidataria (specificando obiettivi, ruoli, interventi e sostegni);
- accompagnare e monitorare l'implementazione del progetto di affido;
- informare semestralmente il Tribunale sull'andamento dello stesso;
- attivarsi affinché la famiglia affidataria e l'orfano ricevano i supporti economici, psicologici e sanitari nonché quelli necessari per garantire il diritto allo studio e l'inserimento nelle attività lavorative previsti dalla legge 4/2018;
- promuovere la vicinanza e il sostegno di altre famiglie e altri attori del territorio.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 - Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali in particolare devono (legge 4/2018, art. 8):

- promuovere e organizzare corsi di formazione rivolti ai servizi sociali sui temi della violenza di genere, sul riconoscimento dei casi di maltrattamento e di abuso e sui contenuti legislativi inerenti il sostegno agli orfani di crimini domestici (legge 4/2018 e legge 69/2019, Modifiche al codice penale, procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);
- promuovere e organizzare, gratuitamente, forme di assistenza delle vittime;
- promuovere e sviluppare presidi e servizi informativi, assistenziali e di consulenza;
- predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici in attuazione della Direttiva n. 2012/29/UE, già, peraltro, recepita dal nostro ordinamento con il D. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (art. 8).



LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI RESIDENZIALI –

**INDICE**

Premessa

**000. LINEE DI INDIRIZZO**

- 001. Contesto, finalità e obiettivi
- 002. Destinatari.
- 003. Contenuti
- 004. Percorso e metodo

**100. DIRITTI DEI BAMBINI E ACCOGLIENZA**

- 101. Bambino e diritti dei bambini
- 102. Diritto alla famiglia e continuità degli affetti
- 103. I diritti dei bambini nell'accoglienza etero-familiare
- 104. L'accoglienza familiare e di tipo familiare nei Servizi residenziali

**200. SOGGETTI E ATTORI ISTITUZIONALI**

- 210. Soggetti
- 211. Bambino e adolescente
- 212. Famiglia del bambino
- 213. Organismo gestore del Servizio residenziale per i minorenni
- 214. Persone impegnate nel processo di accoglienza
- 215. Associazioni e reti di volontariato, volontari
- 216. Formazioni sociali, associazionismo, cittadini
- 220. Attori istituzionali: funzioni e compiti
- 221. Regioni e Province autonome
- 222. Servizio sociale comunale e di ambito territoriale
- 223. Azienda sanitaria
- 224. Magistratura e Uffici giudiziari
- 225. Il Tutore e il Curatore
- 226. Figure di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza
- 227. Sistema scolastico e formativo
- 228. Formazione professionale, sistema economico e produttivo

**300. I PERCORSI DELL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE**

- 310. Organizzazione, costruzione e gestione dei percorsi dell'accoglienza residenziale
- 311. Definizione della rete degli attori
- 312. Costituzione dell'équipe integrata e multidisciplinare
- 313. Ascolto e partecipazione di bambini, genitori e familiari



- 320. Fase della decisione
- 321. Scelta del tipo di accoglienza
- 322. Accoglienza residenziale per la prima infanzia
- 323. Accoglienza residenziale in emergenza
- 324. Rapporti tra organismo gestore, struttura di accoglienza e servizi territoriali
- 330. Il "Progetto Quadro" e il "Progetto educativo individualizzato" (PEI)
- 331. Progetto Quadro
- 332. Progetto educativo individualizzato (PEI)
- 340. L'accompagnamento, il sostegno e la verifica
- 341. Accompagnamento all'ingresso
- 342. Primo periodo di accoglienza
- 343. Caratteri distintivi dell'accoglienza e qualità della relazione
- 344. Relazioni con i genitori, il contesto familiare e sociale del bambino
- 345. Ruolo dei volontari e di altre forme di sostegno all'accoglienza
- 346. La durata appropriata dell'accoglienza
- 347. Monitoraggio e valutazione degli esiti
- 350. La conclusione del progetto di accoglienza residenziale
- 351. Dimensioni del processo di conclusione
- 352. Rientro in famiglia
- 353. Passaggio all'affidamento familiare
- 354. Passaggio all'adozione
- 355. Neomaggiorenni e costruzione dei percorsi di avvio all'autonomia
- 356. Passaggio ad altro Servizio della rete territoriale

#### **400. SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI**

- 410. Autorizzazione, accreditamento e vigilanza
- 411. Procedure di autorizzazione
- 412. Procedure di accreditamento
- 413. Vigilanza (finalità, ruoli e relazioni tra i diversi soggetti)
- 420. Requisiti dei Servizi
- 421. Requisiti generali
- 422. Progetto di servizio e Carta dei servizi
- 423. Requisiti strutturali e impiantistici
- 424. Requisiti organizzativi e gestionali
- 425. Requisiti assistenziali e del personale
- 426. Requisiti dei volontari e di altri soggetti di sostegno all'accoglienza del Servizio residenziale
- 430. Criteri di classificazione e tipologia dei servizi
- 431. Criteri generali per la definizione delle diverse tipologie di Servizi residenziali
- 432. Comunità familiare per minorenni
- 433. Comunità socio educativa
- 434. Alloggio ad alta autonomia
- 435. Servizio di accoglienza per bambino genitore
- 436. Struttura di pronta accoglienza per minorenni
- 437. Comunità multiutenza



- 438. Comunità educativo e psicologica
- 439. Sperimentazione di nuove tipologie

#### **500. IL SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA**

- 510. Strumenti di governo
- 511. Livelli di raccordo e programmazione
- 512. Integrazione tra sociale e sanitario
- 513. Anagrafe regionale dei Servizi residenziali
- 514. Sistema informativo sull'accoglienza residenziale
- 520. Strumenti gestionali e procedurali
- 521. Tavoli di confronto
- 522. Livello territoriale di organizzazione e gestione
- 530. I costi e la remunerazione dell'accoglienza
- 531. Individuazione delle voci di costo in funzione della definizione delle tariffe
- 532. Compartecipazione alla spesa
- 533. Corretto ruolo delle prestazioni aggiuntive
- 534. Contratto di servizio e assicurazione nell'accoglienza
- 535. Costi del personale e rispetto dei diritti dei lavoratori nei Servizi residenziali
- 536. Tempi e modi di liquidazione dei corrispettivi ai Servizi residenziali per i minorenni

#### **600. QUESTIONI PARTICOLARI**

- 610. Altre accoglienze residenziali
- 611. Situazioni particolari di accoglienza residenziale
- 620. Bambini in situazioni particolari
- 621. Minorenni stranieri non accompagnati
- 622. Adolescenti dell'area penale
- 623. Bambini e adolescenti in Servizi residenziali sanitari
- 624. Bambini e adolescenti vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale
- 625. Bambini in case rifugio per madri
- 626. Accoglienza di adolescenti in gravidanza o con neonati



## 000. LINEE DI INDIRIZZO

### PREMESSA

Le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali" rappresentano la sintesi di un lavoro pluridecennale di monitoraggio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La loro elaborazione ha visto il coinvolgimento dei molti attori: i responsabili delle politiche ai diversi livelli di governo, gli operatori dei servizi, il privato sociale.

Questo strumento mette a sistema esperienze e strumenti sviluppatasi in Italia nel corso del tempo a partire dall'importante movimento finalizzato alla deistituzionalizzazione.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione e con la competenza esclusiva delle Regioni sulla materia, il sistema è infatti rimasto orfano di strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale.

Peraltro, lo strumento immaginato dal legislatore costituzionale per garantire uniformità di trattamento sul territorio è stata la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da parte dello Stato, processo, che con questa versione aggiornata del documento, si intende sostenere.

Le linee di indirizzo rappresentano un rilevante strumento di orientamento nazionale delle pratiche dei territori, cui possono far riferimento gli amministratori, ma anche i cittadini e forniscono ai soggetti interessati indicazioni sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

Queste linee si collocano in continuità con le precedenti Linee d'indirizzo sull'affidamento familiare che costituirono un importante esempio sperimentato con successo sul territorio nazionale.

Affinché continuino a svolgere adeguatamente la funzione assegnata, entrambe le Linee di indirizzo sono state rilette per adeguarle a novità normative rilevanti in materia e integrarle con aspetti nuovi emersi negli anni.

Le Linee d'indirizzo rappresentano uno strumento utile a superare le differenze intranazionali. È stato inoltre necessario tenere conto anche di alcuni atti adottati a livello internazionale che hanno affermato ancora una volta quanto sia fondamentale un controllo adeguato per evitare il l'accoglienza dei minorenni in istituzioni e, quando ciò avviene, prevedere riesami della situazione a scadenze regolari; limitando l'espansione delle istituzioni di accoglienza per i minorenni a vantaggio di altre soluzioni di presa in carico di qualità in famiglie di accoglienza, prendendo nella giusta considerazione il parere dei minorenni e tenendo presente che un passaggio fondamentale è quello ancora poco disciplinato in questi anni dell'importanza di un "accompagnamento" all'età adulta oltre i diciotto anni<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si vedano i seguenti documenti del Consiglio d'Europa: Committee of Ministers, Recommendation 24 April 2019, CM/Rec (2019)4, *on supporting young refugees in transition to adulthood*; Parliamentary Assembly, Recommendation 4 December 2020, n. 2190, *Effective guardianship for unaccompanied and separated migrant children*. Relativamente a questo tema si vedano anche i seguenti documenti dell'Unione europea: Raccomandazione del Consiglio UE, Raccomandazione 14 giugno 2021, n. 2021/1004, che istituisce l'*European Child Guarantee* la quale sottolinea l'importanza di fornire sostegno ai minorenni che terminano un percorso di assistenza istituzionale o di affidamento familiare, indispensabile per aiutarli a vivere in modo indipendente e a integrarsi da un punto di vista sociale e la Strategia del Consiglio d'Europa: Committee of Ministers, 23 February 2022, CM(2021)168-final, *Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2022-2027): "Children's Rights in Action: from continuous implementation to joint innovation"*; COE. Parliamentary Assembly, Resolution 22 June 2022, n. 2449, *Protection and alternative care for unaccompanied and separated migrant and refugee children*.



L'accoglienza in struttura residenziale risponde al principio di appropriatezza e tiene conto del miglior interesse del minore temporaneamente allontanato dalla famiglia d'origine a scopo di tutela e protezione.

Sono state poi segnalate le novità introdotte dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), in vigore dal 30 giugno 2022 - che ha operato una radicale riforma del rito previsto dal codice per minorenni e famiglie, (co. 27 art.1 legge 206) intervenendo su norme di utilizzo frequente per gli operatori e i professionisti che lavorano in ambito minorile. In particolare il legislatore ha ritoccato il primo comma dell'art. 403 codice civile che regola e permette l'allontanamento forzato del minore dalla famiglia e vi ha poi aggiunto ben sette commi di cui sei dedicati agli aspetti procedurali che rappresentavano le criticità della disciplina originaria.

Rilevante risulta anche il decreto legislativo attuativo della legge 206: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

## **001. CONTESTO, FINALITÀ E OBIETTIVI**

A distanza di alcuni decenni dall'adozione delle norme che sono cornice fondamentale di riferimento per le presenti linee di indirizzo (L. 184/1983 L. 149/2001) il presente documento, a distanza di 5 anni dalla sua prima formulazione, è stato aggiornato tenendo conto delle innovazioni e delle modifiche al sistema dell'accoglienza apportate in questi anni, al fine di continuare a essere utile strumento di orientamento politico e tecnico nel settore dell'accoglienza residenziale per i bambini e gli adolescenti.

Come già accennato, l'elaborazione e la proposta di questo documento, costruito attraverso la raccolta e la condivisione dei saperi e delle esperienze svolte nei diversi territori, sono state finalizzate a indirizzare, sostenere, qualificare e soprattutto dare unitarietà agli interventi di accoglienza residenziale familiare e di tipo familiare realizzate in tutto il territorio nazionale. Un lungo processo di deistituzionalizzazione continuamente richiamato a una specifica attenzione ai diritti del bambino e in particolare al perseguimento del suo superiore interesse.

## **002. DESTINATARI**

Le "Linee di indirizzo" hanno per oggetto le molteplici dimensioni dell'accoglienza residenziale nelle "comunità di tipo familiare" individuate dalla novellata L. 184/1983, secondo le indicazioni della legge 206/2021<sup>2</sup>. Queste "Linee di indirizzo" intervengono in un quadro normativo regionale

---

<sup>2</sup> Vedi la legge 26 novembre 2021, n. 206 che stabilisce che se il minore è "collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare".



differenziato, proponendo una cornice unitaria e complessiva di riferimento rispetto a principi, contenuti e metodi di attuazione, in continuità con le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" approvate in Conferenza unificata il 25 ottobre 2012<sup>3</sup>.

Esse si rivolgono agli attori politici e sociali, ai diversi livelli di competenze istituzionali, chiamati a contestualizzarne i contenuti attraverso processi partecipati di applicazione e di confronto sugli esiti.

In questa prospettiva le "raccomandazioni" contenute in queste pagine si rivolgono a due livelli di "governo":

- un livello tecnico-politico costituito dai decisori e dagli amministratori delle opportune sedi istituzionali nazionali, regionali, provinciali e comunali;
- un livello operativo-gestionale-professionale costituito dai soggetti e dagli attori chiamati a organizzare e gestire tutte le fasi del percorso di accoglienza residenziale: operatori del settore pubblico (sociale, sanitario, scolastico, giudiziario...) e del privato sociale, gli enti gestori dei Servizi residenziali, le reti e le associazioni di sostegno nonché le risorse territoriali utili a favorire l'inclusione sociale dei bambini accolti e delle loro famiglie.

### 003. CONTENUTI

Le "Linee d'indirizzo" si fondano sulle seguenti tre dimensioni:

- il significato e le implicazioni dell'accoglienza, con particolare attenzione agli aspetti del rispetto dei diritti, della risposta ai bisogni, delle relazioni significative, della progettualità di sostegno inclusivo alla crescita e, nel caso, alla progressiva acquisizione di autonomia;
- l'accoglienza concepita come pluralità di percorsi possibili all'interno di una cornice unitaria e come necessaria risposta della società e delle sue istituzioni ai diritti dei "cittadini in crescita" che si trovano temporaneamente fuori dalla propria famiglia;
- la rappresentazione di un "sistema" integrato dell'accoglienza residenziale per i bambini e gli adolescenti costituito da un'offerta di servizi diversificati in base alle loro esigenze e da adeguati strumenti di organizzazione e gestione.

In particolare le "Linee di indirizzo" si articolano su sei punti: la precisazione dei "Diritti dei bambini e accoglienza" (100); l'individuazione dei "Soggetti e attori istituzionali" (200) per chiarire la collegialità necessaria a una corretta gestione delle risposte ai bisogni di residenzialità dei bambini fuori dalla famiglia; l'attenzione alle fasi e ai processi de "I percorsi dell'accoglienza residenziale" (300); la descrizione di un possibile "ventaglio" dell'offerta di "Servizi di accoglienza residenziale per

---

<sup>3</sup> In continuità e analogia con le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare", oltre alla struttura per "Raccomandazioni", anche in questo documento si sono mantenute, nel testo, una serie di "convenzioni":

- si usa il termine "bambino", comprendendo tutti i minorenni, da 0 a 17 anni, sia di genere maschile che femminile;
- con riferimento alla "famiglia di origine" si usa prevalentemente il termine "famiglia", volendo da un lato indicare i genitori e le persone con cui, comunque, il bambino abbia costruito un attaccamento particolare e, dall'altro, evitare il rischio di "connotare" negativamente la provenienza confidando, come per tutti gli allontanamenti, nella temporaneità e, quindi, nella riunificazione familiare;
- si usa il termine minorenni-minorenni invece che minore-minori;
- si usa prevalentemente il termine "servizio residenziale" con riferimento ai luoghi di accoglienza per rispetto delle diverse denominazioni regionali;
- le fasce di età indicate si intendono a estremo superiore incluso: con 0-5 anni, ad esempio, si intende riferirsi a bambini da appena nati fino al giorno prima del sesto compleanno.



i bambini e gli adolescenti" (400); gli strumenti di governo, gestionali e procedurali necessari per "Il sistema dell'accoglienza" (500); infine, l'attenzione a specifiche situazioni dell'accoglienza, "Questioni particolari" (600), che non vanno considerate un'appendice, ma il necessario completamento di un "quadro" dell'accoglienza unitario e al contempo in continua evoluzione. Alcuni argomenti si troveranno, necessariamente, in più capitoli del documento, sia perché sono tematiche generali e trasversali, ma anche perché molti elementi del "sistema" dell'accoglienza residenziale per i minorenni sono fortemente interconnessi; per questo si raccomanda una lettura complessiva e non frammentaria del documento.

#### **004. PERCORSO E METODO**

Il metodo adottato per la costruzione delle presenti "Linee di indirizzo" è analogo a quello utilizzato in quelle sull'affidamento familiare. Esso si caratterizza essenzialmente per due elementi:

- una collegialità, composta dai diversi livelli istituzionali, che ha saputo integrare proficuamente il contributo costante di soggetti collettivi del privato sociale impegnati da anni in questo settore<sup>4</sup>;
- un documento organizzato in capitoli tematici collegati tra loro e sviluppati, dopo brevi introduzioni descrittive, nella forma delle "raccomandazioni" formulate in forma propositiva, generalmente precedute da una "motivazione" e declinate in una o più "azioni/indicazioni operative" che le concretizzano in attività possibili e auspicabili.

Le raccomandazioni raccolte in questo documento rappresentano un punto di incontro e di sintesi tra esperienze, orientamenti teorici e risultati di ricerca che può costituire un riferimento unitario per gli amministratori regionali e locali, per gli operatori e per i cittadini interessati a migliorare e qualificare l'accoglienza residenziale per i bambini con famiglie in grave difficoltà.

#### **100. DIRITTI DEI BAMBINI E ACCOGLIENZA**

##### **101. Bambino e diritti dei bambini**

Il bambino è una persona nelle prime fasi del suo percorso di vita che si costruisce biologicamente, psicologicamente e socialmente in attività condivise con gli adulti (familiari e altre figure di riferimento) e con i pari (bambini). In modi, forme e discorsi che caratterizzano un'intera collettività divenuta ormai parte strutturale e permanente della società (infanzia).

I bambini, a qualsiasi età biologica, sono soggetti sociali capaci di compiere scelte all'interno di vincoli e opportunità circa le cose che fanno e di esprimere, attraverso "cento linguaggi", le loro idee e culture, frutto delle relazioni tra i pari e della "riproduzione interpretativa" di quanto proviene contestualmente dalla famiglia e dagli adulti. Le modalità e le forme connesse allo sviluppo delle capacità e delle competenze, le opportunità, l'intensità e i limiti dell'espressione della loro capacità di essere attori sono in stretta relazione con la struttura dei rapporti di potere tra le generazioni e

---

<sup>4</sup> Il tavolo istituzionale che ha avuto la responsabilità di produrre e *di aggiornare* le Linee di indirizzo è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale Comuni italiani, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da esperti indicati dal MIps. Il "gruppo di lavoro" di base è stato integrato operativamente da coordinamenti nazionali: Cnca, Cismai, Progetto Famiglia, Sos Villaggi dei Bambini, Cncom, Agevolando, Papa Giovanni XXIII.



con le diseguglianze connesse all'organizzazione economica e sociale, caratteristiche di una data società e cultura in un certo periodo storico.

Per questi motivi i bambini sono dei soggetti di diritto e la specifica Convenzione internazionale sui diritti dei bambini del 1989 ne definisce, promuove e tutela la natura e il loro esercizio.

### **102. Diritto alla famiglia e continuità degli affetti**

Tra i diritti dei bambini un posto importante è assunto dal diritto di ogni bambino di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ai sensi dell'art. 1 della L. 184/1983, così come novellata dalla L. 149/2001. Solo in casi particolari, quando la famiglia del bambino non risulti in grado, anche con specifici e mirati sostegni esterni, ad assicurare un'adeguata crescita sociale e culturale del bambino, o rinunci temporaneamente alla sua cura, è prevista la predisposizione di un percorso di accoglienza etero-familiare.

I soggetti competenti della cura e della protezione del bambino fanno sì che vi siano sforzi orientati a far rimanere o a far ritornare il bambino dai suoi genitori o, dove risulti appropriato, da altri membri della famiglia.

Il percorso di accoglienza assicura ai genitori, ai familiari e agli adulti di riferimento, quando non in conflitto con le esigenze di tutela, ogni forma appropriata di mantenimento e sviluppo dei legami affettivi e relazionali con il bambino in accoglienza etero-familiare, anche in riferimento alle disposizioni della legge 173/2015 che riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minorenni in affidamento familiare.

I bambini in situazione accertata di abbandono sono invece soggetti a una dichiarazione di adottabilità e compito del sistema integrato dei servizi diventa anche l'accompagnamento del bambino in un percorso di elaborazione della separazione definitiva dai genitori biologici.


### **103. I diritti dei bambini nell'accoglienza etero-familiare**

I bambini in accoglienza etero-familiare hanno gli stessi diritti di quelli che vivono nella propria famiglia anche se alcuni di questi diritti possono essere declinati in modo diverso a fronte delle esigenze dovute alla loro protezione e tutela. Proprio per questo motivo, occorre una particolare attenzione all'effettività di questi diritti. In quest'ambito, appare prioritaria l'applicazione del principio dell'appropriatezza ovvero la necessità di assicurare che il tipo di accoglienza scelto e la sua durata siano appropriati e in ogni caso tengano conto delle esigenze di sicurezza e di continuità affettiva e relazionale del bambino con chi accoglie.

In via prioritaria, l'accoglienza va realizzata il più vicino possibile alla residenza abituale del bambino in modo da rendere meno difficoltoso il mantenimento dei legami familiari e più certe le possibilità di riunificazione familiare, minimizzando gli effetti sociali e culturali del processo separativo. Per lo stesso principio, le sorelle e i fratelli non saranno, se non per specifiche esigenze di tutela che vanno motivate, inseriti in luoghi di accoglienza tra loro separati.

In ogni forma di accoglienza i bambini hanno il diritto di essere trattati sempre con dignità e rispetto beneficiando di un'efficace protezione da maltrattamenti e abusi da parte di chi garantisce l'accoglienza e da altri soggetti, anche rinforzando adeguatamente gli organici dei servizi sanitari e sociali.

Oltre a fornire idonee condizioni generali di appropriatezza, l'accoglienza va caratterizzata da specifici progetti individualizzati, costruiti, realizzati e regolarmente monitorati con la



partecipazione informata, adeguata, sostenuta e attiva dei bambini e delle loro famiglie. In ogni caso i bambini accolti hanno, tra i diversi diritti, quello all'istruzione, alla salute e ad altri servizi di base, all'identità, alla libertà di religione o credo, alla libertà di parola, all'ascolto, alla partecipazione e al gioco. Ciò in conformità con il principio di non discriminazione e tenendo sempre in adeguata considerazione la prospettiva di genere.

Occorre sottolineare anche il diritto all'ascolto dei soggetti minorenni in tutte le fasi dell'affidamento familiare e/o dell'accoglienza in comunità residenziali.<sup>5</sup>

#### **104. L'accoglienza familiare e di tipo familiare nei Servizi residenziali**

Le diverse forme dell'accoglienza offerta dai Servizi residenziali si caratterizzano per aspetti e per relazioni interpersonali analoghe a quelle di una famiglia. L'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni rispetta il criterio di appropriatezza, cioè la congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni del bambino e della sua famiglia con la progettazione e il conseguente intervento messi in atto.

Nel rispetto del principio di appropriatezza, e salvo motivate diverse esigenze, la scelta del tipo di accoglienza tenderà a favorire l'inserimento del bambino nei Servizi residenziali che maggiormente assicurano la dimensione familiare. Questa si esprime sia negli elementi organizzativi (numero ridotto dei bambini accolti) e strutturali (organizzazione e personalizzazione degli spazi), che nella qualità e profondità delle relazioni tra bambini e operatori. Nello specifico, per accoglienza familiare si intende quella realizzata all'interno di una famiglia pre-esistente al percorso di inserimento. Per accoglienza di tipo familiare si intende invece quella garantita da adulti che, pur non avendo tra di loro vincoli familiari o parentali, realizzano un ambiente che richiama la dimensione familiare. La capacità di rispondere in maniera appropriata è favorita da:

- competenze tecnico-professionali e comunicative dei professionisti nell'ascoltare e raccogliere tutti i punti di vista, nel porsi di fronte ai soggetti che ricorrono ai servizi con un atteggiamento non giudicante, nel ricercare e approfondire le informazioni utili, nell'effettuare una valutazione puntuale;
- capacità di condividere le informazioni tra professionisti diversi, con i bambini accolti e la loro famiglia, al fine di ragionare e negoziare insieme riguardo al significato e ai contenuti dell'intervento;
- adeguate risorse e supporti organizzativi tali da consentire il lavoro in équipe multidisciplinare e la messa in campo di interventi appropriati rispetto ai bisogni e nel tempo opportuno.

#### **200. SOGGETTI E ATTORI ISTITUZIONALI**

---

<sup>5</sup> Di rilevante importanza è il D.lgs 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, a riforma della disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, (riforma Cartabia) che prevede l'obbligo di ascolto diretto del minorenne (articolo 473-bis.1, secondo comma, c.p.c.). Inoltre, più in generale, l'art. 33 inserisce nel cpc l'art. 473-bis.4 (Ascolto del minore). Inoltre, il D.Lgs. n. 105 del 10 agosto 2023, ha previsto l'immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni dettate dalla Riforma Cartabia in tema di impiego dei giudici onorari nei procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni per la responsabilità genitoriale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, che, dettava il regime transitorio delle nuove disposizioni processuali e ordinamentali sui procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni.



Ogni progetto di accoglienza residenziale nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori istituzionali, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del percorso: il bambino e i suoi familiari, gli adulti dei Servizi sociali pubblici, del privato sociale e dell'associazionismo, l'autorità giudiziaria, il Garante e i tutori e molti altri adulti che sono dei punti di riferimento importanti nella vita quotidiana del bambino.

## 210. SOGGETTI

I "soggetti" sono le persone protagoniste nei percorsi di accoglienza residenziale dei bambini perché direttamente coinvolte (bambino e adolescente con la sua famiglia) o perché impegnate a partire da responsabilità non istituzionali.

## 211. Bambino e adolescente

I bambini accolti nelle strutture residenziali per minorenni possono avere da 0 a 17 anni e a volte il loro specifico progetto di accoglienza può accompagnarli anche fino al compimento dei 21 anni, e nei casi espressamente previsti dalla legge fino al compimento dei 25 anni<sup>6</sup>, a condizione che siano sempre rispettati i principi di necessità e di appropriatezza nella definizione del loro progetto di protezione e tutela. L'accoglienza residenziale deve tener conto delle specificità che caratterizzano le diverse fasi dell'età evolutiva organizzando spazi, metodi ed opportunità, in base alle fasce di età presenti, con particolare riferimento alla infanzia e alla adolescenza.

La natura dell'accoglienza non fa distinzioni tra appartenenze nazionali, culturali, etniche, politiche e religiose; essa si rivolge indistintamente a tutti i bambini con situazioni familiari in gravi difficoltà ed è estremamente sensibile al rispetto delle diverse biografie e appartenenze dei bambini che accoglie.

**Motivazione** - Il bambino accolto, in genere, ha i suoi genitori e sa che la sua permanenza nella struttura residenziale è temporanea. La sua famiglia rimane quella di origine che ha bisogno temporaneamente di aiuto e con la quale mantiene un rapporto in vista del ricongiungimento una volta superate le difficoltà che hanno portato alla separazione.

**Raccomandazione 211.1** - *Accompagnare il bambino al nuovo percorso, assicurare che l'accoglienza sia temporanea e non si sostituisce alla sua famiglia.*


**Azione/Indicazione operativa 1.** Al bambino vanno fornite le informazioni sulle finalità dell'accoglienza in generale e per il suo specifico progetto onde permettere la sua preparazione alla separazione temporanea<sup>7</sup> dai familiari e dal suo ambiente di vita.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Va garantito nelle forme possibili il coinvolgimento del bambino in tutte le fasi della sua accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Vanno previste forme e modalità specifiche di relazione, visite e incontri con i genitori, i familiari e ogni altra figura di riferimento del bambino.

<sup>6</sup> Così come previsto dall'art. 24 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272 così come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.

<sup>7</sup> La legge 107/2020 art. 3 comma 1 a) prevede che si verifichi l'effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento.



**Azione/Indicazione operativa 4.** Nel caso di più fratelli o sorelle allontanati dalla famiglia, si cerca di assicurare lo stesso progetto di accoglienza nel rispetto di quanto disposto dall’Autorità giudiziaria. Nel caso in cui sia necessario accogliere i fratelli e le sorelle in diverse strutture occorre indicare nel progetto i motivi che la rendono necessaria.

**Azione/Indicazione operativa 5.** Nel caso si configuri l’impossibilità della ricongiunzione con la famiglia di origine il compito degli operatori dei Servizi inviati e del Servizio residenziale si riconfigura nell’accompagnare il bambino all’elaborazione della separazione definitiva.

## **212. Famiglia del bambino**

La famiglia del bambino accolto è un soggetto attivo del progetto di protezione e tutela. Ai familiari è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei Servizi un’attenzione professionale e una sensibilità particolari verso questi genitori che possono superare le condizioni che hanno portato all’allontanamento del bambino<sup>8</sup>, favorendone il rientro.

In caso di prognosi negativa ove si valuti l’impossibilità del ricongiungimento, agli operatori è richiesto di facilitare nei familiari la comprensione e l’accettazione della decisione assunta ai fini della protezione e del benessere del bambino.

**Motivazione** - La famiglia del bambino va sostenuta a vivere il progetto come un’opportunità per affrontare le proprie difficoltà e migliorare le proprie capacità educative.

**Raccomandazione 212.1** - *Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e dei familiari del bambino allontanato dal proprio contesto di vita.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Si assicurano ai genitori e ai familiari del bambino: l’informazione sulle finalità dell’allontanamento in generale e per lo specifico progetto; il coinvolgimento in tutte le fasi del progetto di protezione e tutela.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Sono previste forme e modalità specifiche di comunicazione e incontri per preparare i genitori all’allontanamento temporaneo del figlio e per accompagnarli durante l’esperienza di accoglienza.


**Azione/Indicazione operativa 3.** Sono definiti e utilizzati specifici interventi di sostegno dedicati al superamento dei problemi che hanno portato all’allontanamento del bambino dalla propria famiglia.

## **213. Organismo gestore del Servizio residenziale per i minorenni**

L’Organismo/Ente gestore dei Servizi residenziali per minorenni è il custode e il garante che l’azione svolta dalle proprie sedi operative sia realizzata in modalità appropriata, competente, proficua e nel superiore interesse del bambino. I suoi operatori sono adeguatamente formati sui diritti dell’infanzia e su come avere un approccio nella presa in carico centrato sui diritti.

---

<sup>8</sup> Cfr. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, protocollo 31 maggio 2022, n. 676/2022, Protocollo di intesa tra AGIA, Ministero dell’interno e Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali.



**Motivazione** - L'ente gestore dei Servizi residenziali è un interlocutore autorevole dei Servizi sociali inviati ed è risorsa per quelli del territorio dove opera. Il suo ruolo è complementare a quello dei Servizi sociali per la realizzazione fattiva e positiva del progetto di accoglienza del bambino.

**Raccomandazione 213.1** - *Ogni Ente gestore ha un suo progetto di servizio coerente e rispettoso degli indirizzi nazionali, regionali e locali.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Ogni Ente gestore ha un proprio progetto di servizio in cui vengono espressi: identità, valori, scelte educative, metodologie d'intervento, modalità organizzative e gestionali, servizi e ambiti d'intervento, risorse professionali e strumentali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Ogni Ente gestore è responsabile per la predisposizione e il mantenimento dei requisiti e degli standard stabiliti dalla Regione per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento (Cfr. la legge 107/2020 art. 3 comma 1 f).

**Azione/Indicazione operativa 3.** Ogni Ente gestore è responsabile della gestione organizzativa e amministrativa dei Servizi residenziali che gestisce.

**Raccomandazione 213.2** - *Ogni Ente gestore è partner del sistema regionale e locale dei Servizi.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Partecipa in forma attiva e collaborativa ai tavoli regionali e locali utili alla realizzazione e al monitoraggio di tutte le componenti del sistema integrato dell'accoglienza.

**Raccomandazione 213.3** - *Ogni Ente gestore realizza con coerenza e assicura specifiche forme di sostegno a tutti i propri Servizi residenziali di accoglienza.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Attiva percorsi di formazione e aggiornamento per le proprie figure professionali ed educative impegnate nei Servizi residenziali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Prevede periodiche occasioni di incontro con i responsabili del Servizio sociale territoriale per una valutazione delle accoglienze in essere e dei fabbisogni del sistema dell'accoglienza.

**Raccomandazione 213.4** Ogni Ente gestore collabora con i soggetti titolari in relazione all'alimentazione dei sistemi informativi integrati<sup>9</sup>, alla documentazione e alla formazione dei professionisti operanti nei propri Servizi residenziali di accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 1.** Predisporre gli strumenti informatici e di documentazione per rispondere ai debiti informativi del livello regionale e nazionale.

## **214. Persone impegnate nel processo di accoglienza**

---

<sup>9</sup> Cfr. Presidente della Repubblica, decreto 25 gennaio 2022, Approvazione del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023, a norma dell'articolo 1, comma 5, del DPR n. 103 del 2007. (azione 30 - Sviluppare e integrare sistemi informativi sull'infanzia e l'adolescenza).



Gli adulti impegnati nei processi di accoglienza sono in grado di ascoltare e di accogliere la soggettività e la biografia del bambino, sanno valorizzare le esperienze positive e affrontare quelle negative, sanno ascoltare i bisogni immediati e prefigurare quelli a venire, sanno mantenere la discrezione e garantire l'ambiente più idoneo alla crescita del benessere del bambino e della sua famiglia, sono adeguatamente formati sui diritti dell'infanzia e su come avere un approccio nella presa in carico centrato sui diritti.

**Motivazione** - Gli adulti che partecipano al progetto di accoglienza non si sostituiscono e non si sovrappongono ai genitori del bambino accolto. Essi sono chiamati: a osservare il principio del superiore interesse del bambino; a rispettare i suoi diritti; ad assicurare l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive; ad ascoltarlo, informarlo e coinvolgerlo nelle decisioni che lo riguardano; a rispettare e accettare la sua famiglia mantenendo rapporti positivi con essa, di concerto con i Servizi inianti e secondo le indicazioni dell'Autorità giudiziaria; a favorire il superamento delle difficoltà che hanno determinato il suo allontanamento dalla famiglia.

**Raccomandazione 214.1** - *Gli adulti impegnati nei processi di accoglienza sono persone competenti nel loro lavoro e nei loro compiti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le amministrazioni regionali definiscono con proprio atto le figure professionali previste per le diverse tipologie di accoglienza ed eventuali requisiti specifici ulteriori per ogni figura professionale coinvolta nei processi di accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le amministrazioni regionali e gli enti locali promuovono la diffusione tra gli adulti dei principi della Convenzione internazionale del bambino del 1989.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le amministrazioni regionali e gli enti locali favoriscono la realizzazione di attività formative centrate sulla conoscenza e il rispetto dei diritti dei bambini e, in particolar modo, dei diritti dei bambini inseriti nel sistema dell'accoglienza.

## **215. Associazioni e reti di volontariato, volontari**


Le associazioni di volontariato e i volontari sono soggetti essenziali in un moderno sistema di accoglienza residenziale, sia in termini di programmazione che di realizzazione degli interventi, anche in riferimento agli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017 e al D.M. Lavoro 72/2021.

**Motivazione** - In tema di Servizi sociali, il quadro normativo vigente fa sempre più diffusamente riferimento al principio di sussidiarietà. Per questo l'Ente locale e gli Enti gestori prevedono sempre più precisi spazi di collaborazione con le reti e le associazioni di volontariato, nonché con i volontari stessi e le loro famiglie, al fine di costruire maggiori opportunità di accompagnamento, sostegno e benessere dei bambini in accoglienza.

**Raccomandazione 215.1** - Coinvolgere le associazioni e le reti di volontariato nella realizzazione di progetti specifici in tema di promozione del benessere dei bambini in accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 1.** Prevedere da parte dell'Ente locale e dell'Ente gestore attività formalizzate di collaborazione alle attività educative interne ed esterne realizzate dai Servizi residenziali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'Ente locale e gli Enti gestori sostengono l'attività delle reti di volontariato con proposte formative e di accompagnamento che coinvolgono anche gli operatori dei Servizi.



## **216. Formazioni sociali, associazionismo, cittadini**

Le formazioni sociali, l'associazionismo e i cittadini che animano il territorio e gli ambiti locali riconoscono che le opportunità di crescita del benessere dei bambini sono un proprio interesse prioritario e una propria responsabilità.

**Motivazione** - I diversi soggetti del territorio sono parte integrante del sistema dell'accoglienza residenziale. Per non perdere il positivo rapporto con la comunità territoriale l'ambito di riferimento non deve essere troppo ampio; d'altra parte è necessario che sia sufficientemente ampio per garantire con continuità le risorse organizzative dedicate e adeguate che le politiche di sviluppo e sostegno dell'accoglienza residenziale dei bambini richiedono.

**Raccomandazione 216.1** - *Favorire le condizioni per la valorizzazione delle opportunità e il coordinamento delle risorse presenti in un ambito territoriale utili a migliorare il sistema dell'accoglienza residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** In ogni ambito territoriale l'Ente locale concorda e formalizza (attraverso la forma del protocollo d'intesa e/o della convenzione) percorsi di collaborazione tra Servizi sociali, sanitari, educativi, organismi del privato sociale e associazionismo con diversa finalità, per costruire un sistema di opportunità orientato al miglioramento del benessere dei bambini accolti nel sistema dell'accoglienza residenziale.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'Ente locale e l'Ente gestore dei Servizi residenziali ricercano e stabiliscono rapporti di collaborazione permanenti con l'associazionismo educativo, sportivo, ricreativo e culturale per favorire la realizzazione di percorsi individualizzati di inclusione sociale dei bambini in accoglienza.

## **220. ATTORI ISTITUZIONALI: FUNZIONI E COMPITI**

Lo sviluppo di un'accoglienza mirata al benessere del bambino e al rispetto dei suoi diritti richiede un complesso e articolato sistema di interazione tra più soggetti istituzionali che va definito, programmato e monitorato in un quadro più ampio di sviluppo delle risorse accoglienti.

### **221. Regioni e Province autonome**

Le Regioni e le Province autonome hanno il compito di attuare un sistema regionale integrato di sostegno ai bambini e alle loro famiglie orientato alla promozione del benessere e alla prevenzione dell'insorgere di situazioni di pregiudizio e di attuare un sistema regionale integrato dell'accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni.

Nell'ambito di queste competenze e sulla base di criteri condivisi e concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono definiti gli standard minimi dei Servizi e dell'assistenza che sono richiesti ai Servizi residenziali per minorenni verificandone periodicamente il rispetto. Le Regioni e le Province autonome monitorano le politiche locali attraverso azioni di coordinamento affinché siano rispettate nell'attuazione della regolamentazione di competenza regionale le fattispecie previste nel Nomenclatore interregionale degli interventi e Servizi sociali".



**Raccomandazione 221.1** - *Nell'ambito delle attività della Conferenza Stato-Regioni, le Regioni e le Province autonome condividono ed aggiornano periodicamente le tipologie di interventi e Servizi sociali indicati nel Nomenclatore interregionale, sulla base del quale si definiscono gli standard essenziali per le diverse tipologie dei Servizi residenziali per minorenni.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Promuovere collaborazioni interregionali per la revisione della normativa regionale in essere e l'adeguamento della stessa agli standard condivisi.

**Raccomandazione 221.2** - *Costruire e realizzare un sistema regionale di servizi e interventi rivolti ai bambini in situazione di rischio e pregiudizio per rendere possibili appropriati progetti di cura e di protezione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le amministrazioni regionali adottano atti di programmazione nel settore sociale e socio-sanitario con: l'individuazione degli obiettivi di benessere dei bambini; gli interventi di sostegno alla famiglia e di prevenzione delle cause dell'allontanamento; gli obiettivi dell'integrazione sociale e socio-sanitaria; le procedure di autorizzazione, di accreditamento e di vigilanza dei Servizi residenziali e semi-residenziali per i minorenni; le loro caratteristiche e requisiti; i loro fattori di costo; gli organismi e i livelli di coordinamento del sistema regionale; i flussi di finanziamento; le attività di informazione e formazione rivolte ai soggetti e agli attori interessati; le modalità di monitoraggio, rilevazione dei dati e degli esiti dei percorsi dell'accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le amministrazioni regionali favoriscono la partecipazione delle rappresentanze di tutti gli enti, dei soggetti e degli attori che hanno una responsabilità e un interesse diretto e indiretto nella definizione del sistema regionale dei servizi e degli interventi, anche attraverso la predisposizione di tavoli ad hoc e di opportune linee guida regionali.

## **222. Servizio sociale comunale e di ambito territoriale**


Il Servizio sociale è il perno su cui ruota il sistema di protezione e cura dei bambini ed è uno degli imprescindibili compiti del Comune o sempre più spesso dell'Ambito territoriale. L'Ente locale, in forma singola o associata, pianifica l'organizzazione del Servizio sociale rispetto alle esigenze del territorio, secondo le modalità individuate dagli indirizzi nazionali e dalla normativa regionale.

In ogni caso, **il Servizio sociale locale è responsabile del Progetto Quadro** sui bambini e sulle famiglie in difficoltà in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

**Motivazione** - Le competenze assegnate al Servizio sociale territoriale sottendono la necessità che l'Ente locale organizzi un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'accoglienza nei Servizi residenziali per i minorenni.

**Raccomandazione 222.1** - Riconoscimento del ruolo centrale dell'Ambito Territoriale Sociale (ex l. 328/2000), aggregazione intercomunale che rappresenta la sede principale della programmazione locale, della progettazione, concertazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.

**Azione/Indicazione operativa 1** L'ATS stabilisce la titolarità dei Comuni nella pianificazione dei servizi sociali e nel dare risposte adeguate ed efficaci ai bisogni dei cittadini, mettendo in sinergia le risorse esistenti ed integrando i servizi evitando sovrapposizioni di competenze.



**Raccomandazione 222.2** - *Definizione a livello locale delle attività di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e degli interventi rivolti alla cura e protezione dei bambini.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** I singoli Comuni, oppure l'Ente competente nel caso di gestione associata dei Servizi sociali o di delega, adottano provvedimenti deliberativi con i quali, in coerenza con il livello amministrativo sovraordinato, definiscono i caratteri e le modalità di attuazione di un modello locale di intervento integrato e multidisciplinare per la prevenzione delle cause dell'allontanamento e per la realizzazione di adeguati percorsi di cura e di protezione per i bambini in situazioni di rischio e pregiudizio e per le loro famiglie in difficoltà.

**Azione/Indicazione operativa 2.** I singoli Comuni, oppure l'Ente competente nel caso di gestione associata dei Servizi sociali o di delega, promuovono tavoli territoriali di confronto tra tutti i soggetti e gli attori coinvolti nel sistema locale dell'accoglienza, nel rispetto della molteplicità dei bisogni e delle diverse competenze.

**Azione/Indicazione operativa 3.** I singoli Comuni, oppure l'Ente competente nel caso di gestione associata dei Servizi sociali o di delega, sostengono le spese relative all'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni e predispongono percorsi facilitati per l'accesso ai Servizi sanitari, educativi, sociali nonché esenzioni dal pagamento delle relative spese secondo le disposizioni vigenti.

**Azione/Indicazione operativa 4.** I singoli Comuni, oppure l'Ente competente nel caso di gestione associata dei Servizi sociali o di delega, monitorano e vigilano sull'attuazione e la qualità delle diverse fasi del processo di accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 5.** I singoli Comuni, oppure l'Ente competente nel caso di gestione associata dei Servizi sociali o di delega, tengono costantemente informati il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni attraverso relazioni periodiche sulla condizione dei bambini accolti con riferimento ad aspetti di natura relazionale, comunque ancorati a fattori oggettivi e adeguatamente valutabili.

### **223. Azienda sanitaria**

In ogni Ambito territoriale, al di là delle forme di organizzazione definite in sede di programmazione regionale e locale, l'Azienda sanitaria partecipa alla realizzazione della piena integrazione ed efficacia degli interventi sociali e sanitari nell'accoglienza residenziale del bambino e nel sostegno alla sua famiglia.

**Motivazione** - Il progetto di cura e di protezione di ogni bambino è di competenza dell'équipe multiprofessionale di natura integrata sociale-sanitaria. Nello specifico, secondo la normativa vigente, sono a carico del Servizio sanitario nazionale le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e, quando eventualmente necessarie, le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative.

**Raccomandazione 223.1** - *I percorsi di protezione e tutela dei bambini sono sostenuti da appositi protocolli operativi, che derivano dagli atti regionali di definizione delle competenze sanitarie e sociali.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Gli operatori delle strutture sanitarie pubbliche, in stretta integrazione con i Servizi sociali, intervengono nei percorsi di cura e protezione che richiedano: una valutazione specialistica e un sostegno diretto, qualora il bambino si trovi in una situazione clinica



richiedente l'intervento psicoterapeutico; una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell'adulto genitore; una valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali e un conseguente trattamento psicoterapeutico, nel rispetto delle esigenze specifiche del caso.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Sono definiti, con atti specifici, i diversi livelli e le relative modalità di collaborazione per la protezione e cura dei bambini: tra Servizi sociali e servizi socio-sanitari o sanitari per bambini; tra servizi per i bambini e servizi per adulti (in particolare dipartimento salute mentale, servizi per le dipendenze patologiche); tra servizi di territori diversi, nel caso di accoglienza del bambino in un Servizio residenziale appartenente a un territorio diverso da quello di residenza del bambino stesso.

**Azione/Indicazione operativa 3.** I competenti Servizi sanitari specialistici (Neuropsichiatria infantile, Servizi per le dipendenze, Dipartimento di salute mentale...) collaborano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino accolto e della sua famiglia.  
**Raccomandazione 223.2** - *Facilitare l'accesso e l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al bambino accolto, con particolare riguardo a quelli con disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Sono individuati percorsi prioritari ed esenti da ticket sanitario, laddove previsti dalla normativa vigente, per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura del bambino (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi e ausili, ecc.).

**Azione/Indicazione operativa 2.** A livello regionale e/o locale si definiscono e realizzano percorsi formativi per assicurare al personale sanitario specifiche competenze a trattare in tutti gli ambiti sanitari i minorenni ospiti di Servizi residenziali.

## **224. Magistratura e Uffici giudiziari**

### **224.A Autorità giudiziaria**

I progetti e i percorsi di accoglienza di un bambino in situazione di rischio e di pregiudizio si fondano e sono possibili in base a specifici provvedimenti della Magistratura ordinaria e di quella minorile. Ognuno di questi soggetti opera con specifiche competenze e ruoli. Il Giudice Ordinario, nei procedimenti di separazione e divorzio e altri procedimenti *de potestate*, può disporre provvedimenti tra cui quelli di allontanamento e di affidamento ai Servizi.<sup>10</sup> Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di accoglienza nel Servizio residenziale disposto dal Servizio Sociale con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e vigila sull'accoglienza consensuale per la durata dei due anni previsti dalla legge<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Vedi legge di riforma 206 del 2021 intitolata Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Cfr anche D.lgs 149 del 2022.

<sup>11</sup> Cfr. D.lgs 149 del 2022 dove si specifica che sebbene tale periodo non possa superare la durata di ventiquattro mesi, è prorogabile, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minorenne.



Il Tribunale per i minorenni: emette il provvedimento di protezione e tutela in cui manchi l'assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale; dispone la prosecuzione, oltre i 2 anni, dell'accoglienza consensuale; dichiara l'adottabilità del bambino di cui sia accertata la situazione di abbandono. In questa prospettiva il Tribunale per i minorenni svolge il ruolo fondamentale di tutela giuridica del bambino in tutto il percorso di accoglienza. In sede penale il Tribunale per i Minorenni emette i provvedimenti penali che, nelle varie fasi processuali, possono prevedere il collocamento del minore/giovane adulto presso una comunità.

**Motivazione** - Il raccordo tra l'Autorità giudiziaria, civile e penale, e il sistema integrato dei servizi è di fondamentale importanza per implementare i canali di comunicazione e favorire l'instaurarsi di prassi fattive di informazione reciproca. Attraverso l'esplicitazione delle rispettive esigenze e l'individuazione di soluzioni sempre più favorevoli a un operato corretto ed efficace, nel superiore interesse dei bambini, si tiene conto della possibilità di conciliare i tempi delle procedure con i tempi e le esigenze di sviluppo del bambino.

**Raccomandazione 224.A.1** - *Consolidare a livello regionale il sistema di protezione dell'infanzia favorendo la collaborazione tra l'Autorità giudiziaria, ordinaria e minorile, e le amministrazioni regionali ed i Servizi sanitari e sociali per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le amministrazioni e i Garanti dell'infanzia regionali coinvolgono, nelle forme ritenute idonee e rispettose delle competenze istituzionali, anche l'Autorità giudiziaria nel percorso di predisposizione e nel monitoraggio dell'implementazione di linee guida regionali in materia di segnalazione, cura e protezione del bambino, nonché di tutte le modalità volte ad agevolare le comunicazioni tra Autorità giudiziaria e Servizi sociali e sanitari territoriali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le amministrazioni e i Garanti dell'infanzia regionali promuovono occasioni di informazione e formazione comune, tra gli operatori della giustizia e dei Servizi, per favorire e sviluppare una cultura e linguaggi condivisi che si fondino sul dettato costituzionale e sulla Convenzione internazionale dei diritti dei bambini del 1989.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le amministrazioni regionali in collaborazione con l'Autorità giudiziaria minorile individuano forme di integrazione tra i diversi flussi informativi inerenti i bambini allontanati dalla famiglia, l'informazione sul fenomeno della violenza all'infanzia e all'adolescenza, la valutazione dell'efficacia della policy, e la valutazione dei processi e degli esiti delle singole pratiche di intervento con bambine, bambini e adolescenti, evitando per quanto possibile la duplicazione degli adempimenti a carico dei Servizi e degli Enti gestori.

**Raccomandazione 224.A.2** - *Promuovere il raccordo e la collaborazione tra l'Autorità giudiziaria e i Servizi sociali e sanitari a livello locale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le amministrazioni regionali, in raccordo con le amministrazioni locali, promuovono la realizzazione di protocolli d'intesa con l'Autorità giudiziaria e altri attori dell'accoglienza per favorire lo sviluppo di procedure, informazioni, comunicazioni e pratiche che,

---

Dopo 12 mesi si deve procedere a un controllo della evoluzione delle condizioni della famiglia di origine e della opportunità della prosecuzione dell'affidamento.

Inoltre sull'aspetto della durata del collocamento Cfr. CEDU, sez. I, sentenza 31 agosto 2023, *M.A. c. Italia* ricorso n. 70583/17 relativa al collocamento prolungato di una minorenni straniera non accompagnata vittima di abusi in un centro non adatto alla sua particolare e del ritardo nell'adottare misure adeguate alla situazione.



nel rispetto delle competenze istituzionali, possa migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi locali di protezione dei bambini a livello regionale e locale.

**Azione/Indicazione operativa 2.** I Servizi sociali e sanitari territoriali collaborano con la Procura presso il Tribunale per i minorenni per le attività di vigilanza dei Servizi residenziali assicurandosi il rispetto dei diritti dei bambini accolti, nel pieno rispetto delle rispettive funzioni e competenze.

#### **224.B. Centro per la giustizia minorile e Servizi minorili della Giustizia**

I Servizi residenziali per minorenni possono svolgere servizio per assicurare l'esecuzione dei provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria che prevedano l'affidamento di minorenni/giovani adulti a una struttura comunitaria.

I Centri per la Giustizia Minorile (CGM) quali organi del decentramento amministrativo di livello dirigenziale del Ministero della Giustizia, garantiscono sul territorio l'attuazione dei provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria nei confronti dei minori e giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 25 anni che hanno commesso un reato durante la minore età. Tale attività viene espletata avvalendosi dei Servizi minorili dipendenti: Centro di Prima Accoglienza (CPA), Ufficio di Servizio sociale per i minorenni (USSM), Istituto Penale Minorile (IPM)e, in alcuni territori, anche Comunità Ministeriali e Centri Diurni Polifunzionali.

Quando l'A.G. minorile emette un provvedimento penale che prevede il collocamento in comunità, il CGM competente per territorio individua la comunità idonea e disponibile all'accoglienza tra le comunità iscritte all'Elenco aperto pubblicato sul sito della Giustizia che contiene i riferimenti di tutte le comunità che hanno espresso interesse all'inserimento di minori e giovani provenienti dal circuito penale.

Il provvedimento che dispone il collocamento in comunità in ambito penale può essere disposto nei confronti di un giovane mentre si trova in stato di libertà, ovvero collocato in stato di fermo o di arresto in un Centro di Prima Accoglienza (CPA) o già presente in un Istituto Penale Minorile (IPM) a seconda della fase processuale in cui si trova il ragazzo. Durante tutte le fasi del procedimento penale, gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni monitorano il percorso del minore in collaborazione con tutti gli Enti coinvolti, ivi compresi i Servizi residenziali per minorenni.


**Motivazione** - I Servizi residenziali di accoglienza per i minorenni svolgono un ruolo di fondamentale importanza nel reinserimento sociale dell'adolescente e nella costruzione di progettualità che contribuiscano ad interrompere percorsi devianti, assicurando l'attenzione nel contemperare le esigenze educative a quelle contenitive e di controllo proprie del provvedimento penale.

**Raccomandazione 224.B.1** - *Favorire il collegamento e la collaborazione tra gli Enti gestori e i Servizi minorili della Giustizia.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Al fine di favorire la costruzione di una rete territoriale diffusa e adeguata di accoglienza per gli adolescenti autori di reato, i Centri per la giustizia minorile, in raccordo con le amministrazioni regionali, promuovono forme stabili di collaborazione, confronto e verifica con gli Enti gestori dei servizi specificatamente rivolti agli adolescenti e con altri attori del territorio.

**Raccomandazione 224.B.2** - *Il Servizio residenziale che accoglie un minore per il quale sia stata disposta una misura penale:*

- fornisce informazioni sulla struttura, sulla gestione della quotidianità e sulle regole;



- effettua e condivide con il ragazzo una prima lettura ragionata dell'ordinanza che ne evidenzia i vincoli e le possibilità fornendo chiarificazioni relative alla procedura penale minorile, utili a comprendere sia il collocamento sia l'intero iter penale;
- attiva una prima osservazione del ragazzo segnalando con tempestività e comunicando in forma scritta all'USSM e al CGM eventuali segnali di disagio psichico o comportamento tossicomano manifestati nei primi giorni;
- condivide con la famiglia, in accordo con l'USSM, modalità e tempi di svolgimento dei colloqui con il minore e instaura con la famiglia una relazione professionale volta all'osservazione delle dinamiche familiari, all'individuazione di problematiche e difficoltà nella gestione del figlio, che richiedono uno specifico lavoro di supporto e di rafforzamento delle competenze genitoriali anche in vista del successivo rientro del minore in famiglia
- collabora attivamente con l'USSM condividendo gli elementi di conoscenza acquisiti durante la permanenza del ragazzo, le modalità di richiesta delle autorizzazioni all'AG per il compimento di attività esterne alla comunità;
- definisce congiuntamente all'USSM e ai servizi territoriali coinvolti, il PEI del ragazzo
- presidia e governa le dinamiche relazionali che si instaurano all'interno della comunità tra il gruppo dei pari ponendo particolare attenzione alla capacità del minore di convivere con ragazzi sottoposti a vincoli diversi in assenza di una misura penale
- esegue regolarmente azioni di controllo sugli effetti personali e sugli ambienti di vita, ma non controlli sulla persona;
- comunica tempestivamente in via formale, eventuali fughe e/o eventi critici al CGM, all'USSM, alle Forze dell'Ordine, al TM e ne informa i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale;
- a seguito di un evento critico, redige, nel più breve tempo possibile, una relazione descrittiva dell'evento critico e degli interventi posti in essere e condivide con l'USSM le azioni successive da intraprendere

## **225. Il Tutore e il Curatore**

### **225.A. Il Tutore**

Quando i genitori non sono nella condizione di esercitare la responsabilità genitoriale (decadenza o sospensione, incapacità per minore età o interdizione, lontananza), il bambino è legalmente rappresentato da un tutore<sup>12</sup>, nominato con provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni, se tutore provvisorio.

Per favorire la diffusione di questo strumento di tutela anche ai minorenni stranieri non accompagnati la legge 47/2017<sup>13</sup> prevede che presso ogni tribunale per i minorenni sia istituito un

<sup>12</sup> Cfr. Dlgs 149 del 2022 che specifica :

- Art. 38-ter. - Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minorenni e l'esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minorenni, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma».

<sup>13</sup> Vedi anche D.lgs 220/2017 ha spostato la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni, concentrando così tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative ai minorenni stranieri



elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minorenni straniero non accompagnato o di più minorenni, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

**Motivazione** - Il tutore ha la cura del bambino e lo rappresenta. Il suo principale riferimento è il Servizio titolare della cura e della protezione, con il quale stabilisce fin da subito un rapporto di collaborazione, al fine di coordinare e condividere modalità e interventi.

**Raccomandazione 225.A.1** - *Garantire i contatti e la collaborazione attiva, soprattutto nei momenti salienti del progetto di accoglienza, tra il tutore e il Servizio pubblico titolare del Progetto Quadro, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il tutore, appena assunta la tutela, contatta l'operatore pubblico referente del Progetto Quadro e successivamente, nel caso di decisione per l'accoglienza residenziale, il responsabile del Servizio residenziale, richiedendo un incontro per una reciproca conoscenza personale e una presentazione della situazione, prevedendo inoltre periodici aggiornamenti sul caso.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'operatore referente tiene aggiornato il tutore sull'andamento del progetto, raccogliendo e valutando sue proposte di modifica pervenute dello stesso e di ulteriori interventi.

**Azione/Indicazione operativa 3.** I tutori sono adeguatamente formati attraverso iniziative specifiche e coordinate a livello regionale.

#### **225.B. Il Curatore speciale del minorenne**

Per garantire la salvaguardia degli interessi del minorenne che sia parte di un procedimento civile, in tutti i casi in cui manchi la presenza della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza del minorenne, o in tutte le ipotesi di conflitto di interesse tra il minorenne stesso e i suoi genitori ovvero il suo rappresentante, è prevista la nomina di un curatore speciale. Il suo compito si esaurisce quando vengono meno le esigenze che ne hanno determinato la nomina anche se talvolta può avere compiti di esecuzione del provvedimento.


L'obbligatorietà della nomina del rappresentante speciale del minorenne è prevista anche in questi casi<sup>14</sup>:

- al procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale (l'art. 336, u.c., c.c., rimasto sostanzialmente inattuato, prevedeva la nomina di un difensore del minorenne),
- al procedimento di affidamento ai sensi della legge 184/1983,
- ai procedimenti di cui all'art. 403 c.c.

---

non accompagnati presso uno stesso giudice. Infatti dispone che: "il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato."

<sup>14</sup> Vedi la legge di riforma 206/2021 Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, nella parte che riguarda le norme relative al curatore speciale del minorenne



- nei casi in cui si ritenga inadeguata la rappresentanza processuale operata dai genitori nell'interesse di figli o nei casi in cui il minorene ne faccia richiesta avendo compiuto i 14 anni

**Motivazione** - Il curatore speciale del bambino intrattiene con tutti gli altri soggetti che seguono il bambino rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

**Raccomandazione 225.B.1** - *Promuovere il raccordo dell'attività del curatore speciale con quella degli altri soggetti coinvolti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il curatore è coinvolto dai Servizi sociali titolari del caso nella definizione del Progetto Quadro riguardante il bambino.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il curatore valuta insieme ai Servizi le modalità più opportune per rapportarsi con il bambino, per incontrarlo e, in questo caso, fornisce al bambino spiegazioni comprensibili sul proprio ruolo e sulla procedura che lo riguarda, e si rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull'esito della procedura.

## **226. Figure di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza**

Le figure di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza sono presenti ai vari livelli: nazionale e regionale soprattutto, ma anche provinciale e comunale. La loro istituzione è un passo importante nel riconoscimento dei diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione internazionale del 1989.

**Motivazioni** - Ai Garanti sono affidati diversi compiti, tra cui: promuovere e rafforzare l'esigibilità dei diritti stabiliti dalla Convenzione del 1989; verificare l'attuazione di tali diritti sul territorio di competenza, segnalando le violazioni e contribuendo a rimuoverne le cause; collaborare tra loro e promuovere sinergie tra tutte le istituzioni preposte alla tutela dei diritti e degli interessi dei bambini in modo continuativo e permanente; favorire l'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale e nazionale.

**Raccomandazione 226.1** - *Riconoscere e valorizzare il ruolo e i compiti dei Garanti per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Istituire in ogni Regione la figura del Garante regionale riconoscendone l'autonomia, l'indipendenza e l'unicità, anche rispetto ad altre figure di garanzia con cui si possono presentare evidenti conflitti d'interesse.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Promuovere la collaborazione tra i Garanti, a livello locale e nazionale, e tra questi e le istituzioni/enti deputati alla tutela e alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per garantire maggiore efficacia delle azioni e uguaglianza delle opportunità offerte sul territorio nazionale.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Diffondere prassi o protocolli di intesa tra i diversi attori istituzionali che abbiano per oggetto la promozione o la difesa dei diritti dei bambini.



**Raccomandazione 226.2** - È necessario che i Garanti vigilino sul rispetto delle condizioni di vita dei bambini, in particolare quelli più vulnerabili e a rischio di emarginazione socio-culturale, di abbandono, di abuso e quelli in accoglienza.

## **227. Sistema scolastico e formativo**

La scuola è parte integrante della quotidianità dei bambini. Pur nel rispetto dell'autonomia scolastica, vanno favorite e sostenute le diverse forme di collazione e interazione tra gli attori del sistema della protezione e dell'accoglienza, i dirigenti e gli insegnanti nel garantire le migliori forme di rispetto dei diritti dei bambini accolti nei Servizi residenziali, anche attraverso l'implementazione delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e delle alunne fuori dalla famiglia di origine.

**Motivazione** - La scuola svolge un ruolo significativo nel promuovere il benessere dei bambini, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione. La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione dei bambini e delle famiglie sui diritti dei bambini e sulla cultura dell'accoglienza.

**Raccomandazione 227.1** - Di concerto tra Regione e Ufficio scolastico regionale e in collaborazione con i Servizi socio-sanitari e gli Enti gestori del sistema dell'accoglienza, si individuano percorsi condivisi sul tema dell'inserimento scolastico dei bambini che vivono percorsi di protezione e tutela, con particolare attenzione ai bambini in accoglienza.<sup>15</sup>

**Azione/Indicazione operativa 1.** Si definiscono percorsi e procedure per le forme di collaborazione fra il sistema scolastico e quello dei servizi nell'ambito della protezione e cura dei bambini e per la segnalazione delle situazioni a rischio di allontanamento (responsabilità della scuola, laddove previste dalla normativa vigente, forme di accesso ed eventualmente di consulenza presso il sistema dei servizi).

**Azione/Indicazione operativa 2.** Gli Uffici Scolastici regionali, in collaborazione con le Regioni, organizzano seminari di formazione congiunta scuola/Servizi sociali e sanitari pubblici e del privato sociale sul tema della protezione e tutela dei bambini in accoglienza residenziale.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Nell'ottica della personalizzazione dei percorsi scolastici avendo riguardo ai bisogni educativi e formativi dei bambini allontanati dalla famiglia, sono previste attività di potenziamento (in particolare della lingua italiana) nell'ambito delle risorse di personale dell'organico dell'autonomia di ciascuna scuola, tenendo conto anche della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nei percorsi scolastici precedenti all'accoglienza nei Servizi residenziali e/o nei Paesi di origine.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Le istituzioni competenti predispongono materiali didattici specifici sul tema dell'accoglienza residenziale da diffondere e mettere a disposizione delle scuole.

**Raccomandazione 227.2** - Valorizzare il ruolo e l'apporto della scuola per favorire l'inclusione sociale del bambino che vive l'esperienza dell'accoglienza residenziale.

---

<sup>15</sup> Vedi le Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine del 2017.



**Azione/Indicazione operativa 1.** Il coinvolgimento dell'istituto scolastico frequentato dal bambino in accoglienza residenziale va previsto già nella costruzione del progetto di accoglienza, e comunque, nella sua applicazione.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il docente coordinatore di classe o altro docente designato dal dirigente scolastico partecipa all'équipe che si occupa del bambino, apportando le sue conoscenze e le sue osservazioni sul comportamento, sulla crescita, sugli apprendimenti, sui rapporti sociali nel contesto scolastico, contribuendo così sia alla formulazione del progetto sia alla sua ridefinizione in itinere.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Per i minorenni sottoposti a misure restrittive della libertà personale, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) che gestiscono sezioni carcerarie minorili definiscono i piani formativi personalizzati ai sensi del DPR 263/2012.

**Raccomandazione 227.3** - *Prestare particolare attenzione alla partecipazione degli operatori dei Servizi pubblici e del privato sociale alla vita scolastica del bambino in accoglienza.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** In relazione ai rapporti con la scuola, l'adulto esercitante la responsabilità genitoriale partecipa all'elezione degli organi collegiali e alla vita scolastica del bambino al fine di favorire la migliore integrazione in classe e nella scuola dei bambini in accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Gli operatori dei Servizi pubblici favoriscono l'inclusione scolastica del bambino anche attraverso interventi e azioni di informazione e di sensibilizzazione dei docenti e dei genitori dei compagni di classe e di scuola del bambino accolto.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Gli operatori del Servizio residenziale che accoglie il minorenne sostengono l'inclusione scolastica del bambino, mantenendo regolari rapporti di collaborazione/interlocuzione con l'insegnante/corpo docente e favorendo le relazioni con i compagni di classe al di fuori del tempo scolastico, anche negli spazi e con le opportunità offerte dal Servizio residenziale stesso.

## **228. Formazione professionale, sistema economico e produttivo**

La formazione professionale e le componenti del sistema economico e produttivo possono concorrere in modi diversi allo sviluppo del benessere dei bambini nelle comunità locali. Per questo vanno favorite e sostenute le diverse forme di collaborazione e di intesa tra gli attori del sistema della protezione e dell'accoglienza dei bambini e i rappresentanti della formazione, dell'associazionismo professionale e di categoria, delle forze economiche e produttive.

**Motivazione** - L'inserimento professionale e lavorativo costituisce uno snodo decisivo nel percorso di inclusione sociale dell'adolescente e il possibile avvio di un percorso di autonomia personale e di uscita dal sistema della protezione e dell'assistenza.

**Raccomandazione 228.1** - *Sviluppare le competenze degli operatori dell'accoglienza in tema di formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli adolescenti in accoglienza.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le amministrazioni regionali, in collaborazione con gli enti della formazione professionale e l'associazionismo professionale e categoriale del mondo del lavoro, organizzano seminari di formazione territoriali per gli operatori dei Servizi pubblici e del privato sociale della protezione sulle diverse opportunità formative e di inserimento nel mercato del lavoro per i giovani adolescenti.



**Raccomandazione 228.2** - *Costruire a livello territoriale un portafoglio delle opportunità formative e lavorative utili a inserimenti lavorativi personalizzati.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Gli enti gestori, in accordo con i Servizi inviati dell'Ente locale, ricercano la collaborazione delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli ordini professionali nonché con singoli datori di lavoro, per costruire un portafoglio aggiornato delle possibilità occupazionali presenti nel territorio e per realizzare adeguati percorsi di inserimento lavorativo individualizzati degli adolescenti accolti e in uscita dall'accoglienza.

### 300. I PERCORSI DELL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

Ogni percorso di accoglienza residenziale dei bambini allontanati dalla famiglia risponde al diritto del supremo interesse del bambino. Per questo è essenziale mantenere l'unitarietà, la coerenza e la congruità di azioni e fasi, dall'inizio alla fine dei percorsi di accoglienza residenziale, nel rispetto della continuità della storia della persona tra promozione, protezione e tutela.

### 310. ORGANIZZAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI PERCORSI DELL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

Dedicare il tempo "dovuto" alla costruzione e alla manutenzione di una corretta organizzazione di risorse, fasi e percorsi dell'accoglienza permette di ottenere buoni risultati rispetto all'adeguatezza e alla tempestività di intervento, all'efficacia dell'azione, all'efficienza dei mezzi impiegati.

### 311. Definizione della rete degli attori

La rete dei soggetti titolari di funzioni e competenze in materia di prevenzione e protezione dell'infanzia costituisce la "rete istituzionale di corresponsabilità" che, insieme alla valorizzazione del ruolo degli altri soggetti coinvolti, è il presupposto per una corretta ed efficace gestione dei percorsi dell'accoglienza.

**Motivazione** - Promuovere e sostenere la logica di un sistema a rete tra i diversi soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, genera prospettive comuni e aiuta a costruire, in un clima di fiducia reciproca, progetti d'intervento personalizzati e flessibili ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie in una logica di coprogettazione.

**Raccomandazione 311.1** - *Definire in modo chiaro ed esplicito la rete degli attori coinvolti e delle corresponsabilità al fine di promuovere processi di accoglienza non istituzionalizzanti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La "rete istituzionale di corresponsabilità" nell'accoglienza residenziale per i minorenni deve avere una formalizzazione, ai diversi livelli territoriali, ed essere organizzata secondo modalità collaborative. Per questo va previsto un atto della Regione che, anche attraverso la costituzione di tavoli di lavoro ai diversi livelli territoriali, definisca ruolo e responsabilità per la condivisione di problematiche, delle priorità e di obiettivi di lavoro comuni, nell'organizzazione, costruzione e gestione delle fasi e dei percorsi dell'accoglienza residenziale dei vari attori istituzionali (Regione, Comune singolo o associato, Servizi sanitari, Tribunale e Procura per i minorenni, Istituzioni scolastiche...) e dei Servizi residenziali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** I Servizi residenziali per i minorenni devono essere parte del sistema complessivo di promozione e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza del contesto territoriale in cui sono inserite. La Regione attraverso atti formali individua forme e modalità del



loro coinvolgimento nei processi di programmazione, organizzazione, gestione e monitoraggio degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza nel territorio.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Ai diversi livelli territoriali di riferimento vanno previsti percorsi di formazione comuni tra operatori pubblici e del privato sociale impegnati nell'accoglienza residenziale, finalizzati alla conoscenza e alla condivisione di paradigmi culturali, metodologici, operativi, valutativi... (es. analisi dei fattori di rischio e di protezione; criteri di orientamento per l'abbinamento, ecc.), come opportunità di scambio e di consolidamento della rete istituzionale.

### **312. Costituzione dell'équipe integrata e multidisciplinare**

La conoscenza della condizione e della situazione di un bambino a rischio di allontanamento si realizza attraverso l'integrazione professionale e istituzionale di tutti i soggetti coinvolti e particolarmente dei Servizi sociali, sanitari, educativi. La situazione di pregiudizio va riconosciuta e rappresentata con parametri il più possibile oggettivi che solo un confronto multidimensionale e multiprofessionale può garantire anche ai sensi dell'art. 9 della legge 107/22, che modifica l'art. 2 della legge 184/83.

**Motivazione** - La decisione dell'allontanamento di un bambino dalla famiglia è presa sulla base di un'attenta e complessiva analisi della condizione del suo stato di benessere, della gravità delle problematiche familiari, delle risposte più appropriate che vanno attivate per la sua promozione, la protezione e la tutela.

**Raccomandazione 312.1** - *I percorsi dell'accoglienza si definiscono all'interno di équipe integrate e multidisciplinari.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Per garantire una valutazione e progettazione il più possibile appropriata e rispettosa dei diritti del bambino e della sua famiglia occorre assicurare fin dalle prime fasi del percorso la costituzione di un'adeguata équipe integrata e multidisciplinare.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il livello di integrazione istituzionale e professionale dell'équipe è garantito dalla presenza di operatori del Servizio sociale degli Enti locali e dei Servizi sanitari territoriale competenti per l'infanzia e l'adolescenza. Successivamente all'inserimento del bambino nella struttura di accoglienza, nell'équipe vanno coinvolti i responsabili del Servizio residenziale e gli eventuali professionisti dei Servizi specialistici pubblici o privati interessati e coinvolti nella situazione del bambino.

**Raccomandazione 312.2** - *Individuazione definita e trasparente di ruoli, competenze e modalità di lavoro dell'équipe integrata e multidisciplinare.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Ruoli e titolarità dei professionisti coinvolti nella équipe integrata e multidisciplinare devono essere chiaramente definiti fin dalle prime fasi di lavoro. In tutti i casi è comunque necessario muoversi in un'ottica di corresponsabilità tra i soggetti coinvolti, da coordinarsi con la puntuale individuazione di un referente pubblico del Progetto Quadro relativo ad ogni bambino.



**Azione/Indicazione operativa 2.** Per realizzare una efficace integrazione relazionale e professionale, occorre programmare tempi e spazi dedicati agli incontri dell'équipe, così come è opportuno prevedere momenti di riflessione con la supervisione di esperti.

**Raccomandazione 312.3** - *Utilizzare riferimenti e metodi condivisi per un'integrazione professionale partecipata e condivisa.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** L'équipe integrata e multidisciplinare utilizza riferimenti teorici, metodi e strumenti condivisi, volti a: raccogliere le informazioni sulla condizione di benessere del bambino con particolare attenzione alle sue aree problematiche o aree deficitarie nonché alle sue risorse e potenzialità; valutare le risorse e le problematicità familiari e parentali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Ai fini della valutazione ex ante dell'intervento i professionisti si dotano di strumenti – condivisi e formalmente adottati – di rilevazione, analisi e ponderazione che permettano di svolgere un adeguato lavoro di *assessment*.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Vanno privilegiate modalità partecipate anche per la definizione del "Progetto Quadro", cornice di riferimento del progetto di tutela e base per la costruzione del Progetto educativo individualizzato.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Nella logica di un corretto processo partecipativo, rispettoso dei diversi saperi professionali, è necessario garantire, nei modi possibili, una partecipazione diretta del bambino e della famiglia ad alcuni incontri dell'équipe, per sostenere la consapevolezza e la motivazione al cambiamento.

**Azione/Indicazione operativa 5.** Nelle comunità si accolgono minorenni con vissuti di maltrattamenti fisici /psicologici e abusi sessuali, garantire che gli educatori e gli operatori abbiano formazione specifica e adeguata, che consenta loro di riconoscere i funzionamenti psicologici conseguenti all'esperienza traumatica.

### **313. Ascolto e partecipazione di bambini, genitori e familiari**

L'ascolto attivo e la partecipazione di bambini, genitori e familiari è una preconditione per la corretta analisi dei bisogni rispetto alla protezione e alla tutela dell'infanzia anche in relazione all'eventuale necessità dell'allontanamento del bambino dalla sua famiglia<sup>16</sup>.

**Motivazione** - In Italia si rileva una scarsa partecipazione dei bambini nella definizione del proprio progetto di protezione. Tutti i professionisti prestano l'attenzione necessaria a garantire al bambino un ascolto attivo che gli consenta di esprimere il proprio punto di vista e di vedersi partecipe nella costruzione del proprio percorso di cura.

---

<sup>16</sup> Nell'ordinamento civile italiano l'ascolto dei minorenni nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano è oggi regolato dagli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla legge 10/12/2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli nati fuori da matrimonio e dal Decreto Legislativo 28/12/2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, D.lgs 149 del 2022 .



**Raccomandazione 313.1** - *Promuovere e favorire l'ascolto attivo e la partecipazione dei bambini fin dall'avvio del percorso di protezione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Attraverso colloqui e occasioni di incontro adeguate alle specifiche situazioni con i bambini a rischio di allontanamento, vanno raccolti pensieri e opinioni sulle questioni riguardanti la propria situazione, riconoscendone la rilevanza per completare la conoscenza della loro condizione.

**Azione/Indicazione operativa 2.** È importante garantire fin dall'inizio una corretta informazione al bambino circa gli accadimenti relativi alla sua condizione, al suo complessivo progetto di vita, alle prospettive del percorso di accoglienza. Una comunicazione che lo aiuti a comprendere le difficili decisioni prese dagli adulti e dalle istituzioni coinvolte.

**Azione/Indicazione operativa 3.** La promozione dell'ascolto attivo e della partecipazione devono essere assicurate in modo particolare nei casi di protezione della preadolescenza e dell'adolescenza; anche in considerazione delle condizioni e delle capacità relazionali proprie di queste età, per favorire la necessaria consapevolezza e ricercare l'adesione se non il consenso, nella prospettiva del protagonismo.

**Raccomandazione 313.2** - *Promuovere e favorire l'ascolto attivo e la partecipazione dei genitori e dei familiari fin dall'avvio del percorso di protezione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La fase di valutazione delle competenze genitoriali può rappresentare un primo momento di *empowerment* per far ri-conoscere ai genitori il significato e le implicazioni del proprio ruolo e la necessità di acquisire/agire modalità educative più adeguate e consone alla crescita del figlio.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Vi sono situazioni nelle quali non è possibile costruire con i genitori un percorso condiviso di fronteggiamento delle difficoltà. Se la situazione lo consente, il potenziale recupero delle capacità genitoriali inizia con un approccio dialogante e non giudicante da parte degli attori del percorso di accoglienza residenziale. Anche laddove i genitori non siano in grado di collaborare nella co-costruzione del percorso condiviso di fronteggiamento, essi devono comunque essere informati circa i processi evolutivi del progetto di accoglienza.

**Raccomandazione 313.3** - *Formare gli operatori all'ascolto attivo e alla partecipazione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Per promuovere una cultura dell'ascolto e della partecipazione, si realizzano attività formative congiunte tra operatori pubblici e del privato in cui si può prevedere, nelle forme opportune e preparate, anche la partecipazione diretta di bambini e genitori.

## **320. FASE DELLA DECISIONE**

La decisione dell'allontanamento del bambino dalla sua famiglia va presa quando è ritenuta necessaria e come rimedio residuale, in nome del suo esclusivo interesse e all'interno di un più ampio progetto volto alla ricostruzione del benessere del bambino e se possibile del suo nucleo familiare.

In ogni caso tale decisione va sempre assunta nelle situazioni di emergenza e di comprovato pregiudizio per il bambino.



Le opzioni tra diverse forme di protezione e tutela vanno verificate in relazione al miglior esito possibile della scelta, alla progettualità adeguata in relazione alla appropriatezza dell'intervento e all'insieme delle risorse che è possibile mettere a disposizione.

### **321. Scelta del tipo di accoglienza**

La scelta dello specifico Servizio di accoglienza residenziale va attuata in base alla valutazione della condizione del bambino e del suo contesto familiare, parentale e sociale, nonché in base al suo superiore interesse.

**Motivazione** - Avere la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di accoglienza residenziale per minorenni (cfr. capitolo 400) è condizione necessaria per individuare l'intervento più adeguato e appropriato alle esigenze del bambino da accogliere. Un buon "abbinamento" costituisce un prerequisito indispensabile alla buona riuscita e risoluzione del progetto di protezione e accoglienza.

**Raccomandazione 321.1** - *Creare le precondizioni per poter realizzare un abbinamento adeguato e appropriato.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La normativa regionale che regola l'autorizzazione delle diverse tipologie di Servizi dell'accoglienza residenziale per minorenni prevede un'anagrafe delle strutture, condivisa con i Servizi con adeguate modalità, tra cui i Servizi invianti possano individuare quelle più idonee e competenti a svolgere le funzioni di cura necessarie al bambino, come previsto dal suo Progetto Quadro.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Nel percorso di individuazione del Servizio residenziale più appropriato i Servizi invianti svolgono delle verifiche, anche in caso di struttura già nota e conosciuta, al fine di aggiornarne la conoscenza (es. profilo degli altri bambini accolti, clima relazionale del servizio...). Ci sono casi in cui per esigenze di maggiore tutela (emergenza, protezione rafforzata o accoglienza in un Servizio specializzato), il bambino è accolto in un Servizio residenziale per minorenni lontano dal suo contesto territoriale e di vita.

**Motivazione** - L'allontanamento dal proprio territorio di riferimento, che si aggiunge a quello dalla famiglia di origine, deve essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dei servizi.

**Raccomandazione 321.2** - *I Servizi residenziali per minorenni che accolgono bambini lontani dalla loro residenza collaborano costantemente con i Servizi titolari e con i Servizi locali per l'attuazione del Progetto Quadro e del PEI.*

**Azioni/Indicazioni operativa 1.** I Servizi titolari dell'intervento predispongono un'accoglienza lontana dal contesto di vita quotidiana del bambino solo nei casi in cui sia necessaria un'effettiva sua maggiore tutela.

**Azioni/Indicazioni operativa 2.** In questi casi è prioritaria l'accoglienza della fratria, fatte salve situazioni di pregiudizio che devono essere adeguatamente motivate.



**Azioni/Indicazioni operativa 3.** I Servizi titolari dell'intervento, l'Ente gestore del Servizio residenziale e i Servizi locali concordano modalità e strumenti per lo scambio di informazioni, per una gestione e un monitoraggio del progetto di accoglienza rispettoso dei diritti del bambino accolto.

**Motivazione** - La scelta del tipo di accoglienza residenziale nel caso di allontanamento nell'età della preadolescenza e dell'adolescenza deve rispondere a bisogni specifici in cui il disagio e la fatica di vivere si esprimono in un continuum tra comportamenti oppositivi e trasgressivi da una parte e manifestazioni sintomatiche di chiusura, depressione, sofferenze che usano il corpo dall'altra. Queste età pongono particolari problemi, che hanno bisogno di risposte adeguate e personalizzate, ai servizi sociali e sanitari, alla scuola, alla magistratura, alla struttura di accoglienza residenziale e alla società tutta.

**Raccomandazione 321.3** Garantire al preadolescente e all'adolescente l'opportunità di vivere l'accoglienza residenziale in una realtà con intense e significative relazioni territoriali, in un contesto sociale di ascolto rispettoso e positivo e di risposte coerenti e propositive finalizzate a riconoscere le potenzialità di ognuno.

**Azione/Indicazione operativa 1** Costruire una rete integrata di interventi in grado di offrire un ascolto autentico, profondamente identificato sia con le potenzialità e le risorse di ogni ragazzo e ragazza in accoglienza residenziale che con le personali difficoltà evolutive di ogni ragazzo e ragazza.

**Azione/Indicazione operativa 2** Accompagnare l'adolescente in accoglienza residenziale nella crescita della consapevolezza e dello sviluppo delle competenze di ruolo a partire dalle proprie attitudini e dai propri desideri.

**Azione/Indicazione operativa 3** Cogliere e valorizzare le risorse affettive e relazionali, oltre i luoghi comuni sugli adolescenti, offrendo concrete opportunità, all'interno del Servizio di accoglienza residenziale e nel complessivo contesto sociale, per realizzazione di sé vivendo il presente e costruendo il proprio futuro anche a partire dall'esperienza di vita comunitaria.

## **322. Accoglienza residenziale per la prima infanzia**

**Raccomandazione 322.1** - *Per la fascia di età 0-5 anni assicurare l'accoglienza residenziale in Servizi con operatori residenti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** I bambini di età inferiore ai 6 anni che non possono essere affidati a una famiglia vanno accolti solo in Servizi residenziali che assicurano la presenza residenziale degli operatori.

## **323. Accoglienza residenziale in emergenza**

L'accoglienza residenziale in emergenza dovrebbe essere un intervento residuale e attuato al solo scopo di tutela e protezione immediata da grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica (art. 403 cc). L'intervento in emergenza necessita sempre di un formale provvedimento motivato. L'art 403, co. 2, impone una immediata trasmissione del provvedimento (nonché della "sintetica relazione" e di "ogni documentazione utile"), entro 24 ore che decorrono dal collocamento del minore in sicurezza". Il p.m. entro le 72 ore successive, se non revoca i provvedimenti, ne chiede la convalida al tribunale per i minorenni, potendo assumere sommarie



informazioni e compiere accertamenti, richiedendo, misure decadenziali o limitative della responsabilità genitoriale. Nelle 48 ore successive il tribunale, con decreto, provvede sulla convalida nominando il curatore speciale del minore, il giudice relatore, fissando l'udienza innanzi al collegio. Il decreto viene comunicato al p.m. e notificato ai titolari della responsabilità genitoriale e al curatore speciale<sup>17</sup>.

**Motivazione** - L'accoglienza residenziale in emergenza è un intervento a favore del bambino in conclamato stato di pregiudizio e abbandono.

**Raccomandazione 323.1** - *La gestione appropriata di un intervento in emergenza si attiene a specifiche attenzioni rispetto alle modalità di allontanamento e ai requisiti delle strutture di accoglienza.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** I Servizi socio-sanitari responsabili effettuano una valutazione attenta della situazione per individuare le modalità di allontanamento meno invasive:  
– individuare attentamente i tempi e i luoghi dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento evitando spettacolarizzazioni;

– coinvolgere, se possibile, figure adulte significative per il bambino, per sostenerlo nelle fasi di realizzazione della misura di protezione;

– evitare l'utilizzo di Forze dell'ordine in uniforme. Laddove questa misura risulti necessaria occorre prevedere abiti civili e adeguata formazione del personale impiegato in tale mansione.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'accoglienza residenziale in emergenza non può superare la durata di 6 mesi, un periodo in cui i Servizi socio-sanitari responsabili, avvalendosi anche di quanto osservato e elaborato dall'équipe educativa del Servizio residenziale, definiscono il Progetto quadro a favore del bambino prevedendo gli adeguati interventi successivi.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Il Servizio residenziale che accoglie in emergenza si dota di strumenti professionali adeguati (di osservazione, di analisi, di valutazione) per garantire la collaborazione necessaria con il Servizio inviante per la definizione del Progetto Quadro a favore del bambino.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Le Regioni definiscono gli standard per l'accoglienza residenziale in emergenza (strutturali, gestionali, numero degli accolti, rapporto educatori/minorenni accolti), applicabili a tutte le situazioni che accolgono bambini senza distinzione di nazionalità, cultura, religione, genere, provenienza e titolo di presenza in Italia, in applicazione del diritto di non discriminazione previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e quindi anche per i minorenni stranieri non accompagnati e nei casi di strutture ricettive temporanee attivate dai Prefetti.

---

<sup>17</sup> Si veda le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 27, della L. 26 novembre 2021, n. 206 che ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".



**Azione/Indicazione operativa 5.** Anche in caso di accoglienza in emergenza va privilegiata l'accoglienza del bambino con i propri familiari, se ciò risponde al suo superiore interesse.

### **324. Rapporti tra organismo gestore, struttura di accoglienza e servizi territoriali**

L'Ente gestore, indipendentemente dalle sue diverse declinazioni organizzative (cooperativa sociale, associazione, fondazione, azienda pubblica di servizi alla persona...): assume responsabilità verso il Servizio inviante; garantisce la corretta esecuzione di quanto formalmente previsto dalla normativa di settore; partecipa all'équipe integrata e multidisciplinare con pari dignità e per le specifiche responsabilità educative nei confronti del bambino accolto.

**Motivazione** - La individuazione definita e trasparente di ruoli, competenze e responsabilità dei diversi soggetti, istituzionali e non, coinvolti nei percorsi di accoglienza residenziale implica il rispetto e il reciproco riconoscimento come base per il necessario lavoro comune (cfr. 311.1).

**Raccomandazione 324.1** - *Formalizzazione del coinvolgimento dell'Ente gestore nell'équipe integrata e multidisciplinare.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Atti formali (Regolamenti o protocolli di livello regionale, distrettuale, di ambito territoriale sociale, comunale) prevedono e regolano le forme di coinvolgimento e di rapporto tra l'équipe integrata e multidisciplinare e i responsabili del Servizio residenziale.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Tra l'équipe integrata e multidisciplinare e i responsabili del Servizio residenziale si mantengono frequenti e costanti rapporti di comunicazione e confronto sull'evoluzione della situazione del bambino in accoglienza residenziale, anche attraverso la conoscenza reciproca dei documenti e degli atti che riguardano la condizione della persona accolta.


**Raccomandazione 324.2** - *Valorizzazione del contesto socio-ambientale in cui è inserito il Servizio residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il Servizio residenziale per i minorenni è soggetto integrato e attivo nella rete territoriale, che valorizza e fruisce le risorse dei Servizi pubblici e accreditati del territorio (medicina di base, servizi sanitari ospedalieri e territoriali, scuole, biblioteche, centri sportivi, ecc.) e si apre alle risorse del contesto socio-ambientale.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Un valore aggiunto all'azione dell'équipe integrata e multidisciplinare è dato dalla capacità del Servizio residenziale di essere soggetto attivo nell'ambito della comunità locale di riferimento e di mantenere rapporti di collaborazione con le diverse "agenzie" del territorio al fine di garantire opportunità di inclusione sociale e appartenenza sociale ai bambini accolti.

### **330. IL "PROGETTO QUADRO" E IL "PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO" (PEI)**

La fase di programmazione dei percorsi dell'accoglienza residenziale è particolarmente curata e gestita in modo condiviso e partecipato dai diversi attori coinvolti, qualificando gli strumenti



privilegiati per garantire la progettualità necessaria a garantire l'appropriatezza dell'intervento rispetto ai cambiamenti possibili.

### **331. Progetto Quadro**

Ogni intervento di protezione e tutela si realizza secondo un "Progetto Quadro" che definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'accoglienza residenziale, ma anche gli interventi precedenti all'allontanamento svolti a favore del bambino e della sua famiglia. Il "Progetto quadro" riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

**Motivazione** - Il Progetto Quadro crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare e realizzare un percorso individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo di sviluppo del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico. Tale Progetto comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità (chi fa cosa).

La realizzazione e l'aggiornamento del Progetto Quadro prevedono il coinvolgimento del bambino e della sua famiglia.

**Raccomandazione 331.1** - *La titolarità del Progetto Quadro è dei Servizi sociali e sanitari pubblici invianti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La definizione puntuale e appropriata del Progetto Quadro è di competenza e responsabilità del Servizio dell'Ente locale inviante che si avvarrà di équipe integrate e multidisciplinari, previste dalle normative regionali, e nel rispetto di quanto eventualmente disposto dall'Autorità giudiziaria competente.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il Progetto Quadro è un documento dinamico che viene aggiornato ogniqualvolta le condizioni del bambino o della sua rete genitoriale e parentale mutano o quando il Servizio inviante acquisisce informazioni rilevanti.

**Raccomandazione 331.2** - *Ogni intervento di accoglienza residenziale si inserisce in una specifica azione progettuale individualizzata definita Progetto Quadro.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Di norma, il Progetto Quadro precede e motiva l'allontanamento temporaneo del bambino dalla famiglia; in alcuni casi particolari (allontanamenti di urgenza), nei quali l'allontanamento può essere fatto in assenza di un progetto, il Progetto Quadro viene redatto successivamente, ma il più tempestivamente possibile.

**Raccomandazione 331.3** - *Il Progetto Quadro ha forme, obiettivi e funzioni espliciti e definiti.*



**Azione/Indicazione operativa 1.** Il Progetto Quadro è redatto in forma scritta con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti i soggetti interessati, in primo luogo ai componenti della famiglia del bambino e, quando l'età lo rende possibile, al bambino stesso.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Gli obiettivi possono essere distinti fra generali e specifici; questi ultimi sono riportati in termini descrittivi, concreti e misurabili, rendono possibile una valutazione di esito e trovano concretizzazione in azioni chiare e fattibili.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Obiettivi e azioni sono coerenti tra loro, con quanto riportato nella parte di valutazione della famiglia e sono accompagnati da una chiara definizione dei tempi di attuazione.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Nelle situazioni in cui è prevista l'accoglienza in una struttura residenziale, il Progetto Quadro contiene: le motivazioni che legittimano il provvedimento di allontanamento; l'esplicitazione dei criteri di abbinamento del bambino con la tipologia di Servizio residenziale più adeguata; le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'accoglienza; gli elementi conoscitivi necessari a favorire, in una logica di corresponsabilità, l'elaborazione del Progetto educativo individualizzato (PEI) da parte del Servizio residenziale che lo accoglie; le modalità di monitoraggio della coerenza tra Progetto Quadro e PEI in relazione agli obiettivi della tutela e del benessere del bambino e della sua famiglia.

**Raccomandazione 331.4** - *Coinvolgere attivamente il bambino e la sua famiglia in ogni fase prevista dal Progetto Quadro.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Ogni valutazione, obiettivo e ogni azione sono il più possibile condivisi con la famiglia del bambino e con il bambino stesso. Durante gli incontri in cui gli operatori ascoltano il bambino e i suoi genitori, si registrano nel Progetto Quadro il punto di vista e le osservazioni del bambino e della sua famiglia. Obiettivo degli operatori è di far sottoscrivere consapevolmente dal bambino e dalla sua famiglia il Progetto Quadro.


**Azione/Indicazione operativa 2.** Sono previsti periodici momenti (almeno ogni sei mesi) di ascolto del bambino e della sua famiglia, nei quali il Progetto Quadro viene presentato e verificato. Tali momenti sono distinti dagli eventuali colloqui di sostegno o di cura.

**Azione/Indicazione operativa 3.** La definizione e la realizzazione del Progetto Quadro prevede l'ascolto attivo del destinatario, l'accompagnamento e l'aiuto nella individuazione dei propri bisogni, l'assunzione delle sue esigenze ed aspettative per renderlo effettivo protagonista del proprio presente e futuro.

### **332. Progetto Educativo Individualizzato (PEI)**

Il Progetto educativo individualizzato (PEI) è parte integrante, ma al contempo distinta del Progetto Quadro. Il PEI è costruito in relazione al Progetto Quadro, nel rispetto dell'interesse superiore del minore e di quanto eventualmente disposto dall'Autorità giudiziaria competente. Il PEI definisce ed esplicita: le fragilità esistenziali del minore accolto, gli aspetti relazionali e di socialità, le dimensioni di tutela di cui occuparsi, i fattori educativi e di riparazione su cui intervenire.

**Motivazione** - Nell'ambito della cornice costituita dal Progetto Quadro è indispensabile definire il



percorso educativo personalizzato all'interno del Servizio residenziale. Il Servizio residenziale non è soggetto autoreferenziale, rifiuta deleghe totalizzanti, nella consapevolezza che agire in un'ottica di corresponsabilità favorisce l'inserimento del minorenni nel Servizio residenziale e prepara la possibilità di rientro nel suo contesto di vita.

**Raccomandazione 332.1** - *La redazione del PEI è di competenza del Servizio residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il PEI viene definito e realizzato dal Servizio residenziale per minorenni in stretto raccordo con gli operatori dei Servizi sociali e sociosanitari territoriali e coinvolgendo sempre il minorenni e ogni qualvolta sia possibile anche la sua famiglia. Il coinvolgimento del minorenni deve essere sempre previsto, proporzionato all'età e al suo livello di comprensione: si dovrà modulare il linguaggio, rispettare tempi, creare situazioni adeguate al momento di vita.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Per i minorenni che fanno ingresso in comunità su assegnazione del Centro giustizia minorile, in quanto sottoposti ad un provvedimento penale, il PEI è elaborato in collaborazione con l'Ufficio di Servizio sociale per minorenni che ha in carico il minorenni.


**Raccomandazione 332.2** - *Gli obiettivi e le funzioni del PEI sono definite ed esplicitate da indicazioni regionali.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il PEI è funzionale ad aiutare il minorenni e la sua famiglia a cogliere il senso dell'esperienza dell'accoglienza nel Servizio residenziale. Questo favorirà l'acquisizione di consapevolezza e di responsabilità per la prospettiva di positiva evoluzione dell'esperienza di accoglienza residenziale.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il PEI è finalizzato a:

- elaborare uno specifico progetto di sostegno alla comprensione e rielaborazione dei vissuti e della storia personale, cura del trauma;
- individuare obiettivi evolutivi generali e specifici, con le relative strategie e le azioni operative funzionali al loro raggiungimento;
- sostenere l'acquisizione di autonomie e competenze del minorenni, migliorare la cura della sua persona e delle cose, mantenere le relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi;
- aiutare il minorenni a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con gli adulti del Servizio residenziale, a gestire correttamente i rapporti con i coetanei e il nuovo contesto sociale;
- garantire il confronto e la condivisione con essi di obiettivi e strumenti per la realizzazione del piano educativo individualizzato

**Azione/Indicazione operativa 3.** Il PEI è funzionale all'integrazione tra i diversi attori del processo di accoglienza residenziale negli ambiti relazionale, scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico, in collaborazione con i Servizi sociali e sanitari competenti e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i minorenni.



**Raccomandazione 332.3** - *Le caratteristiche e le modalità operative del PEI sono regolate da indicazioni regionali.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il PEI è uno strumento operativo a disposizione di tutta l'équipe educativa del Servizio di accoglienza residenziale. La sua redazione:

- è conseguente a un primo periodo di osservazione del minorenni, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle sue caratteristiche, competenze, risorse e bisogni evolutivi;
- contiene le diverse aree di sviluppo del minorenni, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare il minorenni a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito;
- è di agevole compilazione e aggiornamento;
- prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il PEI è un documento dinamico e partecipato:

- va elaborato coinvolgendo il minorenni, nelle forme adeguate al suo sviluppo psico-fisico ed evolutivo, e, se e in quanto possibile, la sua famiglia;
- va condiviso dal Servizio residenziale già nella fase di prima stesura con l'équipe integrata e multidimensionale di riferimento, con l'istituzione scolastica, con le altre professionalità eventualmente coinvolte (medico di base, neuropsichiatria infantile...);
- va rivisto e aggiornato almeno ogni sei mesi, e ogni qualvolta sia necessario, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate;

**Azione/Indicazione operativa 3.** Dal punto di vista formale il PEI:

- è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione;
- è conservato nella cartella personale del minorenni presso il Servizio residenziale e nella relativa cartella presso il Servizio inviante;
- è oggetto di una relazione di verifica inviata, almeno ogni 6 mesi, dal Servizio residenziale al Servizio territoriale titolare e responsabile del Progetto Quadro<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. D.lgs 149 del 2022, art.473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori). La legge impone al giudice di conferire incarichi circostanziati, ossia di definire il perimetro dei compiti loro assegnati e contestualmente innova e precisa il contenuto delle relazioni predisposte dai servizi su incarico del giudice delegato. Si dispone infatti che le relazioni dei servizi debbano distinguere, descrivendoli puntualmente, da un lato i fatti accertati, dall'altro le dichiarazioni delle parti e infine le valutazioni degli operatori che, ove attengano a profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica da indicare espressamente in relazione. Le relazioni devono essere rese pubbliche senza ritardo e leggibili dalle parti, salvo che sussistano ragioni di segretezza.



**Raccomandazione 332.4** - *Va predisposto un PEI appropriato per bambini con bisogni complessi o specifici.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il PEI, per minorenni con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, contiene anche l'eventuale attivazione di adeguati protocolli operativi tra il Servizio residenziale, i Servizi sociali e sanitari, le istituzioni scolastiche.

**Azione/Indicazione operativa 2.** A un PEI appropriato per bambini con bisogni complessi o specifici corrisponde la specificazione di eventuali risorse aggiuntive rispetto all'offerta standard dei Servizi residenziali (per esempio consulenze, supporti specializzati...).

### **340. L'ACCOMPAGNAMENTO, IL SOSTEGNO E LA VERIFICA**

Il percorso dell'accoglienza residenziale si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il bambino è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell'accompagnamento e della promozione del suo protagonismo. Questa accoglienza non è un punto di arrivo, ma una nuova tappa che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare oppure l'autonomia individuale o altre soluzioni costruite sul principio del superiore interesse del bambino.

#### **341. Accompagnamento all'ingresso**

L'ingresso in un Servizio di accoglienza residenziale presuppone un'attenta preparazione di azioni di accompagnamento volte a sostenere il bambino nel delicato passaggio alla nuova situazione.

**Motivazione** - L'allontanamento è un ulteriore trauma che subisce il bambino, per cui si dovrà rivolgere un'azione protettiva complessiva, da rafforzare nelle situazioni di emergenza o seguite a un decreto del Tribunale per i minorenni.

**Raccomandazione 341.1** - *Preparare il bambino e la sua famiglia all'inserimento residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Poiché l'intervento di allontanamento è, normalmente, successivo ad azioni di sostegno genitoriale che non hanno dato l'esito sperato è importante presentare con chiarezza al bambino e ai genitori le finalità protettive che motivano tale intervento e la continuità con le azioni precedenti nella prospettiva di offrire loro la possibilità di recuperare dimensioni di genitorialità attiva.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le forme di questa preparazione sono diverse e comprendono colloqui individuali (con i singoli membri della famiglia o con il bambino), di coppia o di gruppo; attività realizzate in contesti esterni alla famiglia (sede dei Servizi, dell'accoglienza, ambiti informali) o a domicilio.

**Azione/Indicazione operativa 3.** In questa fase, come in altre fasi del percorso, gli operatori dei Servizi accolgono i punti di vista e le richieste di chiarimento o di sostegno del bambino e della sua famiglia. In particolare, instaurano un dialogo attivo con il bambino rispondendo alle domande sul suo futuro, sostenendolo empaticamente e generando sentimenti di reciproca fiducia. Particolare attenzione va posta alle specifiche esigenze e necessità dei preadolescenti e degli adolescenti, anche in relazione alle regole e all'organizzazione della vita comunitaria.



**Azione/Indicazione operativa 4.** La conoscenza ex ante del Servizio residenziale e degli adulti che ci operano è un'azione professionale che qualifica l'azione a parte dei Servizi invianti titolari della competenza sul progetto quadro che informano preventivamente il bambino e la sua famiglia sulle caratteristiche e sulla natura del Servizio residenziale individuato.

**Raccomandazione 341.2** - *Sviluppare un accompagnamento mirato e un'azione protettiva nei confronti del bambino all'ingresso in un Servizio di accoglienza residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La conoscenza preventiva del Servizio residenziale dove verrà accolto o, almeno, del responsabile e degli operatori, alla presenza degli operatori del Servizio territoriale inviante, è un elemento che qualifica l'accompagnamento e ne determina la potenziale "buona riuscita".

**Azione/Indicazione operativa 2.** La corretta informazione al bambino su quanto sta accadendo e sta per accadere, unitamente all'invio di messaggi decolpevolizzanti e alla comunicazione che gli operatori stanno sostenendo e accompagnando i suoi genitori, saranno elementi che contribuiranno positivamente all'ingresso nel Servizio residenziale.

**Azione/Indicazione operativa 3.** I Servizi invianti attivano opportuni interventi di contenimento emotivo e di sostegno verso i genitori del bambino favorendo il loro coinvolgimento attivo nella definizione del progetto di intervento.

**Raccomandazione 341.3** - *Curare l'attivazione degli incontri tra bambino e genitori, se previsti, fin dalla fase iniziale dell'accoglienza residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La scelta dell'attivazione degli incontri tra bambino e genitori non dovrà essere determinata da schemi preordinati da parte dei Servizi o del Servizio residenziale, o da richieste pressanti da parte dei genitori, ma da una valutazione accurata dei bisogni del bambino e della sua situazione familiare e sociale.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Per gli incontri tra bambino e genitori non definiti da sentenza del Tribunale per i minorenni è necessario che l'attenta valutazione circa l'opportunità di attivarli e la definizione di tempi e modalità siano finalizzate, affinché i diretti interessati possano vivere tali momenti con la sufficientemente tranquillità e collaborazione.

### **342. Primo periodo di accoglienza**

Il primo periodo di accoglienza del bambino nel Servizio residenziale è importante, oltre che per l'"osservazione" necessaria alla predisposizione del PEI, soprattutto per favorire il progressivo ed equilibrato inserimento nelle dinamiche relazionali ed educative del Servizio, rispettando i bisogni della persona accolta.

**Motivazione** - I bambini potranno presentarsi molto spaventati, agitati, confusi, arrabbiati, ma anche evidentemente sollevati, se hanno sperimentato forti esperienze traumatiche. Potranno manifestarsi dimensioni sintomatiche: agitazione psicomotoria, esplosioni di aggressività, comportamenti autolesionistici, enuresi. Come, al contrario, potranno comportarsi in modo molto controllato, adeguato, responsabile, come se nulla fosse successo. È necessario che gli operatori



sappiano accogliere e accompagnare i bambini nella loro sofferenza, legittimando e permettendo ai bambini di comunicare il loro dolore e la loro preoccupazione per quanto accaduto.

**Raccomandazione 342.1** - *Offrire un ascolto attivo al bambino nei primi giorni di inserimento e assicurare un'attenta analisi della sua condizione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Gli operatori del Servizio di residenziale, nel periodo di prima accoglienza del bambino, attivano modalità di ascolto attento e personalizzato e strumenti adeguati e partecipati di osservazione, di analisi, di valutazione, per favorire un contesto emotivo, relazionale e organizzativo accogliente e rispettoso e per la definizione del PEI.

**Azione/Indicazione operativa 2.** In questi primi giorni si potrà approfondire in un dialogo attivo con il bambino e, se possibile, con la sua famiglia, la conoscenza della sua situazione e costruire le opzioni più adeguate nelle scelte da compiere: per esempio la scuola, le attività esterne al Servizio residenziale (dello sport e del tempo libero). Si salvaguarderanno, laddove possibile, le relazioni che il bambino aveva nel suo precedente contesto di vita.

**Raccomandazione 342.2** - *Garantire il sostegno al bambino nei primi giorni di inserimento nel Servizio residenziale e la preparazione del contesto alla sua accoglienza.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il Servizio residenziale garantirà un'organizzazione che consenta agli operatori di dedicare tempo, attenzione, vicinanza emotiva e sostegno affettivo al bambino appena accolto, senza per questo venir meno alle esigenze di cura degli altri bambini accolti. Una buona prassi è rinforzare nei primi giorni di accoglienza la presenza degli educatori. Un'altra è valutare l'utilità di uno o più colloqui con il bambino da parte degli operatori dei Servizi inviati e dell'educatore referente individuato dal Servizio residenziale per monitorare l'inserimento e orientare eventuali aggiustamenti o interventi.

Una terza attenzione può essere data nel bilanciamento, soprattutto per i bambini in condizioni di forte stress e ansia, delle informazioni e le spiegazioni sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio residenziale con le esigenze di costruzione di un contesto tranquillizzante, accogliente e "contenitivo".

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il gruppo dei bambini presenti nel Servizio residenziale dovrà essere preparato all'arrivo della nuova accoglienza, dando informazioni essenziali finalizzate a contenere l'ansia o l'eccitazione del gruppo e responsabilizzando, per quanto possibile, a una accoglienza positiva nella logica della reciprocità. Particolare cura verrà data nella predisposizione della camera a essere personalizzata dal nuovo arrivato e nell'abbinamento con gli eventuali compagni di stanza.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Valorizzare il ruolo dei genitori del bambino accolto nei primi giorni di accoglienza attraverso colloqui finalizzati non solo a chiarire gli obiettivi del progetto di accoglienza, a definire il ruolo che potrà svolgere il Servizio residenziale e le modalità di rapporto tra bambino e genitori e tra educatori e genitori, ma anche a raccogliere conoscenze e indicazioni concrete per quanto riguarda l'alimentazione, gli aspetti inerenti la salute, gli interessi del bambino. Anche in presenza di genitori fortemente inadeguati, ma non pregiudizievoli, un approccio rispettoso e dialogante da parte degli educatori favorirà l'inserimento e il proseguo del progetto di



accoglienza.

### **343. Caratteri distintivi dell'accoglienza e qualità della relazione**

L'accoglienza nel Servizio residenziale risponde al necessario bisogno di interruzione del circolo di reazioni negative sperimentate fino a quel momento dal bambino e vuole essere una risposta di promozione del suo benessere relazionale, psicofisico e psicosociale.

**Motivazione** - Se la dimensione familiare di provenienza è segnata da condizioni pregiudizievoli, il Servizio residenziale ha la funzione di modificare la percezione e gli effetti di tale vissuto permettendo al bambino di modificare e trasformare la propria rappresentazione della relazione con gli adulti, da persone assenti, ostili, violente a persone immediatamente accoglienti e affidabili, capaci di offrire una dimensione di "familiarità" alternativa a quella sperimentata.

**Raccomandazione 343.1** - *Valorizzare la dimensione educativa dell'accoglienza residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** L'approccio relazionale è la dimensione educativa che va privilegiata nell'accoglienza residenziale, anche per evitare il rischio di riproporre forme o modalità di contesti istituzionalizzanti. Fondamentale è organizzare l'accoglienza sulla centralità del bisogno del bambino, soprattutto in relazione al suo sviluppo psico-fisico ed evolutivo.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'orientamento pedagogico del Servizio residenziale si caratterizza per: ascolto empatico e affettività; relazioni aperte, significative, costruttive ed equilibrate tra operatori e accolti e tra gli accolti; funzionalità delle regole e dei ruoli alla crescita e alla responsabilità degli accolti; ottica di reciprocità e di promozione di relazioni che possano prevedere la continuità degli affetti, per un accompagnamento anche oltre l'accoglienza residenziale.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Gli operatori del Servizio residenziale aiutano il bambino accolto nell'elaborazione delle carenze e dei traumi subiti e nello sviluppo di apertura e fiducia nella figura dell'adulto quale base per la costruzione di rinnovati legami familiari e sociali.

**Raccomandazione 343.2** - *Sviluppare la partecipazione e il protagonismo individuale del bambino nella costruzione del suo percorso di accoglienza residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il Servizio residenziale struttura il proprio modello di intervento garantendo il diritto all'ascolto e alla partecipazione dei bambini accolti nella costruzione del loro percorso di cura. In particolare è assicurata la partecipazione del bambino alla definizione e alla periodica revisione del suo PEI, con specifiche e qualificate modalità adeguate alle età nell'accoglienza residenziale.

**Raccomandazione 343.3** - *Sviluppare la partecipazione e il protagonismo collettivo dei bambini accolti nella costruzione del sistema di accoglienza residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Si promuovono forme di partecipazione collettiva dei bambini accolti attraverso periodici momenti di scambio e condivisione tra i pari e tra i pari e gli operatori riguardanti le regole della convivenza e della quotidianità, il novero e i caratteri delle diverse attività



e tutti gli aspetti che possano migliorare la qualità dell'accoglienza e influire sul benessere degli accolti e degli operatori.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Poiché le dinamiche e le potenzialità del "gruppo" assumono una particolare valenza educativa in caso di accoglienza di preadolescenti ed adolescenti, gli operatori del Servizio residenziale predispongono adeguate modalità specifiche per favorire l'appartenenza e la consapevolezza dell'importanza di relazionarsi positivamente con il gruppo dei pari.

**Raccomandazione 343.4** - *Esplicitare e approfondire il significato e il valore della "dimensione familiare" dell'accoglienza residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La disposizione dell'art. 2, comma 4 della Legge 184/1983, che «le comunità devono essere caratterizzate da un'organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia», riguarda tutte le declinazioni dei Servizi di accoglienza residenziale per i minorenni.

**Azione/Indicazione operativa 2.** La "dimensione familiare" del Servizio di accoglienza residenziale si esprime primariamente nell'approccio relazionale e nella dimensione affettiva:

– la "dimensione familiare" all'interno del Servizio residenziale sostiene il processo di costruzione della identità del bambino accolto;

– gli operatori del Servizio residenziale, nel rispetto delle sensibilità individuali, favoriscono lo sviluppo di relazioni affettive, di fiducia, di appartenenza e aiutano il bambino ad acquisire la capacità di (ri)costruire legami;

– la familiarità delle relazioni implica, da parte degli adulti presenti, la capacità di "abitare" il Servizio residenziale, indipendentemente dall'esservi "domiciliati";

"abitare" rimanda all'avere con continuità, nel senso di sentirsi parte, di essere consapevole e responsabile del luogo dove si costruiscono i rapporti interpersonali che, a loro volta, rendono il luogo delle relazioni analogo a una famiglia;

– la "dimensione familiare" si declina anche nella cura attenta della quotidianità, con la costruzione partecipata dei tempi di vita interni (ritmi di vita ed equilibrio tra luoghi e tempi individuali e collettivi) ed esterni dei bambini accolti (il tempo libero e le vacanze, valorizzando le offerte provenienti dal "mondo relazionale" del territorio).

**Azione/Indicazione operativa 3.** La "dimensione familiare" del Servizio di accoglienza residenziale si esprime anche nelle dimensioni strutturali e negli elementi organizzativi:

– nelle caratteristiche di una casa di civile abitazione, integrata nel territorio; con "ambienti familiari" in cui i bambini possano cogestire importanti azioni della quotidianità, sperimentando responsabilità e autonomie;

– nell'accessibilità e raggiungibilità con i mezzi pubblici, anche per favorire le visite di genitori e parenti, se consentito;

– nel numero ridotto dei bambini accolti;



– nella personalizzazione degli ambienti comuni e degli spazi personali che veda protagonisti i bambini accolti:

– nell'accoglienza congiunta delle fratrie anche con bambini di diverse fasce d'età, come avviene in una famiglia.

**Raccomandazione 343.5** - *Qualificare la cura, le relazioni, la quotidianità e le regole dell'accoglienza residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Nel riconoscere e valorizzare le specifiche identità e differenze tra le diverse tipologie di Servizio residenziale, la qualità dell'accoglienza si esprime attraverso: una pratica operativa e intenzionale orientata all'esercizio di funzioni e azioni educative e di cura; relazioni accoglienti, cioè caratterizzate da sicurezza, calore umano, solidarietà, in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Tempi, spazi e regole del quotidiano vanno costruiti attraverso la condivisione e la partecipazione dei bambini accolti, rispettando le necessità degli ospiti in base all'età e alle loro caratteristiche personali.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Si dovrà prestare un'attenzione specifica alla dimensione collettiva organizzando le attività in modo da favorire l'inclusione di tutti i bambini accolti, promuovere collaborazione e relazioni costruttive all'interno del "gruppo", proporre esperienze orientate alla gestione positiva dei conflitti.

#### **344. Relazioni con i genitori, il contesto familiare e sociale del bambino**


È indispensabile garantire al bambino un'attenzione particolare e una cura dei vissuti familiari e sociali, anche laddove, a seguito di indicazioni dell'Autorità giudiziaria preposta, le relazioni con la famiglia d'origine e con la rete parentale siano interrotte o sospese.

**Motivazione** - Il diritto alla famiglia per ogni bambino, a partire dalla propria, sancito dalla L. 184/1983, va reso esigibile rinforzando la continuità relazionale e l'unitarietà della propria storia, attraverso la garanzia del mantenimento, della rivisitazione, e risignificazione dell'esperienza personale, familiare e parentale.

**Raccomandazione 344.1** - *Il lavoro di cura implica la centralità di un progetto familiare.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** L'attenzione e il rispetto al bambino accolto e alla sua storia personale e familiare sono finalizzati ad aiutarlo a comprendere e dare significato alla propria esperienza di allontanamento dalla famiglia attraverso la relazione empatica agita dagli operatori del Servizio residenziale e del Servizio inviante.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'attenzione alla costruzione di relazioni significative e fiduciarie tra operatori del Servizio residenziale e la famiglia del bambino favoriscono un migliore equilibrio relazionale tra il bambino e i propri genitori, familiari, parenti. Il Servizio residenziale attiva e pratica processi di aiuto e sostegno globale e unitario che coinvolgeranno attivamente, laddove possibile, la famiglia e i parenti del bambino, attraverso la valorizzazione di un approccio relazionale che



interessi tutta la rete familiare, rispettando sempre il preminente interesse del minore e utile alla sua crescita.

**Azione/Indicazione operativa 3.** L'attenzione e l'azione del Servizio residenziale vanno orientate nell'accompagnare, restituire senso e valorizzare le competenze degli adulti significativi che compongono la famiglia del bambino.

**Raccomandazione 344.2** - *L'attenzione al progetto familiare richiede di condividere le responsabilità educative con la famiglia del bambino o, se non è possibile, di renderla partecipe.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La famiglia non è oggetto di orientamento stigmatizzante dei Servizi, né destinataria silente di provvedimenti e prestazioni. Il lavoro di cura familiare richiede trasparenza, chiarezza di relazione e informazione puntuale alle famiglie in ogni fase del percorso di protezione e accoglienza. È importante ridare valore alla costruzione di processi basati sulla negoziazione e sulla competenza, di "restituire senso" al punto di vista della famiglia. La valorizzazione, cercata e sostenuta, favorisce l'attivazione di competenze genitoriali; così come, andrà perseguita la contestuale ricerca e implementazione di reti di sostegno alla famiglia attraverso l'esercizio di metodologie attive di sviluppo di *empowerment* e di comunità.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Occorre prestare molta attenzione al riconoscimento della soggettività degli adulti componenti la famiglia o il contesto parentale che, se coinvolti adeguatamente, possono recuperare un ruolo significativo nel cambiamento complessivo della situazione di pregiudizio, favorendo il "sentirsi parte" e l'essere "co-protagonisti" nel processo di cura.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Nella relazione con i genitori assume valore la stabilità nel tempo degli operatori sia del Servizio residenziale che del Servizio inviante, così come la modulazione flessibile degli interventi. Se è vero che il legame tra bambino e famiglia va sempre tenuto in considerazione, non sempre è possibile considerare i genitori partner dell'intervento. Poiché le istanze di protezione hanno la precedenza sulle istanze di coinvolgimento dei genitori nel progetto, ove necessario, occorre attivare tempestivamente tutti gli strumenti appropriati per far accedere i genitori a spazi e percorsi di cura.

**Raccomandazione 344.3** - *Permettere ai genitori di sperimentare buone e più adeguate relazioni con i propri figli, in un contesto relazionale protetto e accompagnato.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** L'incontro tra il bambino e la famiglia può avvenire anche nei Servizi residenziali ove il contesto di accoglienza è favorevole e funzionale al sostegno delle competenze genitoriali. In tale contesto gli operatori del Servizio residenziale svolgono una funzione di facilitazione e supporto. Anche quando gli incontri debbano tenersi in un luogo "neutro" è auspicabile che siano coinvolti anche gli operatori del Servizio residenziale che conoscono e vivono con il bambino.

### **345. Ruolo dei volontari e di altre forme di sostegno all'accoglienza**

Nei percorsi di accoglienza residenziale è utile sperimentare relazioni significative con altri adulti oltre che con gli operatori del Servizio.



**Motivazione** - Incontrare e conoscere altri adulti può aiutare il bambino a verificare la possibilità di costruire relazioni amicali, fiduciarie e significative che possono accompagnarlo nel suo percorso personale, familiare, scolastico, sociale, istituzionale.

**Raccomandazione 345.1** - *Ricerca la presenza di altri adulti per arricchire la rete dei riferimenti e di sostegno al bambino.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La presenza di adulti che volontariamente svolgono attività di supporto all'interno del Servizio residenziale, o che sostengono i bambini nello svolgimento di attività quotidiane, rappresentano un'importante opportunità relazionale, ricostruendo una "rete di sicurezza" fatta da adulti vicini e affidabili.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'opportunità di avere figure adulte che si affiancano, come volontari, agli operatori del Servizio residenziale andrà costruita gradualmente, mediante azioni e percorsi intenzionali che offrano al bambino di sviluppare relazioni positive. Questa risorsa diventa particolarmente preziosa quando il Progetto Quadro del bambino prevede un accompagnamento all'autonomia fuori dal contesto dell'accoglienza residenziale.

### **346. La durata appropriata dell'accoglienza**

La durata dell'accoglienza è limitata al tempo necessario per avviare un percorso riparativo dei traumi e delle carenze subite e al tempo necessario per costruire le possibilità della riunificazione familiare oppure le condizioni per l'autonomia personale o per altre soluzioni sempre costruite in base al superiore interesse del bambino.

**Motivazione** - La "durata appropriata" dell'accoglienza residenziale è definita a partire dall'analisi dei bisogni e dalla individuazione degli obiettivi nel Progetto Quadro e da verifiche periodiche che non possono prescindere dalla continua valutazione di quale sia il superiore interesse del bambino, mantenendo, per quanto possibile, l'obiettivo primario della riunificazione familiare.

**Raccomandazione 346.1** - *L'accoglienza è temporanea, definita dal Progetto Quadro e verificata periodicamente dal PEI.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La durata dell'accoglienza è prevista o comunque ipotizzata all'interno del Progetto Quadro e comunicata già in fase di inserimento nel Servizio residenziale per orientare la costruzione del PEI.

**Azione/Indicazione operativa 2.** I soggetti istituzionali titolari delle funzioni di vigilanza ognuno in relazione alle specifiche competenze verificano l'appropriatezza dei tempi di permanenza del bambino nel Servizio residenziale in relazione all'adeguatezza complessiva della progettualità attivata (PEI) e alla reale messa in atto degli interventi previsti e necessari a favore del bambino e del contesto familiare, in vista della possibile riunificazione.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Ogni estensione della durata dell'accoglienza oltre quanto inizialmente previsto va discussa e confrontata congiuntamente tra Servizio inviante e Servizio residenziale. La richiesta motivata, presentata dal Servizio inviante al Tribunale per i minorenni, è



rapportata «al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine» e si basa sul perseguimento del superiore interesse del bambino.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Nelle situazioni di accoglienza in emergenza o di pronto intervento (cfr. Racc. 323) è necessario attivarsi immediatamente per trovare una situazione più stabile, non superando il tempo massimo indicato in 6 mesi. Prorogare i tempi dell'accoglienza in emergenza significa perpetuare una situazione di precarietà e sospensione del progetto di vita del bambino con conseguenti sofferenze psicologiche.

**Raccomandazione 346.2** - *L'eventualità dell'impossibilità del rientro in famiglia implica la ridefinizione del Progetto Quadro e del PEI con una comunicazione rispettosa e tempestiva al bambino rispetto a tempi, modi ed esiti dell'accoglienza residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La titolarità della comunicazione di una modificazione sostanziale del Progetto Quadro e del PEI spetta al Servizio inviante. Gli operatori del Servizio residenziale si affiancano al Servizio inviante per favorire un ulteriore e mirato sostegno al bambino la cui mancanza è un fattore di rischio che potrebbe determinare il fallimento degli obiettivi raggiunti con l'esperienza di accoglienza residenziale.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Nei casi di impossibilità del rientro in famiglia, la competenza degli operatori del Servizio residenziale va finalizzata alla costruzione di una relazione con caratteristiche empatiche, affettive e "riparative" tra il bambino e gli adulti che si occuperanno in futuro di lui (affidatari, adottivi) o, nei progetti a lungo termine che devono protrarsi fino alla maggiore età, a qualificare il Servizio residenziale nella funzione di sostituzione totale o parziale della famiglia, garantendo sufficienti caratteristiche di stabilità e affettività.


### **347. Monitoraggio e valutazione degli esiti**

Un Servizio residenziale non può essere considerato adeguato solamente a partire dalla positiva rispondenza ai criteri di autorizzazione e di accreditamento, ma in relazione al buon esito complessivo del percorso offerto; un percorso e una qualità dell'intervento che devono poter essere evidenziati.

**Motivazione** - La qualità del processo di accoglienza di un bambino dovrà considerare principalmente la qualità della dimensione relazionale e affettiva offerta, la congruenza delle azioni attivate per raggiungere gli obiettivi delineati dal Progetto Quadro e dal PEI, aspetti rilevati e confrontati attraverso indicatori di tipo qualitativo e quantitativo.

**Raccomandazione 347.1** - *Dotarsi di strumenti che consentano una costante valutazione degli esiti dell'accoglienza residenziale, approfondendo e migliorando la costruzione degli indicatori, sulla base di un sempre più adeguato sistema informativo dedicato e integrato con quelli di livello nazionale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La rispondenza ai requisiti e ai criteri di qualità e di adeguatezza istituzionalmente richiesti per un intervento residenziale non è sufficiente per verificare quanto si risponde realmente ai bisogni individuali di ogni bambino accolto.



Servizi residenziali, Servizi in-vianti, meglio se con un coordinamento e un'indicazione di livello regionale, si dotano di strumenti e indicatori al fine di verificare l'efficacia dell'intervento.

**Azione/Indicazione operativa 2.** La specifica costruzione e verifica di indicatori qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'efficacia degli interventi di accoglienza residenziale, condivisi tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di protezione e accoglienza, aiuta a qualificare i processi per il miglioramento degli esiti.

**Raccomandazione 347.2** - *Utilizzare il Progetto Quadro e il PEI come riferimenti costanti per gli strumenti di monitoraggio e valutazione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Gli strumenti di progettazione (Progetto Quadro e PEI) indicano:

- modalità, strumenti e tempi di monitoraggio e valutazione degli esiti, di carattere generale e specifici;
- obiettivi e risultati attesi che costituiscono i parametri di riferimento per il confronto con i risultati ottenuti e misurati dagli strumenti utilizzati.

**Raccomandazione 347.3** - *Il coinvolgimento diretto dei bambini in accoglienza residenziale è fondamentale in un corretto percorso di valutazione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Utilizzare l'ascolto attivo del bambino e della sua famiglia anche in relazione al processo di valutazione dell'intervento favorisce la condivisione e la conoscenza delle rappresentazioni, la percezione circa i risultati attesi e raggiunti sia in senso retrospettivo che prospettico.

### **350. LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE**

La conclusione del percorso di accoglienza residenziale rappresenta una specifica fase della storia di vita del bambino e richiede consapevolezza e preparazione anche in relazione al tipo di conclusione individuata: riunificazione familiare; affidamento familiare; adozione; avvio all'autonomia; inserimento in altro Servizio residenziale.

#### **351. Dimensioni del processo di conclusione**

La conclusione del percorso è una fase delicata e come tale va progettata e curata con attenzione.

**Motivazione** - L'accoglienza in un Servizio residenziale è sempre temporanea e orientata verso il progetto futuro del bambino. L'unicità della sua storia personale e familiare richiede continuità e non fratture tra le diverse fasi progettuali. Durante l'accoglienza residenziale il bambino ha costruito legami affettivi con gli operatori e i volontari e la sua conclusione non può rappresentare un momento di rottura di questi legami, ma una fase di transizione preparata per tempo.

**Raccomandazione 351.1** - *Programmare per tempo e gestire correttamente la conclusione dell'accoglienza residenziale, qualunque sia l'esito individuato.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** L'uscita dal Servizio residenziale prevede un tempo congruo, almeno 30 giorni, per progettare la dimissione anche nei casi di evidente problematicità a



continuare l'accoglienza. In tali situazioni la corresponsabilità tra Servizio inviante e Servizio residenziale garantiscono l'individuazione e la pratica di tutte le modalità "aggiuntive" a sostegno dell'accoglienza problematica.

**Azione/Indicazione operativa 2.** I Servizi invianti, il Servizio residenziale, gli eventuali Servizi specialistici coinvolti predispongono un adeguato progetto "post accoglienza". Tale progetto contiene una puntuale definizione dei tempi e delle fasi di accompagnamento "verso" l'uscita e la nuova fase progettuale.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Nella fase che precede la conclusione dell'accoglienza residenziale occorre garantire una modalità di partecipazione, coinvolgimento attivo, ascolto sia del bambino che dei genitori e della rete parentale, laddove possibile, anche se la conclusione non prevede il rientro in famiglia d'origine.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Valorizzare l'esperienza dell'accoglienza residenziale nel vissuto del bambino:

- per accompagnare la fase di conclusione dell'accoglienza (per esempio con informazioni circa la quotidianità del bambino, le persone significative del suo percorso...) al fine di facilitare e strutturare le relazioni e le collaborazioni con gli adulti di riferimento (famiglia affidataria, famiglia d'origine...);
- per sostenere il benessere del bambino garantendo la continuità degli affetti e delle relazioni, laddove possibile, con gli operatori e gli adulti che lo hanno seguito nell'esperienza di accoglienza residenziale.

### **352. Rientro in famiglia**


Il percorso di rientro in famiglia va preparato con gradualità e monitorato nel tempo anche dopo il ritorno del bambino nella famiglia.

**Motivazione** - Anche se si sono mantenuti i rapporti con la famiglia, il bambino che ritorna nella propria casa è una persona "diversa" da quella che era stata allontanata, come, probabilmente, "diversi" sono anche i suoi genitori e parenti.

**Raccomandazione 352.1** - *Preparare con cura i passaggi della riunificazione prevedendo una fase di continuità tra il Servizio residenziale e la famiglia.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il rapporto di conoscenza e "fiducia" reciproca tra gli operatori del Servizio residenziale, i Servizi invianti e la famiglia del bambino, costruito nel periodo di accoglienza, è fondamentale per poter organizzare e accompagnare in modo condiviso e collaborativo la fase di rientro.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Quando può rendersi necessario offrire soluzioni intermedie e graduali del rientro in famiglia è utile programmare uno o più strumenti, adeguatamente programmati e supportati: accoglienza diurna/semiresidenziale; rientri programmati in famiglia nei week end; interventi di sostegno di educativa domiciliare avvalendosi, se funzionale, di operatori del Servizio che ha ospitato il bambino.



**Azione/Indicazione operativa 3** Introdurre nel Progetto quadro un obiettivo specifico relativo alla riunificazione familiare che venga assunto e declinato nel percorso nella comunità residenziale.

**Azione/Indicazione operativa 4**

Investire nel percorso di accompagnamento personalizzato delle capacità genitoriali dei genitori di origine, attraverso un percorso di accompagnamento intensivo, per favorire lo sviluppo delle competenze necessarie a realizzare i diversi livelli di riunificazione familiare e alla eventuale riuscita del rientro in famiglia.

**Azione/Indicazione operativa 5**

Attuare la prospettiva della piena partecipazione del bambino al suo progetto, tramite strumenti di ascolto e narrazione adattati all'età, al fine di preparare il bambino alla riunificazione familiare per sostenerlo in questa transizione.

**Azione/Indicazione operativa 6**

Predisporre un repertorio ampio e integrato di interventi formativi e di sostegno di tipo sociale, educativo e psicologico per sostenere le famiglie di origine nelle diverse fasi del percorso di riunificazione familiare e nell'eventuale rientro a casa, per costruirne fondamenta solide e concrete per la sua sostenibilità nel tempo.

**Azione/Indicazione operativa 7**

Ripensare le modalità di intervento negli spazi/servizi per il diritto di visita, mettendo a disposizione tutto ciò che serve per assicurare le condizioni necessarie all'esercizio del diritto del bambino e dei genitori a mantenere e coltivare il legame genitori-figli.

**Azione/Indicazione operativa 8**

Utilizzare le attività per il diritto di visita allo scopo dell'accompagnamento alla genitorialità positiva e della riunificazione familiare per adottare gli accorgimenti utili allo scopo, ad esempio introdurre tempi di dialogo con bambini, famiglie di origine, operatori di comunità su quanto accade durante le visite per costruire obiettivi progressivi e adattati alle fasi del progetto.

**Raccomandazione 352.2** Al termine dell'inserimento in comunità è importante che si concretizzi per il minore quanto previsto dalla legge 173/2015, ovvero un mantenimento delle relazioni con le persone che sono diventate affettivamente significative per lui. Le premesse perché sia possibile realizzare la continuità affettiva dipendono da come è stato impostato il rapporto con la famiglia d'origine in caso di accoglienza in comunità.

**Azione/Indicazione operativa 1** I servizi sociali nel definire il progetto di accoglienza in comunità - attraverso la partecipazione e l'ascolto degli operatori della comunità, della famiglia di origine e della persona minorenni - dovrà tenere conto delle caratteristiche del minore e della sua situazione nella definizione degli obiettivi, delle modalità e degli interventi da realizzare, e del ruolo dei diversi soggetti coinvolti per il benessere della persona minorenni.

**Azione/Indicazione operativa 2** – Le Regioni, i Comuni, gli Ambiti territoriali sociali, in collaborazione con l'Università e i centri di ricerca, gli enti e le associazioni senza fini di lucro,



l'associazionismo, promuovono e realizzano una formazione specifica per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari, con un'attenzione specifica alla gestione dei rapporti con la famiglia di origine (genitori, fratelli e sorelle, parenti, nonni) e alla costruzione di un percorso resiliente del bambino nella comunità.

**Azione/Indicazione operativa 3** - Nel caso della accoglienza in comunità più di fratelli/sorelle occorre salvaguardare la continuità degli affetti e delle relazioni, tenendo conto anche dei bisogni e dell'interesse di ciascuno dei fratelli e delle sorelle. Quando nel progetto di affidamento i membri della fratria sono affidati a comunità diverse i servizi sociali devono indicare la frequenza e la modalità degli incontri tra i fratelli.

### **353. Passaggio all'affidamento familiare**

Per garantire un passaggio appropriato dal Servizio residenziale alla famiglia affidataria devono essere previste per tutti i bambini opportune fasi di progettazione e misure di gradualità come previsto dalle Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare e dalla legislazione dell'amministrazione regionale territorialmente competente.

**Raccomandazione 353.1** - *Il passaggio dalla struttura residenziale alla famiglia affidataria si attua attraverso opportuna preparazione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il passaggio dal Servizio residenziale alla famiglia affidataria richiede una ri-progettazione complessiva del Progetto Quadro quale base per l'elaborazione del progetto individualizzato di affidamento familiare. La responsabilità e la competenza sono del Servizio inviante che si avvarrà della collaborazione degli operatori del Servizio residenziale.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le modalità di progettazione e preparazione del passaggio dall'accoglienza residenziale all'affidamento familiare prevedono:

– il coinvolgimento del bambino, con forme adeguate alla sua età e capacità di discernimento, garantendogli: un attento e costante ascolto dei suoi vissuti, dei suoi desideri, dei suoi timori e difficoltà; il diritto di esprimere tutte le domande che ritiene alla famiglia affidataria e agli operatori di riferimento circa il cambiamento di abitazione e di famiglia; di essere preparato, insieme alla sua famiglia, favorendo l'acquisizione di comprensione e consapevolezza della continuità del percorso di accoglienza e non di lacerazione;

– l'accompagnamento della famiglia affidataria attraverso una chiara informazione sulla storia e sull'esperienza del bambino e la conoscenza dei motivi, delle finalità e delle modalità del passaggio.


**Azione/Indicazione operativa 3.** Va assicurata la gradualità del passaggio all'affidamento familiare:

– prevedendo (salvo situazioni di particolare emergenza) modalità e tempi definiti in base all'età del bambino e alla situazione socio-familiare specifica;

– prestando particolare cura alla fase iniziale di conoscenza e costruzione della relazione tra il bambino e gli affidatari, prevedendo eventualmente (in particolare per i bambini più piccoli) momenti di permanenza degli affidatari presso il Servizio residenziale.

**Raccomandazione 353.2** - *Valorizzare il ruolo del Servizio residenziale per supportare l'affidamento familiare.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il Servizio residenziale è chiamato a contribuire alla buona riuscita dell'affidamento familiare collaborando con il Servizio socio-sanitario titolare del Progetto Quadro, con la famiglia affidataria e sostenendo nella quotidianità il bambino nel processo di avvicinamento e realizzazione del progetto di affidamento.



**Azione/Indicazione operativa 2.** Gli Enti gestori di Servizi di accoglienza residenziale, insieme alla rete dei soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella protezione e tutela dell'infanzia e adolescenza, sono chiamati a contribuire a una diffusione della cultura e della pratica dell'affidamento familiare. A tal fine, progettano e collaborano nell'organizzazione di iniziative di promozione, con i servizi territoriali e con l'associazionismo familiare.

**Raccomandazione 353.3** - *La famiglia affidataria è impegnata a facilitare la continuità dei rapporti significativi maturati dal bambino nel Servizio residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Va assicurata la salvaguardia dei rapporti affettivi e relazionali sviluppati dai bambini durante il periodo di accoglienza in un Servizio residenziale, specialmente se gestito da una coppia genitoriale residente; nel progetto di affidamento familiare la famiglia affidataria si impegna a mantenere la continuità degli affetti.

### **354. Passaggio all'adozione**

L'adozione ha una specificità tale che al necessario rispetto delle modalità comuni agli altri esiti dell'accoglienza residenziale si aggiungono attenzioni e azioni specifiche collegate al cambiamento strutturale della condizione di figlio, che può comportare l'insorgere di dimensioni traumatiche legate alla separazione dai legami familiari e biologici.

**Raccomandazione 354.1** - *Preparare il bambino all'adozione personalizzando gli interventi in relazione all'età.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Servizio residenziale, Servizio inviante e Servizio dell'équipe adozione (se non coincidente) lavorano in forte sinergia, fin dalla dichiarazione dello stato di adottabilità, per preparare il bambino alla nuova situazione e, successivamente, per favorire e accompagnare il graduale passaggio alla famiglia adottiva.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'attenta lettura dei comportamenti e dei vissuti espressi dal bambino, informato e consapevole della nuova condizione, impegnano il Servizio inviante nella rimodulazione del Progetto Quadro. Nel documento si individueranno gli interventi professionali e le azioni del Servizio residenziale da inserire in un progetto individualizzato di preparazione, coerente con l'età, alla nuova esperienza familiare.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Servizio inviante e Servizio residenziale avranno cura di dare alla nuova famiglia tutte le informazioni significative relative al bambino e alla sua storia, alle sue fragilità e potenzialità in modo da aiutare i genitori adottivi a interpretare e dare significato alle manifestazioni di difficoltà.

**Azione/Indicazione operativa 4.** La gradualità e la tempistica dell'inserimento nella famiglia adottiva prevedranno spazi ed elementi di continuità con alcune figure significative del Servizio residenziale che aiutino e accompagnino il bambino in questo difficile passaggio della sua vita.

### **355. Neomaggiorenni e costruzione dei percorsi di avvio all'autonomia**

I neomaggiorenni accolti nei Servizi residenziali devono essere messi nelle condizioni di poter partecipare alle decisioni che li riguardano e nella costruzione dei percorsi di avvio all'autonomia. Quest'ultimi necessitano di specifiche norme che sostengano e rendano esigibile il diritto all'autonomia.

**Motivazione** - Non è facile per nessun giovane adulto, a maggior ragione per queste persone "segnate" da storie difficili, sentirsi pronti all'autonomia e trovare in sé stessi un senso di adeguatezza e consapevolezza delle proprie capacità. Per raggiungere l'autonomia ed essere preparati ad affrontare questo passaggio occorre sostenere i neomaggiorenni a maturare una



consapevolezza circa i propri desideri e circa le azioni da assumere per raggiungere questo obiettivo. Si tratta di un'operazione complessa che richiede una forte azione di regia e di collaborazione tra tutti i soggetti, istituzionali e non, presenti nel territorio.

**Raccomandazione 355.1** - *Sostenere il percorso di autonomia del neomaggiorenne*<sup>19</sup>.

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il progetto/percorso di avvio all'autonomia è parte integrante del PEI dell'adolescente accolto in comunità. In tale contesto devono essere previste metodologie, strumenti e azioni atte a progettare, sostenere, accompagnare i percorsi di avvio all'autonomia a favore dei neomaggiorenni in uscita dalle comunità residenziali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Ogni Regione adotta norme specifiche, in continuità con le indicazioni nazionali, per garantire modalità organizzative e risorse adeguate a sostenere i percorsi di vita autonoma dei neomaggiorenni, particolarmente "esposti" e a rischio di fragilità nonché per coloro che siano sottoposti alla messa alla prova o siano in uscita dal percorso penale, per i quali non sia possibile prevedere il rientro in un contesto familiare. Il Servizio inviante elabora un progetto di avvio all'autonomia, che comprende la messa in campo di diverse azioni e risorse, da utilizzare con la flessibilità necessaria alla personalizzazione dell'intervento. Fino alla definitiva conclusione del percorso di accompagnamento all'autonomia possono essere previste alcune specifiche azioni quali, per esempio:


- un alloggio nel quale sperimentare la semi-autonomia;
- la conclusione del percorso scolastico e formativo;
- un sostegno nell'inserimento lavorativo e abitativo;
- un iniziale sostegno al reddito;
- la continuità degli interventi di tipo sanitario e psicoterapeutico avviati, fino alla conclusione degli stessi;
- le esenzioni e le facilitazioni sociali quali: il pagamento del ticket sanitario;
- il pagamento dei servizi di mensa scolastici e universitari;
- l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico, affitto a costi agevolati;
- facilitazioni lavorative attraverso iscrizione al collocamento mirato<sup>20</sup>

**Azione/Indicazione operativa 3.** La fase di conclusione dell'accoglienza residenziale va programmata per tempo e con gradualità, prevedendo, eventualmente, un passaggio in strutture di "sgancio" (appartamento adiacente al Servizio residenziale; gruppo appartamento per neomaggiorenni; alloggio di avvio all'autonomia ecc.).

**Azione/Indicazione operativa 4.** La definizione del progetto di autonomia prevede la fattiva partecipazione del neomaggiorenne, dell'Ente inviante (anche laddove non è definita dal Tribunale per i minorenni la misura del prosieguo amministrativo), del Servizio residenziale nel garantire flessibilità e collaborazione per l'individuazione di soluzioni sostenibili e appropriate. La

<sup>19</sup> L'affidamento dura per il periodo nel quale resta la causa di impedimento (L. n. 184/1983 e ss. mm. L. n. 194/2001). Un'eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i minorenni se la sospensione può derivare un pregiudizio per il bambino. Il nostro ordinamento con l'adozione dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017 ha previsto per la prima volta la figura del care leaver.

<sup>20</sup> La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), con l'introduzione dell'articolo 67-bis, ha individuato i care leavers quale nuova categoria di riservatari ex art. 18, comma 2, della legge 68 del 1999, considerata meritevole di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro: "la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria".



consapevolezza del giovane è un percorso che si avvia ai diciassette anni e che coinvolge tutti i soggetti attori del progetto di emancipazione del care leaver.

**Raccomandazione 355.2** - *Favorire la realizzazione di reti di relazioni significative di supporto ai percorsi di autonomia dei neomaggiorenni.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Va sostenuta la rete amicale e l'inclusione sociale e nelle reti associative territoriali in cui i neomaggiorenni in uscita dal Servizio residenziale possano sperimentare relazioni di condivisione, vicinanza emotiva, solidarietà.

**Azione/Indicazione operativa 2.** È utile offrire ai neomaggiorenni in uscita dal Servizio residenziale la prossimità di una o più famiglie o singoli adulti di supporto, che possano arricchire il panorama dei riferimenti e dei punti di appoggio.

**Azione/Indicazione operativa 3.** È utile creare un raccordo con i Servizi distrettuali e/o centrali rivolti agli Adulti per accompagnare i giovani dopo i ventuno anni, al fine di completare il percorso in essere e non vanificare gli obiettivi raggiunti, mantenendo lo status di care leaver.

### **356. Passaggio ad altro Servizio della rete territoriale**


Per passaggio ad altro Servizio si intende sia la necessità di concludere l'esperienza in un Servizio di accoglienza residenziale mantenendo il sostegno alla situazione di fragilità del bambino e della sua famiglia con altri Servizi (un diverso Servizio di accoglienza residenziale, un Servizio residenziale "specialistico", un Servizio semiresidenziale, uno o più Servizi ambulatoriali, un Servizio di assistenza domiciliare...), sia il cambiamento del Servizio pubblico responsabile, che può avvenire per diverse ragioni: per motivi di competenza amministrativo territoriale, per cambiamenti organizzativi del Servizio inviante, per passaggio della titolarità da Servizi per minorenni a Servizi per adulti come nei casi di compimento della maggiore età, ecc.

**Raccomandazione 356.1** - *Garantire la coerenza del Progetto Quadro: monitorando l'andamento e l'attuazione dell'esperienza di accoglienza residenziale, comunicando ed esplicitando le motivazioni a sostegno del cambiamento.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Promuovere e favorire la partecipazione e il coinvolgimento del bambino e se possibile della sua famiglia, rete parentale, alla definizione del nuovo progetto.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le modalità di collaborazione tra i Servizi sono definite nel rispetto della condizione e dei tempi del bambino (e della sua famiglia se coinvolta), evitando "forzature" nella costruzione del passaggio. Un alto livello di collaborazione, integrazione, partecipazione di tutti i professionisti coinvolti (équipe integrata e multidisciplinare, équipe del Servizio residenziale, altri adulti significativi...) è essenziale per garantire la gradualità e l'adesione al cambiamento.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Per favorire la dimensione relazionale e progettuale è auspicabile l'organizzazione di incontri con il bambino, la sua famiglia se coinvolta, gli adulti di riferimento (operatori del Servizio residenziale, Servizio inviante, nuovo Servizio di competenza...) anche attraverso la partecipazione a momenti di convivialità.



#### 400. SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI

Per rispondere ai bisogni di accoglienza dei bambini allontanati dalla famiglia è necessario organizzare e consolidare in tutte le Regioni un sistema integrato di Servizi di accoglienza residenziale che si caratterizzi: per un riferimento unitario e coerente con gli indirizzi nazionali; per requisiti chiari ed espliciti di autorizzazione e accreditamento, definiti per le diverse tipologie di strutture residenziali; per una responsabilità condivisa tra i diversi attori coinvolti in materia di vigilanza, nel pieno rispetto delle specifiche funzioni di ciascuno di essi.

**Motivazione** - La funzione di accoglienza residenziale è articolata e complessa. Solo la creazione, il mantenimento e il governo di un "sistema" organico e differenziato di Servizi permettono di offrire risposte di livello qualitativo elevato. La logica di sistema implica, anche in quest'area, il dialogo costante tra tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti in questo settore di intervento, ognuno in relazione alle specifiche responsabilità: da chi definisce il quadro della regolamentazione del sistema, a chi dispone l'inserimento in comunità, da chi è chiamato a offrire un'accoglienza adeguata ai diversi bisogni a chi è tenuto a salvaguardare la buona qualità dell'accoglienza.

#### 410. AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

In base all'art. 3, comma 3 lettera f) della L. 328/2000, spetta alle Regioni, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, definire i criteri per l'autorizzazione, l'accREDITAMENTO e la vigilanza delle strutture. La Regione definisce tali criteri integrando i requisiti minimi nazionali in relazione alle esigenze locali.

Sulla base della medesima legge, ai fini dell'accREDITAMENTO, le Regioni stabiliscono gli standard, individuando requisiti ulteriori di qualità, rispetto a quelli necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento.

**Motivazione** - La promozione della qualità dell'accoglienza residenziale comporta che le Regioni: definiscano le procedure di autorizzazione di questi Servizi, individuino i criteri di accREDITAMENTO, da considerare come requisiti quanti/qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzativi, governino percorsi e procedure dei diversi livelli di vigilanza. Attraverso un dialogo costante con tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con i gestori dei servizi, queste azioni vanno concepite in una logica di processo, con la disponibilità a rivedere e aggiornare, nel corso del tempo: i criteri di autorizzazione, i requisiti di accREDITAMENTO, i percorsi di vigilanza intrapresi, ma anche le stesse tipologie dei Servizi di accoglienza residenziale per i minorenni.

**Raccomandazione 410.1** - *Le amministrazioni regionali, nell'ambito della definizione dei percorsi di autorizzazione al funzionamento e di accREDITAMENTO, approfondiscono la tematica del fabbisogno di posti nelle diverse tipologie di servizi residenziali in relazione ad una attenta ed aggiornata lettura dei bisogni, anche ai fini dell'eventuale adozione di atti di governance del sistema.*

#### 411. Procedure di autorizzazione

L'autorizzazione è il provvedimento abilitativo, rilasciato da un Ente pubblico, che consente la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali. La legislazione nazionale italiana stabilisce che tutti i Servizi per l'accoglienza siano registrati e autorizzati. Le



amministrazioni regionali sono tenute a declinare i requisiti minimi definiti dallo Stato e a definire i processi e le procedure di autorizzazione, identificando i soggetti pubblici che le rilasciano.

**Motivazione** - L'appropriatezza dei "luoghi" dell'accoglienza residenziale si garantisce anche con la predisposizione di processi autorizzativi rigorosi, affidabili e monitorati.

**Raccomandazione 411.1** - *Le amministrazioni regionali adottano normative che definiscono i percorsi di autorizzazione al funzionamento. L'autorizzazione al funzionamento costituisce una forma di garanzia per gli stessi bambini accolti nonché per il personale impegnato in questi servizi.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le Regioni declinano le indicazioni della normativa statale vigente in materia di Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale (attualmente il DM n. 308 del 21 maggio 2001) anche in riferimento alle indicazioni:

- sul numero ridotto degli accolti nei Servizi residenziali: massimo 10 + 2 emergenze, ridotti a massimo 6 nel caso di "comunità familiari";
- sull'applicabilità dei requisiti strutturali previsti per le civili abitazioni.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le disposizioni regionali in materia di autorizzazione al funzionamento dei Servizi residenziali per i minorenni riguardano, al minimo: le finalità che devono perseguire gli Enti gestori dei servizi, le forme di gestione consentite, le condizioni di accoglienza che devono essere garantite, le regole di funzionamento, le competenze degli operatori, le risorse finanziarie.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le disposizioni regionali in materia di autorizzazione definiscono le tipologie delle strutture che possono operare anche con riferimento alla classificazione del "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei Servizi sociali".

**Azione/Indicazione operativa 4.** Le normative regionali regolano le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e alla verifica del mantenimento dei requisiti e degli standard di adeguatezza delle strutture.

**Raccomandazione 411.2** - *Le amministrazioni regionali, nella definizione e nell'aggiornamento della normativa sull'autorizzazione al funzionamento, favoriscono il confronto e il contributo di tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nell'accoglienza residenziale per i minorenni.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** L'Amministrazione regionale utilizza una modalità partecipativa, in modo formale e sostanziale, per la definizione e l'aggiornamento della normativa sull'autorizzazione al funzionamento dei Servizi residenziali per i minorenni, coinvolgendo oltre ai soggetti istituzionali che hanno competenza in materia, gli enti gestori (almeno con la forma della rappresentanza), i diversi portatori di interessi qualificati pubblici e privati.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'Amministrazione regionale utilizza lo strumento del protocollo interistituzionale per adottare adeguate modalità di coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e i Servizi competenti in materia di autorizzazione e vigilanza, al fine di valorizzare le rispettive competenze, sia pure nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.



**Azione/Indicazione operativa 3.** L'Amministrazione regionale promuove momenti di confronto periodici, con cadenza almeno semestrale, per condividere le informazioni e le prassi operative adottate con gli Enti locali preposti al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza, l'Autorità giudiziaria minorile; i rappresentanti degli Enti gestori dei Servizi residenziali per i minorenni.

#### **412. Procedure di accreditamento**

L'accreditamento istituzionale è il procedimento con cui, a livello regionale, si attesta formalmente il possesso dei requisiti ulteriori di qualità di una struttura, pubblica o privata, autorizzata a erogare prestazioni sociali, sociosanitarie, sanitarie, educative. I requisiti per l'accreditamento sono di ampio respiro, rigorosi e applicati sistematicamente.

L'accreditamento è: elemento di qualificazione e di garanzia, oltre che la condizione necessaria per poter instaurare accordi contrattuali con il Servizio pubblico; regolamentato a livello regionale.

**Motivazione** - Il valore dell'accreditamento istituzionale sta nel suo reale significato di verificare e attestare la credibilità di chi dichiara la conformità alla norma e agli standard di qualità collegati (di assistenza, cura, educazione, di trasparenza, di responsabilità sociale, ambientale, di igiene, di sicurezza...).

**Raccomandazione 412.1** - *Le amministrazioni regionali definiscono e normano un sistema di accreditamento basato sull'aderenza a criteri di adeguatezza e di standard prevalentemente qualitativi che devono essere documentati, documentabili, verificabili e aggiornabili/integrabili nel tempo.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il sistema di accreditamento regionale fa riferimento, almeno, ai seguenti, principali, criteri quanti/qualitativi:

- caratteristiche del progetto di servizio e di pianificazione delle attività, - sistema di qualificazione e formazione del personale, - all'utilizzo di personale motivato e qualificato, in possesso del certificato di cui all'art. 25 bis del DPR 313 del 14 novembre 2002, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 39/2014, che opera in condizioni lavorative adeguate,
- programma di supervisione per gli operatori dell'équipe,
- modalità di coordinamento con i Servizi socio-sanitari del territorio,
- gestione dei dati e delle informazioni necessarie alla verifica dei risultati e risposta adeguata ai flussi informativi richiesti,
- adozione di strumenti di valutazione e verifica dei servizi erogati,
- effettiva fruizione delle opportunità e dei Servizi sanitari, scolastici, educativi, ricreativi, sportivi, culturali e associativi del territorio.

**Raccomandazione 412.2** - *Le amministrazioni regionali, nella definizione di requisiti e di standard per l'accreditamento, tengono conto della necessità di sostenere i diritti dei bambini accolti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il sostegno dei diritti dei bambini accolti pone attenzione:

- alla garanzia che gli operatori dei Servizi residenziali sostengano il diritto dei bambini di partecipare alle decisioni che li riguardano;
- all'assicurazione che, per quanto possibile, i minorenni in accoglienza residenziale restino in contatto con i propri genitori, la famiglia allargata, gli amici;



- all'impegno a far sì che il luogo in cui il bambino è inserito soddisfi i suoi bisogni, sia compatibile con la sua situazione di vita e sia un ambiente inclusivo, di sostegno, protettivo e di cura oltre a favorire un accesso agevole all'istruzione e alla vita comunitaria;
- al fornire agli operatori dei Servizi residenziali un supporto, una formazione e una supervisione adatte, in grado di comprendere lo sviluppo del minore, l'attaccamento, i suoi diritti e il suo benessere;
- alla garanzia che i bambini con bisogni speciali ricevano cure appropriate.

**Raccomandazione 412.3** - *Le normative regionali sull'accreditamento pongono particolare attenzione nell'individuazione di processi e di strumenti non formalistici, adeguati alle specificità dei Servizi residenziali per i minorenni.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Gli atti regionali sull'accreditamento dei Servizi residenziali per i minorenni conciliano:

- l'adozione di criteri trasparenti cui uniformarsi;
- strumenti che standardizzino i processi valutativi e riducano il rischio della variabilità del giudizio;
- l'uso di strumenti di verifica e di output della attività di accoglienza residenziale in grado di "misurare" la qualità con l'obiettivo di tenere insieme la dimensione delle regole con la dimensione dell'effettiva qualità dell'accoglienza dei bambini e dei ragazzi.

#### **413. Vigilanza (finalità, ruoli e relazioni tra i diversi soggetti)**


Le funzioni di vigilanza attribuite dall'ordinamento a diversi soggetti, secondo le specifiche responsabilità istituzionali, sono considerate valorizzando le finalità di tutela dei bambini accolti nei Servizi residenziali e, quindi, l'importanza del dialogo e della collaborazione tra i diversi attori coinvolti, il costante e proficuo scambio di informazioni tra i diversi livelli istituzionali, il fattivo e costante confronto con i gestori delle strutture, portatori di specifiche responsabilità, ma anche di competenze e di un patrimonio di esperienza dal quale non si può prescindere.

**Raccomandazione 413.1** - *Un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza previste dalla normativa vigente si realizza garantendo attenzione ai requisiti strutturali, organizzativi e professionali, ma anche alla dimensione pedagogica e relazionale e alla qualità dei percorsi educativi e di crescita dei bambini accolti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le disposizioni regionali definiscono le modalità per il rilascio della prima autorizzazione al funzionamento, nel caso di nuove strutture, per la verifica delle richieste di modifica del titolo autorizzativo (trasferimento, ampliamento, cambio di titolari...), e anche la periodicità delle successive visite di verifica, onde assicurare una costante e completa conoscenza dell'offerta di servizi presenti sul territorio e rilevare tempestivamente eventuali criticità.

**Azione/Indicazione operativa 2.** I momenti di verifica della vigilanza costituiscono un momento dialogico, dove il controllo sappia tener debitamente conto della complessa realtà del Servizio di accoglienza residenziale e della riservatezza dovuta a ogni bambino accolto, evitando modalità invasive ed eccessivamente prolungate nei tempi.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le attività di vigilanza sono condotte da "commissioni" composte da diverse professionalità afferenti sia all'area normativo-amministrativa che all'area socio-pedagogica.



**Azione/Indicazione operativa 4.** La normativa regionale prevede un sistema sanzionatorio, caratterizzato da gradualità e appropriatezza delle sanzioni, che consente alle "commissioni" di far fronte in modo efficace ai casi di riscontrate carenze rispetto alla gestione delle strutture residenziali di accoglienza dei minorenni.

**Raccomandazione 413.2 -** *Governare e armonizzare l'articolazione delle funzioni e della finalità di vigilanza, promuovendo/favorendo le relazioni ed il confronto tra i diversi soggetti coinvolti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La Regione organizza momenti periodici di confronto e di condivisione delle problematiche ricorrenti e rilevanti, che coinvolgano l'Autorità giudiziaria minorile, le Commissioni di vigilanza, i Servizi socio-sanitari, i rappresentanti degli Enti gestori delle strutture. Questi incontri periodici vanno finalizzati anche alla costruzione di percorsi di promozione del rispetto e del miglioramento degli standard richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Va dedicata particolare attenzione a formalizzare la periodicità di verifica, calibrandone l'adeguatezza alle specificità delle risposte e delle caratteristiche dell'utenza accolta nelle diverse tipologie di strutture di accoglienza residenziale.

#### Ruolo della Magistratura minorile

**Raccomandazione 413.3 -** *Definire congiuntamente, tra Procura presso il Tribunale per i minorenni e amministrazione regionale, una traccia per la stesura delle relazioni semestrali che le strutture residenziali per minorenni, comprese le strutture socio-sanitarie e sanitarie, sono tenute a trasmettere ogni sei mesi alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi degli artt. 4 e 9 della L. 184/1983.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La traccia delle relazioni semestrali viene adottata a livello regionale e diffusa presso tutte le strutture residenziali per minorenni, curando modalità di trasmissione tempestiva anche all'amministrazione regionale delle informazioni utili all'alimentazione dei flussi informativi sui bambini fuori dalla famiglia di origine.


#### Ruolo della Regione

**Raccomandazione 413.4 -** *Nell'ambito dei provvedimenti regionali di indirizzo delle attività di vigilanza, individuare procedure di lavoro e tempi di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione che siano omogenei e unitari sull'intero territorio regionale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le amministrazioni regionali definiscono le professionalità da mettere in campo per assicurare l'efficacia delle verifiche di competenza, nonché una periodicità minima annuale per le visite di vigilanza successive all'autorizzazione, rispetto alla permanenza dei requisiti, con particolare, ma non esclusiva, attenzione al mantenimento degli standard gestionali e riferiti agli operatori.

#### Ruolo degli Enti pubblici che rilasciano autorizzazione e accreditamento

**Raccomandazione 413.5 -** *Obiettivo della vigilanza si concretizza anche nell'accertamento e nel sostegno della qualità dell'accoglienza, nella rilevazione degli aspetti da promuovere e sostenere, in una prospettiva di massima tutela degli accolti, ma anche di crescita della qualità del sistema integrato dell'accoglienza residenziale.*



**Azione/Indicazione operativa 1.** Per qualificare il processo di rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti e delle successive verifiche va strutturato un fattivo e strutturato scambio di informazioni tra tutte le autorità che hanno competenze in materia, sia pure con funzioni e responsabilità diverse, evitando sovrapposizioni e valorizzando la condivisione di regole e buone prassi.

#### Ruolo dei Servizi sociali e sanitari invianti

**Raccomandazione 413.6** - *Il ruolo dei Servizi invianti rispetto alle funzioni di vigilanza viene definito dalle Regioni e, anche quando è secondario rispetto alla verifica dei requisiti formali di autorizzazione, è fondamentale nella fase della scelta della struttura più adatta e rispondente ai bisogni del bambino che deve essere accolto, della congruità del Progetto educativo individualizzato predisposto dal Servizio residenziale, della revisione periodica del Progetto Quadro.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** I Servizi sociali e sanitari che dispongono l'inserimento garantiscono la prosecuzione del sostegno al bambino, attraverso visite, di norma con cadenza mensile, verifiche e incontri con l'équipe educativa del Servizio residenziale, con gli operatori della scuola e del tempo libero che lo seguono nelle diverse attività.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Qualora, nel suo superiore interesse, il minorenni sia collocato in un Servizio residenziale situato lontano dal proprio territorio di residenza, i Servizi invianti rimangono titolari del progetto e individuano modalità di presa in carico a livello tecnico di concerto con i Servizi del territorio che accoglie il minorenni.

#### Ruolo degli Enti gestori dei Servizi di accoglienza residenziale


**Raccomandazione 413.7** - *L'Ente gestore della struttura residenziale è "partner" del sistema dei Servizi pubblici sociali e sanitari e, come tale, va coinvolto anche nei percorsi di valutazione dell'operato della struttura residenziale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** In una prospettiva di sostegno alla crescita della qualità complessiva del sistema di accoglienza residenziale, le Regioni promuovono momenti formalizzati di incontro, a cadenza periodica, tra i responsabili degli Enti gestori e i responsabili delle Commissioni di vigilanza per confronto, scambio e valutazione delle tematiche/criticità emerse e/o per l'individuazione di aspetti da migliorare/promuovere.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'équipe del Servizio di accoglienza residenziale risponde alle richieste dei diversi soggetti impegnati nella vigilanza non considerandoli solo meri adempimenti da ottemperare, ma ritenendo i requisiti di autorizzazione gli elementi di garanzia minima di qualità da mantenere sempre, gli standard di accreditamento come obiettivi da raggiungere e in continua evoluzione, le verifiche come opportunità di miglioramento del Servizio d'accoglienza.

## **420. REQUISITI DEI SERVIZI**

Il riferimento alla L. 184/1983 che stabilisce che «ove non sia possibile l'affidamento (...), è consentito l'inserimento del minorenni in una comunità di tipo familiare caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia», deve orientare



la definizione e la qualificazione dei requisiti dei Servizi di accoglienza residenziale per i minorenni da parte delle normative regionali.

**Motivazione** - L'indicazione della normativa nazionale ha due motivazioni principali. Da una parte si conferma la direzione del processo di deistituzionalizzazione che ha caratterizzato la crescita delle esperienze di accoglienza residenziale; soprattutto nel settore dei minorenni il riferimento alla dimensione familiare, fondamentale per la crescita delle persone, assume una valenza strategica e culturale al tempo stesso. Dall'altra si pongono le basi per costruire un livello unitario di normative regionali rispetto alla declinazione della definizione di "comunità di tipo familiare" e alla attribuzione dei requisiti generali e specifici di queste tipologie di Servizi residenziali.

#### **421. Requisiti generali**

Le raccomandazioni sui requisiti generali che devono caratterizzare le strutture residenziali per i minorenni sono riconducibili a tre dimensioni principali, che qualificano un servizio «caratterizzato da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia»:

- a) caratteristiche della civile abitazione, con un ambiente accogliente e adatto alle diverse fasce di età dei minorenni;
- b) accoglienza in contesto accessibile e collegato a una rete di servizi e opportunità di inclusione per i bambini;
- c) rapporto adeguato tra figure educative impegnate nei Servizi residenziali e bambini accolti, al fine di assicurare dinamiche relazionali, affettive ed educative di qualità.

**Raccomandazione 421.1** - *I Servizi di accoglienza si configurano come "luoghi dell'abitare", cioè luoghi che "appartengono" a chi li frequenta in modo continuativo e luoghi che producono interazioni significative e di senso per le persone che li abitano.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le regolamentazioni regionali pongono specifica attenzione al tratto essenziale dei Servizi residenziali per minorenni, che si fondano sulla vita il più possibile in comune fra i bambini e le figure educative, su una profonda conoscenza reciproca delle persone, con un'organizzazione quanto più possibile vicina a quella della famiglia e con relazioni interpersonali che pongano al centro la persona accolta e i suoi bisogni.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le Regioni definiscono la "dimensione", la capacità dell'accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni, rispettando le indicazioni nazionali (DM 308/2001) per un numero contenuto di accolti, nella consapevolezza che questo facilita le relazioni, le interazioni, il protagonismo e la partecipazione.

#### **422. Progetto di servizio e Carta dei servizi**

**Raccomandazione 422.1** - *Gli Enti gestori dei Servizi residenziali per i minorenni sono dotati di un Progetto di servizio, che esprime i riferimenti valoriali, le radici storiche e la cultura di appartenenza del servizio alla persona.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il Progetto di servizio comprende aspetti metodologici generali che si riferiscono all'approccio pedagogico, educativo, di intervento e cura delle persone accolte;



esprime in modo chiaro e trasparente l'organizzazione del servizio stesso; fa riferimento alla deontologia e al lavoro di rete con le istituzioni e agli altri soggetti del territorio impegnati a favore dei bambini accolti.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il Progetto di servizio si configura come linea guida interna, coerente con gli indirizzi nazionali per i Servizi residenziali per i minorenni, e ne stabilisce chiaramente gli obiettivi, i metodi, gli standard applicati, i criteri di scelta e formazione del personale, il monitoraggio, la supervisione e la valutazione dell'intervento, al fine di assicurare che gli scopi che ci si è dati siano rispettati.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Nel Progetto di servizio si individua, se necessario e/o utile, la fascia di età di riferimento dell'accoglienza insieme, eventualmente, alla tipologia dei bambini a cui ci si rivolge, ai fini di una maggiore efficacia e omogeneità d'intervento, dell'appropriatezza degli inserimenti e di facilitare lo sviluppo di relazioni equilibrate all'interno della struttura.

**Raccomandazione 422.2** - *Sulla base delle indicazioni regionali, gli Enti gestori si dotano di una specifica Carta dei servizi.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La Carta dei servizi fornisce le informazioni necessarie a conoscere gli impegni e le attività svolte dal Servizio residenziale e rappresenta una "dichiarazione di funzionamento", indicando: obiettivi, modalità organizzative, modello educativo di riferimento, esplicitazione dei livelli di qualità garantiti al bambino accolto, con particolare attenzione agli aspetti relativi al miglioramento dell'attività di cura, al diritto all'informazione, alla tutela dei diritti.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il Servizio residenziale considera e utilizza la Carta dei servizi come mezzo di presentazione e strumento di comunicazione e trasparenza che va diffuso a tutti gli interlocutori del servizio sul territorio.

**Azione/Indicazione operativa 3.** La Carta dei servizi rappresenta la base per il "patto" tra il Servizio residenziale e il bambino accolto, in quanto prevede il raggiungimento di obiettivi specifici, gli impegni assunti per il raggiungimento di quest'ultimi, gli standard di riferimento, e le modalità per misurare i risultati e il livello di soddisfazione.


#### **423. Requisiti strutturali e impiantistici**

La L. 328/2000, all'art. 22 comma 3, "per favorire la deistituzionalizzazione" prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza bambini siano organizzati «esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare».

**Motivazione:** È importante offrire un ambiente accogliente e adatto alle diverse fasce di età dei bambini accolti, sia sotto il profilo della sicurezza che del benessere.

**Raccomandazione 423.1** - *I parametri per la realizzazione strutturale e l'autorizzazione sono quelli tipici della civile abitazione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le procedure regionali di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei Servizi residenziali per i minorenni prevedono standard strutturali rispondenti alle caratteristiche della civile abitazione, commisurati al numero dei posti letto, garantendo comunque il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di abitabilità.



**Azione/indicazione operativa 2.** Le normative regionali conciliano con le caratteristiche della civile abitazione i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di impiantistica, igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione...

**Azione/indicazione operativa 3.** In via generale va prevista l'autorizzazione di un solo Servizio residenziale nello stesso stabile, per favorire contesti di normalità e di integrazione sociale ai bambini accolti, evitando rischi di contesti "istituzionalizzanti".

**Raccomandazione 423.2** - *I Servizi residenziali per i minorenni sono collocati in un contesto di rete di servizi (sanitari, sociali, educativi, ricreativi, culturali e formativi) tali da consentire all'accolto la partecipazione alla vita sociale del territorio.*

**Azione/indicazione operativa 1.** Le normative regionali indicano i criteri per l'accoglienza dei Servizi residenziali per i minorenni all'interno di un tessuto sociale strutturato, in luoghi abitati o almeno raggiungibili facilmente con i mezzi pubblici o con mezzi di trasporto messi stabilmente a disposizione dal servizio.

**Azione/indicazione operativa 2.** Il Servizio residenziale per i minorenni è, a sua volta, accessibile e facilmente raggiungibile per favorire, quando consentito, la reciprocità delle visite dei coetanei degli accolti, dei loro genitori e parenti.

**Raccomandazione 423.3** - *La capacità contenuta dei Servizi residenziali per i minorenni è ulteriormente qualificata dalle scelte degli Enti gestori di una fascia di età di riferimento circoscritta o di criteri per garantire accoglienze equilibrate.*

**Azione/indicazione operativa 1.** Tra le indicazioni regionali circa un numero contenuto di accoglienze è possibile richiedere ai Servizi residenziali, nel rispetto della tipologia di appartenenza, l'individuazione di una fascia di età di riferimento per l'accoglienza o di criteri rispetto alle tipologie di accoglienza, per una maggiore omogeneità di intervento, per un'appropriatezza degli inserimenti e per facilitare lo sviluppo di relazioni equilibrate all'interno del servizio. La fascia d'età non può però essere motivo di separazione dei fratelli, per cui è garantito l'accoglienza congiunto dei fratelli, anche di fasce d'età diverse, laddove questo risponde al superiore interesse dei bambini.

**Raccomandazione 423.4** - *L'articolazione del Servizio residenziale per i minorenni si configura effettivamente come un "ambiente familiare", con i suoi luoghi tipici: cucina, sala da pranzo, soggiorno, spazi di relazione dedicati ad attività di socializzazione, educative, gioco e tempo libero, luoghi per lo studio, spazi propri, camere personalizzate dai bambini accolti.*

**Azione/indicazione operativa 1.** Le normative regionali graduano, per le diverse tipologie di Servizi di accoglienza residenziale per i minorenni, la declinazione concreta dei riferimenti di livello nazionale, contenuti nel DM 308/2001.

**Azione/indicazione operativa 2.** Le amministrazioni regionali, in relazione alle diverse tipologie previste di Servizi residenziali per i minorenni e al numero massimo di accoglienze consentito, danno indicazioni rispetto:

– al rapporto tra spazi comuni e spazi privati;



- al rapporto tra numero di servizi igienici e numero di posti letto;
- alla presenza o alla fruibilità di spazi aperti, spazi verdi annessi o vicini al Servizio residenziale, con particolare riferimento a quelli che accolgono bambini nella fascia di età 6/12 anni;
- alla presenza di eventuali spazi esclusivamente dedicati in base all'utilizzo e alla tipologia di struttura: da uno spazio adibito a "incontri protetti" tra minorenni e famiglie a "servizi" complementari (quali alloggi di avvio all'autonomia, spazi gioco, ecc.) come ambiti propri di continuazione della relazione educativa laddove necessario, a offerte integrative a favore del minorenne accolto.

**Raccomandazione 423.5** - *I Servizi residenziali per i minorenni sono predisposti per l'accoglienza di minorenni portatori di disabilità.*

**Azione/indicazione operativa 1.** Le normative regionali danno indicazioni in relazione al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche nei Servizi residenziali per i minorenni anche in relazione al necessario livello di accessibilità dell'edificio, che deve comunque consentire ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

#### **424. Requisiti organizzativi e gestionali**

Gli specifici requisiti organizzativi e funzionali dei Servizi residenziali per i minorenni sono stabiliti dalle Regioni che li definiscono adeguandoli alle necessità educativo-assistenziali dei bambini accolti.

**Motivazione:** La costruzione di un sistema condiviso di requisiti organizzativi e funzionali dei Servizi residenziali per i minorenni qualifica il livello di appropriatezza delle diverse tipologie di questi servizi ai bisogni dei bambini allontanati dalla famiglia.

**Raccomandazione 424.1** - *Le amministrazioni regionali definiscono gli strumenti di gestione che supportano l'équipe di operatori nell'organizzazione delle attività, interne ed esterne, declinandoli, se necessario, in base alle peculiarità specifiche delle singole tipologie.*

**Azione/indicazione operativa 1.** Le amministrazioni regionali normano i requisiti organizzativi della gestione del Servizio di accoglienza residenziale in relazione a:

- la metodologia di costruzione, gestione e aggiornamento del PEI durante le diverse fasi dell'accoglienza residenziale;
- i contenuti e le modalità di gestione della "cartella" di ogni bambino, con le sue possibili articolazioni (con le parti: giuridica, sanitaria, sociale, educativa, psicologica);
- gli strumenti in uso all'équipe educativa per l'accompagnamento di ogni singolo progetto (per esempio: il diario);
- gli strumenti in uso per garantire adeguata informazione/passaggio di consegne/registrazione di fatti (per esempio: il diario di bordo, i verbali delle riunioni di équipe);



– i contenuti della documentazione sull'organizzazione del Servizio residenziale da tenere a disposizione (autorizzazioni/accreditamenti, rispetto della normativa sulla privacy, piani per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i piani di evacuazione).

**Azione/indicazione operativa 2.** Le Regioni regolamentano gli strumenti e le modalità di supporto all'attività del Servizio di accoglienza residenziale per i minorenni, con riferimento a:

– l'eventuale identificazione di un "operatore referente" individuato nell'équipe educativa per ogni bambino accolto;

– la presenza di risorse che possono contribuire alla costruzione della rete di sostegno e appoggio al bambino nelle diverse fasi dell'accoglienza residenziale (famiglie di appoggio, attività esterne al servizio...).

**Raccomandazione 424.2** - *L'organizzazione di un Servizio residenziale prevede la presenza dell'aggiornamento e della formazione permanente agli operatori e di una costante supervisione all'équipe educativa. Tali requisiti organizzativi sono normati dalle amministrazioni regionali e declinati, eventualmente, in base alle peculiarità specifiche delle singole tipologie.*

**Azione/indicazione operativa 1.** Tutte le figure che operano nel Servizio residenziale per i minorenni, sia per attività interne che esterne, sono aggiornati dall'Ente gestore e partecipano a eventi formativi integrati con gli operatori pubblici.

**Azione/indicazione operativa 2.** Gli educatori e i responsabili dei Servizi residenziali per i minorenni devono assolvere gli obblighi di formazione e aggiornamento in misura non inferiore a quanto prescritto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.


**Azione/indicazione operativa 3.** In ogni Servizio residenziale per i minorenni viene assicurata una stabile funzione di supervisione in grado di: favorire la riflessione interna al gruppo degli operatori e la possibilità di confronto su problematiche e aspetti rilevanti per le dinamiche relazionali del gruppo degli ospiti e per i progetti individuali; vigilare sull'adeguatezza della metodologia adottata dagli operatori nei loro interventi; intervenire in funzione di contenimento di episodi di *burn out* degli operatori.

#### **425. Requisiti assistenziali e del personale**

Nei Servizi residenziali per i minorenni sono impegnati operatori motivati e competenti, con professionalità qualificate adeguate alle diverse tipologie di servizi previsti dalle normative regionali.

**Motivazione:** Affinché l'esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impiegato è adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all'ascolto e all'accoglienza.

**Raccomandazione 425.1** - *Al fine di garantire standard di qualità per una adeguata accoglienza e presa in carico dei minorenni, le amministrazioni regionali indicano le professionalità necessarie operanti nelle diverse tipologie di comunità residenziali e semiresidenziali e la quantificazione del numero di operatori in rapporto al numero dei minorenni accolti.*



**Azione/Indicazione operativa 1.** Per ciascuna tipologia di Servizio residenziale prevista dalla normativa regionale sono individuate le diverse figure professionali necessarie in relazione agli specifici bisogni cui si intende offrire risposta.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Viene definita la presenza di un responsabile/coordinatore e di una équipe multiprofessionale la cui composizione è graduata in relazione alle peculiarità di ogni singola tipologia di servizio prevista dalla normativa regionale.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Nel prevedere la prevalenza degli operatori con competenze socio-educative e assistenziali nei Servizi residenziali, le Regioni forniscono indicazioni, con le modalità previste dalla normativa vigente, rispetto ad altre professionalità che possono essere impegnate, graduando la composizione delle équipe in relazione alle diverse funzioni.

**Raccomandazione 425.2** - Il personale educativo impegnato nei Servizi residenziali è adeguatamente qualificato. Fermo restando la disciplina prevista a livello nazionale in materia di titoli di laurea abilitanti la professione di educatore sociopedagogico, della prima infanzia e sociosanitario, le amministrazioni regionali indicano le professioni che possano coadiuvare, affiancare e integrare il lavoro degli educatori professionali.

**Azione/Indicazione operativa 1.** Nei servizi residenziali per i minorenni operano prioritariamente educatori professionali in possesso dei titoli di laurea abilitanti, nonché operatori con qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art. 1 comma 517 e 537 della L. 145/2018.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le Regioni indicano eventuali operatori con altre lauree in ambito psico-socio-pedagogico che possano coadiuvare, affiancare e integrare il lavoro degli educatori professionali sociopedagogici.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le Regioni, all'interno dei propri cataloghi formativi, individuano competenze e qualificazioni professionali in ambito socio-pedagogico, che possono essere impiegate nei servizi residenziali.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Le Regioni regolamentano le combinazioni delle diverse professionalità educative che possono essere impegnate in relazione alle diverse tipologie di servizi.

**Azione/indicazione operativa 5.** Vanno garantiti criteri e modalità di selezione adeguati che assicurino una presenza qualificata di operatori secondo le professionalità richieste dalle diverse tipologie di Servizi residenziali.

**Raccomandazione 425.3** - *In ogni Servizio residenziale per i minorenni è presente una figura di direzione con funzioni di responsabilità, coordinamento e gestione complessiva, in possesso di adeguate competenze organizzative, gestionali e amministrative.*



**Azione/Indicazione operativa 1.** Le Regioni regolamentano i titoli necessari, le forme e le modalità di presenza e le responsabilità della figura o delle figure di direzione, coordinamento e gestione complessiva dei Servizi residenziali per i minorenni.

**Azione/Indicazione operativa 2.** La figura di responsabile del Servizio residenziale per i minorenni assicura il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di qualità delle prestazioni, degli interventi e dei servizi erogati e persegue l'efficienza ed efficacia gestionale con il corretto uso delle risorse economiche, di quelle umane e del buon funzionamento organizzativo generale. Le Regioni possono prevedere la possibilità che la funzione di responsabile possa essere svolta dalla medesima persona in diverse strutture afferenti al medesimo Ente gestore, in numero comunque non superiore a 3.

**Azione/Indicazione operativa 3.** La figura di responsabile ha la funzione di gestione del gruppo degli educatori e degli operatori; può fungere anche da referente verso l'esterno, nonché di raccordo con i servizi del territorio. Ha compiti di responsabilità per la realizzazione dei Progetti educativi individualizzati.

**Motivazione:** La dimensione "familiare" del Servizio residenziale per i minorenni con figure educative residenti è sostenuta da una organizzazione peculiare (numero contenuto di accolti, organizzazione degli spazi abitativi...), ma si caratterizza per la tipologia di relazione che si instaura fra i bambini e gli adulti che hanno scelto di porre stabile dimora nel servizio stesso.

**Raccomandazione 425.4** - *Le normative regionali riconoscono la caratterizzazione specifica e l'originalità dei Servizi residenziali per i minorenni gestite da figure educative residenti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le Regioni regolamentano e definiscono i titoli minimi e l'esperienza richiesta agli operatori residenti nel servizio stesso.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le Regioni, riconoscendo come risorsa la scelta di operatori residenti, prevedono percorsi formativi per qualificarne il ruolo e accrescerne le competenze.


**Azione/Indicazione operativa 3.** Le Regioni regolamentano la funzione di responsabilità e coordinamento delle figure educative residenti e normano la presenza di figure di supporto.

**Raccomandazione 425.5** - *Le amministrazioni regionali regolamentano la presenza e la tipologia di personale integrativo delle figure educative, funzionali a coadiuvare le attività di tipo educativo, ricreativo, formativo che si svolgono sia all'interno che all'esterno di servizi stessi.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Oltre alle figure educative le normative regionali stabiliscono le eventuali altre professionalità che possono essere impiegate nelle strutture residenziali per minorenni, in relazione alle diverse tipologie di servizi previste dall'ordinamento regionale: professionalità socio-assistenziali; professionalità tecniche e ausiliarie per i servizi dell'abitazione (pulizia, cucina, trasporto...); altri operatori con funzione di supporto quali mediatori culturali, personale abilitativo (artigiani, tecnici, maestri d'arte...).

**Raccomandazione 425.6** - *Le amministrazioni regionali definiscono il fabbisogno di personale in rapporto adeguato al numero di bambini accolti, al fine di assicurare dinamiche relazionali ed educative di qualità.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Gli standard di personale sono definiti in funzione del numero dei bambini accolti e della tipologia di Servizio residenziale, prevedendo un livello



minimo necessario ad assicurare il buon funzionamento del servizio e la presenza minima richiesta a tutela dei bambini accolti.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il fabbisogno di personale in rapporto al numero di bambini accolti tiene conto delle figure educative, delle altre professionalità, delle figure di supporto impegnate nei Servizi residenziali.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le amministrazioni regionali si coordinano per evitare il rischio che un'eccessiva disomogeneità del rapporto tra personale impegnato e bambini accolti crei disparità nella qualità dell'offerta dei Servizi residenziali.

**Raccomandazione 425.7** - *Le amministrazioni regionali individuano un fabbisogno di personale adeguato ad assicurare la necessaria presenza e compresenza in relazione alle esigenze dei bambini accolti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Con riferimento alle diverse tipologie di Servizi residenziali per i minorenni previste dalle Regioni, la presenza e la compresenza degli operatori viene articolata su base giornaliera, in relazione al Progetto di servizio e ai Progetti educativi individualizzati.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Agli operatori è assicurata una disponibilità di ore sufficiente ad assicurare: adeguati momenti di confronto e programmazione tra gli operatori e il coordinatore del servizio, la partecipazione agli incontri di équipe, agli incontri di rete con gli operatori dei Servizi socio-sanitari competenti, con gli operatori scolastici e degli altri servizi.

**Raccomandazione 425.8** - *Le amministrazioni regionali garantiscono e privilegiano l'impiego e la collaborazione con le professionalità del Servizio sanitario nazionale presenti sul territorio per rispondere alle esigenze sanitarie dei bambini accolti nei Servizi residenziali. Le normative regionali prevedono standard e requisiti circa la presenza di figure sanitarie in situazioni particolari, in ossequio a quanto previsto nel Capo IV del recente D.P.C.M. 12 gennaio 2017.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La normativa regionale prevede corsie preferenziali e accessi agevolati alla fruizione dei Servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale per rispondere ai bisogni espressi dai bambini accolti.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le Regioni possono prevedere, in assenza della disponibilità degli operatori territoriali del SSN, di corrispondere alle esigenze sanitarie dei bambini accolti, attivando convenzioni con professionisti abilitati e qualificati e/o agenzie/enti accreditati, anche del privato sociale.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le normative regionali, oltre a Servizi residenziali specialistici per minorenni con problematiche di ordine sanitario (cfr. capitolo 600), possono prevedere e regolamentare tempi e modi di una presenza, comunque integrativa e limitata, di figure sanitarie in ordine all'accoglienza dei bambini nei Servizi residenziali con particolari esigenze di salute.



#### **426. Requisiti dei volontari e di altri soggetti di sostegno all'accoglienza del Servizio residenziale**

L'organizzazione e la vita quotidiana di un Servizio residenziale di accoglienza, caratterizzate da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia, viene sostenuta dalla presenza di adulti che prestano attività di volontariato.

**Motivazione:** Il volontario stabile è risorsa relazionale aggiuntiva che non sostituisce, ma integra, la funzione professionale degli operatori e favorisce la generazione di nuove relazioni significative per i bambini accolti.

**Raccomandazione 426.1** - *Il ruolo dei volontari è complementare e non sostitutivo delle figure professionali previste dalla normativa regionale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Nell'ambito del Progetto di servizio vengono previste le attività che si intendono eventualmente attivare con i volontari.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il volontario che presta la sua attività è assicurato dall'Ente gestore.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Il numero di volontari stabili è definito in relazione al numero dei bambini accolti e, quindi, degli operatori impegnati.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Viene assicurato il raccordo tra coordinatore dell'équipe e volontari al fine di condividere informazioni, notizie, elementi utili al miglioramento del servizio di cura e in nome del superiore interesse del minorenne.

**Azione/Indicazione operativa 5.** I volontari rispettano la riservatezza sulle condizioni personali e familiari dei bambini accolti.

**Raccomandazione 426.2** - *Le amministrazioni regionali danno indicazioni per la selezione e la formazione dei volontari.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La normativa regionale prevede criteri di selezione e formazione del personale volontario. I percorsi formativi fanno preferibilmente riferimento a organismi associativi o sono accreditati da stage e tirocini garantiti da istituzioni scolastiche.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Ai volontari sono garantiti periodici momenti formativi insieme agli operatori al fine di favorire relazioni di rete tra gli adulti presenti a vario titolo nel servizio.

#### **430. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEI SERVIZI**

Il "Nomenclatore interregionale degli interventi e Servizi sociali" (nella sua ultima versione del 2013) è uno strumento che costituisce, a livello nazionale, una base informativa omogenea, comparabile ed esaustiva per la classificazione dei Servizi residenziali per minorenni. Rispetto ai diversi destinatari il "Nomenclatore" utilizza tre "attributi" con i quali è caratterizzabile il singolo "modulo" di erogazione di Servizi residenziali. Nelle presenti Linee di indirizzo si riprendono questi "caratteri" (che, tra l'altro, sono adoperati dallo stesso "Nomenclatore" per distinguere i diversi servizi), perché ritenuti adeguati a definire la necessaria gradualità che le Regioni devono prevedere per i "Requisiti dei servizi", di cui al paragrafo 420, in relazione alle diverse tipologie di Servizi residenziali per minorenni.



Il carattere della “Residenzialità” viene distinto tra “familiare” (servizio di piccole dimensioni caratterizzata dalla presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali) e “comunitaria” (servizio di dimensioni variabili a seconda dell’area di utenza caratterizzata dalla presenza di operatori sociali, socio-sanitari o educatori e da un’organizzazione di tipo comunitario).

Il carattere della “Funzione di protezione sociale” svolta:

- *accoglienza di emergenza*: ha la funzione di rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di ospitalità e tutela per evitare l’esposizione a particolari fattori di rischio, in attesa dell’individuazione di soluzioni più adeguate da parte dei Servizi sociali territoriali;
- *prevalente funzione tutelare*: comprende osservazione sociale, accompagnamento sociale e supporto all’autonomia;
- *socio-educativa*: tutela e assistenza educativa di carattere professionale a bambini temporaneamente allontanati dalla famiglia;
- *educativo-psicologica*: con finalità educative, terapeutiche e riabilitative per bambini in situazione di disagio psico-sociale e con disturbi di comportamento. È volta al recupero psico-sociale ed è a integrazione sanitaria.

Il carattere della “Cura sanitaria” che può assumere diversi livelli di intensità a seconda dei casi.

**Motivazione** - Il *Nomenclatore interregionale degli interventi e Servizi sociali* costituisce il riferimento prioritario nella definizione delle tipologie di accoglienza per i minorenni. Ciò con la consapevolezza che in quest’ambito, più ancora che in altri contesti, i bisogni espressi dai bambini e dalle loro famiglie sono in costante mutamento e, di conseguenza, le strategie messe in atto per trovare la risposta più appropriata devono costantemente adattarsi, evolversi, in parte ridefinirsi.

#### **431. Criteri generali per la definizione delle diverse tipologie di Servizi residenziali**

Le presenti “Linee di indirizzo per l’accoglienza di minorenni in Servizi residenziali” si configurano come raccomandazioni e quindi, rispetto sia alla indicazione di requisiti di autorizzazione e di accreditamento che alla classificazione delle diverse tipologie di accoglienza residenziale, non entrano nel merito delle autonome scelte delle amministrazioni regionali.

**Motivazione** - Il riferimento alle definizioni e ai criteri di classificazione del “Nomenclatore” utilizzate in questo capitolo 430, e l’individuazione della “catalogazione” dei requisiti ritenuti importanti per l’accoglienza residenziale del precedente capitolo 420, tracciano un quadro di riferimento complessivo e condiviso che dovrà trovare le adeguate declinazioni regionali.

#### **432. Comunità familiare per minorenni**

Secondo il Nomenclatore 2013, la “Comunità familiare per minorenni” si configura come servizio «residenziale che accoglie bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età e che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di bambini con due o più operatori specializzati, che assumono ruoli identificabili con figure genitoriali di riferimento in un percorso socio-educativo, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze rispondenti alle varie fasce di età».



**Raccomandazione 432.1** - La "Comunità familiare per minorenni" è finalizzata ad accogliere prioritariamente bambini per i quali si ritiene particolarmente adatta una situazione caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente coppia con figli, adeguatamente preparati e che offrono un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato. Le Regioni, all'interno della tipologia "Comunità familiare per minorenni", possono distinguere il servizio caratterizzato da persone che hanno tra di loro preesistenti legami familiari e il servizio caratterizzato dalla presenza di adulti che non hanno tra di loro legami familiari, ma risiedono nella comunità.

**Raccomandazione 432.2** - Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la "Comunità familiare per minorenni" tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questa si caratterizza per una residenzialità "familiare", per la funzione di protezione sociale "socioeducativa", per l'assenza di cure sanitarie.

**Raccomandazione 432.3** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative, il modello abitativo e la ricettività della "Comunità familiare per minorenni" con riferimento a:


- delle "caratteristiche di civile abitazione" che la qualificano come una normale ed "effettiva" abitazione di una famiglia tra altre abitazioni di famiglie;
- un'accoglienza fino a un massimo di 6 bambini, ivi compresi gli eventuali figli minorenni della coppia residente;
- alla preferibilità che i bambini di età 0-5 anni siano accolti presso le Comunità familiari;
- l'accoglienza di bambini di età inferiore ai 4 anni è realizzata esclusivamente in Comunità caratterizzate dalla presenza di una famiglia pre-esistente.

**Raccomandazione 432.4** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale e l'organizzazione delle attività della "Comunità familiare per minorenni" con riferimento:

- alle competenze certificate dei due adulti residenti, documentate almeno da un percorso formativo sulla genitorialità e l'accoglienza;
- al ruolo di uno degli adulti residenti che ha la funzione di coordinamento e svolge compiti di responsabilità per la realizzazione dei Progetti educativi individuali, di referenza nei rapporti con l'esterno e di raccordo con i servizi del territorio;
- all'eventuale presenza di educatori e altre figure di sostegno.

### **433. Comunità socio educativa**

Secondo il Nomenclatore 2013, la "Comunità socio educativa" si configura come Servizio «residenziale a carattere educativo, rivolto prevalentemente a preadolescenti e adolescenti sprovvisti di figure parentali idonee a seguirli nel processo formativo. L'assistenza è fornita da educatori professionali che esercitano in quel contesto la loro specifica professione in forma di attività lavorativa. Ogni educatore esercita la propria funzione su un piccolo gruppo di ospiti (generalmente inferiore a 12) ed è tenuto a rispettare dei turni lavorativi che garantiscano la presenza costante di almeno un adulto per ogni gruppo di bambini».



**Raccomandazione 433.1** - La "Comunità socio educativa" offre un'accoglienza di tipo familiare caratterizzandosi per la costante presenza di un'équipe educativa che esercita la propria funzione in termini professionali. Si rivolge prioritariamente all'accoglienza di bambini di età compresa fra 6 e 18 anni.

**Raccomandazione 433.2** - Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la "Comunità socio educativa" tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questa si caratterizza per una residenzialità "comunitaria", per la funzione di protezione sociale "socio-educativa" e per l'assenza di cure sanitarie.

**Raccomandazione 433.3** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative, il modello abitativo e la ricettività della "Comunità socio educativa": facendo riferimento a un'accoglienza massima di 10 bambini o adolescenti (più due eventuali posti per la pronta accoglienza); considerando un'organizzazione diversa per fasce di età (tra 6 e 10 anni e 11 e 18 anni); garantendo, quando appropriata, l'accoglienza insieme di fratelli di età diverse; indicando il rapporto tra l'educatore e il piccolo gruppo di ospiti (massimo 5) con il rispetto di turni lavorativi che garantiscano la presenza costante di almeno un operatore nelle ore notturne.

**Raccomandazione 433.4** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale e l'organizzazione delle attività della "Comunità socio educativa" con riferimento:

- a un mix di titoli formativi necessari in relazione alla tipologia di accoglienza del Servizio residenziale, articolando la presenza e la compresenza degli operatori in modo flessibile e calibrato in base al numero e alle necessità degli accolti, così come individuato nel Progetto Quadro e nei PEI;
- all'assicurazione della presenza di una figura educativa anche durante il riposo notturno.

#### **434. Alloggio ad alta autonomia**

Secondo il Nomenclatore 2013, l'"Alloggio ad alta autonomia" si configura come Servizio «residenziale di ridotte dimensioni, a bassa intensità assistenziale, accoglie ragazzi con gravi problemi di relazione con le famiglie, o privi delle stesse, senza valide figure di riferimento e bisognosi di un nuovo rapporto affettivo ed educativo. Accoglie minorenni alle soglie della maggiore età, o giovani adulti (fino a 21 anni) che presentano disagi esistenziali e nevrosi del carattere, (disturbo alimentare, disturbo comportamentale, disturbo del carattere, alcoolismo, invalidità, cronicità...), sintomatologia che evidenzia la necessità di un programma di emancipazione dalla famiglia di origine».

**Raccomandazione 434.1** - L'"Alloggio ad alta autonomia" ha la finalità di promuovere l'autonomia di adolescenti ormai alle soglie della maggiore età o di giovani adulti generalmente accolti in precedenza presso altre tipologie di Servizi residenziali per minorenni o in uscita dai percorsi di affidamento familiare.

**Raccomandazione 434.2** - Le amministrazioni regionali declinano la normativa per l'"Alloggio ad alta autonomia" tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale questa si caratterizza per una residenzialità "familiare", per la "prevalente funzione tutelare" e per l'assenza della cura sanitaria.



**Raccomandazione 434.3** - *Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative, il modello abitativo e la ricettività dell'“Alloggio ad alta autonomia” con riferimento al mantenimento del carattere familiare dell'accoglienza e con il rispetto del numero massimo di 5 persone con almeno 16 anni di età. L'alloggio accoglie ospiti tutti appartenenti allo stesso sesso.*

**Raccomandazione 434.4** - *Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale e l'organizzazione delle attività dell'“Alloggio ad alta autonomia” con riferimento a:*

- *una dotazione organica di personale composto da educatori professionali presenti solo in alcune ore della giornata, in base al Progetto Quadro e al PEI;*

- *un'organizzazione basata sulla flessibilità, con la presenza degli educatori articolata in relazione alle attività svolte dagli accolti e improntata alla loro progressiva autonomia;*

- *una durata della permanenza, stabilita nel PEI, contenuta e calibrata sulle possibilità di conseguimento della progressiva autonomia e dell'indipendenza del giovane;*

- *la presenza di un operatore durante la notte nel caso di presenza di minorenni d'età.*

#### **435. Servizio di accoglienza per bambino genitore**

Secondo il Nomenclatore 2013, il “Servizio di accoglienza per bambino genitore” si configura come «una struttura di accoglienza a tutela del nascituro o del bambino e del suo genitore. Ospita di norma nuclei formati dal bambino e dal suo genitore. È caratterizzata dalla presenza di educatori professionali e dalla presenza di spazi idonei per i nuclei accolti».

**Raccomandazione 435.1** - *Il “Servizio di accoglienza per bambino genitore” è finalizzato all'accoglienza di gestanti oppure di un genitore con uno o più figli. Tale Servizio offre un sostegno volto a sviluppare un equilibrio tra l'esercizio della responsabilità del genitore e le esigenze di cura e tutela del bambino.*

**Raccomandazione 435.2** - *Le amministrazioni regionali declinano la normativa per il “Servizio di accoglienza per bambino genitore” tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questo si caratterizza per una residenzialità “familiare”, per la “prevalente funzione tutelare”, per l'assenza della cura sanitaria.*


**Raccomandazione 435.3** - *Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative, il modello abitativo e la ricettività del “Servizio di accoglienza per bambino genitore” con riferimento:*

- *a un'accoglienza che riguarda, prioritariamente, nuclei con figli di età compresa tra 0 e 6 anni, con la possibilità in specifici casi di estendere l'accoglienza anche a figli di età superiore, ma comunque minorenni;*

- *alla salvaguardia degli spazi autonomi per i nuclei presenti, al massimo quattro, con i relativi figli minorenni e, comunque, sino al raggiungimento di un numero massimo di dodici persone, figli minorenni compresi;*

- *un'accoglienza di tutti nuclei composti da madre con bambini oppure di tutti i nuclei composti da padre con bambini;*

- *all'assetto che tale Servizio assume nei casi in cui uno o più operatori vi risiedano stabilmente.*



**Raccomandazione 435.4** Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale e l'organizzazione delle attività del "Servizio di accoglienza per bambino genitore" con riferimento a:

- una presenza di educatori strutturata in modo flessibile e in base al numero e alle necessità degli accolti;
- assicurare la presenza di almeno un operatore per l'intero arco delle 24 ore;
- una modalità gestionale del Servizio residenziale improntato al coinvolgimento attivo degli accolti per una loro progressiva responsabilizzazione, con particolare attenzione alle dinamiche della "diade";
- uno specifico lavoro sulla responsabilizzazione e sulla valorizzazione delle competenze del genitore nei Servizi di semi-autonomia per nuclei genitore-bambino, in uscita da percorsi di accoglienza residenziale, caratterizzati dalla presenza non continuativa di operatori che svolgono funzione di monitoraggio della buona gestione della vita comunitaria e di accompagnamento al reinserimento sociale, abitativo, lavorativo.

#### **436. Struttura di pronta accoglienza per minorenni**

Secondo il Nomenclatore 2013, la "Struttura di pronta accoglienza per minorenni" si configura come «una struttura residenziale, per bambini in situazioni di emergenza, che provvede alla tempestiva e temporanea accoglienza di essi quando si trovano in situazione di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare. Il limite massimo dei bambini può essere temporaneamente elevato qualora sia necessario accogliere ragazzi per i quali non sia momentaneamente possibile una alternativa».

**Raccomandazione 436.1** - La "Struttura di pronta accoglienza per minorenni" è un servizio di ospitalità temporanea che si rivolge a situazioni in cui la salute psicofisica del bambino è in grave pericolo o in cui questi è a rischio di trauma, ed è pertanto necessario un intervento esterno, immediato o a breve termine. Il servizio garantisce nell'immediato: valutazione degli elementi di rischio presenti, interventi educativi, di mantenimento, protezione e cura in attesa di una accoglienza stabile in un altro Servizio residenziale, in affidamento familiare o del rientro in famiglia.

**Raccomandazione 436.2** - Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la "Struttura di pronta accoglienza per minorenni" tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questa si caratterizza per una residenzialità "comunitaria", per la funzione di "accoglienza di emergenza", per l'assenza di cura sanitaria.

**Raccomandazione 436.3** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative, il modello abitativo e la ricettività della "Struttura di pronta accoglienza per minorenni" con riferimento:

- a un limite massimo di bambini accolti che sia sufficientemente contenuto, comunque non superiore a 12;
- alla fascia di età prioritaria dei destinatari del servizio che si rivolge a bambini della fascia 6-17 anni, privilegiando l'accoglienza in emergenza della fascia di età 6-11 in posti riservati di comunità familiari, salvaguardando l'accoglienza congiunta dei fratelli;



- alla necessità di dotarsi di strumenti specifici di valutazione degli elementi di rischio presenti, collegati all'emergenza, sulla base di indicatori specifici e condivisi;
- alla possibilità di prevedere uno o due posti di pronta accoglienza, adeguatamente normati, in altre tipologie di Servizi di accoglienza residenziale per minorenni.

**Raccomandazione 436.4** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale e l'organizzazione delle attività della "Struttura di pronta accoglienza per minorenni" con riferimento a una durata della pronta accoglienza che non può superare, di norma, i 3 mesi e a garantire la presenza e la reperibilità di operatori qualificati. Le amministrazioni regionali danno indicazioni alle équipes dei Servizi inianti per garantire adeguate modalità professionali di passaggio alla progettualità successiva nel superiore interesse del minorenne e assicurare altresì il lavoro di rete tra Servizi residenziali, Tribunale per i minorenni e famiglia d'origine, qualora possibile.

#### **437. Comunità multiutenza**

Secondo il Nomenclatore 2013, La "Comunità multiutenza" si configura come «una struttura residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui temporaneamente anche bambini e adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni».

**Raccomandazione 437.1** - La "Comunità multiutenza" offre attività di cura, tutela, recupero e accompagnamento sociale ed è finalizzato all'accoglienza di bambini e adulti.

**Raccomandazione 437.2** - Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la "Comunità multiutenza" tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questa si caratterizza per una residenzialità che può essere (preferibilmente) "familiare", ma anche "comunitaria", per la "prevalente funzione tutelare", per l'assenza di cura sanitaria.

**Raccomandazione 437.3** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative, il modello abitativo e la ricettività della "Comunità multiutenza" assicurando un'accoglienza adeguata e compatibile con i bisogni espressi dagli ospiti già accolti e ai tempi di permanenza.

**Raccomandazione 437.4** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale e l'organizzazione delle attività della "Comunità multiutenza" con riferimento a:

- un'impostazione che si rifà a quella familiare per le modalità relazionali privilegiando la convivenza stabile di almeno due adulti adeguatamente preparati alla specifica funzione genitoriale, con competenze certificate almeno da un percorso formativo sull'accoglienza;
- un'organizzazione delle dinamiche interne in grado di instaurare rapporti personalizzati e individualizzati con ciascuna persona accolta, promuovendo tali relazioni anche tra gli accolti e sviluppando al massimo grado possibile la complementarietà fra tutti i componenti del servizio.

#### **438. Comunità educativo e psicologica**

Secondo il Nomenclatore 2013, la "Comunità educativo e psicologica" si configura come «comunità caratterizzata per la capacità di accoglienza di bambini in condizioni di disagio, con gravi problemi comportamentali o patologie di carattere psichiatrico. La Comunità fornisce prestazioni psico-terapeutiche. Si caratterizza per essere a integrazione sociosanitaria».



**Raccomandazione 438.1** - La "Comunità educativo e psicologica" ha finalità socio-educative e terapeutico-riabilitative, volte al recupero psicosociale del bambino accolto ed è un servizio dell'area dell'integrazione tra sociale e sanitario.

**Raccomandazione 438.2** - Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la "Comunità educativo e psicologica" tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questa si caratterizza per una residenzialità "comunitaria", per la funzione di protezione sociale "educativa psicologica", per la presenza di una "media" o "alta" attività di cura sanitaria.

**Raccomandazione 438.3** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative, il modello abitativo e la ricettività della "Comunità educativo e psicologica" con riferimento a un numero contenuto di accoglienze di bambini con importanti problemi psicologici, comportamentali, comunque non in emergenza di esordio psichiatrico, considerando un'organizzazione differenziata per destinatari di diverse fasce di età.

**Raccomandazione 438.4** - Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale e l'organizzazione delle attività della "Comunità educativo e psicologica" con riferimento:

- alla presenza di personale qualificato e di diversa professionalità, messo a disposizione dall'Ente gestore;

- a un'organizzazione delle attività che preveda uno stabile e intenso ricorso alle opportunità di inclusione sociale offerte dal territorio in cui è inserito il servizio.

#### **439. Sperimentazione di nuove tipologie**

La continua evoluzione delle esigenze e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede che anche il sistema dell'accoglienza residenziale sia disponibile a ricercare e sperimentare, nell'ambito di regole chiare e garanzie per la tutela degli ospiti, soluzioni innovative.

**Raccomandazione 439.1** - Le amministrazioni regionali programmano e sperimentano, e regolamentano propriamente, esperienze di innovazioni nell'accoglienza residenziale per i bambini tenendo conto delle prospettive e delle esperienze di tutti gli attori partecipanti al sistema dell'accoglienza residenziale e semiresidenziale/diurna per minorenni.

#### **500. IL SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA**

La realizzazione di un adeguato, appropriato ed efficace sistema di accoglienza dei bambini nei Servizi residenziali per minorenni richiede la predisposizione di norme, strumenti conoscitivi e organizzativi in grado di rispondere con coerenza alle mutevoli esigenze della protezione e della tutela dei bambini. La definizione di questo sistema di accoglienza si articola su tre diversi livelli territoriali (nazionale, regionale e locale) e risponde alle esigenze conoscitive e di regolamentazione di tutti gli attori dell'accoglienza residenziale.

#### **510. STRUMENTI DI GOVERNO**

Per sostenere un'accoglienza residenziale dei minorenni di alta qualità è necessario governare questo settore di intervento socio-educativo e socio-sanitario così delicato. I diversi livelli



istituzionali e territoriali devono dotarsi di strumenti, partecipati, di regolamentazione, monitoraggio e di un controllo delle forme di accoglienza residenziale dei bambini.

### **511. Livelli di raccordo e programmazione**

Un quadro di riferimento unitario risulta fondamentale per assicurare condizioni necessarie e chiare, dal punto di vista delle responsabilità, dell'organizzazione e delle risorse per un efficace sistema di cura e protezione dei bambini. Le norme definiscono tali competenze in capo alle Regioni. Tuttavia appare evidente la necessità che tale regolamentazione si fondi anche su indirizzi comuni a livello nazionale, che contribuiscano a una crescita omogenea del sistema di accoglienza in tutto il Paese.

**Motivazione** - L'adozione della regolamentazione regionale in materia di accoglienza residenziale dei minorenni deve essere l'esito di un costante livello di raccordo, coordinamento e programmazione tra il nazionale e il locale. È essenziale mantenere una riflessione approfondita, che si fonda sulle linee di indirizzo politico generali sostenute da un'adeguata valorizzazione dell'esperienza dei Servizi per minorenni operanti sul territorio, sul dialogo fattivo con l'Autorità giudiziaria minorile, su un confronto concreto con gli enti gestori delle strutture. Tale confronto non si esaurisce con l'adozione delle indicazioni regionali, ma costituisce la base per la prosecuzione del dialogo, per l'individuazione di risposte innovative a fronte dei bisogni emergenti e per un ripensamento delle esperienze in atto, in una prospettiva di dialogo, di condivisione e di sviluppo di strumenti e linguaggi condivisi.


**Raccomandazione 511.1** - *Istituire un raccordo permanente tra le Regioni sul sistema di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La Conferenza unificata istituisce un Tavolo permanente sul sistema dell'accoglienza nelle sue varie forme (affido, Servizi residenziali; diurno, residenziale) per sviluppare linguaggi, impostazioni e regole minime condivise. Pur nel rispetto delle autonomie regionali, il Tavolo potrà svolgere azioni di monitoraggio sullo stato di realizzazione del sistema unitario dell'accoglienza e del confronto tra le diverse pratiche regionali. In particolare il Tavolo favorirà anche la realizzazione di confronti sistematici e specifici fra le diverse strutture regionali competenti. Al Tavolo permanente potranno essere di volta in volta invitati i rappresentanti dell'associazionismo di settore.

**Raccomandazione 511.2** - *Le amministrazioni regionali adottano specifici provvedimenti nell'ambito della regolamentazione complessiva degli interventi di accoglienza residenziale a favore dei bambini e delle famiglie.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** La regolamentazione regionale persegue un efficace raccordo tra la regolamentazione adottata in materia di Servizi residenziali per minorenni e gli interventi negli altri settori inerenti la tutela e la protezione dei minorenni, al fine di consentire agli operatori di disporre di strumenti e soluzioni adeguate per assicurare una risposta appropriata per i bisogni specifici del singolo minorenne in carico.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le amministrazioni regionali coinvolgono, nel percorso di predisposizione del provvedimento regionale, i Servizi, gli operatori, l'Autorità giudiziaria



minorile e le rappresentanze dei gestori dei Servizi residenziali, al fine di valorizzare l'apporto di tutti gli attori, comprese le associazioni impegnate nel settore.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le regolamentazioni regionali contengono indicazioni rispetto a:

- tipologie di strutture;
- requisiti progettuali (progetto di servizio, progetto quadro, Progetto educativo individualizzato);
- requisiti strutturali e gestionali generali, comuni a tutte le tipologie di strutture;
- requisiti specifici richiesti per le diverse tipologie di strutture, comprese le strutture a rilievo socio-sanitario e sanitario (comunità terapeutiche, comunità per minorenni con problemi di abuso di sostanze);
- figure professionali richieste per le diverse tipologie di strutture;
- modalità di autorizzazione al funzionamento e documentazione da presentare in caso di richiesta di autorizzazione;
- piano tariffario di riferimento (cfr. 530 e seguenti);
- modalità di invio relazioni semestrali alla procura presso il Tribunale per i minorenni, ex art. 4 L. 184/1983.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Le amministrazioni regionali monitorano la diffusione dei Servizi residenziali per i minorenni anche al fine di evitare la proliferazione incontrollata dell'offerta e rendere "sostenibile" l'attività di accoglienza residenziale a livello regionale.

**Azione/Indicazione operativa 5.** Nelle regolamentazioni regionali trova adeguato spazio l'aspetto dell'integrazione socio-sanitaria e la regolamentazione dell'accoglienza di soggetti che esprimono anche un bisogno sanitario complementare (per es. disabilità, HIV, disagio psichiatrico lieve, ecc.) pur restando nell'ambito socio-assistenziale.


**Azione/Indicazione operativa 6.** L'adozione della regolamentazione regionale viene accompagnata da specifici protocolli d'intesa con le autorità competenti, quali la Procura presso il Tribunale per i minorenni, su temi specifici, tra cui l'invio delle relazioni semestrali e il raccordo rispetto alla rispettiva competenza nell'ambito della vigilanza.

**Azione/Indicazione operativa 7.** La regolamentazione regionale in materia è aggiornata regolarmente, con periodicità indicativamente non superiore a 5 anni, per un adeguamento quanto possibile tempestivo rispetto ai bisogni emergenti e alle mutate necessità di accoglienza.

## **512. Integrazione tra sociale e sanitario**

In ogni ambito regionale e territoriale, al di là delle forme di organizzazione definite in sede di programmazione regionale e locale, anche per l'accoglienza residenziale dei minorenni va realizzata la piena integrazione ed efficacia degli interventi sociali e sanitari.

**Motivazione** - Per tutti i casi in cui ciò si rende necessario, il sostegno e la cura del bambino



in situazione di protezione e tutela è di natura integrata e multidisciplinare, con un insostituibile apporto delle professionalità sanitarie (in primis psicologo e neuropsichiatra infantile).

**Raccomandazione 512.1** - *Regolamentare, secondo modelli regionali unitari di riferimento, l'integrazione tra gli ambiti e le competenze sociali e sanitarie per garantirli a ogni livello territoriale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** L'Amministrazione regionale sviluppa un sistema regionale di accoglienza dei bambini che necessitano di interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura, definendo gli aspetti di integrazione tra ambiti e competenze sociali e sanitarie.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Con atti specifici le amministrazioni regionali definiscono i diversi livelli e le relative modalità di collaborazione per la protezione e cura dei bambini: tra Servizi sociali e Servizi socio-sanitari o sanitari per minorenni; tra Servizi per i minorenni e Servizi per adulti (in particolare dipartimento salute mentale, servizi per le tossicodipendenze); tra Servizi di territori diversi, nel caso di inserimento del bambino presso un Servizio residenziale in un territorio diverso da quello di residenza.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Gli operatori delle strutture sanitarie specialistiche, in stretta collaborazione con i Servizi sociali, intervengono in tutti i percorsi di cura e protezione che richiedano: una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l'intervento psico-terapeutico; una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell'adulto genitore, una valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali, un conseguente trattamento psico-terapeutico.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Gli interventi degli operatori sanitari pubblici hanno il carattere di priorità e immediatezza e rispettano tempi espliciti di presa in carico, trattamento e restituzione, coinvolgendo gli operatori del Servizio residenziale. Le amministrazioni regionali verificano la praticabilità di garantire l'esenzione del pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie destinate ai bambini accolti nei Servizi residenziali.

**Azione/Indicazione operativa 5.** Va costruita e realizzata con metodo e sistematicità un'azione congiunta di integrazione sociale e sanitaria tra gli operatori pubblici e gli educatori del Servizio di accoglienza residenziale rivolta agli articolati bisogni psicosociali e pedagogici propri della preadolescenza e dell'adolescenza.

**Raccomandazione 512.2** - *Coordinare i passaggi dai Servizi per i minorenni ai Servizi per adulti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Nel caso di soggetti neomaggiorenni in accoglienza, qualora gli operatori referenti ritengano necessaria la prosecuzione della cura presso i Servizi per gli adulti, vanno concordati con anticipo e preferibilmente non oltre i 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età, tempi e modalità del passaggio. I Servizi competenti procedono in questo caso alla valutazione congiunta di un progetto specifico, tenuto conto delle differenti modalità e norme che regolano i Servizi interessati.

**Raccomandazione 512.3** - *Regolamentare le accoglienze particolari nei Servizi residenziali per minorenni.*



**Azione/Indicazione operativa 1.** Nel caso i Servizi titolari del progetto di cura di soggetti con problematiche psichiatriche oppure con disabilità ritengano più appropriata l'accoglienza in un Servizio residenziale per minorenni di tipo socioeducativo, si predispone un progetto individualizzato congiunto tra Servizi prevedendo, se necessario, un incremento degli standard educativi della struttura.

### **513. Anagrafe regionale dei Servizi residenziali**

Un moderno sistema di protezione e tutela si basa sulla conoscenza approfondita del fenomeno dell'accoglienza sostenuto dall'esistenza di banche dati aggiornate che permettano un'agevole consultazione nel rispetto della privacy dei soggetti. L'organizzazione e la messa a disposizione di queste informazioni sono soprattutto un'esigenza che risponde al rispetto dei diritti del bambino e alla trasparenza dell'operato degli attori prima ancora che ad aspetti organizzativi e statistici. **Motivazione** - Un'adeguata e appropriata accoglienza di un bambino in un Servizio residenziale per minorenni si basa su una scelta di abbinamento consapevole di quali siano le opportunità offerte dai diversi Servizi a livello territoriale e regionale.

**Raccomandazione 513.1.** *Realizzare anagrafi regionali dei Servizi residenziali per minorenni.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le Regioni assicurano, anche in assenza di criteri elaborati e condivisi a livello nazionale, lo sviluppo di anagrafi regionali costantemente aggiornate delle strutture autorizzate per l'accoglienza dei minorenni, classificate secondo le tipologie già individuate e condivise attraverso il Nomenclatore interregionale dei Servizi sociali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Al fine di assicurare l'appropriatezza nella scelta del Servizio residenziale adeguato per lo specifico inserimento, le Regioni progettano l'anagrafe regionale definendo le specifiche funzioni svolte dalle comunità e distinguendo tra funzioni base e funzioni aggiuntive, individuando altresì gli indicatori per descriverle in modo opportuno.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le Regioni rendono accessibili, preferibilmente con strumenti informatici, i dati fondamentali delle anagrafi regionali, ritenuti utili e funzionali ai fini del corretto svolgimento delle attività e funzioni di competenza dei Servizi sociali e socio-sanitari, aggiornati in tempo reale a seguito dell'autorizzazione di nuove strutture o della modifica dei titoli autorizzativi delle strutture già attive.

### **514. Sistema informativo sull'accoglienza residenziale**

La piena implementazione del Casellario dell'assistenza nazionale, permetterà di avere un unico sistema informativo integrato sugli interventi e sui bambini accolti nel sistema di protezione e tutela<sup>21</sup>.

**Motivazione** - I dati che confluiranno nel Casellario dell'assistenza nazionale sono raccolti attraverso

---

<sup>21</sup> L'articolo 24 del D.Lgs 147 ha definito il quadro di riferimento nazionale del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, SIUSS; vedi anche il DM n. 103 del 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo alla componente del SIUSS dedicata all'offerta dei servizi sociali e il V Piano nazionale Infanzia del 2022 e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 8 agosto 2023, Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.



il contributo di tutti gli attori dell'accoglienza, compresi i Servizi residenziali in possesso di informazioni specifiche e aggiornate.

**Raccomandazione 514.1** - *Attivare e implementare progressivamente il Casellario dell'assistenza nazionale anche in riferimento all'accoglienza residenziale dei minorenni.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Tutti gli attori del sistema dell'accoglienza residenziale per minorenni, per quanto di loro competenza, collaborano all'implementazione e aggiornamento dei flussi informativi nazionali sui bambini accolti e presenti nei Servizi residenziali per minorenni.

**Raccomandazione 514.2** - *Unificare i centri, i metodi e gli strumenti di raccolta e di monitoraggio dei dati a livello regionale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Ogni Regione, in coerenza con le necessità di funzionamento del Casellario sociale nazionale, predispone un sistema informativo unico regionale sull'accoglienza tenendo conto delle diverse esigenze degli attori coinvolti.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le Regioni adottano strumenti di rilevazione dei dati, in autonomia e a integrazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale, tenendo conto dell'esigenza di rilevare i dati in possesso di diversi attori coinvolti nei progetti di sostegno, onde considerare la situazione complessiva dei bambini accolti nel proprio territorio, con particolare attenzione alla migrazione dei bambini fra diversi ambiti territoriali della regione e tra regioni.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Il sistema informativo unico regionale è costruito in base alla rilevazione permanente di informazioni anche di tipo processuale inerenti ai percorsi interni e l'uscita dal sistema di accoglienza per i minorenni e più in generale dal sistema dei Servizi di cura.


**Azione/Indicazione operativa 4.** Riconoscere in termini di impegno e di valorizzazione economica la partecipazione degli organismi gestori delle strutture residenziali per minorenni alla rilevazione periodica dei dati relativi ai bambini inseriti in comunità, al fine di rispondere al debito informativo nazionale e regionale.

**Raccomandazione 514.3** - *Favorire il coinvolgimento di tutti gli attori dell'accoglienza attraverso la condivisione dei processi e degli esiti del monitoraggio regionale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Ogni Regione predispone annualmente e rende disponibile un report che descrive la variazione nel sistema dell'offerta dei Servizi di accoglienza e analizza i dati annuali di stock e di flusso in relazione ai minorenni accolti e alle principali caratteristiche dei progetti di accoglienza (motivazioni, durata, ecc.) e dei minorenni.

## **520. STRUMENTI GESTIONALI E PROCEDURALI**

La condivisione di regole e procedure, l'adozione di una regolamentazione organica e aggiornata da parte delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito di indirizzi nazionali condivisi, rappresentano fattori di fondamentale importanza per favorire, su tutto il territorio nazionale, la crescita della qualità delle risposte offerte ai bambini che necessitano di protezione e cura. La condivisione di indicazioni in merito all'aggiornamento degli strumenti, la creazione di momenti di



dialogo e confronto, la definizione di alcuni elementi necessari per orientare una corretta remunerazione dell'attività di accoglienza, sono strumenti operativi che appaiono di fondamentale supporto al lavoro dei servizi, degli operatori e delle comunità residenziali.

## **521. Tavoli di confronto**

Il dialogo, il confronto, la definizione di modalità di collaborazione continuativa e strutturata, la costruzione condivisa degli strumenti costituiscono premesse fondamentali per un'attuazione efficace delle politiche e per consentire la costruzione e la messa a disposizione di strumenti conoscitivi organici e sempre aggiornati, funzionali alle esigenze e di supporto per le decisioni degli attori interessati.

**Raccomandazione 521.1** - *Istituire a livello regionale e territoriale di momenti formalizzati di confronto e coordinamento della "rete degli attori" coinvolti nell'accoglienza residenziale dei minorenni, definita in modo chiaro ed esplicito.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Ogni amministrazione regionale costituisce un "Tavolo permanente" di confronto sull'accoglienza dei bambini fuori famiglia, nel quale sono adeguatamente rappresentati i Servizi sociali e socio-sanitari pubblici, gli affidatari tramite le associazioni che li rappresentano, i gestori delle strutture di accoglienza e, non da ultimo, il Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Tavolo ha funzioni di approfondimento, di confronto, di proposta e coordinamento degli interventi, di monitoraggio e verifica degli esiti dei percorsi.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le amministrazioni regionali individuano, insieme all'Autorità giudiziaria, le modalità di partecipazione della stessa al Tavolo e le modalità di confronto periodico.

**Azione/Indicazione operativa 3.** In analogia al Tavolo regionale, gli Enti locali attivano negli ambiti territoriali di riferimento per la gestione dei Servizi socio-sanitari (anche nell'ambito dei Tavoli dei Piani di Zona, se operativi), una sede permanente di confronto sull'accoglienza dei bambini fuori famiglia, con analogo composizione, adeguata alle realtà presenti sui diversi territori ivi compresi gli Uffici Minori della Questura, gli uffici competenti dell'Ufficio territoriale di Governo, gli Uffici della polizia locale laddove coinvolti, con funzioni di approfondimento, di confronto, di proposta e coordinamento degli interventi, di monitoraggio e verifica degli esiti dei percorsi.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Nei tavoli regionali e di ambito territoriale vanno coinvolte le rappresentanze dei gestori delle strutture, da individuarsi preferibilmente tra i responsabili e gli operatori direttamente coinvolti nella gestione delle strutture stesse, sia nella fase della revisione della regolamentazione in materia di strutture residenziali per minorenni, sia nella fase di monitoraggio del sistema, sia nei momenti formativi e informativi organizzati su queste tematiche.

## **522. Livello territoriale di organizzazione e gestione**

L'Ente locale, titolare degli interventi di protezione e tutela, assicura la messa in campo di una rete di interventi e di azioni specifiche e integrate per la presa in carico dei bambini in difficoltà e per assicurare la tempestiva attivazione della soluzione di accoglienza più appropriata, qualora ciò si renda necessario.



**Motivazione** - Nella prospettiva della sussidiarietà, della vicinanza necessaria tra bisogni di accoglienza residenziale dei minorenni e risposte adeguate e qualificate, sono i livelli istituzionali locali che hanno il compito dell'organizzazione e della gestione dei servizi e, quindi, della contestualizzazione locale della normativa nazionale e regionale, mantenendo coerenza e fedeltà ai principi di riferimento.

**Raccomandazione 522.1** - *Adottare specifici atti deliberativi a livello locale per rendere operative, in modo congruo, le normative nazionali e regionali in materia di accoglienza residenziale dei minorenni.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** L'Ente locale adotta un atto deliberativo, a livello dell'ambito territoriale individuato per la gestione dei Servizi sociali, che definisca le modalità operative in materia di inserimento in comunità, recependo e declinando nel dettaglio le indicazioni regionali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** L'Ente locale oppure l'Ente competente nel caso di gestione associata o delegata dei Servizi sociali, adotta un provvedimento deliberativo che regola, in coerenza con il livello amministrativo sovraordinato, le procedure per l'inserimento in comunità, con indicazioni organizzative e procedurali adeguate.

**Azione/Indicazione operativa 3.** L'Ente locale, nell'elaborazione di questi provvedimenti, assicura integrazione socio-sanitaria delle funzioni e delle competenze in ogni fase del percorso, con il supporto di adeguati protocolli che individuano modalità di collaborazione, procedure, forme di raccordo operativo e trasmissione delle informazioni.

## **530. I COSTI E LA REMUNERAZIONE DELL'ACCOGLIENZA**

### **531. Individuazione delle voci di costo in funzione della definizione delle tariffe**


Un aspetto importante del percorso di definizione dei requisiti delle strutture residenziali per minorenni afferisce alla definizione condivisa tra gli attori dei fattori e delle voci di spesa che concorrono a formare il costo dell'accoglienza residenziale; il livello istituzionale regionale provvede alla regolamentazione della tariffazione.

**Motivazione** - L'individuazione di voci di spesa omogenee e la quantificazione coerente permette di evitare evidenti disomogeneità di remunerazione dei Servizi residenziali per i minorenni con conseguenti livelli di spesa squilibrati a carico dei Servizi che dispongono l'inserimento e con il rischio di erogazione di Servizi di accoglienza di qualità inadeguata.

**Raccomandazione 531.1** - *Definire a livello regionale i criteri di definizione dei costi e la tariffazione del sistema dell'accoglienza residenziale dei minorenni.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** L'amministrazione regionale predispone e adotta un atto che definisce le tariffe dei diversi servizi del sistema di accoglienza residenziale per i minorenni, sulla base di approfondimenti e confronti che coinvolgono i diversi soggetti impegnati nell'assicurazione dell'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni, compresa la rappresentanza degli enti gestori.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Al fine della definizione di un atto di tariffazione realistico ed equilibrato, saranno tenute in considerazione, almeno, le seguenti macro-voci di costi: figure



professionali e diritti dei lavoratori in base anche ai contratti collettivi di riferimento; vitto; vestiario; cura della persona; istruzione e formazione; socializzazione (tempo libero, vacanze, sport, associazionismo, consumi culturali e ricreativi); formazione, supervisione e sostegno degli operatori; gestione (utenze, manutenzione ordinaria immobile e automezzi, personale/servizi di pulizia); affitto dell'immobile; trasporto; imposte, tasse, assicurazioni e altri oneri gestionali e amministrativi.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Il sistema di tariffazione regionale deve prevedere i criteri e i parametri di quantificazione di un'adeguata remunerazione dei costi sostenuti dagli enti gestori per l'erogazione del Servizio di accoglienza residenziale dei minorenni, anche in relazione all'equilibrio tra posti autorizzati, posti occupati e, quindi a un tasso di utilizzo minimo realistico.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Nella definizione dell'atto regionale di tariffazione si considerano le seguenti agevolazioni per i bambini accolti: esenzione ticket per le prestazioni sanitarie; esenzione o applicazione di tariffe minime per i servizi di refezione scolastica e trasporto; fornitura gratuita dei libri di testo.

**Azione/Indicazione operativa 5.** Nella definizione dell'atto regionale di tariffazione va considerata l'opportunità di stabilire una retta regionale vincolante onde evitare speculazioni al ribasso sui costi dell'accoglienza.

**Raccomandazione 531.2** - *Valutare gli eventuali parametri che, in specifiche e definite situazioni con la quantificazione correlata, possono modificare le tariffe regionali standard del sistema dell'accoglienza residenziale dei minorenni definite a livello regionale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** In presenza di figure educative impegnate in forza di patti associativi, di scelte di tipo religioso, che abbiano stabile dimora nel Servizio di accoglienza residenziale, il competente livello amministrativo regionale verifica la possibilità di adottare indicatori di congruità economica applicabili alla realtà specifica, fatta salva l'esigenza prioritaria di assicurare la qualità dell'accoglienza offerta.

**Raccomandazione 531.3** - *Le amministrazioni regionali individuano modalità e procedure per sostenere gli Enti locali maggiormente esposti a difficoltà di bilancio per la copertura dei costi connessi alle rette di accoglienza residenziale dei bambini.*

### **532. Compartecipazione alla spesa**

L'evoluzione dei bisogni e spesso anche la multiproblematicità che caratterizza molte situazioni di bambini che devono essere tutelati, anche, con l'accoglienza residenziale può implicare situazioni di intervento in contesti diversi da quelli socio-educativi (socio-sanitari o giudiziari) che comportano una compartecipazione alla spesa.

**Motivazione** - Le indicazioni della normativa vigente sulla compartecipazione alla spesa per l'inserimento dei bambini nei Servizi residenziali per minorenni non sono sempre applicate in modo cogente e omogeneo sul territorio nazionale.

**Raccomandazione 532.1** - *Definire le regole di compartecipazione, individuando i soggetti e le condizioni necessarie oltre alla determinazione delle prestazioni considerate e delle rispettive quote.*



**Azione/Indicazione operativa 1.** Le amministrazioni statali, nell'ambito delle rispettive competenze, si coordinano per la definizione delle regole e quote di compartecipazione alla spesa con particolare riferimento ai Livelli essenziali di assistenza in sanità (per i minorenni inseriti in comunità socio-riabilitative, a carattere socio-sanitario; per minorenni vittime di maltrattamento o abuso o per quelli con diagnosi dei professionisti dei Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze patologiche...) e alla presa in carico da parte dei Servizi per la Giustizia minorile (per quanto riguarda i minorenni dell'area penale), identificando le rispettive responsabilità del Servizio sanitario regionale e del Centro per la giustizia minorile rispettivamente competenti.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le amministrazioni regionali, all'interno degli atti di settore, definiscono le regole della compartecipazione economica, anche nel caso in cui vi sia l'attivazione di prestazioni aggiuntive, a cura di figure educative e sanitarie.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Nella precedente definizione delle regole di compartecipazione alla spesa, si comprende quella riguardante le situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche, valutate attraverso l'ISEE, tali da consentirle di far fronte, in tutto o in parte, alle spese di accoglienza del figlio.

**Azione/Indicazione operativa 4.** In presenza delle condizioni per la compartecipazione della famiglia d'origine alla spesa per l'accoglienza, l'Ente locale inviante definisce la quota di compartecipazione e raccoglie tale contributo dalla famiglia, ai fini del pagamento dell'intera retta da corrispondersi da parte dell'Ente inviante al gestore del Servizio residenziale.

### **533. Corretto ruolo delle prestazioni aggiuntive**

La complessità della individuazione e dell'organizzazione dei fattori produttivi necessari a garantire una risposta adeguata ai differenti bisogni dei bambini accolti nei Servizi residenziali, anche rispetto alle diverse fasi dell'accoglienza, richiede un importante sforzo di regolamentazione del ricorso alle "prestazioni aggiuntive" da parte dei Servizi di accoglienza residenziale.

**Motivazione** - Una giusta remunerazione dei fattori produttivi che determinano l'entità della retta, congiuntamente a una corretta individuazione dei requisiti di personale e della risposta più appropriata per il singolo caso, si coniugano con l'esigenza di un contenimento del ricorso alle cosiddette "prestazioni aggiuntive" ai soli casi in cui questo sia effettivamente necessario. In caso contrario, vi può essere il rischio che un massiccio ricorso alle prestazioni aggiuntive vanifichi la definizione di una retta di riferimento, determinando un incremento poco governabile e monitorabile della spesa.

**Raccomandazione 533.1** - *Regolamentare il ricorso a eventuali prestazioni aggiuntive definendone precisamente la tipologia ammessa e la quantificazione oltre alle modalità di rendicontazione da parte del Servizio residenziale, in armonia con quanto previsto dal Capo IV del D.P.C.M. 12 gennaio 2017<sup>22</sup>.*

---

<sup>22</sup> Le quote di compartecipazione alla spesa con riferimento ai Livelli essenziali di assistenza in sanità sono individuati nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".



**Azione/Indicazione operativa 1.** Le amministrazioni regionali definiscono con un proprio atto le regole per il ricorso a eventuali prestazioni aggiuntive nei Servizi di accoglienza residenziale per i minorenni. L'atto tiene conto delle esigenze e criticità che possono determinare il ricorso a esse, qualificandone la specificità quale strumento per far fronte a situazioni critiche, per il tempo necessario.

**Azione/Indicazione operativa 2.** La regolamentazione definisce:

- le situazioni che possono richiedere l'attivazione delle prestazioni aggiuntive (a titolo esemplificativo: la fase iniziale di inserimento di casi con bisogni complessi nelle strutture socio-sanitarie);
- le prestazioni che è possibile fornire (incremento massimo consentito di ore settimanali di personale aggiuntivo, con specifica professionalità);
- i limiti di tempo (per esempio: primi due mesi successivi all'inserimento, periodi di crisi particolarmente critici...).

**Azione/Indicazione operativa 3.** La regolamentazione delle prestazioni aggiuntive definisce altresì la titolarità della spesa in capo al comparto sociale e/o sanitario, secondo le diverse fattispecie e le esigenze che ne hanno determinato la necessità.

#### **534. Contratto di servizio e assicurazione nell'accoglienza**

A completamento del quadro degli strumenti necessari per la concreta realizzazione dei progetti di inserimento nei Servizi residenziali per minorenni vanno previsti: il contratto che regola i rapporti tra l'Ente locale inviante e il Servizio residenziale, il contratto assicurativo a tutela degli accolti, degli operatori e dei volontari.


**Motivazione** - L'accoglienza residenziale per i minorenni è un'articolata e complessa organizzazione di fattori produttivi e di dimensioni organizzative che deve essere messa in sicurezza rispetto ai rischi e alle implicazioni connesse, nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione.

**Raccomandazione 534.1** - *L'Ente inviante e il soggetto gestore dell'accoglienza residenziale per i minorenni firmano uno specifico "contratto di servizio", meglio se definito unitariamente dal livello regionale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Adozione di apposito contratto di servizio tra l'Ente inviante, di norma il Servizio sociale competente, e la struttura di accoglienza, a seguito dell'attivazione delle necessarie procedure amministrative.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Contenuti minimi del contratto possono essere i seguenti: organizzazione, gestione e modalità dell'intervento educativo; modalità di accesso, inserimento e dimissione; diritti degli accolti; retta giornaliera; modalità di pagamento; durata del contratto.

**Raccomandazione 534.2** - *L'Ente gestore stipula un apposito contratto assicurativo per l'attività di accoglienza residenziale di minorenni erogata.*



**Azione/indicazione operativa 1.** Adozione, da parte dell'Ente gestore, di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dai dipendenti e dai volontari.

**Azione/indicazione operativa 2.** Le associazioni di rappresentanza degli enti gestori dei Servizi di accoglienza individuano, in accordo con le rappresentanze delle compagnie assicurative, un modello unico nazionale, o almeno di livello regionale, in cui sono definiti i campi e gli ambiti di validità e di limitazione del Contratto assicurativo.

### **535. Costi del personale e rispetto dei diritti dei lavoratori nei Servizi residenziali**

È evidente che anche in questo specifico settore di intervento, a fronte della fondamentale importanza della chiara definizione delle figure professionali richieste nelle diverse strutture, della verifica periodica dei requisiti di personale delle strutture stesse, deve corrispondere un regolare inquadramento del personale sulla base del contratto collettivo nazionale di riferimento e una corretta assegnazione del personale rispetto alle mansioni da svolgere.

**Motivazione** - Il lavoro socioeducativo nei Servizi residenziali per i minorenni richiede non solo competenza e motivazione, ma anche una tutela del lavoratore. Il rispetto dei diritti dei lavoratori operanti nell'accoglienza è un pre-requisito indispensabile per favorire la crescita della professionalità degli operatori dei Servizi residenziali, promuovendo una maggiore stabilità nei rapporti di lavoro e un turn over contenuto.

**Raccomandazione 535.1** - *Rispettare i diritti dei lavoratori e i contratti collettivi di lavoro.*

**Azione/indicazione operativa 1.** Le amministrazioni regionali prevedono, nella regolamentazione di loro pertinenza, il corretto inquadramento degli operatori delle strutture residenziali rispetto al contratto collettivo nazionale di riferimento.

**Azione/indicazione operativa 2.** I servizi preposti alla vigilanza sui Servizi residenziali per minorenni, nell'ambito delle visite periodiche, verificano il rispetto dei diritti dei lavoratori, unitamente agli standard relativi alle qualifiche professionali richieste e al monte ore di lavoro dei lavoratori stessi.

### **536. Tempi e modi di liquidazione dei corrispettivi ai Servizi residenziali per i minorenni**

**Raccomandazione 536.1** - *All'erogazione di Servizi residenziali per minorenni attivati coerentemente con la normativa regionale, corrispondono tempi e modi rispettosi di liquidazione dei corrispettivi.*

**Azione/indicazione operativa 1.** Le amministrazioni locali considerano l'accoglienza residenziale dei bambini e ragazzi fuori famiglia "servizio indispensabile". Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente le figure preposte all'interno dell'Ente, nella autonomia che è loro propria, si attivano al fine di assicurare tempi più celeri per il pagamento della spesa.

**Azione/indicazione operativa 2.** Le amministrazioni locali provvedono ad instaurare rapporti convenzionali/atti consensuali con l'ente gestore in relazione agli interventi di accoglienza residenziale per minorenni, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa nazionale o regionale in materia.



## 600. QUESTIONI PARTICOLARI

Ogni bambino è portatore di esigenze particolari connesse alla propria biografia, alla propria famiglia, allo stato di salute, agli aspetti sociali, economici, culturali e religiosi che hanno accompagnato e accompagnano la sua quotidianità.

Il sistema di accoglienza residenziale è attento a queste peculiarità del bambino e vi risponde in modo adeguato nel rispetto dei diritti universali garantiti a tutti i bambini e secondo una logica di pari opportunità. Per questo vanno comunque favoriti gli interventi che permettono l'accoglienza dei bambini con altri bambini, evitando interventi segreganti o stigmatizzanti.

### 610. ALTRE ACCOGLIENZE RESIDENZIALI

Il sistema di accoglienza residenziale considerato e descritto dalle presenti Linee di indirizzo si riferisce all'area dell'accoglienza "socio-educativa". Altri tipi di accoglienza residenziale per i minorenni sono possibili e necessari, in relazione a particolari situazioni e condizioni personali (sanitarie, comportamentali); Servizi di accoglienza residenziale che afferiscono a diverse competenze amministrative, a "sistemi" di intervento con regolamentazione diversa, in tutto o in parte, da quelle trattate nelle pagine precedenti.

#### 611. Situazioni particolari di accoglienza residenziale

Oltre alla casistica ordinaria fin qui evidenziata, esistono situazioni che si pongono all'attenzione dei vari soggetti coinvolti sia per la loro rilevanza specifica, sia per la loro particolarità residuale, sia per la loro complessità e come tali chiedono di essere affrontate.

**Motivazione** - La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 declina i diritti generali e individua situazioni particolari in cui i bambini devono essere tutelati in modo peculiare, con attenzioni specifiche.

**Raccomandazione 611.1** - *Garantire un'attenzione complessiva alla globalità della persona nell'individuare e regolamentare le situazioni particolari di accoglienza residenziale di bambini, evitando lo stigma e mantenendo il più possibile l'orizzonte della normalità.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** I percorsi di accoglienza residenziale di un bambino in situazioni particolari devono comunque rispettare tutti i suoi diritti e le indicazioni generali per l'accoglienza residenziale socio-educativa applicabili al suo *status*.

**Azione/Indicazione operativa 2.** La formulazione delle regole dell'accoglienza residenziale di bambini in situazioni particolari tiene conto della necessaria distinzione delle motivazioni che le determinano e delle implicazioni collegate: condizioni di "patologia"; contesti di particolare rischio; situazioni di multiproblematicità; comportamenti pericolosi per sé e per altri.

### 620. BAMBINI IN SITUAZIONI PARTICOLARI

Declinare, anche se in modo non esaustivo, le situazioni particolari dei bambini che richiamano la necessità di porre attenzione anche a questi aspetti, formulando appropriate raccomandazioni e promuovendo azioni adeguate.



### **621. Minorenni stranieri non accompagnati<sup>23</sup>**

Per minorenni stranieri non accompagnati (MSNA) si intende "il minorenni non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (Legge 47/2017 art. 2). In questa definizione rientrano tutti i MSNA senza distinzione tra richiedenti/titolari di protezione internazionale e gli altri (D.Lgs. 142/2015, art. 2, comma 1 lett. e). Il diritto ad una accoglienza adeguata e sicura dei MSNA è sancito anche nella Comunicazione (2017) 211 della Commissione Europea sulla Protezione dei minorenni migranti.

I massicci e costanti arrivi di MSNA sul territorio italiano degli ultimi anni hanno determinato - in ragione della loro condizione di particolare vulnerabilità - la necessità di un intervento dello Stato e degli enti territoriali, volto a garantire un sistema di protezione adeguato ed efficiente, nonché una risposta tempestiva alla molteplicità dei bisogni materiali e non espressi da questi bambini. Questi ultimi sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minorenni a parità di trattamento con i minorenni di cittadinanza italiana o dell'Unione europea (Legge 47/2017 art.1). Il D.Lgs. n. 142/2015 e le modifiche apportate dalla L. n. 47/2017 hanno delineato un Sistema nazionale di accoglienza che prevede:

- 1) per esigenze di soccorso, identificazione e di protezione immediata, i minorenni stranieri non accompagnati con età superiore ai 14 anni<sup>24</sup> sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, per un periodo non superiore «a trenta giorni». In tale ambito si svolge l'identificazione del minorenni - «che si deve concludere entro dieci giorni» e l'eventuale accertamento dell'età; le strutture sono attivate dal Ministero dell'Interno in accordo con l'Ente locale nel cui territorio è situata la struttura;
- 2) la prosecuzione dell'accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, prosegue all'interno del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per richiedenti asilo, rifugiati e minorenni stranieri non accompagnati, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili la cui capienza è commisurata alle effettive presenze dei minorenni non accompagnati nel territorio nazionale (ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, da riprogrammare annualmente). Nella scelta del posto, tra quelli disponibili in cui

<sup>23</sup> Nel D.Lgs. 142/2015 il termine "Minorenni non accompagnati" fa riferimento alla specifica situazione dei minorenni "stranieri". Nelle presenti Linee di indirizzo, come nella più recente legge 47/2017, si è mantenuta l'espressione più in uso di: "Minorenni stranieri non accompagnati".

In generale si vedano :

- Presidente della Repubblica, decreto 4 ottobre 2022, n. 191, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati che modifica e integra il regolamento attuativo del Testo unico dell'immigrazione, intervenendo sulla disciplina dei permessi di soggiorno per i MSNA e della conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età.

- si veda anche : Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09 settembre 2022, n. 7875 (rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro).

- Legge 5 maggio 2023, n. 50, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo

2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

<sup>24</sup> Vedi art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 142/2015



collocare il minorenni, si deve tenere conto delle esigenze e delle sue caratteristiche risultanti dal colloquio in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza;

3) in caso di temporanea indisponibilità delle strutture appena indicate, l'assistenza e l'accoglienza sono assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minorenni si trova<sup>25</sup>, fatta salva la possibilità di trasferimento del minorenni in un altro comune e tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minorenni;

4) In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minorenni stranieri non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, l'accoglienza è disposta dal Prefetto attraverso l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minorenni stranieri non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti<sup>26</sup>.

**Motivazione** - La particolare vulnerabilità dei minorenni stranieri non accompagnati e le loro esigenze di tutela rendono necessarie modalità di accoglienza appropriate ai loro specifici bisogni in ogni fase dell'accoglienza (pronta accoglienza per brevi periodi in strutture specializzate, seconda accoglienza nei Servizi residenziali volta a favorire l'integrazione), nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

**Raccomandazione 621.1** - *Il sistema di accoglienza per i minorenni stranieri non accompagnati garantisce l'appropriatezza e il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il Ministero dell'Interno, le amministrazioni regionali e gli Enti locali collaborano nella definizione dei requisiti strutturali e organizzativi dei Servizi residenziali rivolti ai minorenni stranieri non accompagnati nella fase di pronta accoglienza.

Il Ministero dell'Interno in accordo con l'Ente locale attiva le strutture governative di prima accoglienza, così come indicato all'art. 19, co.1 del d.lgs. 142/2015 e confermato dalla legge 47/2017, al fine di garantire l'identificazione e l'eventuale accertamento dell'età, nonché la ricezione delle informazioni dei diritti riconosciuti al minorenni e le modalità di esercizio di tali diritti.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il Ministero dell'Interno, le amministrazioni regionali e gli Enti locali collaborano a far sì che i minorenni stranieri non accompagnati, superata la fase di urgenza, vengano inclusi nel sistema di accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni secondo il principio dell'appropriatezza del progetto individuale, così come previsto dall'art. 19, comma 2-bis del D. Lgs. n. 142/2015.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Il Ministero dell'Interno, le amministrazioni regionali e gli Enti locali regolamentano i rapporti dell'Ente gestore con i diversi livelli istituzionali coinvolti nell'accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati basandosi sul presupposto per il quale le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli

<sup>25</sup> I minorenni di età inferiore ai 14 anni potranno essere accolti nell'ambito del SAI, nelle strutture autorizzate per quella specifica fascia di età, nei limiti dei posti disponibili o, in alternativa, nelle strutture del territorio come disposto dall'art.19, comma 3 del D.Lgs 142/2015.

<sup>26</sup> Per minorenni età superiore ai 14 anni, sono i cd. CAS - centri di accoglienza straordinaria (art. 19, comma 3 bis, D. Lgs. n. 142/2015).

Cfr. Il Decreto-Legge 5 ottobre 2023, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.



standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accredimento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema;

**Azione/Indicazione operativa 4.** L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è obbligatoria, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 286/1998, così come modificato dalla L. 47/2017, e viene richiesta da chi esercita, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza. Una particolare tutela deve essere garantita predisponendo un programma specifico di assistenza al minorenne che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

**Azione/Indicazione operativa 5.** In relazione al diritto di istruzione dei MSNA, la L. 47/2017 prevede che dal momento dell'inserimento del minorenne nelle strutture di accoglienza siano adottate specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minorenni, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti specifici che prevedano il coinvolgimento dei mediatori culturali. La disposizione pertanto incentiva il diritto di istruzione dei MSNA in relazione a quanto previsto dal D. Lgs 286/1998 (artt. 34 e 45) e dal D. Lgs. 142/2015 (art. 21, co. 2).

**Raccomandazione 621.2** -*L'attivazione straordinaria di strutture ricettive temporanee, esclusivamente dedicate a minorenni stranieri non accompagnati, assicura che:*

- *l'accoglienza è esclusivamente rivolta a minorenni nella fascia di età 14-17;*
- *la capienza massima di 50 posti è preferibilmente riferita a strutture diverse al fine di evitare contesti con numeri eccessivamente elevati;*
- *la permanenza in queste strutture è contenuta in un tempo breve non superiore a trenta giorni, all'interno del quale l'identificazione, si deve concludere entro dieci giorni;*
- *la stretta connessione con il "sistema ordinario dell'accoglienza";*
- *il rispetto dei requisiti e degli standard di qualità e la definizione di contesti collaborativi con gli Enti locali e le organizzazioni della società civile del territorio su cui si realizza la struttura di accoglienza temporanea.*

**Raccomandazione 621.3** - *Il sistema dell'accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati presta particolare attenzione ai giovani adolescenti.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le amministrazioni regionali potenziano la creazione di tipologie innovative specifiche destinate a tutti gli adolescenti di fascia d'età 16-17 anni, siano essi italiani che stranieri, recependo anche eventuali richieste dei Comuni. Questi servizi si rivolgono ad adolescenti con evidenti capacità di autonomia in modo che possano essere inseriti in un percorso mirato al raggiungimento della piena indipendenza. In particolare, per facilitare l'inclusione sociale dei minorenni stranieri non accompagnati, va assicurata loro la possibilità al ricorso di figure professionali con competenze specifiche nel campo della mediazione culturale e dell'assistenza legale oltre a educatori adeguatamente formati. Inoltre, quando un minorenne straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso



finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età (L. 47/2017, art. 13).

**Raccomandazione 621.4** - *Garantire l'accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati secondo i diritti riconosciuti ai bambini.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il Servizio sociale locale e gli Enti gestori dei Servizi residenziali di accoglienza promuovono interventi e strumenti utili a informare, coinvolgere e far partecipare i minorenni stranieri non accompagnati al loro progetto di accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il Ministero dell'Interno, le amministrazioni regionali e gli Enti locali traducono in varie lingue materiale comunicativo che sintetizzi le norme previste in materia di accoglienza di profughi e richiedenti asilo politico.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Gli Enti gestori dei Servizi residenziali traducono in varie lingue la propria Carta dei servizi in modo da facilitare l'adolescente nella convivenza e nella partecipazione al suo percorso di accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Il Ministero dell'Interno, l'Autorità giudiziaria e le amministrazioni regionali adottano provvedimenti per rendere più celeri le procedure per l'apertura della tutela e per la definizione dello status giuridico del MSNA, necessaria per il prosieguo del percorso di inclusione sociale.

**Raccomandazione 621.5** - *Un'attuazione adeguata delle azioni di tutela e accoglienza richiede uno specifico monitoraggio di dati e informazioni affidabili sui minorenni stranieri non accompagnati.*


**Azione/Indicazione operativa 1.** L'autorità di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno effettua le segnalazioni sulla presenza dei minorenni stranieri non accompagnati, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 142/2015, al Tribunale per i minorenni per la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minorenni stranieri non accompagnati. Le amministrazioni regionali, gli Enti locali e gli enti gestori dei Servizi residenziali collaborano al monitoraggio delle presenze e dei percorsi di accoglienza dei MSNA.

In attuazione di quanto sopra descritto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minorenni non accompagnati (L. 47/2017, art. 9 co.1). È istituita inoltre la cartella sociale, compilata dal personale qualificato della struttura di accoglienza che svolge il colloquio con il minorenne nella fase di prima accoglienza<sup>27</sup>, ai sensi dell'art. 19-bis del D. Lgs. 142/2015. La cartella sociale include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minorenne, nel suo superiore interesse e, in particolare, del suo diritto alla protezione. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

## **622. Adolescenti dell'area penale**

Il sistema della giustizia minorile provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto. assicurare l'inclusione sociale dei minori

<sup>27</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sentenza 30 giugno 2022, n.1081 (modalità di svolgimento del colloquio con il minore straniero non accompagnato nelle strutture di prima accoglienza).



e giovani adulti nella comunità esterna. Nella sua attività promuove la progettazione e l'attivazione di progetti individualizzati volti al reinserimento sociale e lavorativo degli adolescenti che compiono un reato al fine di favorire l'interruzione di percorsi devianti. I Servizi residenziali di accoglienza per minorenni concorrono a realizzare i suddetti obiettivi.

#### **Motivazione -**

Nell'ambito delle trasformazioni più generali e dei cambiamenti epocali che si riversano sulla nostra società, emergono fenomeni di devianza minorile molto complessi. I minori che giungono nel penale minorile presentano situazioni molto compromesse legate a vicissitudini in cui sono sperimentate esclusioni, maltrattamenti, violenze di vario tipo.

Durante la permanenza in comunità dei minori sottoposti a misure penali, assume pertanto particolare importanza realizzare interventi che prevedano una stretta interconnessione tra tutti i servizi e i soggetti privati che operano nei contesti territoriali.

**Raccomandazione 622.1** *L'accoglienza nei Servizi residenziali favorisce la responsabilizzazione e il reinserimento sociale dell'adolescente e previene la commissione di ulteriori reati.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità stipula intese nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni per promuovere la tutela dei diritti e la tutela della salute degli adolescenti e giovani adulti che commettono reati e, per il tramite dei Centri per la giustizia minorile, stipula intese con le Regioni finalizzate a dare concreta attuazione agli indirizzi della Conferenza Unificata con particolare riguardo all'Accordo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio - sanitario, ad elevata integrazione sanitaria (Rep. Atti n. 148/CU del 14 settembre 2022)

**Azione/Indicazione operativa 2.** Le amministrazioni regionali, d'intesa con i Centri per la giustizia minorile, promuovono intese affinché sia garantita l'assistenza sociosanitaria agli adolescenti devianti che presentano ~~con~~ disturbi psichici e/o problematiche di dipendenza collocati presso strutture socioeducative e, laddove si renda necessario, l'inserimento in strutture specializzate nel proprio territorio.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Le amministrazioni regionali e i Garanti dell'infanzia regionali, d'intesa con i Centri per la giustizia minorile, promuovono occasioni di informazione e formazione comune, tra gli operatori della giustizia e dei servizi territoriali e del privato sociale, per favorire e sviluppare cultura e linguaggi condivisi, finalizzati alla prevenzione della devianza e dei processi di "stigmatizzazione" degli adolescenti che commettono reati.

**Azione/Indicazione operativa 4.** I Centri per la giustizia minorile promuovono l'iscrizione all'Elenco Aperto degli Enti gestori dei Servizi residenziali per minorenni specificatamente rivolti agli adolescenti autorizzati dall'amministrazione regionale di competenza e disponibili ad accogliere minori e giovani adulti (infraventicinquenni) con provvedimenti disposti in ambito penale dall'Autorità Giudiziaria Minorile, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.



**Azione/Indicazione operativa 5.** L'Ente gestore del Servizio residenziale, nel momento in cui riceve notizia di un possibile collocamento di un giovane proveniente dal Centro di Prima Accoglienza (CPA) o dall'Istituto Penale Minorile (IPM), cura tempestivi raccordi con il servizio inviante al fine di avviare il processo conoscitivo e predisporre l'accoglienza del giovane.

**Azione/Indicazione operativa 6.** Gli operatori della giustizia e dell'Ente gestore del Servizio residenziale definiscono un progetto educativo Individualizzato (PEI), condiviso con l'adolescente attraverso il quale si promuove l'attivazione di percorsi di responsabilizzazione finalizzati alla rideterminazione del progetto di vita del giovane per una rapida fuoriuscita dal circuito penale.

**Azione/Indicazione operativa 7** Il PEI prevede: gli obiettivi della misura concretamente raggiungibili nel tempo, le attività previste – fra le quali rivestono particolare rilevanza - quelle scolastiche, di orientamento-formazione al lavoro, di riparazione sociale; le modalità con le quali si realizzeranno le attività stabilite; i risultati attesi; i ruoli dei diversi attori (Servizi, Comunità, famiglia) coinvolti con il giovane nell'attuazione del progetto

**Azione/Indicazione operativa 8.** L'Ente gestore, in collaborazione con l'USSM, promuove la mobilitazione di tutte le risorse personali, familiari e ambientali dell'adolescente accolto in modo da facilitarne l'inclusione sociale e la fase di chiusura dell'accoglienza.

**Azione/Indicazione operativa 9.** I Centri per la giustizia minorile favoriscono l'accoglienza dell'adolescente in Servizi residenziali non esclusivamente dedicati all'area penale ma, in alcuni contesti, valuteranno con le amministrazioni regionali e i servizi degli Enti Locali, la possibilità di istituire comunità residenziali destinate esclusivamente all'accoglienza di minorenni/giovani dell'area penale

**Azione/Indicazione operativa 10.** Le amministrazioni regionali, d'intesa con i Centri regionali per la giustizia minorile, garantiscono particolari tutele affinché gli adolescenti con disturbi psichici che commettono reati usufruiscano di strutture specializzate e nel proprio territorio.

**Azione/Indicazione operativa 11.** Per i Servizi residenziali che ospitano minorenni che hanno commesso reati valgono le stesse indicazioni in termini di tutele, diritti e garanzie professionali riportate in queste linee di indirizzo, salvo esplicite indicazioni dell'Autorità giudiziaria competente.


### **623. Bambini e adolescenti in Servizi residenziali sanitari**

È necessario delineare criteri di qualità e appropriatezza dell'accoglienza anche per i Servizi residenziali di tipo sanitario che accolgono bambini e adolescenti con specifiche problematiche (dipendenze, grave disabilità, disturbi della personalità, malati terminali...).

**Motivazione** - Tali accoglienze non possono qualificarsi semplicemente come "sanitarie" poiché la presenza di bambini impone di svolgere anche compiti di tipo socio educativo e affettivo.

**Raccomandazione 623.1** - I Servizi residenziali sanitari per minorenni privilegiano, ove possibile, un modello di accoglienza di tipo familiare.

**Azione/Indicazione operativa 1.** Evitare la presenza contestuale di accolti maggiorenni e minorenni, ritenuta inappropriata in relazione alla specificità delle prestazioni richieste dai soggetti di minore età.



**Azione/Indicazione operativa 2.** Garantire l'appropriatezza dell'accoglienza attraverso l'attuazione di: processi autorizzativi rigorosi, affidabili e monitorati; processi decisionali che includano la partecipazione informata dei bambini e delle loro famiglie; processi di definizione e gestione dei progetti individualizzati condivisi; idonee condizioni generali di accoglienza.

**Raccomandazione 623.2** - *Garantire un approccio integrato e multidisciplinare centrato sul bambino e sulla sua famiglia.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Le figure professionali tipicamente mediche per l'abilitazione e riabilitazione in età evolutiva sono affiancate da personale clinico, educativo e socio educativo in grado di prendersi cura del benessere psicologico, relazionale e sociale del bambino e del ragazzo, nonché di sostenere il suo contesto familiare e di relazioni affettive allargato.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Garantire la necessaria assistenza a bambini malati terminali, attraverso prestazioni non solo di natura sanitaria, ma anche volte al sostegno dell'equilibrio fisico, psichico, emozionale, spirituale, sociale e relazionale del bambino.  
Garantire inoltre il sostegno alle famiglie e alle competenze di cura dei genitori.

**Raccomandazione 623.3** - *Anche i Servizi residenziali sanitari destinati ai minorenni si conformano, per quanto possibile, al principio di prossimità e, in caso di lontananza dal luogo di residenza, garantiscono adeguati servizi di supporto.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Favorire una ragionevole copertura a livello regionale di Servizi residenziali sanitari rivolti ai bambini con particolari patologie in modo da ridurre le distanze dal luogo di residenza del bambino.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Prevedere, nelle adiacenze dei centri regionali o interregionali multidisciplinari che erogano prestazioni di alta complessità assistenziale, servizi alberghieri di sostegno alla mobilità della famiglia che minimizzino le difficoltà economiche, sociali e psicologiche collegate alla lontananza, anche con figure professionali di supporto psico-sociale.

#### **624. Bambini e adolescenti vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale**

Le condizioni di estrema violenza caratterizzanti i bambini vittime della tratta e dello sfruttamento impongono un'attenzione particolare ai livelli di rischio e pericolo cui gli stessi sono esposti<sup>28</sup>.

**Motivazione** - I Servizi residenziali di accoglienza di bambini vittime di tratta o di sfruttamento sessuale garantiscono una protezione rafforzata per sottrarre il bambino al rischio di ritorsioni da parte dei suoi sfruttatori singoli o affiliati ad associazioni criminali, in stretto raccordo con le Forze dell'ordine e la Magistratura.

**Raccomandazione 624.1** - *Garantire una protezione adeguata alla complessità della situazione.*

---

<sup>28</sup> Cfr. UE. Parlamento UE, relazione 10 ottobre 2023, A9-0285/2023, Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.



**Azione/Indicazione operativa 1.** Il progetto di tutela prevede una filiera completa di servizi e prestazioni in grado di accompagnare il bambino dall'uscita dal circuito di tratta e sfruttamento fino al suo reinserimento sociale. A maggior tutela dei bambini accolti, l'indirizzo del Servizio residenziale di accoglienza va mantenuto segreto.

**Azione/Indicazione operativa 2.** È necessario assicurare al/alla minorenni l'attenta valutazione delle condizioni psicofisiche e della sua storia di inserimento nel circuito di sfruttamento.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Il progetto prevede sostegni psicoterapeutici, psicologici e socioeducativi adeguati alle esigenze di questi bambini e in grado di riparare il trauma e ristabilire relazioni di fiducia con gli adulti e il mondo esterno.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Il progetto fornisce adeguata consulenza legale affinché un curatore speciale o un legale possa informare e rappresentare adeguatamente il minorenni nei procedimenti di tutela e dinanzi all'Autorità giudiziaria coinvolta. Il progetto fornisce altresì l'accesso a gruppi, fondazioni, organizzazioni non governative e associazioni che possono fornire assistenza psicologica e affettiva alla persona offesa durante tutto l'iter processuale.

**Azione/Indicazione operativa 5.** Il progetto di tutela prevede la collaborazione con le Forze dell'ordine e con la Magistratura per l'attivazione di misure di contrasto allo sfruttamento a maggior protezione dei minorenni accolti.

#### **625. Bambini in case rifugio per madri**

Gli elementi fondamentali che fanno delle case rifugio un luogo sicuro per i bambini, le bambine e le loro madri sono un'adeguata valutazione del rischio e la costruzione dello scenario di protezione, oltre che una puntuale progettualità individuale e familiare.


La protezione del minorenni non coincide con l'interruzione della violenza, ma è indissolubilmente legata al lavoro nella struttura di accoglienza con la diade madre-bambino: sostegno alla comprensione dell'esperienza traumatica e delle emozioni connesse per arrivare ad un significato coerente e condiviso.

**Motivazione** - Le esperienze traumatiche delle donne e dei figli vittime di violenza subita o assistita impongono una risposta residenziale in grado di assicurare tutela e al contempo di "recuperare" e "valorizzare" risorse personali e competenze sulle quali porre le basi per una vita indipendente.

**Raccomandazione 625.1** - *Mettere particolare attenzione nell'integrare gli aspetti della tutela con quelli educativi.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Garantire un sistema di protezione che consenta alla donna e al bambino di sottrarsi dalla situazione di violenza, anche mediante la stipula di protocolli locali di cooperazione con le Forze dell'ordine e la Magistratura ordinaria e minorile, al fine di concordare procedure di protezione ed eventuali interventi di emergenza.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Garantire ai minorenni vittime di violenza, compresa quella assistita, specifiche modalità di accoglienza residenziale con un approccio specializzato e multidisciplinare.



**Azione/Indicazione operativa 3.** Sostenere e accompagnare la donna e i figli nel percorso di elaborazione del trauma della violenza.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Sviluppare il benessere psico-sociale e l'autostima di madri e figli promuovendo percorsi di cura della persona, della salute fisica e psico-emotiva.

**Azione/Indicazione operativa 5.** Valutare i casi in cui sia necessario che l'indirizzo del Servizio residenziale di accoglienza sia mantenuto segreto anche ponendo gli omissis negli atti non secretati dagli Uffici giudiziari.

**Raccomandazione 625.2** - *L'osservazione del bambino che ha subito violenza e la valutazione della relazione madre-figlio costituiscono presupposti necessari per la definizione di un percorso di uscita dalla situazione di violenza.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Rilevare e intervenire sugli stati di malessere psicologico e fisico.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Rilevare e intervenire sugli effetti del coinvolgimento (nei suoi differenti livelli anche in considerazione dell'età del bambino) e del rischio fisico ed emotivo nella dinamica di maltrattamento.

**Azione/Indicazione operativa 3.** Preparazione e accoglienza dei bambini nel momento dell'ingresso con la madre nella casa-rifugio, garantendo un adeguato ascolto e coinvolgimento nelle varie fasi preparatorie all'ingresso, in quelle successive e nelle decisioni riguardanti la quotidianità e il futuro.

**Azione/Indicazione operativa 4.** Osservazione della relazione madre-bambino nella casa rifugio e raccolta di elementi per la valutazione della genitorialità nelle sue diverse declinazioni (accuditiva, affettiva, regolativa, normativa e protettiva), adoperandosi affinché sia tutelato il preminente interesse dei bambini.

**Azione/Indicazione operativa 5.** Predisposizione di percorsi educativi e di sostegno psicologico rivolto alle madri per le aree di fragilità esito del trauma della violenza nelle capacità genitoriali, individuate nella fase di valutazione, tenendo anche conto degli aspetti culturali in donne e bambini provenienti da aree geografiche diverse.


**Azione/Indicazione operativa 6.** Percorsi educativi e psicoterapeutici per bambini vittime di maltrattamenti, violenze o violenza assistita, ospiti nella casa rifugio, all'interno di relazioni (con l'educatrice, la psicologa) in cui identificare gli eventi traumatici per inserirli in una nuova narrazione.

**Azione/Indicazione operativa 7.** Accompagnamento e supporto alle visite protette negli spazi neutri con il genitore maltrattante, in rete con i servizi che si occupano della valutazione del genitore maltrattante.

**Azione/Indicazione operativa 8.** Accompagnamento all'autonomia e alla ridefinizione di un proprio progetto di vita futuro per mamma-bambino.

## **626. Accoglienza di adolescenti in gravidanza o con neonati**

La condizione di gravidanza è per l'adolescente un evento complesso che interviene in una fase del corso di vita già di per sé denso di tensioni e di sfide. A volte le gravidanze "precoci"



sono frutto di disagi relazionali e familiari oppure di situazioni di maltrattamento e violenza. In questi casi si prevedono specifiche forme di accoglienza residenziale.

**Motivazione** - I Servizi residenziali per gestanti e madri con figli neonati offrono un luogo familiare e sicuro alle adolescenti in gravidanza o con bambini piccoli che vivono situazioni di difficoltà.

**Raccomandazione 626.1** - *Individuare l'esistenza di fattori di rischio per la madre, per il bambino e per la relazione genitoriale.*

**Azione/Indicazione operativa 1.** Gli interventi nell'accoglienza sono strettamente coordinati con i servizi sociali e sanitari territoriali.

**Azione/Indicazione operativa 2.** Il progetto di accoglienza prevede: una valutazione del contesto familiare e relazionale di appartenenza; l'accompagnamento dell'adolescente nel corso della gestazione; il sostegno alla strutturazione di funzioni accuditive e alla costruzione del legame madre-bambino; il supporto verso percorsi di autonomia, il rientro in famiglia o la strutturazione di una vita di coppia con il padre del bambino; l'attivazione di percorsi di *homevisiting* già nei tre mesi antecedenti la nascita del bambino, sino al primo anno di vita.

